



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MILANO

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MILANO
CORSO DI DOTTORATO INDUSTRIALE
IN INTERSECTORAL INNOVATION – DOTTORATO INTERSETTORIALE PER
L'INNOVAZIONE

XXXVIII ciclo

Area Scienze giuridiche, economiche e politiche sociali

Dipartimento di Scienze Giuridiche Cesare Beccaria

ALTERNATIVE AL CARCERE, ESECUZIONE DELLA PENA NELLA
COMUNITÀ E IMPATTO SULLA RECIDIVA

IUS/17

DAVIDE COLOMBO
Matr.R14082
ORCID n. 0009-0005-4617-6006

TUTOR
Prof. GIAN LUIGI GATTA

CO-TUTOR
Prof.ssa ANGELA PAOLA ANNA DELLA BELLA

COORDINATORE DEL CORSO DI DOTTORATO
Prof. Ernesto Damiani

A.A. 2024-2025

INDICE

pag

CAPITOLO INTRODUTTIVO

Ragioni e direttive di uno studio sulle alternative al carcere

1. Il carcere e le sue alternative. Il difficile raccordo tra <i>perché punire</i> e <i>come punire</i> .	1
1.1. Perché punire. Breve <i>excursus</i> storico-giuridico sulle teorie della pena.	4
1.2. Polifunzionalità della pena, primato della rieducazione e prevenzione della recidiva.	10
1.3. L'Inferno in Purgatorio. L'attuale emergenza-carceri e l'esigenza di ripensare il sistema punitivo.	17
2. Delimitazione del campo d'indagine: come punire. L'esecuzione della pena in comunità in alternativa al carcere.	21

CAPITOLO I

Il sistema sanzionatorio penale alternativo al carcere in Italia

1. L'attuale architettura sanzionatoria alternativa al carcere.	25
1.1. Le misure sospensivo-probatorie.	29
1.1.1. La sospensione del procedimento con messa alla prova.	31
1.1.2. La sospensione condizionale della pena.	37
1.2. Le pene sostitutive.	43
1.2.1. Le singole pene sostitutive.	45

1.2.1.1.	La semilibertà sostitutiva.	46
1.2.1.2.	La detenzione domiciliare sostitutiva.	48
1.2.1.3.	Il lavoro di pubblica utilità sostitutivo.	50
1.2.1.4.	La pena pecuniaria sostitutiva.	53
1.2.2.	Profili di disciplina: regole per la sostituzione, procedura applicativa, modifica e revoca.	55
1.3.	Le misure alternative alla detenzione.	59
1.3.1.	L'affidamento in prova al servizio sociale.	62
1.3.2.	La detenzione domiciliare.	64
1.3.3.	La semilibertà.	67
1.3.4.	La liberazione anticipata.	69
1.3.5.	Il rapporto con le pene sostitutive.	71
2.	Il ruolo dell'UEPE.	72
3.	Profili critici: la necessità di valutazioni e percorsi individualizzati a fronte dell'atavica scarsità di risorse.	78

CAPITOLO II

L'impatto delle diverse modalità punitive sulla prevenzione della recidiva

1.	La riduzione della probabilità di recidiva quale parametro di efficacia delle diverse modalità di esecuzione della pena.	84
1.1.	La difficile perimetrazione della nozione rilevante di "recidiva".	88
1.2.	I predittori della recidiva.	92
1.3.	Il dibattito teorico sul diverso impatto di carcere e misure alternative sui tassi di recidiva.	96
2.	Gli studi empirici.	102
2.1.	Il panorama internazionale.	105
2.2.	Il contesto italiano.	111
3.	Lacune e problematiche delle analisi empiriche esistenti.	118

CAPITOLO III

Le alternative al carcere in Francia: profili normativi e statistici

1. Premessa: le ragioni della comparazione e della scelta dell'ordinamento francese.	123
2. Il quadro normativo francese in materia di alternative al carcere.	126
2.1. La fase <i>pré-sentencielle</i> : la rinuncia all'azione penale e le misure cautelari non detentive.	129
2.1.1. La discrezionalità dell'azione penale.	130
2.1.2. Il <i>contrôle judiciaire</i> .	132
2.1.3. L' <i>assignation à résidence sous surveillance électronique</i> (ARSE).	132
2.2. La fase <i>sentencielle</i> : le alternative al carcere come pene principali o istituti di <i>probation</i> .	133
2.2.1. Le <i>peines criminelles</i> .	135
2.2.2. Le <i>peines correctionnelles</i> .	136
2.2.2.1. La <i>détention à domicile</i> .	137
2.2.2.2. Il <i>travail d'intérêt general</i> .	138
2.2.2.3. L' <i>amende</i> e il <i>jour-amende</i> .	141
2.2.2.4. Le <i>peines de stage</i> .	142
2.2.2.5. Le pene privative o restrittive di diritti.	144
2.2.2.6. La <i>sanction-réparation</i> .	146
2.2.3. Le <i>peines contraventionnelles</i> .	148
2.2.4. La sospensione dell'esecuzione della pena: il <i>sursis</i> .	149
2.3. La fase <i>post-sentencielle</i> : l' <i>aménagement de peine</i> .	153
2.3.1. La <i>semi-liberté</i> .	155
2.3.2. Il <i>placement à l'extérieur</i> .	156
2.3.3. La <i>suspension ou fractionnement de peine</i> .	157
2.3.4. La <i>détention à domicile sous surveillance électronique</i> (DDSE).	159
2.3.5. La <i>liberté conditionnelle</i> e la <i>libération sous contrainte</i> .	160
3. Il sistema sanzionatorio francese in concreto.	162
3.1. La situazione delle carceri francesi.	163

3.2.	La diffusione delle alternative al carcere.	166
3.3.	Il <i>Service pénitentiaire d'insertion et de probation</i> (Spip).	169
3.4.	La recidiva in Francia.	172
4.	Considerazioni conclusive.	176

CAPITOLO IV

Strategie di intervento e modelli di studio per il superamento del carcere

1.	L'interrogativo fondamentale: quale contenuto per la risposta punitiva al reato.	180
2.	Strumenti predittivi e pene di comunità: verso un nuovo modello di trattamento penale.	183
2.1.	Breve panoramica sui <i>risk assessment tools</i> .	187
2.2.	Profili critici degli strumenti predittivi: ragioni (e relative confutazioni) di una diffusa diffidenza.	190
2.3.	Il ricorso a <i>risk and need assessment tools</i> in materia di alternative al carcere.	194
2.4.	Verso l'efficientamento dell'impiego delle risorse per combatterne la scarsità.	200
3.	Come confrontare il diverso impatto del carcere e delle sue alternative sui tassi di recidiva: una proposta.	203
4.	Prospettive di riforma e riflessioni conclusive.	211
4.1.	Le pene alternative al carcere nel catalogo delle pene principali.	211
4.2.	La necessità di ripensare la disciplina della sospensione condizionale.	214
4.3.	Come rendere più efficienti alcune specifiche alternative al carcere; in particolare, LPU e detenzione domiciliare.	216
4.4.	Le peculiarità inerenti a determinate categorie di reo; in particolare, stranieri e cc.dd. colletti bianchi.	219
4.5.	Il rischio di <i>net-widening</i> .	221
	BIBLIOGRAFIA	224

CAPITOLO INTRODUTTIVO

Ragioni e direttive di uno studio sulle alternative al carcere

Sommario: 1. Il carcere e le sue alternative. Il difficile raccordo tra *perché punire* e *come punire*. – 1.1. Perché punire. Breve *excursus* storico-giuridico sulle teorie della pena. – 1.2. Polifunzionalità della pena, primato della rieducazione e prevenzione della recidiva. – 1.3. L'Inferno in Purgatorio. L'attuale emergenza-carceri e l'esigenza di ripensare il sistema punitivo. – 2. Delimitazione del campo d'indagine: come punire. L'esecuzione della pena in comunità in alternativa al carcere.

1. Il carcere e le sue alternative. Il difficile raccordo tra *perché punire* e *come punire*.

Il tema della pena è attualmente al centro di un dibattito acceso e complesso, che coinvolge non solo gli studiosi del diritto penale, della filosofia, della sociologia, ma anche – e inevitabilmente – l'opinione pubblica. La ragione di questo rinnovato interesse, per un argomento pur da sempre vivido, si rinviene agevolmente nella constatazione della profonda crisi che, oggi, il sistema punitivo fronteggia. Una crisi dai connotati funestamente evidenti e drammatici, i quali orbitano, per la maggior parte, attorno al collasso dell'attuale impostazione punitiva carcerocentrica.

Il sovraffollamento delle carceri è diventato un problema sistemico. Alla data del 30 maggio 2025 i detenuti presenti negli istituti di pena italiani erano 62.722, a fronte di una capienza effettiva di 46.706 posti disponibili (inferiore alla capienza regolamentare di 51.285 posti, a causa dell'inagibilità di camere di pernottamento o addirittura di intere sezioni detentive); l'indice di affollamento è giunto così al 134,29% (a settembre del 2024 era al 131,77%, a giugno del 2023 era al 120,08%). Il sovraffollamento, unitamente a carenze strutturali, di personale e nei servizi essenziali, ha generato condizioni di vita inumane nelle carceri, le quali comportano un tormentoso deterioramento della salute psico-fisica dei detenuti. Ne è tragica testimonianza il fenomeno, ormai tristemente noto, degli episodi di suicidio in carcere: nel 2022 erano stati 81, nel 2023 almeno 66, nel 2024 sono stati 83.

Un collasso¹ che, a ben vedere, coinvolge anche il sistema dell'esecuzione penale esterna. A fronte di circa 100.000 individui che beneficiano, a vario titolo, di alternative al carcere, se ne contano altrettanti – ma le stime ufficiali sono significativamente al ribasso – in situazione di c.d. libertà sospesa. I liberi sospesi sono soggetti, condannati per reati e a pene per cui, ai sensi dell'art. 656 co. 5 c.p.p., viene sospesa l'esecuzione dell'ordine di carcerazione (in quanto è in astratto applicabile fin da subito una misura alternativa alla detenzione), che si trovano in libertà in attesa di una decisione del Tribunale di sorveglianza circa l'effettiva concessione della misura alternativa richiesta. Si tratta di un fenomeno patologico che, a causa delle lungaggini e dei ritardi dovuti alla scarsità di risorse (umane e non) dei Tribunali di sorveglianza, investe individui lasciati per lunghi periodi, spesso anche anni, in attesa di conoscere l'esito della propria richiesta di ammissione a una misura alternativa. Tale situazione ha evidenti risvolti negativi: da un lato, inibisce la possibilità di progettare con serenità il proprio futuro; dall'altro lato, qualora la richiesta non venisse accolta, l'esecuzione della pena detentiva ordinata a distanza di anni dalla condanna conduce ad effetti dirimpenti per l'esistenza di una persona che ormai è andata avanti con la propria vita².

Questa impietosa rassegna di numeri mette in evidenza un sistema punitivo che non riesce a garantire né sicurezza né riabilitazione e in cui i detenuti sono costretti a una sofferenza inutile e gravosa, in spregio a principi quali l'umanità della pena, la dignità della persona, il rispetto dei diritti inviolabili, che invece dovrebbero illuminare l'intera architettura punitiva³. Una sofferenza inutile, si è detto: da tempo ormai è infatti maturata la consapevolezza che la detenzione carceraria non rappresenta uno strumento efficace di contrasto alla delinquenza (quanto meno sotto la lente della prevenzione della recidiva), costituendo al contrario un luogo di estraniamento, di desocializzazione, di contatto con ambienti criminali, dunque essenzialmente criminogeno⁴.

¹ Il termine è mutuato da G. MARINUCCI, *Il sistema sanzionatorio tra collasso e prospettive di riforma*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 2000, pp. 161 ss. Sul tema v. anche T. PADOVANI, *La disintegrazione attuale del sistema sanzionatorio e le prospettive di riforma: il problema della comminatoria edittale*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 1992, pp. 419 ss.

² Sul tema, v. di recente F. FIORENTIN, *La crisi sistemica dell'esecuzione penale e la problematica dei liberi sospesi*, in *Sistema penale*, 8 maggio 2025.

³ E. DOLCINI, *Quale futuro per la pena carceraria?*, in *Sistema penale*, fasc. 11/2019, p. 39.

⁴ Sul tema, v. T. PADOVANI, *L'utopia punitiva. Il problema delle alternative alla detenzione nella sua dimensione storica*, Giuffrè, Milano, 1981. Il dibattito sull'inutilità della detenzione breve, nonché sulle conseguenze anzi deleterie da essa prodotta, risale in realtà a più di un secolo fa, in particolare all'opera di F. VON LISZT, *Der Zweckgedanke im Strafrecht*, J. Guttentag, Berlino, 1882, così come a quella di P. HEILBORN, *Die kurze Freiheitstrafe*, Lipsia, 1908.

La crisi, però, è il terreno fertile su cui rigogliano le rivoluzioni.

L'attuale emergenza in cui versa il carcere è solo l'ultimo e più acuto sintomo di una patologia che affligge l'intero sistema, la quale, per essere risolta, non si accontenta di palliativi anodini (come costruire nuove prigioni)⁵, ma richiede invece un intervento che eradichi il malanno là dove trae la propria linfa. Ecco la rivoluzione: superare un modello punitivo ciecamente ancorato alla detenzione, ricercando invece soluzioni sanzionatorie rispettose della sfera di diritti individuali dei soggetti che, essendosi resi colpevoli di un reato, debbano rispondervi, assicurando il loro reinserimento in società nel rispetto della legalità.

Una rivoluzione che, come tutte le rivoluzioni degne di questo nome, è tuttavia chiamata a fronteggiare non pochi ostacoli e fortissime resistenze, culturali e non, calcificatesi in particolare nello specifico contesto storico-sociale in cui viviamo. Si manifesta infatti, nell'attuale stagione politica (alimentata dalle pulsioni provenienti dall'opinione pubblica), una forte tensione punitivista, espressione di un populismo penale⁶ che tende «a canalizzare in chiave repressivo-ritorsiva sentimenti di rabbia, indignazione, risentimento e frustrazione diffusi nei settori sociali più svantaggiati»⁷. L'attuale atmosfera culturale, sociale e politica ha infatti dato adito a tendenze politico-criminali ascrivibili a un nuovo mito securitario, alimentate dalla convinzione, sempre più insita nel sentire comune, secondo cui l'impegno dello Stato per il recupero dei condannati sia non solo inefficace e dispendioso, ma anche immorale e controproducente⁸. Si diffondono paure e insicurezze, tipiche delle società tardo-moderne e accentuate dall'odierno contesto storico, le quali generano un clima in cui si tende a privilegiare la componente di esclusione (in ottica securitaria) della funzione punitiva⁹, a scapito dell'esigenza di reinserimento sottesa all'ideale rieducativo¹⁰.

⁵ A tal proposito, infatti, particolarmente preziosa è l'esperienza di altri ordinamenti, in cui, nonostante i notevoli sforzi (politici e finanziari) volti ad incrementare la capienza degli istituti di pena (sia aumentando i posti disponibili in quelli esistenti, sia edificandone di nuovi), il problema del sovraffollamento carcerario, lungi dal risolversi, si è anzi acuito; con particolare riferimento alla Francia, cfr. J. ALIX – G. GIUDICELLI-DELAGE – C. MAURO – R. PARIZOT – J. TRICOT, *France*, in A. BERNARDI – A. MARTUFI (a cura di), *Prison overcrowding and alternatives to detention. European Sources and national legal systems*, Jovene, Napoli, 2016, p. 189.

⁶ Sull'espressione, ormai largamente diffusa, v. R. CORNELLI, *Contro il panpopulismo. Una proposta di definizione del populismo penale*, in *Diritto penale contemporaneo – Rivista trimestrale*, n. 4/2019, pp. 128 ss.

⁷ G. FIANDACA, *Punizione*, Il Mulino, Bologna, 2024, p. 125.

⁸ V. MONGILLO, *La finalità rieducativa della pena nel tempo presente e nelle prospettive future*, in *Critica del diritto*, 2009, pp. 173 ss.

⁹ E. SANTORO, *Il carcere strumento della democrazia escludente*, in S. SIMONETTA (a cura di), *Utopia e carcere*, Editoriale Scientifica, Napoli, 2015, pp. 61 ss.

¹⁰ C. ROXIN, *Strafrecht. Allgemeiner Teil*, C.H. Beck, München, 2006, p. 76.

Per superare questi ostacoli e vincere queste resistenze, è opportuno che l'agognata rivoluzione non sia animata da sole statuizioni di principio, ma sia guidata invece dagli esiti di un'attenta indagine che, prendendo le mosse dal fondamento e dal finalismo della pena, consenta di dimostrare l'inefficacia di un dato strumento (in ipotesi, il carcere) e, viceversa, la migliore funzionalità di una diversa via (in ipotesi – lo si anticipa –, un trattamento programmatico individualizzato *extra moenia*), la quale si riveli al tempo stesso rispettosa dei principi fondamentali che devono reggere l'apparato punitivo, *in primis* quello dell'umanità della pena. La sfida è quella di ricostruire un sistema che rispetti i diritti umani e promuova la dignità di ogni individuo, senza lasciare spazio a logiche punitive che alimentano solo inutile sofferenza.

1.1. Perché punire. Breve *excursus* storico-giuridico sulle teorie della pena.

Il dibattito sulla pena ha conosciuto una storia ed una evoluzione profonde, su cui si sono soffermate le riflessioni di grandi pensatori di ogni tempo. Ciò in quanto il tema della pena, della sanzione, si radica nella stessa esistenza di una struttura sociale organizzata, e dunque è suscettivo di assumere fondamentale rilievo in ogni epoca e luogo in cui vi sia stata una forma di aggregazione civile. La pena, infatti, presuppone ontologicamente la violazione di una regola, di una prescrizione appartenente a un complesso normativo finalizzato a disciplinare il modo d'essere di una data comunità di individui.

Dall'ovvia constatazione della natura intrinseca della pena quale strumento di afflizione, di castigo, utilizzato in conseguenza della commissione di un fatto considerato illecito, non discende tuttavia univocamente quale sia il fine che l'irrogazione della pena persegue. Fine che, difatti, ha assunto connotati differenti a seconda delle contingenti concezioni della società e dello Stato proprie di un determinato contesto storico.

Tradizionalmente, pur a fronte di un caleidoscopio di impostazioni e opinioni differenti nell'approccio alla questione della pena – sviluppate in particolare dalla dottrina tedesca¹¹ –, il dibattito ruota intorno alla distinzione tra teorie assolute (caratterizzate dall'assenza di

¹¹ Sul tema, cfr. l'approfondito studio di S. MOCCIA, *Le teorie penali pure nel pensiero tedesco. Tra Illuminismo e Idealismo*, Edizioni Scientifiche Italiane, Napoli, 2023.

finalità ulteriori rispetto alla mera inflizione della pena) e teorie relative (secondo cui l'inflizione della pena è funzionale al raggiungimento di un determinato scopo). In particolare, sono tratteggiatamente enucleate tre principali teorie della pena: retribuzione, prevenzione generale e prevenzione speciale¹².

La teoria retribuzionista concepisce la pena come uno strumento che serve per compensare (o retribuire, appunto) il male arrecato dal reo alla società tramite la commissione del fatto illecito. Si tratta di una teoria assoluta: la pena, nella prospettiva retribuzionista, rappresenta il giusto corrispettivo dell'atto criminoso, a prescindere che dall'inflizione della stessa discendano effetti utili per il reo o per la società¹³.

L'idea della retribuzione nasce, da un lato, da concezioni religiose di matrice cristiana¹⁴ e, dall'altro lato, dall'idealismo tedesco di Kant¹⁵ e di Hegel¹⁶ (benché quest'ultimo, a dire il vero, adotti un'impostazione retributiva solo sul piano del diritto astratto – concependo la pena come “negazione della negazione del diritto” –, attribuendo invece rilievo alla finalità dell'emenda sul piano dell'eticità, delle istituzioni statali e della società civile¹⁷)¹⁸.

Il concetto di retribuzione viene peraltro valorizzato per veicolare l'idea di proporzionalità tra entità della pena e gravità dell'atto criminoso commesso¹⁹. Se, infatti, la pena si giustifica in quanto risposta speculare al male inferto – *malum passionis propter malum actionis* –, ne discende che la stessa deve corrispondere, per intensità, all'offesa recata dal fatto delittuoso, smarrendo altrimenti il proprio tratto identitario²⁰.

¹² Nella manualistica, v. ex. multis G. MARINUCCI – E. DOLCINI – G.L. GATTA, *Manuale di diritto penale. Parte generale*, Giuffrè, Milano, 2024, pp. 3 ss.; G. FIANDACA – E. MUSCO, *Diritto penale. Parte generale*, Zanichelli, Bologna, 2023, pp. 737 ss.; C.F. GROSSO – M. PELISSERO – D. PETRINI – P. PISA, *Manuale di diritto penale. Parte generale*, Giuffrè, Milano, 2023, pp. 649 ss.; G. MANNOZZI, *La pena: dimensione linguistica, simbolica e allegorica*, in C.E. PALIERO (a cura di), *Il sistema penale*, Giappichelli, Torino, 2024, pp. 523 ss.; M. DONINI, *Diritto penale. Parte generale*, Vol. I, Giuffrè, Milano, 2024, pp. 1 ss.

Per un approfondimento su una diversa impostazione teorica e, in particolare, sulle teorie c.d. espressive della pena – le quali sembrano avere una valenza descrittiva, piuttosto che giustificativa, in relazione alla pena – si rinvia ad A. NISCO, *Teorie espressive della pena: un'introduzione critica*, Giappichelli, Torino, 2024.

¹³ G. BETTIOL, *Diritto penale. Parte generale*, Priulla, Palermo, 1962, pp. 725 ss.

¹⁴ Sul tema v. per tutti L. EUSEBI, *Cristianesimo e retribuzione penale*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 1987, pp. 275 ss.

¹⁵ I. KANT, *Die Metaphysik der Sitten*, 1797, § 49.

¹⁶ G.W.F. HEGEL, *Grundlinien der Philosophie des Rechts*, 1820, § 104.

¹⁷ S. MOCCIA, *Le teorie penali pure nel pensiero tedesco. Tra Illuminismo e Idealismo*, cit., pp. 275 ss.

¹⁸ In argomento, v. L. EUSEBI, *La funzione della pena: il commiato da Kant ed Hegel*, Giuffrè, Milano, 1989.

¹⁹ K. BINDING, *Die Normen und ihre Uebertretung*, Bd. I, 2 Aufl., Lipsia, 1890.

²⁰ Un fondamento concettuale di ordine retributivo, peraltro, oltre che il principio di proporzionalità della pena, sorregge i principi di offensività e di colpevolezza: sul tema v. F. VIGANÒ, *La pena come “contraccambio”? Qualche riflessione su fondamenti e scopi della pena nella prospettiva del diritto costituzionale*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 1/2025, pp. 59 ss.

Su un piano differente si collocano le teorie relative, secondo cui l'inflizione della pena è utile al perseguimento di una determinata finalità²¹; teorie incardinate, essenzialmente, sull'idea di prevenzione, secondo cui, cioè, il fine della pena sarebbe quello di scongiurare la commissione, in futuro, di fatti illeciti.

I semi di quella che poi sarebbe germogliata nella concezione moderna della teoria preventiva della pena si colgono fin dalla filosofia antica. Già Platone, nel *Protagora*, faceva dire al pensatore sofista che «chi voglia saggiamente punire, non infligge la pena come retribuzione per un atto ingiusto [...] ma punisce pensando all'avvenire, e perché la stessa persona non commetta di nuovo un'ingiustizia, e perché non lo facciano altri, dopo aver visto che quella è stata punita». Altrettanto celebre è poi il passo contenuto nel *De ira* di Seneca: *nemo prudens punit quia peccatum est sed ne peccetur*.

In epoca più recente, la teoria della prevenzione ha poi trovato autorevole riconoscimento nelle riflessioni di Cesare Beccaria, il quale, nel suo *Dei delitti e delle pene*, osservava che il fine ultimo della pena «non è altro che d'impedire il reo dal far nuovi danni ai suoi cittadini e di rimuovere gli altri da farne uguali»²².

Nella sua declinazione moderna e più elaborata, la teoria preventiva può essere al suo interno scissa in prevenzione generale e prevenzione speciale, ciascuna delle quali, a loro volta, interpretabili secondo un'accezione positiva o negativa.

La funzione general-preventiva della pena è quella esplicita nei confronti della generalità dei consociati. L'idea di fondo è che la previsione, prima, e l'effettiva inflizione ai colpevoli, poi, di conseguenze punitive a seguito della commissione di atti criminosi induca i membri della società ad astenersi dal porre in essere comportamenti dello stesso tipo.

Secondo l'accezione c.d. negativa, la finalità general-preventiva sarebbe perseguita grazie alla forza intimidatrice recata dalla previsione e dall'effettiva applicazione delle pene. Aderendo a un'impostazione di matrice psicologica e assumendo a postulato un agire razionale – come proposto a loro tempo da Bentham²³ e Feuerbach²⁴ –, la minaccia della

²¹ F. VON LISZT, *Der Zweckgedanke im Strafrecht*, cit.

²² C. BECCARIA, *Dei delitti e delle pene*, Torino, 1764, § XII.

²³ J. BENTHAM, *An Introduction to the Principles of Morals and Legislation*, Londra, 1789.

²⁴ P.J.A. VON FEUERBACH, *Revision der Grundsätze und Grundbegriffe des positiven peinlichen Rechts*, Erfurt, 1799.

pena fungerebbe da contropinta psicologica rispetto alla tensione criminosa, così da neutralizzarla²⁵.

In accordo invece a un'accezione c.d. positiva della teoria della prevenzione generale, la minaccia della pena svolgerebbe un compito di orientamento culturale dei consociati: lo stigma nei confronti del comportamento antisociale, cristallizzato nella previsione di una pena, indurrebbe i membri della comunità a far proprio, con il tempo, il sistema di valori protetto dall'ordinamento giuridico²⁶.

La funzione special-preventiva della pena si concentra invece sulla persona del singolo reo: scopo dell'inflizione della pena è quello di evitare che chi si è già reso responsabile di un reato torni a commettere fatti criminosi.

L'accezione c.d. negativa della funzione special-preventiva della pena si traduce in neutralizzazione (rendere inoffensivo il reo mediante la coercizione fisica) e intimidazione (minacciare di far subire nuovamente le stesse sofferenze già patite a causa della pena inflitta).

Da un punto di vista c.d. positivo, invece, l'idea della prevenzione speciale attribuisce alla pena il compito di recuperare il reo dal circuito criminale e di reinserirlo in società nel rispetto della legalità. Nel diritto penale moderno, la funzione special-preventiva della pena assume dunque a criterio-guida la rieducazione concepita come risocializzazione, ossia come una tecnica finalizzata all'obiettivo primario della protezione dei beni giuridici (e non, invece, quale resipiscenza interiore del reo, come vorrebbe la teoria dell'emenda)²⁷.

È quest'ultima, tra tutte le funzioni riconosciute alla pena, quella che, come noto, trova consacrazione all'interno della Carta costituzionale italiana. Recita l'art. 27 co. 3 Cost.: «Le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato».

²⁵ Per una panoramica sui tentativi – condotti in particolare negli Stati Uniti – di rilevazione empirica dell'efficacia deterrente della pena, cfr. A. PAGLIARO, *Correlazioni tra il livello delle sanzioni penali, la struttura del processo e gli atteggiamenti della prassi*, in *Ind. pen.*, 1981, pp. 219 ss.; ID., *Le indagini empiriche sulla prevenzione generale: una interpretazione dei risultati*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 1981, pp. 447 ss.

²⁶ Sul tema cfr., anche per le pertinenti citazioni bibliografiche, B. HAFFKE, *Tiefenpsychologie und Generalprävention*, Francoforte, 1976.

²⁷ E.R. ZAFFARONI, *Manual de derecho penal*, Buenos Aires, 1977, pp. 39 ss.

L'esatta definizione di cosa debba intendersi per rieducazione è questione che da tempo impegna tanto i penalisti quanto i costituzionalisti²⁸. Rigettata qualsivoglia accezione di matrice eticizzante – estranea ai valori fondamentali di uno Stato laico e democratico –, così come rimandi a concetti elaborati dal positivismo di Ferri e Lombroso (la ri-educazione implica la ri-condivisione dei valori fondamentali dell'ordinamento, su un piano necessariamente differente rispetto a quello naturalistico-psichico)²⁹, la tesi più convincente sembra quella di chi ritiene che la funzione rieducativa sarebbe assolta tramite il recupero sociale dei soggetti indotti al crimine a causa del contesto e delle condizioni di vita in cui si sono venuti a trovare³⁰. Come osservato da autorevole dottrina

Appare più pertinente invece ricollegare il principio di rieducazione al principio di uguaglianza materiale di cui al secondo comma dell'art. 3 Cost., interpretando così la funzione rieducativa come un'offerta statale di ausilio in chiave solidaristica diretta a rimuovere i *deficit* di socializzazione primaria – causati da condizioni di deprivazione sociale, indigenza ecc. – riscontrabili, solitamente, nella stragrande maggioranza degli autori di reato che frequentano le prigioni. In questo quadro valoriale, la costituzionalizzazione della finalità risocializzatrice presuppone altresì l'idea della corresponsabilità della società nella genesi della criminalità e, al tempo stesso, riflette una visione antropologica più ottimistica che pessimistica, sottintendendo la convinzione e il messaggio che nessuno è delinquente per sempre, che anche gli autori dei delitti più gravi sono potenzialmente capaci di ravvedimento³¹.

Come già accennato *supra*, in tempi recenti l'ideale rieducativo è tuttavia entrato in crisi. L'attuale contesto storico-sociale ha infatti dato adito a una tendenziale sfiducia sull'efficacia risocializzante del sistema sanzionatorio (questione, quest'ultima, su cui ci si soffermerà più diffusamente nel prosieguo) e, dunque, al riaffiorare di pulsioni punitive disinteressate alle necessità di recupero del reo³². Si sono così sviluppate spinte neoretribuzionistiche, fondate sulla tesi secondo cui l'idea retributiva troverebbe una base empirica nei bisogni emotivi di punizione esistenti nella società e in ciascun individuo a fronte alla commissione di reati³³.

²⁸ L. GARLATI, *Punire per (ri)educare. Il fine della pena tra emenda e risocializzazione nel dibattito costituzionale*, in *Quaderno di storia del penale e della giustizia*, 3/2021, pp. 177 ss.

²⁹ C. LOMBROSO, *L'uomo delinquente*, Torino, 1897; E. FERRI, *Sociologia criminale*, Torino, 1925.

³⁰ Sul punto, v. F. BRICOLA, *Le misure alternative alla pena nel quadro di una nuova politica criminale*, in AA.VV., *Pene e misure alternative nell'attuale momento storico*, Giuffrè, Milano, 1978, pp. 363 ss. Più di recente, cfr. A. CINCOTTA, *La pena in executivis. Dalla legalità costituzionale alla legalità legale*, in *Sistema penale*, 6/2021, in part. p. 23.

³¹ G. FIANDACA, *Punizione*, cit., p. 93 s.

³² Ricostruisce in chiave storica l'alternarsi di tensioni punitiviste a periodi connotati dall'impiego diffuso di provvedimenti clemenziali M. DONINI, *Punire e non punire. Un pendolo storico divenuto sistema*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 4/2023, pp. 1301 ss.

³³ Per una panoramica, cfr. L. EUSEBI, *La "nuova" retribuzione*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 1983, pp. 914 ss.

A tal proposito, sia sufficiente osservare che il tentativo di recupero di una funzione prettamente retributiva della pena desta allarme. I bisogni emotivi di punizione, che pur serpeggiano nella società moderna, sono irrazionali e contingenti e, dunque, espongono il trattamento punitivo alle pulsioni più incontrollabili³⁴. Senza contare che una modellazione della punibilità in ottica marcatamente retributiva è incompatibile con la tensione rieducativa che, secondo il chiaro dettato costituzionale, deve ispirare la pena. Come è stato perspicuamente osservato, la rieducazione è «ideale che ha grandemente contribuito al progresso della civiltà in settori carichi di sofferenza ed il cui oscuramento porterebbe ad un regresso pericoloso ed ingiusto»³⁵; ma configurare una pena in prospettiva esclusivamente retributiva inficerebbe il percorso rieducativo del reo. A tal proposito, già Dostoevskij, in *Memorie da una casa di morti*, rilevava che «una volta sopportato il castigo che la società gli ha inflitto, per via di questo [il delinquente] si sente già assolto, sdebitato».

Merita un cenno, infine, una elaborazione teorica che, benché non inedita, ha di recente conosciuto particolare consenso. Segnatamente, l'insoddisfazione verso l'architettura punitiva tradizionale ha condotto all'emersione di una concezione della pena nuova, in chiave riparativa: si parla a proposito di giustizia riparativa o, secondo la dizione inglese, di *restorative justice*. Quest'impostazione – che trae fondamento, tra l'altro, dall'avvertita esigenza di conferire maggior rilievo al ruolo e alla tutela della vittima nell'ambito della giustizia penale – disegna un modello di giustizia complementare a quello tradizionale, volto a riparare il male inferto con il reato attraverso la ricomposizione del conflitto con la vittima o con la collettività, così da poter, al contempo, acquietare il bisogno di pena che fomenta istanze retributive³⁶.

³⁴ G. FIANDACA – E. MUSCO, *Diritto penale. Parte generale*, Zanichelli, Bologna, 2023, p. 759.

³⁵ G. VASSALLI, *Il dibattito sulla rieducazione, in margine ad alcuni recenti convegni*, in *Rassegna penitenziaria e criminologica*, 1982.

³⁶ Tra i principali studiosi a proporre un modello di "delitto riparato", v. per tutti M. DONINI, *Per una concezione post-riparatoria della pena. Contro la pena come raddoppio del male*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 3/2013, pp. 1162 ss.; ID., *Pena agita e pena subita. Il modello del delitto riparato*, in AA.VV., *Studi in onore di Lucio Monaco*, Urbino, 2020, pp. 265 ss.; ID., *Le due anime della riparazione come alternativa alla pena-castigo: riparazione prestazionale vs. riparazione interpersonale*, in *Cassazione penale*, 6/2022, pp. 2027 ss. Per alcuni rilievi critici, cfr. G. FIANDACA, *Note su punizione, riparazione e scienza penalistica*, in *Sistema penale*, 28 novembre 2020; ID., *Considerazioni su rieducazione e riparazione*, in *Sistema penale*, 10/2023.

1.2. Polifunzionalità della pena, primato della rieducazione e prevenzione della recidiva.

La rapida rassegna condotta in relazione alle elaborazioni teoriche formulate per spiegare perché si punisce ha mostrato come, finanche a uno sguardo superficiale e sommario come è stato quello che – per necessità – è stato qui adottato, le possibili giustificazioni della pena siano molteplici e variegata. È probabilmente in ragione del fatto che ciascuna di esse conserva, pur all’esito di più o meno penetranti osservazioni critiche, un nucleo di innegabile validità che, ormai da tempo, si è abbandonato il tentativo di individuare e delineare *la* teoria penale (pura) corretta, ammettendo invece teorie penali (eclettiche) che riconoscono alla pena l’assolvimento di una pluralità di funzioni diverse (c.d. polifunzionalità della pena).

A tal proposito, particolarmente illuminante appare quanto scritto da Nietzsche nella sua *Genealogia della morale*:

Per quanto concerne quell’altro elemento della pena, quello fluido, il suo “significato”, il concetto di “pena” non presenta più, in realtà, in uno stato molto tardo della civiltà (per esempio nell’Europa odierna) un unico significato, bensì un’intera sintesi di “significati”; la precedente storia della pena in generale, la storia della sua utilizzazione ai fini più diversi finisce per cristallizzarsi in una sorta di unità, che è difficile a risolversi, difficile ad analizzarsi e, occorre sottolinearlo, del tutto impossibile a definirsi. (È oggi impossibile dire esattamente per quale ragione si addivene alla pena: tutte le nozioni, in cui si condensa semioticamente un intero processo, si sottraggono alla definizione; definibile è soltanto ciò che non ha storia)³⁷.

Più di recente, è stato sottolineato come la polifunzionalità della pena rifletta le complesse dinamiche sociali e culturali: le pene sono influenzate da fattori storici, politici e sociali, e le loro funzioni possono variare nel tempo e a seconda del contesto³⁸.

Sul fronte interno, peraltro, la storica sentenza della Corte costituzionale n. 313/1990 ha riconosciuto un modello di polifunzionalità della pena, articolato secondo un ordine gerarchico in cui riveste un ruolo primario il fine rieducativo³⁹. Con le parole della Corte:

³⁷ F. NIETZSCHE, *Zur Genealogie der Moral. Eine Streitschrift*, Lipsia, 1887, p. 69.

³⁸ D. GARLAND, *Punishment and Modern Society: A Study in Social Theory*, Oxford, 1990.

³⁹ Per una ricostruzione della giurisprudenza costituzionale, cfr. G. FIANDACA, *Scopi della pena tra comminazione edittale e commisurazione giudiziale*, in G. VASSALLI (a cura di), *Diritto penale e giurisprudenza costituzionale*, Edizioni Scientifiche Italiane, Napoli, 2006, pp. 131 ss. V. anche C.E. PALIERO, *L’esecuzione*

In verità, incidendo la pena sui diritti di chi vi è sottoposto, non può negarsi che, indipendentemente da una considerazione retributiva, essa abbia necessariamente anche caratteri in qualche misura afflittivi. Così come è vero che alla sua natura ineriscano caratteri di difesa sociale, e anche di prevenzione generale per quella certa intimidazione che esercita sul calcolo utilitaristico di colui che delinque. Ma, per una parte (afflittività, retributività), si tratta di profili che riflettono quelle condizioni minime, senza le quali la pena cesserebbe di essere tale. Per altra parte, poi (reintegrazione, intimidazione, difesa sociale), si tratta bensì di valori che hanno un fondamento costituzionale, ma non tale da autorizzare il pregiudizio della finalità rieducativa espressamente consacrata dalla Costituzione nel contesto dell'istituto della pena. Se la finalizzazione venisse orientata verso quei diversi caratteri, anziché al principio rieducativo, si correrebbe il rischio di strumentalizzare l'individuo per fini generali di politica criminale (prevenzione generale) o di privilegiare la soddisfazione di bisogni collettivi di stabilità e sicurezza (difesa sociale), sacrificando il singolo attraverso l'esemplarità della sanzione.

Ora: la riconosciuta sovraordinazione gerarchica del finalismo rieducativo rispetto alle concorrenti funzioni della pena parrebbe aver indotto, nelle riflessioni dottrinali più recenti, una certa tendenza a concepire la polifunzionalità della pena in ottica prettamente descrittiva. Si manifesta cioè una qualche inclinazione a considerare retribuzione e prevenzione generale quali connotati naturali di qualsivoglia risposta punitiva, e quindi a proporre modellazioni della penalità prospetticamente focalizzate sulla sola esigenza rieducativa.

Un simile approccio, tuttavia, per quanto condivisibile negli intenti e negli anelati esiti, sconta, pragmaticamente, una tristemente vistosa incapacità di attecchire. La miopia selettiva nei confronti di alcune finalità che, in accordo a una concezione polidimensionale, la pena deve necessariamente *perseguire*, pare contribuire a instillare quel senso di insoddisfazione e di frustrazione che alimenta, come già visto, le recenti spinte neo-retribuzioniste e penal-populiste⁴⁰.

della pena nello specchio della Corte costituzionale: conferme e aspettative, in G. VASSALLI (a cura di), *Diritto penale e giurisprudenza costituzionale*, Edizioni Scientifiche Italiane, Napoli, 2006, pp. 147 ss.

⁴⁰ Sul punto, cfr. le lucide riflessioni di G. GENTILE, *Il carcere e l'idea dello scopo*, in AA. VV. (a cura di), *Studi in onore di Lucio Monaco*, Urbino University Press, 2020, pp. 415-416: «per rispondere definitivamente alla critica del retribuzionista Karl Binding – se lo scopo della pena è risocializzare, perché non reagire al reato con un provvedimento pedagogico? – sarà necessario elaborare e diffondere nel corpo sociale una nozione di pena che mantenga la sua valenza di reazione negativa alla devianza, ma allo stesso tempo abbia reciso le sue radici con la logica millenaria della violenza di cui hanno parlato von Liszt e von Jhering. Poi, per dirla con Foucault, bisognerà emanciparsi da quel dispositivo disciplinare che impedisce di pensare meccanismi punitivi radicalmente alternativi al carcere, ma allo stesso tempo occorrerà proporre alla collettività risposte rassicuranti ed efficaci, all'altezza del compito che il progetto giuridico della modernità ha affidato allo Stato, quello del mantenimento della pace sociale».

Potrebbe essere più utile, allora, elaborare un modello polifunzionale di pena in cui ogni fine, ogni istanza trovi una risposta adeguata e coerente, in un disegno complessivo in cui ciascuna funzione viene a giustapporsi alle altre in un mosaico armonioso.

Facendo tesoro degli insegnamenti dei più fini giuristi e filosofi – a cui si è potuto solo far cenno *supra* –, parrebbe potersi affermare che la commissione del reato implichi o provochi un danno, una lesione distinta in quattro parti: per i consociati, per la vittima, per lo Stato, per lo stesso reo (in quest'ultimo caso, la lesione preesiste al reato e ne è causa). Compito della pena, a prescindere dalla prospettiva da cui la si guardi, è, in definitiva, quello di guarire questa quadruplice ferita. I diversi scopi che la pena tradizionalmente persegue e che concorrono a giustificare l'applicazione si sintetizzano in un'unica funzione che si può definire terapeutica, concependo la pena come un rimedio/veleno (una sorta di *poionopharmakon*⁴¹) chiamato a guarire, in un tempo, i diversi malanni cagionati da un unico agente patogeno.

In primo luogo, pare pretestuoso negare che l'inflizione della pena sia chiamata a dare risposta a un primordiale sentimento di giustizia dei consociati⁴². La commissione del reato implica il mancato rispetto dei valori della società e la violazione delle regole condivise dai suoi membri; l'atto criminoso comporta allora una frattura nel patto di fiducia reciproca tra i cittadini, che la pena deve rinsaldare. Il reato genera, nei consociati, un primitivo sentimento di livore e di rancore, in parte alimentato dalla rabbia per il tradimento di quel rapporto di fiducia sotteso alla convivenza sociale, in parte dall'invidia per la violazione di regole che invece il resto della società è costretto ad osservare. Si può individuare così un nucleo vendicatore della pena⁴³, la quale viene innanzitutto inflitta per placare il turbamento alla coscienza collettiva che la commissione del reato ha provocato⁴⁴.

Con ciò non si vuole giustificare una concezione della pena che persegua biemente il fine di soddisfare gli umori sociali (come parrebbe emergere nell'attuale stagione politica); si

⁴¹ L'analogia tra pena e *farmakon* non è inedita: v. per es. D. PULITANÒ, *Responsabilità, osservanza, castigo*, in *Dir. pen. cont. – Riv. trim.*, 2/2021, p. 135.

⁴² O. DI GIOVINE, *Delitto senza castigo? Il bisogno di pena tra motivazioni razionali ed istinti emotivi*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 3/2021, p. 890: «seppur artatamente indotto o fomentato da una narrazione fallace e biemente opportunistica, il bisogno di pena rimarrà a lungo 'vero', nel senso che resterà socialmente diffuso e radicato, resistendo nella società all'uso 'deliberativo' (in senso habermasiano) degli argomenti del giurista contemporaneo, per quanto raffinati e razionalmente convincenti essi siano».

⁴³ C.E. PALIERO, *Il sogno di Clitennestra: mitologie della pena. Pensieri scettici su modernità e archeologia del punire*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 2/2018, pp. 447 ss.

⁴⁴ E. DURKHEIM, *La division du travail social*, Alcan, Parigi, 1893; ID., *L'éducation morale*, Alcan, Parigi, 1902.

vuole solo osservare come un sentimento di giustizia, di bisogno di pena, effettivamente esista, e che la pena, nell'ambito della sua polifunzionalità, debba in qualche misura darvi conto. D'altronde, la punizione non è una conseguenza di natura, ma un costrutto sociale: è allora inevitabile che la pena sia chiamata a dare risposta alle istanze punitive (per quanto fondate, a volte, su irrazionali spinte etico-emotive) che affiorano in seno alla società medesima. Una risposta, lo si ripete, che deve tuttavia essere temperata con quelle che si impongono al fine di efficacemente perseguire le ulteriori funzioni che la pena deve espletare.

In secondo luogo, infatti, la pena è chiamata a guarire il nocumento cagionato mediante la lesione al bene giuridico tutelato e, quindi, alla vittima o alla collettività. In questo senso riparativo, la pena sfugge all'inquadramento dogmatico tradizionalmente assegnatole, dacché obblighi *lato sensu* risarcitori sono tendenzialmente ricondotti ad altre branche del diritto (segnatamente, il diritto civile) e la stessa giustizia riparativa è intesa solo come complementare a quella penale. Tuttavia, a parere di chi scrive, nell'ambito di una concezione polifunzionale della pena, non pare potersi negare che una componente della stessa debba essere essenzialmente riparatoria; su tale componente si innesta, poi, la risposta prettamente afflittiva, sicché il complessivo trattamento punitivo conserva comunque natura sanzionatoria.

In terzo luogo, la pena è chiamata a salvaguardare l'ordine sociale, messo in pericolo dall'azione ribelle del reo. In questo senso si recupera la funzione di prevenzione generale tradizionalmente assegnata alla pena: la minaccia di punizione serve da contropinta psicologica verso i consociati rispetto all'istinto criminoso e, nel lungo periodo, occorre per cristallizzare il sistema di valori dell'ordinamento, mediante un'opera di orientamento culturale della collettività. In questa prospettiva, la pena svolge una funzione profilattica, vaccinale, di immunizzazione della società rispetto a pulsioni criminose⁴⁵.

A monte di tutto ciò – in quarto luogo –, va osservato che la commissione del reato è cagionata dalla mancata condivisione (per motivi contingenti ed emotivi o cronici e personalistici, di contesto socio-culturale o di predisposizione psico-attitudinale, *etc.*) da parte del reo dei valori presidiati dall'ordinamento giuridico. Qui la ferita preesiste al reato e

⁴⁵ Cfr F. VON LISZT, *Der Zweckgedanke im Strafrecht*, cit., p. 65: «la pena è prevenzione attuata attraverso la repressione; oppure, come parimenti ci è consentito dire, repressione attuata attraverso la prevenzione».

ne è causa: il reo si è allontanato dalle regole di convivenza della società in cui è formalmente inserito; la commissione del reato è solo il sintomo esteriore del suo distacco dalla comunità di appartenenza. La pena, allora, è chiamata a ricucire la lacerazione nel tessuto sociale che separa il reo dal resto dei consociati, dovendo aiutare e accompagnare l'autore dell'illecito a rientrare in società nel rispetto della legalità. Una simile operazione, evidentemente, richiede di essere modulata sulla base delle concrete specificità dell'individuo, così da distinguere casi in cui occorra un percorso di risocializzazione, terapeutico, di sensibilizzazione, *etc.*, canali differenti tramite cui, a seconda dei casi, si può comunque perseguire il primario fine rieducativo.

Polifunzionalità della pena significa che la risposta punitiva statale alla commissione dell'illecito debba perseguire, al contempo, tutti i diversi scopi che giustificano l'applicazione della sanzione. Le varie tensioni verso cui la pena si protende devono essere tra loro equilibrate, ma tutte soddisfatte. Nel caso in cui le diverse finalità siano tra loro parzialmente divergenti (si pensi al caso in cui vengano commessi reati particolarmente odiosi ed efferati, per cui il sentimento di rabbia dei consociati viene riparato solo a fronte di pene severe, ma inidonee a perseguire scopi di reinserimento) occorre ricercare un ottimo paretiano nell'assetto concreto della risposta punitiva, che consenta di soddisfare il primario interesse rieducativo (gerarchicamente sovraordinato) con il minimo sacrificio possibile delle concorrenti istanze retributive e general-preventive⁴⁶, le quali tuttavia non possono essere completamente elise (come ricordato di recente anche dalla Corte costituzionale⁴⁷).

Il primato comunque riconosciuto, pur nell'ambito di una concezione eclettica della pena, alla rieducazione, oltre a essere fondato su ragioni di civiltà e di umanità, radica altresì nel perseguimento di una basilare utilità sociale: la prevenzione della recidiva. Una pena, difatti, non deve soltanto acquietare l'innato sentimento di giustizia dei consociati, ma la sua previsione (prima) e irrogazione (poi), per non scadere in un impiego gratuito e autoritario

⁴⁶ Sul tema, cfr. G. FIANDACA, *Punizione*, cit., p. 91, secondo cui «l'art. 27 Cost. non impedisce di per sé di continuare a sostenere concezioni polifunzionali della pena, purché, beninteso (in conformità anche alle indicazioni della giurisprudenza costituzionale), alla rieducazione si dia il dovuto rilievo».

⁴⁷ Corte cost., sent. 9 luglio 2025, n. 139: «non può non evidenziarsi che la giurisprudenza di questa Corte non si è mai spinta ad affermare che la rieducazione debba essere considerata, per vincolo costituzionale, come l'unica finalità legittima della pena. Il legislatore ben può, dunque, assegnare anche altre finalità alla pena – come il contenimento della pericolosità sociale del condannato e la deterrenza nei confronti della generalità dei consociati –, a condizione appunto di non sacrificare, in nome di queste pur legittime finalità, la sola funzione della pena espressamente indicata quale costituzionalmente necessaria, la rieducazione del reo; e a condizione di assicurare – assieme – il rispetto di tutti gli altri principi costituzionali che limitano la potestà punitiva statale».

di minacce e violenza, deve avere quale fine principale la prevenzione del crimine, in via profilattica (prevenzione generale) o reagente (prevenzione speciale). Con riferimento a questo secondo profilo, occorre quindi che il trattamento sanzionatorio sia orientato a intercettare e risolvere i fattori criminogenici del reo, inibendone così la ricaduta nel reato; la prevenzione della recidiva – precipitato meta-oggettivo del principio della rieducazione – richiede cioè una pena capace di ricondurre il reo a una vita in società nel rispetto della legalità.

La pena, in questo ordine di idee, incontra due vincoli, due limiti esterni.

Innanzitutto, la risposta punitiva deve rimanere proporzionata all'effettiva gravità del fatto commesso e alla colpevolezza del reo⁴⁸. Il principio di proporzionalità della pena è chiamato, in ultima istanza, ad assolvere una funzione equilibratrice tra disvalore del fatto, scopi della pena e trattamento sanzionatorio. Tale funzione impone di rifuggire reazioni punitive eccessive, per così dire allergiche, rispetto all'effettiva perniciosità del fatto concreto. Una pena eccessiva, infatti, verrebbe inesorabilmente percepita come iniqua, contraria al comune senso di giustizia, e dunque smarrirebbe l'irrinunciabile tensione rieducativa che invece dovrebbe esserle propria. In altri termini, qualora la sanzione penale sia abnorme rispetto al fatto di reato posto in essere, il condannato si renderà indisponibile ai propositi recuperativi offerti dall'ordinamento mediante l'apposito apparato penitenziario, in quanto profondamente consapevole dell'ingiustizia arrecatagli da una risposta sanzionatoria eccessiva⁴⁹.

⁴⁸ Sulla vastissima bibliografia in tema di proporzionalità della pena, si rinvia *ex multis* a F. VIGANÒ, *La proporzionalità della pena. Profili di diritto penale e costituzionale*, Giappichelli, Torino, 2021; E. ADDANTE, *Il principio di proporzionalità sanzionatoria in materia penale*, Pisa university Press, Pisa, 2021; N. RECCHIA, *Il principio di proporzionalità nel diritto penale*, Giappichelli, Torino, 2020; R. BARTOLI, *La sentenza n. 40/2019 della Consulta: meriti e limiti del sindacato 'intrinseco' sul 'quantum' di pena*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 2019, pp. 967-983; A. MERLO, *Considerazioni sul principio di proporzionalità nella giurisprudenza costituzionale in materia penale*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 2016, pp. 1427-1462.

⁴⁹ Come noto, il principio di proporzionalità in ambito penale viene ancorato costituzionalmente al principio di eguaglianza-ragionevolezza ex art. 3 Cost. e alla funzione rieducativa della pena ex art. 27 c. 3 Cost.: v. sul punto E. DOLCINI, *La commisurazione della pena*, Cedam, Padova, 1979, pp. 131 ss.; L. FERRAJOLI, *Diritto e ragione. Teoria del garantismo penale*, Cacucci, Bari, 1995, pp. 395 ss.; G. FIANDACA, *Uguaglianza e diritto penale*, in *Le ragioni dell'uguaglianza. Atti del VI convegno della Facoltà di Giurisprudenza, Università degli studi di Milano-Bicocca, 15-16 maggio 2008*, Milano, 2009, pp. 144-145.

Cursoriamente, ci si potrebbe domandare se la funzione di rieducazione della pena, inficiata da parossismi sanzionatori, non verrebbe ugualmente svilita a fronte di un atteggiamento che, mosso dal lodevole intento di scongiurare trattamenti punitivi smodati, precipiti in una sorta di lassismo penale, dai connotati essenzialmente pilateschi. Ci si può interrogare, cioè, se la proporzionalità del trattamento sanzionatorio, intesa come corresponsione idealmente perfetta tra disvalore del fatto e conseguenze castiganti, richieda di ripudiare non solo gli eccessi, ma anche i difetti punitivi ingiustificati. La giusta cautela da prestare in sede di modulazione

Il secondo limite che incontra l'applicazione della pena è dato dal divieto (ex art. 27 Cost., nonché ex art. 3 CEDU e art. 4 CDFUE) di trattamenti inumani. Tale divieto, è appena il caso di osservare, funge da mero limite esterno, quale imprescindibile assioma di civiltà, ma non contribuisce a descrivere in positivo il contenuto della pena. In ultima istanza, il rispetto dell'umanità della pena – che, di primo acchito, parrebbe sottendere una concezione retributiva della pena – è un presidio volto a garantire la salvaguardia della dignità della persona in quanto tale, quale fondamento assiologico della società moderna. Peraltro, come per il caso della proporzionalità, l'esigenza di vietare trattamenti inumani è vividamente avvertita in un sistema che orienta la pena verso finalità di rieducazione, per scongiurare manipolazioni coattive della personalità del condannato⁵⁰.

Una chiosa finale. La pena, per sua natura, interviene sempre *ex post*, dopo la commissione del reato. La pena "terapeutica" intende guarire le lesioni inerenti alla commissione del reato; una tutela effettiva della società e dei suoi membri, tuttavia, necessiterebbe la prevenzione dell'insorgenza del morbo stesso da cui quelle lesioni sono provocate. Occorre, cioè, intervenire sulle cause socio-economiche e sui processi culturali che determinano il diffondersi della criminalità⁵¹: l'attivazione di misure politico-strutturali, vale a dire di sbarramenti pre-penalistici, è la via più efficace per combattere la criminalità. A tal proposito, tuttavia, sembrano ancora tristemente attuali le parole di Von Liszt (per coincidenza consonanti con la metafora della pena-farmaco qui proposta): «Se una polizia sanitaria perfezionata al massimo grado potesse evitare ogni malattia, non avremmo più di medici. Ma questa età dell'oro non è ancora spuntata. E fino a quel momento anche la migliore scuola e la più perfetta polizia non sarà in grado di eliminare la delinquenza»⁵².

della pena, volta a scongiurare dismissioni di rigore sanzionatorio contrarie a naturali impetrazioni di equità, non potrebbe tuttavia spingersi – in questa prospettiva – fino al punto di inibire le istanze punitive che affiorano in seno a quel medesimo sentimento di giustizia.

⁵⁰ In questo senso E. DOLCINI, *Pena e Costituzione*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 1/2019, pp. 23 ss.

Pare qui opportuno osservare, tuttavia, come il principio di umanità della pena, da intendere quale limite negativo alle reazioni punitive dello Stato, sia un concetto – al pari dell'affine principio del rispetto della dignità della persona – dal significato di per sé evanescente e, almeno in astratto, perciò potenzialmente riconducibile a un nucleo essenziale (il rispetto della libertà di autocoscienza e dell'autonomia personale) ben lontano dalle esigenze percepite dalla sensibilità moderna e in teoria compatibile anche con un sistema sanzionatorio esclusivamente carcerario; di talché pare lecito dubitare che il principio di umanità possa giocare un ruolo dirimente nell'opera di rimodellazione dell'architettura punitiva dell'ordinamento.

⁵¹ G. COCCO, *Appunti per una giustificazione liberale della pena*, in *Diritto penale contemporaneo – Rivista trimestrale*, 1/2020, p. 14.

⁵² F. VON LISZT, *Der Zweckgedanke im Strafrecht*, cit., p. 65.

1.3. L'Inferno in Purgatorio. L'attuale emergenza-carceri e l'esigenza di ripensare il sistema punitivo.

Tratteggiato il fondamento della pena, il carattere polifunzionale di quest'ultima e gli scopi che la risposta punitiva deve perseguire, il problema diviene, sulla base delle risposte al quesito *perché punire*, comprendere *come punire*.

Ad oggi, il sistema punitivo è essenzialmente carcerocentrico. L'intera architettura punitiva ruota attorno al carcere: dalla previsione come pene principali di pene detentive, fino alla concreta esecuzione della sanzione, orbitante attorno al confinamento intramurario (gli stessi percorsi *extra moenia* sono emblematicamente qualificati come pene *sostitutive* o misure *alternative* alla detenzione, a significare la centralità della pena detentiva carceraria).

Numerosi studi socio-criminologici hanno tentato di individuare le ragioni, storiche e culturali, che hanno condotto, nell'ultimo paio di secoli, a porre il carcere (originariamente mero luogo di confinamento a fini cautelari: *carcer ad continendos homines non ad puniendos haberi debet*, si leggeva nel *Digesto*) come perno centrale nell'ambito dei sistemi punitivi moderni. Sia sufficiente qui richiamare i celebri lavori di Foucault⁵³ e di Rusche e Kirchheimer⁵⁴, nonché, per quanto riguarda la dottrina italiana, di Melossi e Pavarini⁵⁵ e di Santoro⁵⁶, e osservare come il carcere, nato come pena "dolce" rispetto ai supplizi corporali e in passato criticato proprio per la mitezza del trattamento sanzionatorio che prevedeva⁵⁷, sia oggi invece – come visto in apertura – un luogo che, al metro della sensibilità moderna, produce sofferenze e dolori intollerabili, soprattutto (benché non solo) in quanto inutili.

Si è detto che, nell'ambito della poli-dimensionalità della pena, un ruolo gerarchicamente prioritario dev'essere riconosciuto alla rieducazione. Ora: il finalismo rieducativo impone una certa flessibilizzazione del trattamento punitivo, sì che questo possa adattarsi alle peculiarità

⁵³ M. FOUCAULT, *Surveiller et punir. Naissance de la prison*, Gallimard, Parigi, 1975.

⁵⁴ G. RUSCHE – O. KIRCHHEIMER, *Punishment and Social Structure*, New York, 1939.

⁵⁵ D. MELOSSI – M. PAVARINI, *Carcere e fabbrica. Alle origini del sistema penitenziario*, Il Mulino, Bologna, 1977. Per una riflessione recente sull'opera, v. M. DONINI, *Genesi ed eterogenesi "moderne" della misura e dell'unità di misura delle pene. Commento a Carcere e fabbrica, quarant'anni dopo*, in *disCrimen*, 4 giugno 2020.

⁵⁶ E. SANTORO, *Carcere e società liberale*, Il Mulino, Bologna, 1992. Cfr. anche, dello stesso Autore, E. SANTORO, *Il carcere strumento della democrazia escludente*, cit., pp. 47 ss. Tra i lavori più recenti della dottrina italiana, v. anche T. TRAVAGLIA CICIRELLO, *La pena carceraria tra storia, legittimità e ricerca di alternative*, Giuffrè, Milano, 2018.

⁵⁷ M. FOUCAULT, *Surveiller et punir*, cit., pp. 18-19

dei bisogni criminogeni concreti del singolo individuo, tenendo conto delle ragioni, personali e di contesto, che hanno condotto al reato. Focalizzando lo sguardo sulle problematiche attuali relative all'esperienza carceraria, nell'ambito della quale la popolazione detenuta è costituita per larghissima parte da soggetti emarginati⁵⁸, si comprende allora che, per tale categoria di individui, la rieducazione deve sostanziarsi in un intervento pubblico volto a rimuovere gli ostacoli alla socializzazione primaria (così ottemperando, peraltro, al compito espressamente assegnato alla Repubblica dall'art. 3 co. 2 Cost.)⁵⁹.

Muovendo da tali premesse, è evidente che il carcere non è lo strumento idoneo a perseguire l'obiettivo della risocializzazione⁶⁰. Concepito originariamente come strumento punitivo votato alla rieducazione e al reinserimento sociale del condannato, il carcere, tuttavia, per consenso pressoché unanime, ha fallito la propria missione: la detenzione carceraria non rieduca⁶¹. Sono noti, infatti, i numerosi studi che hanno dimostrato come la permanenza in carcere – specie se di breve durata – produca effetti desocializzanti e criminogeni⁶², complice anche l'assenza di percorsi rieducativi intramurari effettivi ed efficienti.

Alla luce di tale consapevolezza, da tempo si ritiene che la risocializzazione esiga trattamenti sanzionatori alternativi alla detenzione, suscettivi di consentire il reinserimento del reo in società nel rispetto della legalità⁶³. Un percorso sanzionatorio in libertà favorisce il recupero sociale del condannato per la banale ragione che esso si esplica in condizioni di rapporto con quella stessa società entro cui il reo deve reinserirsi.

Vero è che, allo stato attuale, non sono disponibili riscontri statistici sicuri – come si vedrà meglio nel prosieguo del lavoro – alla convinzione secondo cui le alternative alla detenzione producano risultati risocializzanti maggiori rispetto al carcere. Si tratta di una lacuna cognitiva che non può essere ignorata, perché costringe a muoversi in un'oscurità

⁵⁸ Come, del resto, ormai da vari decenni: cfr. G. FOSSA – U. GATTI, *Il carcere e l'esecuzione penale in Italia nell'ultimo decennio*, in *Rass. it. crim.*, 3/2011, pp. 10 ss.

⁵⁹ In questi termini G. FIANDACA, *Punizione*, cit., p. 93.

⁶⁰ C. PERINI, *Prospettive attuali dell'alternativa al carcere tra emergenza e rieducazione*, in *Diritto penale contemporaneo*, 4/2017, pp. 77 ss.

⁶¹ V. ex multis M. FOUCAULT, *Surveiller et punir*, cit., pp. 291 ss.; K. LÜDERSSEN, *Il declino del diritto penale*, a cura di L. Eusebi, Giuffrè, Milano, 2005, pp. 69-70; F. PALAZZO, *Crisi del carcere e culture di riforma*, in *Diritto penale contemporaneo*, 4/2017, pp. 4 ss.; S. ANASTASIA, *Le pene e il carcere*, Mondadori Università, Milano, 2022; G. FIANDACA, *Punizione*, cit., pp. 103 ss.

⁶² V. per tutti T. PADOVANI, *L'utopia punitiva*, cit., *passim*.

⁶³ Sul punto, occorre richiamare fin d'ora il pionieristico lavoro di C.E. PALIERO – E. DOLCINI, *Il carcere ha alternative? Le sanzioni sostitutive della detenzione breve nell'esperienza europea*, Giuffrè, Milano, 1989.

rischiarata solo dal fievole chiarore offerto dall'intuito, e dunque a congegnare soluzioni che, fondandosi su congetture, rischiano di risultare avulse dalla realtà.

L'assenza di dati empirici sull'efficacia risocializzante delle alternative alla detenzione non deve, però, condurre alla paralisi, a una timorosa stasi, in quanto l'attitudine riabilitativa dell'esecuzione penale esterna trova comunque ampio conforto nel senso comune. Peraltro, la preferenza accordata a percorsi sanzionatori non detentivi non deve necessariamente fondarsi su una determinata soglia statistica assoluta di efficacia risocializzante, essendo invece sufficiente che tali percorsi conducano a risultati che, in termini rieducativi – *i.e.* di prevenzione della recidiva –, appaiano positivi nel confronto con il sistema punitivo carcerario (al contempo salvaguardando i condannati dai trattamenti spesso inumani a cui costringono le carceri italiane)⁶⁴.

Le evidenze sugli effetti criminogeni del carcere e sull'inutile sofferenza che la pena detentiva comporta suggeriscono allora di intraprendere con convinzione la via delle pene alternative alla detenzione. Naturalmente, dal carcere non si può del tutto prescindere; tuttavia, esso deve essere concepito solo come strumento assolutamente residuale e di *extrema ratio*, per quei casi in cui la particolare efferatezza dei reati commessi e la spiccata pericolosità dell'autore rendono imprescindibile il contenimento fisico del reo⁶⁵. Fuori da queste ipotesi – in tutta evidenza marginali –, la strada della pena intesa come trattamento programmatico *extra moenia* è da prediligere.

In questo senso si orienta da tempo, d'altronde, la dottrina più accorta, suggerendo condivisibilmente un ripensamento alla radice del sistema punitivo, che configuri un tipo di percorso sanzionatorio-riabilitativo alternativo alla detenzione da includere entro il novero delle pene principali⁶⁶.

⁶⁴ Nello stesso senso G. FIANDACA, *Punizione*, cit., p. 118. Sottolinea come le attuali condizioni carcerarie, connotate tra l'altro da un profondo degrado igienico e sanitario, determinino un contrasto – oltre che, in generale, con l'art. 27 Cost. e l'art. 3 CEDU – con l'art. 32 Cost. G. SPANGHER, *Giustizia penale e ideologie emergenziali*, in *Giustizia Insieme*, 27 aprile 2020.

⁶⁵ R. BARTOLI, *La gloriosa dissoluzione del mito populista "certezza della pena come certezza del carcere"*, in *Sistema penale*, 22 aprile 2024.

⁶⁶ Senza pretesa di esaustività: L. EUSEBI, *La pena in crisi*, Editrice Morcelliana, Brescia, 1989, pp. 122-124; ID., *La pena tra necessità di strategie preventive e nuovi modelli di risposta al reato*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 3/2021, pp. 836-837; ID., *Ipotesi di introduzione della pena prescrittiva come nuova pena principale*, in *disCrimen*, 2021; ID., *Qualcosa di meglio della pena retributiva. In margine a C.E. Paliero*, Il mercato della penalità, in C. PIERGALLINI – G. MANNOZZI – C. SOTIS – C. Perini – M.M. SCOLETTA – F. CONSULICH (a cura di), *Studi in onore di Carlo Enrico Paliero*, Tomo I, Giuffrè, 2023, pp. 389 ss.; K. LÜDERSEN, *Il declino del diritto penale*, cit., pp. 65 ss.; F. PALAZZO, *Quale futuro per le 'pene alternative'?*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 1/2019, p.

Riconosciuta la primaria esigenza di recupero del reo e del suo reinserimento in società con una disposizione comportamentale incline al rispetto della legalità esterna, la soddisfazione di tale esigenza richiede di modellare la risposta punitiva nel senso di un percorso trattamentale individualizzato e risocializzante. Ciò non significa, tuttavia, che le concorrenti istanze a cui la pena polifunzionale deve dare risposta debbano soccombere: una pena alternativa alla detenzione può, infatti, avere comunque connotati tali da riuscire a perseguire efficacemente le finalità retributive e general-preventive (oltre che riparative) connaturate all'inflizione della pena.

Quest'ultimo punto, tuttavia, sembra destare, nell'attuale dibattito, meno attenzione di quanta dovrebbe essergliene propria: se si vuole affermare la validità di una riforma del sistema punitivo in senso *praeter carcerem*, occorre tuttavia dimostrare come una tale prospettiva sia credibile non solo sotto l'aspetto – inevitabilmente primario – della rieducazione e del rispetto della dignità personale dei colpevoli, ma anche – ineludibilmente – a fronte del bisogno di pena e delle esigenze di sicurezza di cui la società e lo Stato si fanno latori.

2. Delimitazione del campo d'indagine: come punire. L'esecuzione della pena in comunità in alternativa al carcere.

Il presente studio si focalizza sull'efficienza, in ottica rieducativa, di modelli punitivi imperniati sull'esecuzione della pena in comunità. L'attenzione, segnatamente, è rivolta alle community sanctions and measures, definibili – riprendendo il testo della risoluzione del 1965 del Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa, così come modificata dalla raccomandazione (92)16 – come «*sanctions and measures which maintain the offender in the community and involve some restriction of his liberty through the imposition of conditions and/or obligations, and which are implemented by bodies designated in law for that purpose*». Rientrano nell'ambito dell'indagine, dunque, istituti quali le misure sospensivo-

551; A. MANNA, *È configurabile un sistema penale non carcerocentrico?*, in *Sistema penale*, 10 marzo 2021; G. STEA, *Contributo alla descrizione del significato intrinseco della pena tra solidarietà comunitaria e dignità individuale*, in *Archivio penale*, 2/2021, pp. 22-27; G. COCCO, *Appunti per una giustificazione liberale della pena*, cit., p. 14; D. BIANCHI, *Le pene sostitutive. Sistematica, disciplina e prospettive di riforma*, Giappichelli, Torino, 2024.

probatorie (sospensione condizionale della pena, sospensione del procedimento con messa alla prova), le pene sostitutive, le misure alternative alla detenzione; ne esulano, invece, a titolo di esempio, la pena pecuniaria, l'oblazione, condotte post-fatto idonee a comportare l'estinzione del reato, programmi di giustizia riparativa.

In particolare, l'indagine, muovendo dalla prospettiva di un sistema sanzionatorio penale teleologicamente teso – in via primaria – alla rieducazione del reo, è stata condotta avendo un duplice obiettivo: *i)* disegnare un modello di studio statistico che consenta di ponderare l'effettività rieducativa delle diverse reazioni sanzionatorie alternative al carcere (nel senso di verificare il tasso di commissione di altri reati da parte di soggetti ammessi a misure alternative, in confronto con quello relativo a soggetti già detenuti); *ii)* individuare direttrici ed elaborare strumenti per l'implementazione di un sistema di alternative alla detenzione efficace ed efficiente.

Più nel dettaglio:

i) L'introduzione di misure alternative alla detenzione carceraria come conseguenza sanzionatoria alla commissione di un reato ha storicamente trovato il proprio abbrivio – come cennato in apertura – in importanti studi criminologici, i quali hanno dimostrato come il passaggio in carcere, anche se di breve durata, possa produrre significativi effetti criminogeni sul condannato.

In un sistema penale in cui la pena, come espressamente prevede la Costituzione, dovrebbe tendere alla rieducazione del condannato, l'elaborazione e l'applicazione di trattamenti sanzionatori alternativi, che consentano di prevenire il "contagio criminoso" del carcere, si è resa in passato ed è tutt'oggi imprescindibile.

Nondimeno, tale scopo primario, che fonda l'ideazione e l'applicazione di alternative alla detenzione, vale a dire l'esigenza di recupero sociale del reo, impone di monitorare costantemente quale sia la concreta effettività degli strumenti all'uopo costruiti. Il continuo confronto statistico del tasso di recidiva dei soggetti transitati per il carcere con quello dei soggetti ammessi a misure alternative è l'indispensabile termometro per misurare lo stato di salute delle alternative alla detenzione, per individuarne eventuali punti deboli e, quindi, per risolverli.

Quest'ultimo punto, in particolare, è di fondamentale importanza. Un'indagine statistica del tipo descritto è chiamata a restituire non un quadro da contemplare, ma una cartella clinica da studiare, al fine di individuare i rimedi ottimali alle eventuali problematiche diagnostiche.

In questa prospettiva – lo si anticipa, ma il tema verrà trattato più approfonditamente nel prosieguo – l'utilità dell'indagine statistica richiede una valutazione atomistica dei soggetti componenti la popolazione esaminata, individualizzando l'*input* in modo da ottenere un *output* il più possibile aderente alla realtà che rappresenta. In sostanza, non è sufficiente pensare di assumere quali popolazioni statistiche soggetti detenuti, da un lato, e soggetti ammessi a misure alternative, dall'altro, occorrendo invece delineare molteplici ulteriori *sub* categorie (tipo di reato commesso, età, condizioni economiche, concrete modalità dell'esperienza carceraria, tipo di misura alternativa a cui si è stati ammessi, *etc.*), in modo da non trascurare l'incidenza che situazioni individuali (ma essenzialmente comuni a una pluralità di soggetti) possono avere sull'effettività delle misure alternative alla detenzione.

ii) La possibilità di accedere a percorsi sanzionatori alternativi alla detenzione, nella prospettiva della funzione rieducativa della pena, deve accompagnarsi a un sistema di strumenti che, debitamente applicati, consentano di fornire indicazioni sull'*an*, sul *quod* e sul *quomodo* di ammissibilità in relazione al singolo reo. Occorre, cioè, che, in relazione a ciascun soggetto per cui si prospetti la possibilità di applicare una misura alternativa, venga condotto uno studio del caso, il più possibile individualizzato, a cui si richiede un triplice esito.

In primo luogo, verificare la concreta opportunità di concedere una misura alternativa alla detenzione, valutando la pericolosità sociale del reo, la capacità di attenersi alle prescrizioni della misura eventualmente concessa, eventuali altri profili di rischio (es. fuga). In quest'ottica, verrà indagata la possibilità di importare nel nostro ordinamento strumenti e tecniche di *risk assessment* e di giustizia predittiva già sperimentati in contesti stranieri (in particolar modo, nell'esperienza statunitense). Per altro verso, è indispensabile elaborare meccanismi di gestione del reo che consentano di scongiurare prognosi negative circa la fattibilità del percorso alternativo alla detenzione fondate non sulla persona, ma sulle sue condizioni economico-sociali (il pensiero, in particolare, va a soggetti privi di dimora, a stranieri irregolari, *etc.*).

In secondo luogo, nell'ipotesi in cui la prima verifica abbia esito positivo, individuare la specifica misura alternativa alla detenzione più adatta alle peculiarità del caso concreto, nonché le eventuali prescrizioni e gli eventuali ulteriori percorsi indispensabili per garantire il reinserimento sociale, in sicurezza, del condannato (percorsi terapeutici, attività di sensibilizzazione, eventuali divieti calibrati in relazione alle specificità individuali, *etc.*).

In terzo luogo, garantire un sistema di verifica e controllo sull'andamento del periodo di misura alternativa, indispensabile per modulare, anche in corso d'opera, il programma di trattamento sulla base delle esigenze concrete, nonché per assicurare l'efficacia della misura (che non deve essere percepita, a detrimento di fondamentali istanze di prevenzione generale, quale mera rinuncia alla pena, ma piuttosto quale vero e proprio percorso ad essa alternativo).

Alla luce di quanto detto in precedenza, è evidente come gli obiettivi *sub i)* e *ii)* siano legati a doppio filo: da un lato, l'indagine statistica dovrebbe consentire di individuare quali misure alternative abbiano risultati meno soddisfacenti; su tale dato, si può indagare quali siano le possibili cause della criticità rilevata e elaborare una o più soluzioni; all'esito, occorrerà quindi riconsiderare il dato statistico, per valutare l'impatto delle misure adottate sulla problematica riscontrata.

Come evidente, le rilevazioni dei dati empirici a cui si fa cenno richiedono periodi di osservazione a lungo termine. Per tale motivo, la ricerca – avendo avuto invece per necessità scadenze ravvicinate – si pone quale obiettivo principale quello di elaborare, in ottica programmatica, un sistema funzionale di raccolta e lettura dei dati, che possa essere in futuro utilmente implementato. Allo stesso modo, con riferimento all'obiettivo *sub ii)*, lo scopo prefissato è quello di individuare, anche sulla scorta elementi tratti dalla comparazione, le direttrici fondamentali per l'elaborazione di percorsi trattamentali proficui.

Lo studio prende le mosse da una panoramica delle pene di comunità attualmente previste dall'ordinamento italiano, soffermandosi sui principali connotati e sui profili applicativi di ciascuna di esse, sul concreto contenuto delle misure e, in relazione a ciò, sul ruolo rivestito dall'UEPE (Cap. I). L'attenzione verrà quindi spostata sulle modalità di controllo dell'efficacia rieducativa di tali misure, vale a dire sulla rilevazione del tasso di recidivizzazione (Cap. II). All'esito, si confronteranno i risultati di tale studio con l'esperienza dell'ordinamento giuridico

francese (Cap. III), al fine di trarne spunti per abbozzare una proposta di volta ad assicurare l'efficientamento del sistema punitivo alternativo alla detenzione e l'elaborazione di un modello utile di rilevazione della recidiva (Cap. IV).

CAPITOLO I

Il sistema sanzionatorio penale alternativo al carcere in Italia

Sommario: 1. L'attuale architettura sanzionatoria alternativa al carcere. – 1.1. Le misure sospensivo-probatorie. – 1.1.1. La sospensione del procedimento con messa alla prova. – 1.1.2. La sospensione condizionale della pena. – 1.2. Le pene sostitutive. – 1.2.1. Le singole pene sostitutive. – 1.2.1.1. La semilibertà sostitutiva. – 1.2.1.2. La detenzione domiciliare sostitutiva. – 1.2.1.3. Il lavoro di pubblica utilità sostitutivo. – 1.2.1.4. La pena pecuniaria sostitutiva. – 1.2.2. Profili di disciplina: regole per la sostituzione, procedura applicativa, modifica e revoca. – 1.3. Le misure alternative alla detenzione. – 1.3.1. L'affidamento in prova al servizio sociale. – 1.3.2. La detenzione domiciliare. – 1.3.3. La semilibertà. – 1.3.4. La liberazione anticipata. – 1.3.5. Il rapporto con le pene sostitutive. – 2. Il ruolo dell'UEPE. – 3. Profili critici: la necessità di valutazioni e percorsi individualizzati a fronte dell'atavica scarsità di risorse.

1. L'attuale architettura sanzionatoria alternativa al carcere.

L'ordinamento giuridico italiano prevede, oggi, dopo una lunga evoluzione culturale (prima) e normativa (poi), un articolato sistema di alternative alla detenzione⁶⁷. Benché diverse per connotati salienti e presupposti applicativi, esse sono tutte ispirate da un comune obiettivo, vale a dire quello di favorire il percorso rieducativo del reo, preservando quest'ultimo dal contatto con il carcere e dal "contagio criminogeno" ad esso correlato, ovvero riducendo il periodo di detenzione carceraria per favorire il reinserimento in società.

Al netto delle differenze connaturate ai singoli istituti, l'accesso a un trattamento alternativo alla detenzione è subordinato a due requisiti fondamentali: una prognosi favorevole di astensione del reo dalla commissione di altri reati; la "brevità" della pena da espiare (sia essa breve *ab origine* o come residuo di maggior pena). Ulteriori connotati, per quanto naturalmente compatibili con le sanzioni alternative al carcere (per esempio il controllo e il monitoraggio del condannato, oppure la previsione di un programma trattamentale)⁶⁸, non

⁶⁷ Le origini della lotta alle pene detentive brevi sono ricondotte da C.E. PALIERO – E. DOLCINI, *Il carcere ha alternative?*, cit., pp. 1 ss. alla fine dell'Ottocento, in particolare all'opera di A. BONNEVILLE DE MARSANGY, *De l'amélioration de la loi criminelle en vue d'une justice plus prompte, plus efficace, plus généreuse et plus moralisante*, Parigi, 1864. Che tale lotta sia combattuta dal legislatore con convinzione, o quanto meno con costanza (invece che a periodi alterni, a seconda delle stagioni politiche), è invece ben più dubbio: sul punto, cfr. per es. M. PELISSERO, *La pervicace volontà di non affrontare i nodi dell'emergenza carceraria*, in *Sistema penale*, 18 luglio 2024.

⁶⁸ Sul tema v. D. BIANCHI, *Le pene sostitutive. Sistematica, disciplina e prospettive di riforma*, cit., pp. 35 ss.

sono tuttavia necessariamente presenti per ogni tipo di sanzione alternativa (si pensi, banalmente, all'ipotesi della pena pecuniaria sostitutiva).

Per quanto concerne il primo requisito, pare evidente come la valutazione positiva sull'astensione del reo dalla ricaduta nel crimine sia un presupposto indefettibile di qualsivoglia ipotesi di sanzione alternativa alla detenzione. La detenzione carceraria, infatti, è lo strumento che meglio assicura il controllo sul condannato e, quindi, la sicurezza per i consociati; l'esecuzione della pena in libertà (per quanto attenuata) reca invece, fisiologicamente, margini di controllo inferiori, e dunque un potenziale rischio per la comunità nel caso in cui il reo perpetui la propria condotta di vita delinquenziale. Ne discende pianamente che la concessione di un'alternativa alla detenzione debba fondarsi su una (solida) prognosi di favore circa l'astensione dalla commissione di altri reati.

Il secondo requisito, invece, radica nella convinzione, sviluppatasi nel corso dell'ultimo secolo e mezzo, secondo cui «le pene detentive brevi non sono soltanto inutili: esse producono all'ordinamento giuridico danni più gravi di quelli che potrebbero derivare dalla completa impunità del reo»⁶⁹. Segnatamente, nell'ambito di una prospettiva teleologica della punizione, orientata cioè ai fini della pena, la detenzione breve si rivela distonica rispetto agli scopi perseguiti con la sua inflizione, in particolare – come visto in apertura – rispetto all'ideale rieducativo: la brevità della pena non consente di intraprendere efficacemente alcun trattamento, ma comporta un negativo avvicinamento del reo con ambienti criminali⁷⁰.

Laddove invece la misura alternativa sia applicata (non *ab origine* in sostituzione della pena carceraria, bensì) dopo che il reo abbia già trascorso un periodo di detenzione, la brevità della pena è connessa all'imminenza della liberazione e del ritorno in società del condannato, sicché l'alternativa al carcere è concepita per favorire il reinserimento graduale del reo nelle dinamiche sociali, in modo da consentirne l'integrazione e scongiurarne l'emarginazione (probabile causa di recidivizzazione).

Tanto assodato in linea di principio, è pur vero che, quanto alla concreta individuazione di cosa costituisca una pena *breve*, è difficile individuare, sul piano empirico, parametri obiettivi, che consentano di esprimere in termini numerici la correlazione tra la durata della detenzione e l'efficacia rieducativa della stessa. Così, negli anni si è assistito, da un punto

⁶⁹ F. VON LISZT, *Strafrechtliche Aufsätze und Vorträge*, De Gruyter, Berlino, 1905, p. 347.

⁷⁰ Per una ricostruzione del dibattito storico sul tema, v. C.E. PALIERO – E. DOLCINI, *Il carcere ha alternative?*, cit., pp. 6-8.

di vista normativo, a una evoluzione nella quantificazione del concetto di brevità della pena, in cui si è manifestata una tensione costante all'ampliamento dei termini di riferimento, radicata – piuttosto che in mutamenti nella sensibilità attuale – nell'esigenza di perseguire determinate finalità di politica criminale, essenzialmente deflattive e votate al decongestionamento del sistema carcerario in sovraccarico⁷¹.

Il concetto di “brevità” della pena viene modulato differentemente dal legislatore a seconda dell'istituto di volta in volta preso in considerazione. Diverse alternative alla detenzione, comportanti diversi percorsi trattamentali e diversi regimi di controllo, hanno quale condizione di applicabilità un diverso *quantum* di pena: si passa, così, a titolo di mero esempio, da un massimo di un anno di pena detentiva per accedere – a seguito di decreto penale di condanna – al lavoro di pubblica utilità, a un massimo di quattro anni per accedere alla semilibertà o alla detenzione domiciliare sostitutive, oppure all'affidamento in prova al servizio sociale⁷².

Si può osservare che una simile modulazione della nozione di brevità della pena conferma quanto sostenuto poc'anzi, ossia che l'individuazione dell'ammontare di pena entro il quale è possibile l'applicazione di una determinata alternativa al carcere non risponde esclusivamente a esigenze di reinserimento e di rieducazione del reo, ma si fonda altresì su valutazioni di politica criminale, che parrebbero sottendere giudizi di meritevolezza del condannato, parametrati sulla base del *quantum* di pena inflitto, ad accedere a percorsi sanzionatori *extra moenia*. Senonché la pena inflitta all'esito del processo non dipende soltanto dal giudizio sulla capacità a delinquere del reo (art. 133 co. 2 c.p.), in cui si riflette per assonanza la valutazione sulla prognosi di recidivizzazione (come visto, requisito per l'applicazione delle alternative al carcere), ma altresì sulla gravità del reato commesso (art. 133 co. 1 c.p.). Il regime di applicabilità delle alternative si impenna dunque anche sulla gravità del crimine commesso dal reo, senza che, a dire il vero, ciò incida necessariamente sul suo bisogno rieducativo.

Ad ogni modo, a fronte dei presupposti comuni (prognosi di astensione dalla commissione di ulteriori reati e brevità – pur diversamente modulata – della pena da espiare), le alternative

⁷¹ Sul punto, cfr. G.L. GATTA, *Alternative al carcere*, in C. PIERGALLINI – G. MANNOZZI – C. SOTIS – C. PERINI – M.M. SCOLETTA – F. CONSULICH (a cura di), *Studi in onore di Carlo Enrico Paliero*, Tomo III, Giuffrè, 2023, pp. 1239 ss.

⁷² Sulla relatività del concetto di brevità delle pene detentive, cfr. A. GARGANI, *La riforma in materia di sanzioni sostitutive*, in *Legisl. pen.*, 20 gennaio 2022, p. 7.

al carcere previste dall'ordinamento si differenziano tra loro per requisiti applicativi, contenuto, funzioni e struttura.

In verità, non v'è un unico criterio al metro del quale poter disegnare una classificazione sistematica delle sanzioni che possono surrogarsi alla pena detentiva breve. Tant'è che, in dottrina, sono stati proposti diversi modelli, sulla base dei quali sono state proposte differenti tassonomie delle alternative al carcere⁷³. Paliero e Dolcini, in *Il carcere ha alternative?*, delineano in particolare due tipi di sistematica delle sanzioni sostitutive: sotto il profilo contenutistico e sotto il profilo strutturale⁷⁴.

Quanto al profilo contenutistico, i due Autori individuano misure: patrimoniali, limitative della libertà individuale, impositive di un lavoro di pubblica utilità, simboliche (nell'ambito delle quali vengono ricomprese le misure «a contenuto afflittivo potenziale», in particolare la sospensione condizionale c.d. secca).

Quanto al profilo strutturale, invece, Paliero e Dolcini articolano quattro diversi modelli: sanzioni sospensive (misure che consistono nella sospensione a fini di prova della pena detentiva già inflitta o da infliggersi in caso di fallimento della prova); sanzioni sostitutive in senso stretto (misure che possono surrogare in sede di condanna la pena detentiva quantificata e inflitta dal giudice); sanzioni alternative (misure non detentive previste quali pene principali, come i *substituts* francesi); sanzioni sostitutive autonome (simili alle sanzioni alternative, ma previste specificamente per singole fattispecie incriminatrici, invece che in forza di una clausola generale).

Nel prosieguo della presente trattazione, si è inteso invece offrire una panoramica delle alternative al carcere che ripercorra i momenti procedurali in cui l'ordinamento consente l'applicazione della misura non detentiva⁷⁵. Tale scelta si fonda, da un lato, sull'intento

⁷³ Propongono modelli di classificazione delle alternative al carcere F. MANTOVANI, *Pene e misure alternative nel sistema vigente*, in CENTRO NAZIONALE DI PREVENZIONE E DIFESA SOCIALE (a cura di), *Pene e misure alternative nell'attuale momento storico*, 1977, pp. 20 ss., il quale articola una sistematica in base a contenuti e funzioni delle misure alternative; T. PADOVANI, *L'utopia punitiva. Il problema delle alternative alla detenzione nella sua dimensione storica*, cit., pp. 79 ss., il quale ricostruisce le alternative nella loro dimensione storica; L. DAGA, *Le misure alternative alla detenzione nel contesto dei sistemi giuridici europei (Parte I)*, in *Quad. Giust.*, 37/1984, pp. 48 ss.; A. PAGLIARO, *Prospettive di riforma*, in CENTRO NAZIONALE DI PREVENZIONE E DIFESA SOCIALE (a cura di), *Pene e misure alternative nell'attuale momento storico*, 1977, pp. 425 ss., il quale focalizza la propria sistematica esclusivamente sui contenuti delle misure.

⁷⁴ C.E. PALIERO – E. DOLCINI, *Il carcere ha alternative?*, cit., pp. 157 ss.

⁷⁵ Si tratta del medesimo approccio adottato, per esempio, nell'ambito di un recente e pregevole studio comparato: A. BERNARDI – A. MARTUFI (a cura di), *Prison overcrowding and alternatives to detention. European Sources and national legal systems*, Jovene, Napoli, 2016.

(prosaico) di favorire un'esposizione semplice e lineare, ma altresì sulla volontà di tentare di abbozzare quello che può essere il punto di vista del reo, vale a dire la prospettiva dei possibili percorsi processuali e sanzionatori offerti dall'ordinamento fin dal momento dell'instaurazione del procedimento penale. Se, infatti, il fondamento dell'applicazione di un'alternativa alla detenzione va rinvenuto nel finalismo rieducativo, l'efficacia della misura può essere meglio valutata laddove sia posta in relazione alla vicenda personale del reo, ivi compresa quella prettamente processuale.

Così, si è voluto suddividere l'architettura delle alternative al carcere in tre sotto-categorie: *i*) le misure sospensivo-probatorie (applicate prima della condanna o contestualmente ad essa, sospendendone l'esecuzione); *ii*) pene sostitutive (previste dalla l. 689/1981, applicate dal giudice di cognizione in sostituzione della pena detentiva); *iii*) misure alternative alla detenzione (previste dagli artt. 47 ss. ord. penit., applicate dalla magistratura di sorveglianza dopo che il reo abbia scontato un certo periodo di detenzione ovvero, pur non essendo transitato dal carcere, sia stato destinatario di un ordine di esecuzione della pena, sospeso ex art. 656 c.p.p.).

1.1. Le misure sospensivo-probatorie.

Nell'esaminare l'apparato di alternative alla detenzione predisposto dall'ordinamento italiano seguendo la scansione procedimentale di cui si è detto poc'anzi, le prime misure a dover essere prese in considerazione sono quelle cc.dd. sospensivo-probatorie. Con tale espressione, riconducibile alla formula di matrice nordamericana del *probation*, si intendono – secondo le parole di insigne dottrina – «istituti attraverso i quali l'autorità statale rinuncia parzialmente all'indefettibilità della pena in funzione di un possibile recupero del reo, istituti caratterizzati da tre elementi: sospensione del processo di criminalizzazione-punizione (che può realizzarsi in stadi diversi della dinamica processuale); imposizione al reo di oneri più tenui rispetto alla sanzione sospesa, finalizzati al reinserimento sociale; affiancamento al reo di persone o enti, in funzione di sostegno durante la prova»⁷⁶.

⁷⁶ Così E. DOLCINI, *Prolegomeni a una proposta di riforma delle misure sospensivo-probatorie. Il contributo della comparazione e di un'esperienza sul campo*, in E. DOLCINI – A. DELLA BELLA (a cura di), *Le misure*

In questa prospettiva, le principali misure sospensivo-probatorie previste dall'ordinamento italiano sono la sospensione del procedimento con messa alla prova (nella fase predecisoria), la sospensione condizionale della pena (nella fase decisoria) e l'affidamento in prova al servizio sociale (nella fase esecutiva)⁷⁷.

Tralasciando per il momento l'affidamento in prova – di cui si parlerà *infra* nell'ambito delle misure alternative alla detenzione –, va osservato come, in realtà, la possibilità di inquadrare la sospensione del procedimento con messa alla prova e la sospensione condizionale della pena nella categoria delle alternative alla detenzione sia meno agevole, da un punto di vista dogmatico, di quanto *prima facie* possa apparire⁷⁸.

Per quanto riguarda la sospensione condizionale della pena, ciò dipende dalla circostanza che tale istituto – specie se disposto nella forma c.d. secca⁷⁹ – è già difficilmente collocabile nel novero delle misure sospensivo-probatorie (così come dianzi definite), dacché difetta – o, quantomeno, è secondaria – la presenza di prescrizioni finalizzate al reinserimento sociale e di interventi di sostegno al reo⁸⁰. Nondimeno, valorizzando la sospensione condizionale subordinata ad obblighi ex art. 165 c.p. (come si vedrà nel prosieguo), pare opportuno, nell'ambito dell'analisi degli strumenti di contrasto alla pena carceraria e di svolgimento di percorsi trattamentali in libertà, soffermarsi anche su tale istituto, il quale, d'altra parte, costituisce l'ipotesi 'classica' di lotta alle pene detentive brevi.

Per quanto concerne, invece, la sospensione del procedimento con messa alla prova, essa sarebbe più propriamente qualificabile quale misura di diversione dal processo⁸¹: l'istituto è basato su un giudizio di inutilità o dannosità del processo (la MAP, infatti, non presuppone

sospensivo-probatorie. Itinerari verso una riforma, Giuffrè, Milano, 2020, p. 8. Cfr. anche E. FASSONE, voce *Probation e affidamento in prova*, in *Enc. dir.*, vol. XXXV, 1986, p. 784.

⁷⁷ E. DOLCINI, *Prolegomeni a una proposta di riforma delle misure sospensivo-probatorie. Il contributo della comparazione e di un'esperienza sul campo*, cit., p. 9.

⁷⁸ Osserva D. BIANCHI, *Le pene sostitutive. Sistematica, disciplina e prospettive di riforma*, cit., p. 27, che «le misure sospensive – formalmente – si collocano ai margini del micro-cosmo delle sanzioni sostitutive: un conto infatti è il “rimpiazzo” della pena carceraria con una misura – comunque – propriamente punitiva, un altro è il suo “congelamento”; sostituire, come detto, significa mettere in campo una sanzione afflittiva in qualche modo “equivalente” a quella sostituita, mentre sospendere significa sottrarre – *sub condicione* – il condannato all'esecuzione della pena irrogata nella “speranza” che soddisfi le attese dell'ordinamento».

⁷⁹ E. DOLCINI, *Le misure sospensivo-probatorie: spunti per una riforma*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 2022, p. 445.

⁸⁰ E. DOLCINI, *Prolegomeni a una proposta di riforma delle misure sospensivo-probatorie. Il contributo della comparazione e di un'esperienza sul campo*, cit., p. 8.

⁸¹ Secondo l'espressione coniata a suo tempo da E. LEMERT, *Instead of Court. Diversion in juvenile justice*, Washington, 1971. La diversione è l'alternativa al processo in risposta al reato, fondata su una valutazione di inutilità o di eccessiva onerosità del processo rispetto alla natura del reato e alle esigenze del suo accertamento.

l'accertamento della responsabilità penale del soggetto che vi è sottoposto), non su quello di inutilità o dannosità della restrizione carceraria⁸². Tuttavia tale istituto, pacificamente riconducibile al novero delle misure sospensivo-probatorie, costituisce, in quanto tale, un percorso – dal contenuto fortemente risocializzativo, ma anche afflittivo – alternativo alla pena, e dunque, stante l'impostazione carcerocentrica che tutt'oggi caratterizza il sistema sanzionatorio penale, alternativo alla detenzione. Ne discende pertanto, in modo imprescindibile, la necessità di considerarlo – al di là del corretto inquadramento concettuale – nell'ambito della presente trattazione.

1.1.1. La sospensione del procedimento con messa alla prova.

L'introduzione della sospensione del procedimento con messa alla prova – istituto ispirato al *probation* di matrice anglosassone e già previsto dall'ordinamento italiano in ambito minorile⁸³ –, a lungo discussa⁸⁴, è avvenuta con la l. 67/2014, all'indomani della sentenza della Corte EDU *Torreggiani*, con finalità di deflazione processuale e carceraria⁸⁵, ma anche di ricomposizione tra autore e vittima del reato⁸⁶ e di reinserimento sociale anticipato degli imputati dei reati di minore gravità⁸⁷.

La sospensione del procedimento con messa alla prova – il cui esito positivo integra una causa di estinzione del reato (art. 168 *ter* co. 2 c.p.) – è disciplinata in parte nel codice penale (artt. 168 *bis*, 168 *ter* e 168 *quater* c.p.) in parte nel codice di procedura (artt. 464 *bis* – 464 *novies* c.p.p.; art. 657 *bis* c.p.p.; artt. 141 *bis* e 141 *ter* disp. att. c.p.p.). Una simile

⁸² In questi termini T. EPIDENDIO, *Profili sostanziali della messa alla prova post-Cartabia*, in D. CASTRONUOVO – M. DONINI – E.M. MANCUSO – G. VARRASO (a cura di), *Riforma Cartabia. La nuova giustizia penale*, Cedam, Milano, 2023, p. 789.

⁸³ In argomento *ex multis* A. GHIARA, *La messa alla prova nella legge processuale minorile*, in *Giust. pen.*, III, 1991, p. 88; S. LARIZZA, *Il diritto penale dei minori. Evoluzione e rischi di involuzione*, Cedam, Padova, 2005; M. MIEDICO, *La sospensione del processo e messa alla prova tra prassi e prospettive di riforma*, in *Cass. pen.*, 2003, p. 2648.

⁸⁴ Cfr. L. BARTOLI, *La sospensione del procedimento con messa alla prova*, Cedam, Padova, 2020, *passim*. Sul tema v. anche F. PALAZZO, *Per un piano di salvataggio della giustizia penale, contro slogan ed illusioni*, in *Cass. pen.*, 2008, p. 458; A. MARTINI, *La sospensione del processo con messa alla prova. Un nuovo protagonista per una politica criminale già vista*, in *Dir. pen. proc.*, 2008, p. 237.

⁸⁵ M. MIEDICO, sub art. 168 *bis* c.p., in E. DOLCINI – G.L. GATTA (diretto da), *Codice penale commentato*, Tomo I, Wolters Kluwer, Milano, 2021, p. 2374.

⁸⁶ In questo senso G. MARINUCCI – E. DOLCINI – G.L. GATTA, *Manuale di diritto penale. Parte generale*, cit., p. 541.

⁸⁷ P. TONINI – C. CONTI, *Manuale di procedura penale*, Giuffrè, Milano, 2024, p. 903.

dislocazione delle norme pare confermare la natura ibrida, sostanziale e processuale, di un istituto ancipite, così come riconosciuto in dottrina⁸⁸ e dalla stessa Corte costituzionale, la quale ha peraltro avuto modo di osservare che la messa alla prova per gli adulti – al pari della misura alternativa dell'affidamento in prova al servizio sociale, di cui la prima «realizza una sorta di anticipazione rispetto alla condanna»⁸⁹ – è caratterizzata «da prescrizioni che sono sì funzionali alla risocializzazione del soggetto, ma che al tempo stesso assumono una innegabile connotazione sanzionatoria rispetto al fatto di reato»⁹⁰.

Nel dettaglio, l'art. 168 *bis* c.p.p. prevede che, nei procedimenti per reati puniti con la sola pena edittale pecuniaria o con la pena edittale detentiva non superiore nel massimo a quattro anni⁹¹, sola, congiunta o alternativa alla pena pecuniaria, nonché per i delitti indicati dall'art. 550 co. 2 c.p.p., l'imputato, anche su proposta del pubblico ministero⁹², può chiedere

⁸⁸ L. BARTOLI, *La sospensione del procedimento con messa alla prova*, cit., p. 340; R. BARTOLI, *La sospensione del procedimento con messa alla prova*, in *Dir. pen. proc.*, 2014, p. 663; G. LEO, *La Corte costituzionale ricostruisce ed 'accredita', in punto di compatibilità costituzionale, l'istituto della messa alla prova*, in *Dir. pen. cont.*, 5/2018, pp. 303 ss.

⁸⁹ G. MARINUCCI – E. DOLCINI – G.L. GATTA, *Manuale di diritto penale. Parte generale*, cit., p. 541.

⁹⁰ Corte cost., sent. 20 febbraio 2019, n. 68. Riconoscono la natura sanzionatoria dei contenuti della messa alla prova L. BARTOLI, *La sospensione del procedimento con messa alla prova*, cit., p. 351; M. RIVERDITI, *La nuova disciplina della messa alla prova di cui all'art. 168-bis c.p.: uno sguardo d'insieme*, in *St. iur.*, 9/2014, p. 987; M. MIEDICO, *sub art. 168 bis c.p.*, cit., p. 2375. Tale conclusione deriverebbe, in particolare, dalla necessità che la prova includa lo svolgimento di lavori di pubblica utilità, i quali, nel nostro ordinamento, assumono connotati tipicamente sanzionatori. Dalla natura sanzionatoria del contenuto della messa alla prova discende la necessità di un rapporto di proporzionalità delle prescrizioni cui il soggetto è vincolato rispetto alla gravità del fatto commesso: Corte cost., sent. 6 febbraio 2019, n. 68, nonché in precedenza anche Corte cost., sent. 21 febbraio 2018, n. 91.

Osserva V. BOVE, *L'estensione dell'ambito di applicazione della sospensione del procedimento con messa alla prova*, in G.L. GATTA – M. GIALUZ (diretto da), *Riforma Cartabia. Le modifiche al sistema penale*, vol. III, *Le modifiche al sistema sanzionatorio penale*, Giappichelli, Torino, 2024, p. 409, che il trattamento sanzionatorio nella messa alla prova è «"complesso" ed "individualizzato": è complesso, perché si compone delle molteplici "voci", o attività» di cui si compone la prova; «è individualizzato, in quanto esso va modulato a seconda della persona richiedente, considerando le sue peculiarità e caratteristiche, oltre alle caratteristiche del reato contestatogli».

⁹¹ Il riferimento è al massimo edittale previsto per la fattispecie-base, non assumendo invece alcun rilievo le circostanze aggravanti: questa la soluzione di Cass. pen., SS.UU., sent. 31 marzo 2016, n. 36272, con nota di L. PELLEGRINI, *Sospensione del procedimento con messa alla prova: le circostanze non rilevano nella determinazione della pena edittale*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 2017, pp. 829 ss. Sul tema del limite di pena per accedere alla sospensione del procedimento con messa alla prova, v. M.C. AMOROSO, *La disciplina della messa alla prova al vaglio delle Sezioni Unite*, in *Cass. pen.*, 2016, pp. 4340, nonché, prima della novella normativa, F. VIGANÒ, *Sulla proposta legislativa in tema di sospensione del procedimento con messa alla prova*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 2013, pp. 1300 ss.

⁹² La possibilità che l'iniziativa per la sospensione del procedimento con messa alla prova provenga dal pubblico ministero è stata introdotta dalla riforma Cartabia (sul punto, v. V. BOVE, *L'estensione dell'ambito di applicazione della sospensione del procedimento con messa alla prova*, cit., pp. 412 ss., nonché M. CECCHI, *Profili processuali della messa alla prova post Cartabia*, in D. CASTRONUOVO – M. DONINI – E.M. MANCUSO – G. VARRASO (a cura di), *Riforma Cartabia. La nuova giustizia penale*, Cedam, Milano, 2023, p. 803). La proposta del pubblico ministero indica la durata e i contenuti essenziali del programma trattamentale, eventualmente a seguito di una interlocuzione con l'UEPE; è comunque necessario – in virtù del ruolo centrale ricoperto dal consenso – che l'imputato aderisca alla proposta pervenutagli.

la sospensione del processo con messa alla prova. La richiesta dell'imputato può essere presentata nel corso delle indagini preliminari (in tal caso occorre il consenso, scritto e motivato, del pubblico ministero, che formula l'imputazione), nell'udienza preliminare o nell'udienza predibattimentale.

La necessità di una richiesta esplicita del soggetto interessato riveste un ruolo particolarmente significativo, dacché la misura – dai connotati potenzialmente anche molto afflittivi – non presuppone una pronuncia sulla responsabilità penale dell'imputato⁹³, ma solo l'insussistenza delle ragioni che, ai sensi dell'art. 129 c.p.p., imporrebbero il proscioglimento immediato d'ufficio (e quindi, secondo parte della dottrina, un pur sommario accertamento della responsabilità⁹⁴).

La messa alla prova comporta la prestazione di condotte volte all'eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose derivanti dal reato, nonché, ove possibile, il risarcimento del danno dallo stesso cagionato⁹⁵. Comporta altresì l'affidamento dell'imputato al servizio sociale, per lo svolgimento di un programma di trattamento che può implicare, tra l'altro, attività di volontariato di rilievo sociale, ovvero l'osservanza di prescrizioni relative ai rapporti con il servizio sociale o con una struttura sanitaria, alla dimora, alla libertà di movimento, al divieto di frequentare determinati locali.

La concessione della messa alla prova è inoltre subordinata (art. 168 *bis* co. 3 c.p.) alla prestazione di lavoro di pubblica utilità. Il lavoro di pubblica utilità consiste in una prestazione non retribuita, affidata tenendo conto anche delle specifiche professionalità ed attitudini lavorative dell'imputato, di durata non inferiore a dieci giorni, anche non continuativi, in favore della collettività, da svolgere presso lo Stato, le regioni, le province, i comuni, le

⁹³ Sul tema, v. G.L. FANULI, *L'istituto della messa alla prova ex lege 28 aprile, n. 67. Inquadramento teorico e problematiche applicative*, in *Arch. nuova proc. pen.*, 2014, p. 436; L. BARTOLI, *La sospensione del procedimento con messa alla prova*, cit., p. 246; A. MARANDOLA, *La sospensione del procedimento con messa alla prova*, in *Dir. pen. proc.*, 2014, p. 677; G. TABASCO, *La sospensione del procedimento con messa alla prova degli imputati adulti*, in *Arch. pen.*, 1/2015, p. 15.

⁹⁴ Sul punto v. E. DOLCINI – A. DELLA BELLA, *Per un riordino delle misure sospensivo-probatorie nell'ordinamento italiano*, in E. DOLCINI – A. DELLA BELLA (a cura di), *Le misure sospensivo-probatorie. Itinerari verso una riforma*, Giuffrè, Milano, 2020, p. 330. In parte diversa l'impostazione di C. CONTI, *La messa alla prova tra le due Corti: aporie o nuovi paradigmi?*, in *Dir. pen. proc.*, 2018, p. 666, la quale coglie nel consenso dell'imputato una rinuncia alla completezza dell'accertamento, a cui fa da contraltare – in rapporto sinallagmatico – un trattamento disegnato sulle specifiche esigenze individuali e un esito processuale (il proscioglimento per estinzione del reato invece che la condanna) che, peraltro, consente di conservare la possibilità di ottenere la sospensione condizionale della pena per altri reati.

⁹⁵ G.L. FANULI, *L'istituto della messa alla prova ex lege 28 aprile, n. 67. Inquadramento teorico e problematiche applicative*, cit., p. 435.

aziende sanitarie o presso enti o organizzazioni, anche internazionali, che operano in Italia, di assistenza sociale, sanitaria e di volontariato. La prestazione è svolta con modalità che non pregiudichino le esigenze di lavoro, di studio, di famiglia e di salute dell'imputato e la sua durata giornaliera non può superare le otto ore⁹⁶.

L'imputato, nella propria istanza, deve allegare il programma di trattamento elaborato d'intesa con l'ufficio di esecuzione penale esterna, previa indagine socio-familiare svolta da quest'ultimo⁹⁷. Se l'elaborazione del programma non è possibile nei termini previsti (situazione più diffusa nella prassi), l'imputato può anche solo presentare al giudice la richiesta di elaborazione del programma presentata all'UEPE. L'UEPE redige il programma di trattamento e acquisisce su esso il consenso dell'imputato e l'adesione dell'ente presso il quale l'imputato è chiamato a svolgere le proprie prestazioni. L'ufficio trasmette quindi al giudice il programma, accompagnandolo con l'indagine socio-familiare e con le considerazioni che lo sostengono.

Ai sensi dell'art. 464 *bis* co. 4 c.p.p., il programma in ogni caso deve prevedere: le modalità di coinvolgimento dell'imputato, nonché del suo nucleo familiare e del suo ambiente di vita nel processo di reinserimento sociale, ove ciò risulti necessario e possibile; le prescrizioni comportamentali e gli altri impegni specifici che l'imputato assume anche al fine di elidere o

⁹⁶ L'art. 2 d.m. 8 giugno 2015, n. 88, prevede che l'attività non retribuita in favore della collettività è svolta secondo quanto stabilito nelle convenzioni stipulate con il Ministero della giustizia o, su delega di quest'ultimo, con il presidente del tribunale, nell'ambito e a favore delle strutture esistenti in seno alle amministrazioni, agli enti o alle organizzazioni indicati nell'art. 1. Tali convenzioni sono sottoscritte anche da amministrazioni, enti ed organizzazioni che hanno competenza nazionale, regionale o interprovinciale, con effetto per le rispettive articolazioni periferiche.

Al fine di pervenire alla stipula delle convenzioni l'ufficio di esecuzione penale esterna competente per territorio può favorire i contatti tra le amministrazioni, gli enti e le organizzazioni di cui all'art. 1 co. 1, e i tribunali.

Nelle convenzioni sono specificate le mansioni cui i soggetti che prestano lavoro di pubblica utilità possono essere adibiti presso gli organismi di cui all'art. 1 co. 1, in relazione ad una o più delle seguenti tipologie di attività:

- a. prestazioni di lavoro per finalità sociali e socio-sanitarie nei confronti di persone alcolodipendenti e tossicodipendenti, diversamente abili, malati, anziani, minori, stranieri;
- b. prestazioni di lavoro per finalità di protezione civile, anche mediante soccorso alla popolazione in caso di calamità naturali;
- c. prestazioni di lavoro per la fruibilità e la tutela del patrimonio ambientale, ivi compresa la collaborazione ad opere di prevenzione incendi, di salvaguardia del patrimonio boschivo e forestale o di particolari produzioni agricole, di recupero del demanio marittimo, di protezione della flora e della fauna con particolare riguardo alle aree protette, incluse le attività connesse al randagismo degli animali;
- d. prestazioni di lavoro per la fruibilità e la tutela del patrimonio culturale e archivistico, inclusa la custodia di biblioteche, musei, gallerie o pinacoteche;
- e. prestazioni di lavoro nella manutenzione e fruizione di immobili e servizi pubblici, inclusi ospedali e case di cura, o di beni del demanio e del patrimonio pubblico, compresi giardini, ville e parchi, con esclusione di immobili utilizzati dalle Forze armate o dalle Forze di polizia;
- f. prestazioni di lavoro inerenti a specifiche competenze o professionalità del soggetto.

⁹⁷ L. BARTOLI, *La sospensione del procedimento con messa alla prova*, cit., p. 205.

di attenuare le conseguenze del reato, considerando a tal fine il risarcimento del danno, le condotte riparatorie e le restituzioni, nonché le prescrizioni attinenti al lavoro di pubblica utilità ovvero all'attività di volontariato di rilievo sociale; le condotte volte a promuovere, ove possibile, la mediazione con la persona offesa e – dopo la riforma Cartabia – lo svolgimento di programmi di giustizia riparativa.

La concessione della sospensione del procedimento con messa alla prova è subordinata alla positiva valutazione di idoneità del programma, da parte del giudice, in relazione ai criteri di cui all'art. 133 c.p., nonché alla prognosi di astensione dalla commissione di ulteriori reati⁹⁸ (il che mette in rilievo la logica special-preventiva – tanto positiva, quanto negativa – che ispira l'istituto). Al fine di decidere sulla concessione, nonché ai fini della determinazione degli obblighi e delle prescrizioni cui eventualmente subordinarla, il giudice può acquisire, tramite la polizia giudiziaria, i servizi sociali o altri enti pubblici, tutte le ulteriori informazioni ritenute necessarie in relazione alle condizioni di vita personale, familiare, sociale ed economica dell'imputato. Il giudice decide sentite le parti e la persona offesa, che dunque esprimono un semplice parere non vincolante⁹⁹.

L'UEPE, oltre a predisporre il programma di trattamento, ha un ruolo di primo piano anche nell'esecuzione della prova, dovendo sorvegliarne lo svolgimento e riferirne l'esito, tramite una relazione da depositare nella cancelleria del giudice¹⁰⁰.

La durata della sospensione non può superare: due anni, quando si tratta di reato punito con pena detentiva; un anno, quando si tratta di reato punito con la sola pena pecuniaria. Nelle more il corso della prescrizione del reato è sospeso.

La sospensione del procedimento con messa alla prova dell'imputato non può essere concessa più di una volta¹⁰¹ e non è applicabile ai delinquenti abituali, professionale o per

⁹⁸ Il giudizio di prognosi di astensione dalla commissione di altri reati deve essere effettuato (non in astratto, ma) in concreto, alla luce del programma di trattamento predisposto e delle prescrizioni impartite, nonché delle forme di controllo dell'imputato previste: G.L. FANULI, *L'istituto della messa alla prova ex lege 28 aprile*, n. 67. *Inquadramento teorico e problematiche applicative*, cit., p. 431.

⁹⁹ P. TONINI – C. CONTI, *Manuale di procedura penale*, cit., p. 907.

¹⁰⁰ M. RIVERDITI, *La nuova disciplina della messa alla prova di cui all'art. 168-bis c.p.: uno sguardo d'insieme*, cit., p. 989; V. BOVE, *Messa alla prova per gli adulti: una prima lettura della L. 67/2014*, in *Dir. pen. cont.*, 25 giugno 2014, p. 13; L. BARTOLI, *La sospensione del procedimento con messa alla prova*, cit., p. 305.

¹⁰¹ Ma è possibile l'ammissione dell'imputato a una nuova messa alla prova qualora più reati uniti dal vincolo della continuazione o in concorso formale vengano giudicati in procedimenti diversi: Corte cost., sent. 12 luglio 2022, n. 174.

tendenza (ma sì ai recidivi, anche se reiterati)¹⁰². Se disposta, può essere revocata in caso di grave o reiterata trasgressione al programma di trattamento o alle prescrizioni imposte, oppure di rifiuto alla prestazione del lavoro di pubblica utilità, nonché in caso di commissione, durante il periodo di prova, di un nuovo delitto non colposo ovvero di un reato della stessa indole rispetto a quello per cui si procede. La revoca comporta la ripresa del corso del processo; se segue una condanna, nella determinazione della pena da eseguire deve essere detratto un periodo corrispondente a quello della prova eseguita, conguagliato ai sensi dell'art. 657 *bis* c.p.p. (tre giorni di prova sono equiparati a un giorno di reclusione o di arresto ovvero a 250 euro di multa o ammenda); lo stesso accade in caso di esito negativo della prova.

In chiusura, è possibile osservare che la flessibilità dell'istituto della sospensione del procedimento con messa alla prova risponde a una sua vocazione fortemente risocializzativa e rieducativa, del tutto estranea alla logica carceraria; nondimeno, la centralità che, nel novero delle prescrizioni componenti la prova, assume il lavoro di pubblica utilità (elemento imprescindibile del programma di trattamento), ne subordina l'efficacia e l'efficienza ad aspetti squisitamente prasseologici: la presenza di enti convenzionati, la disponibilità ad accogliere i *probandi*, le capacità dell'UEPE di gestire il numero di imputati ammessi alla prova (al 31 maggio 2025, ben 27.710), *etc.*

1.1.2. La sospensione condizionale della pena.

La sospensione condizionale della pena, disciplinata dagli artt. 163-168 c.p., è l'istituto a cui, tradizionalmente, si riconduce un ruolo primario – e, per così dire, 'classico'¹⁰³ – nella lotta alle pene detentive brevi¹⁰⁴. Difatti, comportando la sospensione dell'esecuzione della

¹⁰² G.L. FANULI, *L'istituto della messa alla prova ex lege 28 aprile, n. 67. Inquadramento teorico e problematiche applicative*, cit., p. 431.

¹⁰³ Sulle origini dell'istituto, v. B. ASSUMMA, *La sospensione condizionale della pena*, Jovene, Napoli, 1984, pp. 1 ss.

¹⁰⁴ Sul tema *ex multis* G. FOSCHINI, *La sospensione condizionale della pena*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 1961, pp. 342 ss.; S.P. FRAGOLA, *La sospensione condizionale della pena*, Giuffrè, Milano, 1966; F. DEAN, voce *Sospensione condizionale della pena*, in *Noviss. dig. it.*, XVII, Torino, 1970, pp. 921 ss.; A. BARTULLI, *La sospensione condizionale della pena: prospettive dogmatiche*, Giuffrè, Milano, 1971; E. DOLCINI, *In tema di non menzione della condanna, sospensione condizionale della pena ed attenuanti generiche: discrezionalità vincolata o "graziosa" indulgenza*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 1975, pp. 326 ss.; F. PALAZZO, *La sospensione condizionale tra giudice di pace e riforma del codice penale*, in *Dir. pen. proc.*, 2000, pp. 1557 ss.; F. PALAZZO

pena irrogata entro determinati limiti, lo strumento in parola è il primo meccanismo che scongiura il passaggio in carcere del reo¹⁰⁵, fondandosi sulla presunzione – di colore marcatamente special-preventivo¹⁰⁶ – secondo cui sarebbe sufficiente, per prevenire la reiterazione del comportamento criminoso, la formale pronuncia della condanna e la minaccia della sua esecuzione (in caso di revoca della sospensione)¹⁰⁷.

Inquadrata tra le cause di estinzione del reato da parte del legislatore, in realtà tale collocazione è ritenuta impropria dalla dottrina pressoché unanime (dacché la sospensione condizionale della pena è disposta nella sentenza di condanna, presupponendo quindi l'accertamento della responsabilità e l'inflizione della pena)¹⁰⁸. La questione della natura della sospensione condizionale della pena è invero dibattuta – probabilmente in ragione della complessità dell'istituto, in parte sospensivo in parte estintivo –; se v'è chi tende a ricondurla nel novero delle cause di estinzione della pena¹⁰⁹, v'è d'altra parte chi ritiene si tratti di una forma di sospensione di esecuzione della condanna¹¹⁰, ovvero di una rinuncia condizionata all'esecuzione della pena¹¹¹.

Ad ogni modo, l'applicazione della sospensione condizionale della pena soggiace a due requisiti (a cui si somma la necessità che non sussistano le condizioni ostative specificatamente previste dall'art. 164 c.p.): *i*) la condanna a pena detentiva, ovvero a pena pecuniaria, sola o congiunta alla pena detentiva, che non superi un determinato limite; *ii*) la prognosi favorevole di astensione dalla commissione di ulteriori reati.

Per quanto riguarda il primo requisito, l'art. 163 c.p. consente di sospendere l'esecuzione della pena della reclusione o dell'arresto di ammontare fino a due anni; nel caso di condannato minorenni al momento del fatto, la pena detentiva può raggiungere i tre anni; nel caso di reato commesso da persona maggiorenne ma di età inferiore a ventun anni, la

– R. BARTOLI, *Certezza o flessibilità della pena? Verso la riforma della sospensione condizionale*, Giappichelli, Torino, 2007.

¹⁰⁵ E. DOLCINI, *Riforma della parte generale del codice e rifondazione del sistema sanzionatorio penale*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 2001, p. 838.

¹⁰⁶ D. PULITANÒ, *Diritto penale*, Giappichelli, Torino, 2023, pp. 464 ss.

¹⁰⁷ A. BARTULLI, *La sospensione condizionale della pena: prospettive dogmatiche*, cit., p. 125.

¹⁰⁸ Sul punto v. per tutti A. BARTULLI, *La sospensione condizionale della pena: prospettive dogmatiche*, cit., pp. 7 ss.

¹⁰⁹ P. NUVOLONE, *Il sistema del diritto penale*, Cedam, Padova, 1982, p. 506.

¹¹⁰ In questo senso G. FIANDACA – E. MUSCO, *Diritto penale. Parte generale*, cit., p. 849.

¹¹¹ Così G. MARINUCCI – E. DOLCINI – G.L. GATTA, *Manuale di diritto penale. Parte generale*, cit., p. 881, i quali escludono la possibilità di ricondurre la sospensione condizionale della pena entro il novero delle cause di estinzione della pena dacché «ciò che produce l'estinzione è il superamento della prova alla quale il condannato è sottoposto durante il periodo di sospensione dell'esecuzione».

pena detentiva può raggiungere i due anni e sei mesi. Se la condanna è a pena pecuniaria, sola o congiunta a pena detentiva, il rispetto dei limiti viene verificato alla luce del criterio di conguaglio di cui all'art. 135 c.p.; tuttavia, qualora la pena detentiva sia inferiore a due anni e tale limite sia superato solo a seguito della somma con la pena pecuniaria conguagliata, il conguaglio non avviene, la sola pena detentiva viene sospesa e la pena pecuniaria congiunta dev'essere interamente eseguita (art. 163 co. 1 c.p.).

Per quanto concerne, invece, la prognosi di astensione dalla commissione di ulteriori reati (art. 164 co. 1 c.p.), essa deve essere formulata dal giudice alla luce dei criteri di cui all'art. 133 c.p., in particolare quelli relativi alla capacità a delinquere¹¹².

Quanto, infine, alle condizioni ostative, l'art. 164 co. 2 c.p. sancisce che la sospensione condizionale della pena non può essere concessa: *i*) a chi ha riportato una precedente condanna a pena detentiva per delitto (salvo che – ex art. 164 co. 4 c.p. – la pena da infliggere, cumulata con quella irrogata con la precedente condanna, comunque non superi i limiti di cui all'art. 163 c.p.); *ii*) al delinquente o contravventore abituale o professionale; *iii*) a chi ha già usufruito della sospensione condizionale della pena (salvo che la pena inflitta per la nuova condanna, cumulata alla precedente, rientri nei limiti di cui all'art. 163 c.p., fermo comunque che la sospensione condizionale non può essere concessa più di due volte).

Qualora ricorrano i requisiti e non sussistano le condizioni ostative previste dalla legge, la sospensione condizionale della pena può essere concessa; la concreta applicazione è rimessa al potere discrezionale del giudice¹¹³, il quale può provvedere anche d'ufficio, indipendentemente da una richiesta dell'imputato. Discusso è se il condannato possa rinunciare al beneficio¹¹⁴; in ogni caso, la giurisprudenza di legittimità esclude che ciò possa avvenire sulla base di valutazioni meramente soggettive di opportunità e di ordine pratico, come la possibilità di riservare il beneficio per eventuali condanne a pene più gravi (peraltro, prospettiva che si pone in evidente contraddizione con la prognosi di astensione dalla commissione di altri reati)¹¹⁵.

¹¹² Sul tema, cfr. A. MARTINI, *La pena sospesa*, Giappichelli, Torino, 2001, p. 224.

¹¹³ A. BARTULLI, *La sospensione condizionale della pena: prospettive dogmatiche*, cit., p. 77.

¹¹⁴ Sul punto R. BLAIOTTA, *La sospensione condizionale della pena pecuniaria: ricorrenti incertezze giurisprudenziali e prospettive di riforma*, in *Cass. pen.*, 2001, p. 3433.

¹¹⁵ Cfr. per es. *Cass. pen.*, sez. I, 9 febbraio 2018, n. 43217.

Se viene concessa, la sospensione condizionale dell'esecuzione della pena si protrae per un termine di cinque anni (in caso di condanna per delitto) o di due anni (in caso di condanna per contravvenzione), scaduti i quali, se il condannato non commette un delitto – ovvero una contravvenzione della stessa indole – e adempie gli obblighi eventualmente impostigli, il reato è estinto e non ha luogo l'esecuzione della pena.

Un'ipotesi particolare è poi quella relativa alla c.d. sospensione condizionale breve, di cui all'art. 163 co. 4 c.p. In particolare, se la pena inflitta è inferiore a un anno e il condannato, entro la pronuncia della sentenza di primo grado, ha risarcito il danno ovvero si è adoperato spontaneamente ed efficacemente per elidere le conseguenze dannose o pericolose del reato ovvero ha partecipato a un programma di giustizia riparativa concluso con esito riparativo, la durata della sospensione è di solo un anno¹¹⁶.

La sospensione condizionale della pena (tranne quella c.d. breve) può essere subordinata all'adempimento di uno o più obblighi – entro il termine all'uopo fissato dal giudice¹¹⁷ – tra quelli tassativamente previsti dall'art. 165 co. 1 c.p.: restituzioni; pagamento della somma liquidata a titolo di risarcimento del danno o provvisoriamente assegnata sull'ammontare di esso¹¹⁸; pubblicazione della sentenza a titolo di riparazione del danno; eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose del reato, secondo le modalità indicate dal giudice nella sentenza di condanna¹¹⁹; prestazione (se il condannato non si oppone) di attività non retribuita a favore della collettività per un tempo determinato comunque non superiore alla durata della pena sospesa (ed entro un limite massimo di sei mesi¹²⁰).

¹¹⁶ Per un approfondimento, si rinvia ad A. MARTINI, *Una nuova tappa di un viaggio forse senza meta: la legge di riforma della sospensione condizionale*, in *Dir. pen. proc.*, 2004, pp. 1332 ss.

¹¹⁷ Sul punto v. Cass. pen., SS.UU., sent. 23 giugno 2022, n. 37503: «in caso di sospensione condizionale della pena subordinata all'adempimento di un obbligo risarcitorio, il termine entro il quale l'imputato deve provvedere allo stesso, che costituisce elemento essenziale dell'istituto, va fissato dal giudice in sentenza ovvero, in mancanza, dal giudice dell'impugnazione, anche d'ufficio, o da quello dell'esecuzione, fermo restando che, ove non venga in tal modo fissato, lo stesso viene a coincidere con la scadenza dei termini di cinque o due anni previsti dall'art. 163 c.p. decorrenti dal passaggio in giudicato della sentenza». Per una nota alla sentenza v. M. FALCONE, *Le sezioni unite sul termine per l'adempimento degli obblighi nella sospensione condizionale della pena*, in *Sistema penale*, 31 gennaio 2023.

¹¹⁸ Cass. pen., SS.UU., sent. 27 aprile 2023, n. 32939: «il giudice può subordinare, a norma dell'art. 165 c.p., il beneficio della sospensione condizionale della pena al pagamento della somma dovuta a titolo di risarcimento del danno, nonché all'adempimento dell'obbligo della restituzione dei beni conseguiti per effetto del reato, solo a condizione che nel giudizio vi sia stata costituzione di parte civile».

¹¹⁹ Secondo S. LARIZZA, *Il principio di legalità della pena*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 2004, p. 130, l'ampia formulazione relativa a questo particolare obbligo fornisce eccessivi margini di discrezionalità al giudice, risolvendosi in una "delega senza limiti" al singolo magistrato per la definizione dei vincoli comportamentali.

¹²⁰ In questo senso Cass. pen., SS.UU., 27 gennaio 2022, n. 23400, in virtù del combinato disposto degli artt. 18 bis disp. coord. trans. c.p. e 54 co. 2 d.lgs. 274/2000.

In alcune ipotesi, tuttavia, la subordinazione della sospensione condizionale della pena all'adempimento di obblighi (non è una facoltà, bensì) è un dovere per il giudice. Ciò avviene in caso di:

- condanna per il delitto di danneggiamento *ex art. 635 c.p.* ovvero di danneggiamento di beni culturali *ex art. 518 duodecies c.p.*: in tal caso la sospensione condizionale della pena è subordinata all'eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose del reato ovvero, se il condannato non si oppone, alla prestazione di attività non retribuita a favore della collettività;
- condanna per i delitti di peculato, concussione, corruzione o induzione indebita a dare o promettere utilità: in tal caso la sospensione condizionale della pena è subordinata al pagamento della somma determinata a titolo di riparazione pecuniaria ai sensi dell'art. 322 *quater c.p.*;
- condanna per il delitto di omicidio, nella forma tentata, o per i delitti, consumati o tentati, di cui agli artt. 572, 609 *bis*, 609 *ter*, 609 *quater*, 609 *quinquies*, 609 *octies* e 612 *bis c.p.*, nonché agli artt. 582 e 583 *quinquies c.p.* nelle ipotesi aggravate ai sensi degli artt. 576, co. 1, nn. 2, 5 e 5.1, e 577, co. 1, n. 1 e co. 2 *c.p.*: in queste ipotesi – in larga parte riconducibili a fenomeni di violenza domestica o di genere – la sospensione condizionale è subordinata alla partecipazione a specifici percorsi di recupero presso enti o associazioni che si occupano di prevenzione, assistenza psicologica e recupero di soggetti condannati per i medesimi reati;
- condanna per il delitto di furto in abitazione o furto con strappo *ex art. 624 bis c.p.*: in tal caso la sospensione condizionale della pena è subordinata al pagamento integrale dell'importo dovuto per il risarcimento del danno alla persona offesa;
- condanna per reati contro la persona o il patrimonio commessi nelle aree delle infrastrutture, fisse e mobili, ferroviarie, aeroportuali, marittime e di trasporto pubblico locale, urbano ed extraurbano, e nelle relative pertinenze: in queste ipotesi la concessione della sospensione condizionale della pena è subordinata all'osservanza del divieto, imposto dal giudice, di accedere a luoghi o aree specificamente individuati¹²¹;

¹²¹ Questa ipotesi di subordinazione obbligatoria della sospensione condizionale della pena è stata recentemente introdotta nell'art. 165 *c.p.* dall'art. 13 co. 2 d.l. 11 aprile 2025, n. 48.

- concessione della sospensione condizionale della pena a chi ne abbia già usufruito una volta.

La *ratio* della subordinazione all'adempimento di determinati obblighi della sospensione condizionale della pena viene tendenzialmente ricondotto all'esigenza di «attenuare la reattività della vittima, compensando la domanda di punizione frustrata dalla mancata esecuzione della pena» e di «placare la reattività collettiva, mostrando che la mancata esecuzione della pena non significa disinteresse per i beni giuridici offesi del reato e in genere per gli interessi della collettività»¹²².

Si potrebbe tuttavia ritenere che la subordinazione di obblighi alla sospensione condizionale della pena possa essere valorizzata al fine di concepire l'istituto, invece che quale mero espediente di indulgenza¹²³, come strumento per condurre la lotta alle pene detentive brevi mediante percorsi risocializzativi e/o riparativi in libertà¹²⁴. In tal senso, peraltro, si può guardare non solo ai percorsi di recupero per i condannati per i reati di cui all'art. 165 co. 5 c.p., ma anche e soprattutto – in quanto generale – all'inclusione, tra gli obblighi a cui è subordinabile la sospensione condizionale della pena, della prestazione di attività non retribuita a favore della collettività. Quest'ultima, infatti, oltre a chetare il bisogno sociale di punizione, ben potrebbe essere impiegata per favorire il reinserimento del reo nel tessuto sociale, venendo modulata alla luce delle peculiarità del caso specifico¹²⁵.

Ad ogni modo, come si accennava *supra*, la sospensione condizionale della pena è soggetta a revoca ex art. 168 c.p. (la competenza è del giudice dell'esecuzione: art. 674 c.p.p.). In particolare:

¹²² In questi termini G. MARINUCCI – E. DOLCINI – G.L. GATTA, *Manuale di diritto penale. Parte generale*, cit., p. 887.

¹²³ Come denunciato da tempo in dottrina: cfr. G. FIANDACA – E. MUSCO, *Diritto penale. Parte generale*, cit., p. 848, secondo i quali «la sospensione condizionale ha subito un processo di snaturamento che la ha trasformata in una misura clemenziale applicata automaticamente dal giudice, con la conseguenza di provocare un fenomeno di inammissibile fuga dalla sanzione». Parla invece di sospensione condizionale quale «pilastro dell'indulgenzialismo» – a fronte della degenerazione applicativa dell'istituto – E. DOLCINI, *Riforma della parte generale del codice e rifondazione del sistema sanzionatorio penale*, cit., p. 836.

¹²⁴ In questo senso, cfr. A. CASTALDO, *Contenuto sanzionatorio e "trattamento" nella "nuova" sospensione condizionale: un'applicazione in tema di reati edilizi*, in *Arch. pen.*, 1985, p. 551; L. EUSEBI, *Prescrizioni a carico del condannato e sospensione condizionale della pena. Spunti di riflessione dai modelli tedesco occidentale e austriaco*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 1985, pp. 1148 ss.; S. VINCIGUERRA, *La riforma del sistema punitivo nella L. 24 novembre 1981, n. 689*, Cedam, Padova, 1983, pp. 441 ss.

¹²⁵ Sottolinea la valenza special-preventiva e sanzionatoria dell'obbligo *de quo* F. GIUNTA, *I nuovi orizzonti della sospensione condizionale della pena alla luce della l. 11 giugno 2004, n. 145*, in *St. iur.*, 2004, p. 1339.

- i) la revoca è obbligatoria quando, nei termini stabiliti, il condannato commetta un delitto ovvero una contravvenzione della stessa indole, per cui venga inflitta una pena detentiva; ovvero non adempia agli obblighi impostigli (salva l'inesigibilità in concreto); ovvero riporti un'altra condanna per un delitto anteriormente commesso a pena che, cumulata a quella precedentemente sospesa, supera i limiti di cui all'art. 163 c.p.; ovvero quando la sospensione condizionale della pena è stata concessa in violazione dell'art. 164 co. 4 c.p. in presenza di cause ostative;
- ii) la revoca è facoltativa quando il condannato riporti un'altra condanna per un delitto anteriormente commesso, a pena che, cumulata a quella precedentemente sospesa, non supera i limiti di cui all'art. 163 c.p. Segnatamente, il giudice può revocare l'ordine di sospensione condizionale della pena tenuto conto dell'indole e della gravità del reato.

1.2. Le pene sostitutive.

L'intervento legislativo più recente da cui emerge l'intenzione di intraprendere con convinzione un percorso tanto normativo quanto culturale di superamento di un'impostazione punitiva carcerocentrica è costituito, come noto, dalla riforma Cartabia delle pene sostitutive¹²⁶.

¹²⁶ Tra gli innumerevoli commenti alla riforma, senza pretesa di esaustività: E. DOLCINI, *Sanzioni sostitutive: la svolta impressa dalla riforma Cartabia*, in *Sistema penale*, 2 settembre 2021; G.L. GATTA, *Alternative al carcere*, pp. 1239 ss.; F. PALAZZO, *I profili di diritto sostanziale della riforma penale*, in *Sistema penale*, 8 settembre 2021; D. PULITANÒ, *Una svolta importante nella politica penale*, in *Legisl. pen.*, 15 giugno 2021, pp. 3 ss.; G. AMARELLI, *L'ampliamento delle sanzioni sostitutive delle pene detentive brevi: luci e ombre*, in *Proc. pen. giust.*, 2022, pp. 234 ss.; D. BIANCHI, *Il rilancio delle pene sostitutive nella legge delega "Cartabia": una grande occasione non priva di rischi*, in *Sistema penale*, 21 febbraio 2022; R. DE VITO, *Le pene sostitutive: una nuova categoria sanzionatoria per spezzare le catene del carcere*, in *Quest. giust. trim.*, 1/2023; G. DE FRANCESCO, *Brevi appunti sul disegno di riforma della giustizia*, in *Legisl. pen.*, 23 agosto 2021; M. TELESCA, *La 'nuova' disciplina delle sanzioni sostitutive delle pene detentive brevi prevista dalla c.d. 'riforma Cartabia'*, in *Dir. pen. cont. – Riv. trim.*, 3/2021, pp. 34 ss.; A. ABBAGNANO TRIONE, *Il sistema delle pene sostitutive e il favor libertatis*, in *Processo penale e giustizia*, 3/2023, pp. 757 ss.; L. EUSEBI, *Rieducazione e prospettive di riforma del sistema sanzionatorio penale dopo il d.lgs. n. 150/2022*, in *Sistema penale*, 10 aprile 2024; D. CASTRONUOVO – M. DONINI – E.M. MANCUSO – G. VARRASO (a cura di), *Riforma Cartabia. La nuova giustizia penale*, Cedam, Milano, 2023; G.L. GATTA – M. GIALUZ (diretto da), *Riforma Cartabia. Le modifiche al sistema penale*, Giappichelli, Torino, 2024; G. DE SIMONE, *Pene sostitutive: riflessioni sparse (e talvolta critiche) sulla nuova disciplina*, in G. FORNASARI – A. MENGHINI (a cura di), *Il carcere come extrema ratio. Atti del Convegno, Trento, 20-21 dicembre 2024*, Università di Trento, 2025, pp. 35 ss.

La ridefinizione e la rivitalizzazione delle pene sostitutive delle pene detentive brevi è stata animata da diverse esigenze.

In primo luogo, l'esigenza di integrare il sistema penale con sanzioni diverse da quella carceraria, in una prospettiva sia di umanizzazione della pena (a fronte delle sofferenze cagionate dalla detenzione carceraria)¹²⁷, sia di ottimizzazione utilitaristica della pena, in termini di efficientamento dei costi e di riduzione del tasso di recidiva grazie a percorsi rieducativi *extra moenia*.

In secondo luogo, in stretta correlazione con l'obiettivo di prevenzione della recidiva, si è voluto promuovere la costruzione di trattamenti sanzionatori individualizzati, deputati non solo all'afflizione del reo, quanto soprattutto – in ossequio al finalismo rieducativo della pena ex art. 27 co. 3 Cost. – tramite la partecipazione attiva del condannato a un percorso di reinserimento sociale apposito, secondo il modello delle cc.dd. "pene-programma"¹²⁸.

Infine, l'intento del legislatore è stato anche quello di efficientare il complessivo apparato della giustizia penale, con obiettivi deflazionistici (mediante il nuovo, ulteriore favore che le pene sostitutive dovrebbero assicurare a riti alternativi quali patteggiamento, abbreviato e procedimento per decreto)¹²⁹ e di decongestionamento (si pensi ai temi del sovraffollamento carcerario¹³⁰, da un lato, e del fenomeno dei cc.dd. liberi sospesi, dall'altro¹³¹)¹³².

¹²⁷ D. BIANCHI, *Le pene sostitutive. Sistematica, disciplina e prospettive di riforma*, cit., p. 145, che pone in stretta correlazione il tema dell'umanità della pena con quello della sua proporzionalità.

¹²⁸ R. BARTOLI, *Punire in libertà: le nuove pene sostitutive*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 2023, pp. 1400 ss.; A. GARGANI, *Le "nuove" pene sostitutive*, in *Dir. pen. proc.*, 2023, pp. 17 ss.; M. VENTUROLI, *Verso un nuovo paradigma di individualizzazione della pena? Osservazioni a margine del d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150*, in *Sistema penale*, 31 maggio 2023, pp. 5 ss.; D. BIANCHI, *Le pene sostitutive. Sistematica, disciplina e prospettive di riforma*, cit., pp. 146-147.

¹²⁹ G.L. GATTA, *La riforma delle pene sostitutive: un'introduzione*, in G.L. GATTA – M. GIALUZ (diretto da), *Riforma Cartabia. Le modifiche al sistema penale*, vol. III, *Le modifiche al sistema sanzionatorio penale*, Giappichelli, Torino, 2024, p. 5.

¹³⁰ G. AMARELLI, *Sovraffollamento carcerario: aspettando l'efficientamento delle pene sostitutive, subito un indulto proprio condizionato*, in *Sistema penale*, 21 maggio 2024. Già in precedenza, tuttavia, accorta dottrina aveva osservato che l'intenzione di sfruttare le alternative al carcere in chiave deflativa per contenere il sovraffollamento degli istituti di pena (oltre che, in taluni casi, il carico giudiziario) rischia di porre in secondo piano le istanze tese a valorizzare la capacità rieducativa di tali misure: così C. PERINI, *Prospettive attuali dell'alternativa al carcere tra emergenza e rieducazione*, cit.

¹³¹ M. BORTOLATO, *Percorsi alternativi alla pena detentiva nel giudizio di sorveglianza. I "liberi sospesi" e gli effetti della riforma Cartabia*, in *Sistema penale*, 28 febbraio 2023.

¹³² Sul primario obiettivo di efficientamento del sistema della giustizia italiana che ha ispirato la riforma Cartabia, v. G.L. GATTA, *Riforma della giustizia penale: contesto, obiettivi e linee di fondo della 'legge Cartabia'*, in *Sistema penale*, 15 ottobre 2021, nonché M. DONINI, *Efficienza e principi della legge Cartabia. Il legislatore a scuola di realismo e cultura della discrezionalità*, in *Pol. dir.*, 2021, p. 591.

In quest'ottica, il nuovo sistema delle pene sostitutive si presenta come un progetto ambizioso, dacché vede il coinvolgimento di vari attori, che debbono cooperare in sinergia ai fini del perseguimento dell'effettiva risocializzazione¹³³: *in primis* la stessa persona del reo (il cui consenso alla sostituzione è requisito per l'applicazione di qualsiasi pena sostitutiva, tranne quella pecuniaria¹³⁴), ma anche l'ufficio di esecuzione penale esterna, il giudice di cognizione e la comunità territoriale¹³⁵.

1.2.1. Le singole pene sostitutive.

La riforma Cartabia, come anticipato e come noto, è intervenuta in maniera decisa in materia di pene sostitutive, al fine – anche – di risolvere i problemi di ineffettività che, fin dall'emanazione della l. 689/1981, affliggevano questo ramo dell'architettura sanzionatoria penale¹³⁶. Ciò è avvenuto ridisegnando la penologia sostitutiva, ossia estromettendo dal sistema la semidetenzione e la libertà controllata e introducendo invece tre nuove tipologie di pena sostitutiva (accanto alla pena pecuniaria sostitutiva, mantenuta dal legislatore della riforma): la semilibertà sostitutiva, la detenzione domiciliare sostitutiva e il lavoro di pubblica utilità sostitutivo.

Nonostante la novità della riforma, il legislatore ha mantenuto la collocazione della disciplina delle pene sostitutive agli artt. 53 ss. l. 689/1981, al tempo stesso tuttavia inserendo – nel codice penale – un nuovo art. 20 *bis*¹³⁷, il quale – oltre a rinviare alla predetta legge – enumera le pene sostitutive previste dalla legge e chiarisce (al pari dell'art. 53 l. 689/1981) che: la semilibertà sostitutiva e la detenzione domiciliare sostitutiva possono essere applicate dal giudice in caso di condanna alla reclusione o all'arresto non superiori a quattro

¹³³ M. DONINI, *Efficienza e principi della legge Cartabia. Il legislatore a scuola di realismo e cultura della discrezionalità*, cit., p. 605.

¹³⁴ Sul punto D. BIANCHI, *Le pene sostitutive. Sistematica, disciplina e prospettive di riforma*, cit., pp. 174 ss.

¹³⁵ D. BIANCHI, *Le modifiche in materia di sanzioni sostitutive delle pene detentive brevi*, in D. CASTRONUOVO – M. DONINI – E.M. MANCUSO – G. VARRASO (a cura di), *Riforma Cartabia. La nuova giustizia penale*, Cedam, Milano, 2023, p. 86.

¹³⁶ Sul punto *ex multis* E. DOLCINI, *Sanzioni sostitutive: la svolta impressa dalla riforma Cartabia*, cit.; O. CALAVITA, *La riforma delle sanzioni sostitutive: riflessioni processualistiche in attesa del decreto legislativo*, in *Legisl. pen.*, 13 febbraio 2022, pp. 3 ss.

¹³⁷ Secondo D. BIANCHI, *Le modifiche in materia di sanzioni sostitutive delle pene detentive brevi*, cit., p. 87, l'interpolazione del nuovo articolo 20 *bis* c.p. nel Titolo II del Libro I del codice penale parrebbe una scelta volta a sottolineare la "pari dignità" delle pene sostitutive rispetto alle altre reazioni punitive al reato.

anni; il lavoro di pubblica utilità sostitutivo può essere applicato dal giudice in caso di condanna alla reclusione o all'arresto non superiori a tre anni; la pena pecuniaria sostitutiva può essere applicata dal giudice in caso di condanna alla reclusione o all'arresto non superiori a un anno.

Il rinnovamento dell'apparato delle pene sostitutive è stato ispirato dall'idea di concepire tali forme di alternative alla detenzione non più quali meri surrogati indulgenziali (in quanto volti essenzialmente a evitare il contatto criminogeno con gli ambienti carcerari) della sanzione detentiva¹³⁸, quanto piuttosto quali vere e proprie pene-programma (con l'esclusione della pena pecuniaria sostitutiva), in una prospettiva di pena agita¹³⁹ che consenta, mediante la previsione di prescrizioni non solo negative, ma anche e soprattutto attive, di agevolare la rieducazione e il reinserimento sociale del reo¹⁴⁰.

1.2.1.1. La semilibertà sostitutiva.

La prima tra le pene sostitutive previste dal legislatore della riforma, idealmente collocabile al vertice della «piramide sanzionatoria» del micro-sistema delle pene sostitutive¹⁴¹ (in quanto la più gravosa per il condannato), è la semilibertà sostitutiva. Tale pena sostitutiva può essere applicata – se v'è il consenso dell'imputato: art. 58 l. 689/1981 – laddove il giudice ritenga di dover determinare la durata della pena detentiva entro il limite di quattro anni; la durata della semilibertà sostitutiva è pari a quella della pena sostituita, un giorno di pena detentiva equivale a un giorno di semilibertà sostitutiva.

La previsione, tra le pene sostitutive, della semilibertà è strettamente connessa alla volontà di ampliare l'ambito applicativo delle pene sostitutive: se, infatti, viene intesa quale “pena breve” sostituibile quella che può raggiungere il quattro anni di pena detentiva inflitta, a ciò si ricollega, evidentemente, una popolazione di soggetti responsabili di reati non solo bagatellari, ma anche di gravità medio-alta e con capacità a delinquere non indifferente. Da

¹³⁸ Sul punto, già all'indomani dell'emanazione della l. 689/1981, F. PALAZZO, *Le pene sostitutive: nuove sanzioni autonome o benefici con contenuto sanzionatorio?*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 1983, pp. 827 ss.

¹³⁹ Secondo la categoria enucleata da M. DONINI, *Pena agita e pena subita. Il modello del delitto riparato*, cit., pp. 265 ss.

¹⁴⁰ D. BIANCHI, *Le pene sostitutive. Sistematica, disciplina e prospettive di riforma*, cit., p. 192.

¹⁴¹ L'espressione è di D. BIANCHI, *Le modifiche in materia di sanzioni sostitutive delle pene detentive brevi*, cit., p. 87.

ciò è discesa pertanto l'esigenza di prevedere una tipologia di pena che, pur sostitutiva, conservi robusti contenuti afflittivi e di controllo¹⁴². Connotati che, al tempo stesso, impongono al giudice di ricorrere alla semilibertà solo in via di *extrema ratio*, qualora cioè le altre misure – meno afflittive – non siano adeguate ad assicurare l'ottimale perseguimento della finalità risocializzante e, al contempo, la soddisfazione delle esigenze di sicurezza e prevenzione¹⁴³.

Ai sensi dell'art. 55 l. 689/1981, la semilibertà sostitutiva comporta l'obbligo di trascorrere almeno otto ore al giorno in un istituto di pena e di svolgere, per la restante parte del giorno, attività di lavoro, di studio, di formazione professionale o comunque utili alla rieducazione ed al reinserimento sociale, secondo il programma di trattamento predisposto dall'ufficio di esecuzione penale esterna ed approvato dal giudice, nel quale sono indicate le ore da trascorrere in istituto e le attività da svolgere all'esterno. La norma stabilisce poi che l'ufficio di esecuzione penale esterna è incaricato della vigilanza e dell'assistenza del condannato in libertà.

Il legislatore individua quindi un limite minimo di permanenza in carcere, ma non anche un massimo. Si tratta, a ben vedere, di un'omissione consapevole: considerando la *ratio* di risocializzazione sottesa all'istituto, la mancata previsione di un limite massimo di permanenza in carcere consente al giudice di valutare come congruo solo un programma che non preveda un periodo di restrizione carceraria eccessivo rispetto a tale finalità.

D'altra parte, la componente risocializzativa, di cui è investito il programma di trattamento, è indefettibile: il condannato alla semilibertà, quando non si trova in carcere, ha l'obbligo di svolgere le attività indicate (stabilite dall'UEPE nel programma di trattamento sottoposto al vaglio del giudice di cognizione), pena la possibilità di integrare la fattispecie revocatoria di

¹⁴² La componente di afflizione e quella di controllo, imperniate sull'obbligo di trascorrere larga parte del giorno in carcere, rendono del resto difficile inquadrare a pieno titolo la semilibertà tra le 'alternative' al carcere. A tal proposito, già C.E. PALIERO – E. DOLCINI, *Il carcere ha alternative?*, cit., p. 174, rilevavano che, proprio poiché comporta periodi di restrizioni carceraria, la legittimazione della semidetenzione «come strumento di lotta alla detenzione breve (ed ai suoi risaputi effetti criminogeni) si smentisce quindi *in re ipsa* [...] L'inclusione della semidetenzione fra le sanzioni sostitutive in senso stretto [...] va considerata [...] una vera e propria 'truffa delle etichette'». Sul tema, cfr. anche D. BIANCHI, *Le pene sostitutive. Sistematica, disciplina e prospettive di riforma*, cit., p. 193.

¹⁴³ G. MENTASTI, *Semilibertà, detenzione domiciliare e lavoro di pubblica utilità*, in G.L. GATTA – M. GIALUZ (diretto da), *Riforma Cartabia. Le modifiche al sistema penale*, vol. III, *Le modifiche al sistema sanzionatorio penale*, Giappichelli, Torino, 2024, p. 14.

cui all'art. 66 l. 689/1981¹⁴⁴. Come è stato efficacemente osservato in dottrina «le ore da trascorrere in libertà sono ora oggetto di precise prescrizioni: non più la mera uscita dal carcere, accompagnata da divieti e limitazioni [...] ma un tempo libero regolamentato scadenzato da attività obbligatorie organizzate dall'UEPE secondo un programma volto a contribuire all'effettivo reinserimento sociale del condannato»¹⁴⁵.

All'ottimizzazione della pena-programma, in prospettiva risocializzante, si ricollega del resto la necessità – sancita dall'art. 55 l. 689/1981 – che i condannati alla semilibertà sostitutiva siano assegnati a istituti di pena situati nel comune di residenza, di domicilio, di lavoro o di studio del condannato o in un comune vicino. La prossimità territoriale alla propria comunità di appartenenza è finalizzata non solo a prevenire la desocializzazione, ma altresì, per converso, a favorire il reinserimento, facendo leva su relazioni e opportunità eventualmente già esistenti per il condannato.

1.2.1.2. La detenzione domiciliare sostitutiva.

Pena sostitutiva detentiva, al pari della semilibertà, è la detenzione domiciliare sostitutiva, meno severa della prima¹⁴⁶ in virtù della basilare considerazione che il periodo di restrizione della libertà personale non è scontato presso un istituto di pena, bensì presso la propria abitazione, altro luogo di privata dimora o luogo pubblico o privato di cura, assistenza o accoglienza o comunità o casa famiglia protetta¹⁴⁷. Come la semilibertà, invece, la sostituzione è subordinata al consenso dell'imputato, il limite massimo di pena detentiva sostituibile è pari a quattro anni e la durata della detenzione domiciliare sostitutiva

¹⁴⁴ In ciò si ravvisa una significativa differenza rispetto alla vecchia semidetenzione, in cui il tempo trascorso fuori dal carcere era tendenzialmente libero: cfr. a riguardo G. GRASSO, *La riforma del sistema sanzionatorio: le nuove pene sostitutive della detenzione di breve durata*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 1981, p. 1428.

¹⁴⁵ Così G. MENTASTI, *Semilibertà, detenzione domiciliare e lavoro di pubblica utilità*, cit., p. 16.

¹⁴⁶ Sul punto A. COSTANTINI, *Prospettive di riforma della detenzione domiciliare tra pena principale e sanzione sostitutiva: verso un reale superamento del paradigma carcerocentrico?*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 2022, p. 310.

¹⁴⁷ La previsione di luoghi in cui poter espriare la detenzione domiciliare anche in assenza di un proprio domicilio idoneo colma il deficit di uguaglianza che, altrimenti, la detenzione domiciliare inevitabilmente recherebbe con sé, risultando infatti inaccessibile a chi viva in condizioni di indigenza: in questo senso G. MENTASTI, *Semilibertà, detenzione domiciliare e lavoro di pubblica utilità*, cit., p. 24. Sul tema, *amplius*, cfr. G. DARAIO, *Homelessness e misure alternative al carcere: un rapporto problematico*, in G. SPANGHER (a cura di), *La vittima del processo. I danni da attività processuale penale*, Giappichelli, Torino, 2017, pp. 281 ss.

corrisponde a quella della pena sostituita: un giorno di pena carceraria equivale a un giorno di detenzione domiciliare.

A primo acchito mera anticipazione dell'omologa misura alternativa, la detenzione domiciliare sostitutiva presenta invece ben maggiori connotati risocializzativi¹⁴⁸: da un lato, viene fissato un numero minimo di ore – quattro – in cui il condannato può lasciare il domicilio per provvedere alle sue indispensabili esigenze di vita e di salute, secondo quanto stabilito dal giudice; dall'altro lato, l'art. 56 l. 689/1981 prevede che l'ufficio di esecuzione penale esterna predisponga un programma di trattamento¹⁴⁹ e, in funzione dell'efficacia del percorso rieducativo, individui – laddove il condannato non abbia la disponibilità di un domicilio idoneo – soluzioni abitative anche comunitarie adeguate alla detenzione domiciliare¹⁵⁰.

La garanzia di almeno quattro ore di libertà – il *quantum* esatto è stabilito dal giudice sulla base del programma di trattamento elaborato dall'UEPE, tenuto conto che il condannato deve trascorrere almeno dodici ore presso il domicilio – contribuisce a favorire «l'integrazione sociale “spontanea” del soggetto in piena rispondenza al paradigma delle *community sanctions*»¹⁵¹. Se così viene stimolata la funzione special-preventiva positiva della pena, allo stesso tempo l'art. 56 l. 689/1981 consente al giudice – in ottica di special-prevenzione negativa – di «prescrivere procedure di controllo mediante mezzi elettronici o

¹⁴⁸ E. DOLCINI, *Dalla riforma Cartabia nuova linfa per le pene sostitutive. Note a margine dello schema di d.lgs. approvato dal Consiglio dei Ministri il 4 agosto 2022*, cit., pp. 7 ss. Cfr. anche A. COSTANTINI, *Prospettive di riforma della detenzione domiciliare tra pena principale e sanzione sostitutiva: verso un reale superamento del paradigma carcerocentrico?*, cit., p. 311, la quale osserva che la detenzione domiciliare quale misura alternativa ha essenzialmente assunto un ruolo di mera deflazione carceraria. La funzione risocializzante della nuova detenzione domiciliare sostitutiva è stata riconosciuta anche da Corte cost., 10 maggio 2024, n. 84 (per un commento all'ordinanza che aveva sollevato la questione di legittimità costituzionale – Corte App. Bologna, ord. n. 116/2023 – v. G. STALLONE, *Somiglianze e differenze: sollevata questione di legittimità costituzionale sulla disciplina della pena sostitutiva della detenzione domiciliare*, in *Archivio penale*, 24 novembre 2023).

¹⁴⁹ In realtà, siccome la norma si esprime nel senso che «il giudice dispone la detenzione domiciliare sostitutiva tenendo conto anche del programma di trattamento elaborato dall'ufficio di esecuzione penale esterna», nella prassi si è affermata una linea interpretativa secondo cui il programma di trattamento non sarebbe un requisito indefettibile della detenzione domiciliare sostitutiva: così il *Protocollo sull'applicazione delle pene sostitutive delle pene detentive brevi* degli Uffici giudiziari di Nola e lo *Schema operativo per l'applicazione delle pene sostitutive delle pene detentive brevi* degli Uffici giudiziari di Milano, entrambi consultabili in *Sistema penale*. Sul primo di tali documenti, v. il commento di V. BOVE, *Riflessioni a margine del protocollo del Tribunale di Nola sulle pene sostitutive di pene detentive brevi*, in *Sistema penale*, 20 settembre 2023. In senso critico v. anche D. BIANCHI, *Le pene sostitutive. Sistematica, disciplina e prospettive di riforma*, cit., p. 196.

¹⁵⁰ D. BIANCHI, *Le modifiche in materia di sanzioni sostitutive delle pene detentive brevi*, cit., p. 89.

¹⁵¹ D. BIANCHI, *Le pene sostitutive. Sistematica, disciplina e prospettive di riforma*, cit., p. 195.

altri strumenti tecnici, conformi alle caratteristiche funzionali e operative degli apparati di cui le Forze di polizia abbiano l'effettiva disponibilità».

La flessibilizzazione e individualizzazione delle modalità esecutive della detenzione domiciliare sostitutiva, unitamente alla possibilità per il condannato di rimanere inserito nel proprio spazio vitale e nella propria comunità di riferimento – più di quanto consenta la semilibertà –, contribuiscono a favorire il recupero sociale del condannato, preservandolo peraltro dal contatto con l'ambiente criminogeno del carcere. In questa prospettiva, un ruolo di primo piano compete all'ufficio di esecuzione penale esterna, sia per l'elaborazione del programma di trattamento, sia – prima – per l'individuazione del luogo di detenzione (la cui scelta incontra due principali limiti: deve assicurare le esigenze di tutela della persona offesa e non può ricadere su immobili occupati abusivamente)¹⁵².

1.2.1.3. Il lavoro di pubblica utilità sostitutivo.

Il lavoro di pubblica utilità sostitutivo è la pena sostitutiva che, fin da subito candidata a un ruolo protagonista¹⁵³, ha in effetti – nei primi anni dall'entrata in vigore della riforma Cartabia – conosciuto maggiore e crescente applicazione: basti pensare che al 15 giugno 2025, su 6.935 individui che stavano scontando una pena sostitutiva, ben 5.429 stavano svolgendo un lavoro di pubblica utilità sostitutivo (il 30 giugno 2024 erano 2.957).

L'inclusione del lavoro di pubblica utilità nel novero delle pene sostitutive ha generalizzato l'ambito applicativo di un'alternativa alla detenzione – forse la principale alternativa alla detenzione, da una prospettiva storica e culturale, insieme alla pena pecuniaria – fino alla riforma Cartabia prevista solo in settori ristretti dell'ordinamento penale: sanzione sostitutiva per reati stradali (artt. 186 e 187 d.lgs. 285/1992) e in materia di stupefacenti (art. 73 co. 5 *bis* d.P.R. 309/1990; pena principale nel sistema del giudice di pace; contenuto della

¹⁵² G. MENTASTI, *Semilibertà, detenzione domiciliare e lavoro di pubblica utilità*, cit., p. 24.

¹⁵³ E. DOLCINI, *Dalla riforma Cartabia nuova linfa per le pene sostitutive. Note a margine dello schema di d.lgs. approvato dal Consiglio dei Ministri il 4 agosto 2022*, in *Sistema penale*, 30 agosto 2022, p. 10; D. BIANCHI, *Le modifiche in materia di sanzioni sostitutive delle pene detentive brevi*, cit., p. 90; G. GRASSO, *La riforma del sistema sanzionatorio: le nuove pene sostitutive della detenzione di breve durata*, cit., p. 198.

sospensione condizionale ex art. 165 c.p. e della messa alla prova; pena da conversione delle pene pecuniarie¹⁵⁴.

Il lavoro di pubblica utilità, ai sensi dell'art. 56 bis l. 689/1981, può sostituire la pena detentiva fino a tre anni; esso consiste, secondo il dettato della norma, «nella prestazione di attività non retribuita in favore della collettività da svolgere presso lo Stato, le Regioni, le Province, le Città metropolitane, i Comuni o presso enti o organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato». L'attività viene svolta di regola nell'ambito della regione in cui risiede il condannato e comporta la prestazione di non meno di sei ore e non più di quindici ore di lavoro settimanale da svolgere con modalità e tempi che non pregiudichino le esigenze di lavoro, di studio, di famiglia e di salute del condannato. Tuttavia, se il condannato lo richiede, il giudice può ammetterlo a svolgere il lavoro di pubblica utilità per un tempo superiore. La durata giornaliera della prestazione non può comunque oltrepassare le otto ore. Ai fini del computo della pena, un giorno di lavoro di pubblica utilità consiste nella prestazione di due ore di lavoro (così, per esempio, se in un mese vengono svolte 60 ore di lavoro, si potranno considerare espiati 30 giorni di pena detentiva). Come per la semilibertà e la detenzione domiciliare, anche per l'applicazione del lavoro di pubblica utilità sostitutivo è richiesto il consenso del condannato (il che vale, tra l'altro, a differenziare l'ipotesi in parola dalle vetuste esperienze dei lavori forzati, peraltro vietati ex art. 4 CEDU)¹⁵⁵; consenso che dev'essere necessariamente esplicitato anche perché la sentenza di condanna al lavoro di pubblica utilità sostitutivo è inappellabile (art. 595 co. 3 c.p.p.)¹⁵⁶.

Il lavoro di pubblica utilità sostitutiva costituisce una vera e propria pena-programma, connotata da una significativa componente prescrittiva attiva¹⁵⁷: il condannato al lavoro di

¹⁵⁴ F. GUERCIO, *Il lavoro di pubblica utilità: quel che il reo toglie, il reo restituisce*, in *Giustizia insieme*, 16 marzo 2023.

¹⁵⁵ Sul punto, v. anche R.M.E. PALAVERA, *Brevi scorci di orizzonte. Disseminazione dei contenuti di facere e occasioni di una loro sistematizzazione da parte del legislatore delegato, in attesa di pene prescrittive principali*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 1/2022, p. 338.

¹⁵⁶ Cfr. G. MENTASTI, *Semilibertà, detenzione domiciliare e lavoro di pubblica utilità*, cit., p. 29.

¹⁵⁷ Sicché il lavoro di pubblica utilità sostitutivo si configura come "pena agita": M. DONINI, *Diritto penale e processo come legal system. I chiaroscuri di una riforma bifronte*, in D. CASTRONUOVO – M. DONINI – E.M. MANCUSO – G. VARRASO, (a cura di), *Riforma Cartabia. La nuova giustizia penale*, Cedam, Milano, 2023, secondo il quale il lavoro di pubblica utilità sostitutivo esprime una «nuova dimensione della pena diversa dalla imposizione di un male aggiunto che si concentra solo sull'autore, anziché degli effetti del reato su vittima e società». Sul tema v. anche L. EUSEBI, *La pena tra necessità di strategie preventive e nuovi modelli di risposta al reato*, cit., pp. 829 ss.; ID., *Ipotesi di introduzione della pena prescrittiva come nuova pena principale*, cit.; R.M.E. PALAVERA, *Brevi scorci di orizzonte. Disseminazione dei contenuti di facere e occasioni di una loro sistematizzazione da parte del legislatore delegato, in attesa di pene prescrittive principali*, cit., p. 342; EAD., *Condizioni e fattori di promozione della pena prescrittiva*, in *Ind. pen.*, 2021, pp. 318 ss.; T. TRAVAGLIA CICIRELLO, *La riforma delle sanzioni sostitutive e le potenzialità attuabili del lavoro di pubblica utilità*, in *Legisl.*

pubblica utilità deve porre in essere un'attività (lavorativa) a favore della collettività, così riavvicinandosi alla comunità di appartenenza quale suo membro effettivo, al cui ruolo il reo aveva in parte abdicato mediante la commissione del reato¹⁵⁸. In quest'ultimo senso, il programma di trattamento predisposto dall'ufficio di esecuzione penale esterna deve tener conto non solo delle caratteristiche e competenze del condannato, ma anche del reato, affinché l'attività lavorativa abbia «valenza di risarcimento del *vulnus* provocato dall'illecito alla comunità»¹⁵⁹.

Le due componenti delle sanzioni sostitutive privative della libertà (vale a dire, afflizione e risocializzazione) si atteggiavano in modo significativamente diverso nel lavoro di pubblica utilità rispetto a semilibertà e detenzione domiciliare. Mentre per queste ultime due, infatti, il contenuto afflittivo (la detenzione) si colloca su un piano distinto rispetto a quello risocializzativo (lo svolgimento del programma di trattamento durante i periodi in libertà), per il lavoro di pubblica utilità afflizione¹⁶⁰ e risocializzazione si coniugano in un connubio radicato nella medesima attività extra muraria a favore della comunità¹⁶¹. Con le parole di due grandi Maestri: il «lavoro a favore della comunità [...] materializza il suo valore afflittivo nella perdita del tempo libero, e il suo valore pedagogico nella riconversione di quest'ultimo in attività di alto significato sociale¹⁶²».

Vero è, nondimeno, che il programma di trattamento nell'ambito del lavoro di pubblica utilità sostitutivo si esaurisce nello svolgimento della prestazione lavorativa: l'art. 56 *bis* l. 689/1981, al contrario degli artt. 55 e 56, non opera alcun riferimento al programma di trattamento. Per sostituire la pena è sufficiente la disponibilità dell'ente presso cui dev'essere svolta l'attività lavorativa e lo schema delle ore di lavoro giornaliero e

pen., 21 settembre 2022, pp. 9 ss. Sul tema del ruolo attuale della "pena prescrittiva" v. anche R. DE VITO, *Fuori dal carcere? La "riforma Cartabia", le sanzioni sostitutive e il ripensamento del sistema sanzionatorio*, in *Questione Giustizia*, 4/2021, pp. 28 ss.

¹⁵⁸ Secondo A. ABBAGNANO TRIONE *Il sistema delle pene sostitutive e il favor libertatis*, cit., p. 766, il fatto che il lavoro di pubblica utilità sostitutivo orbiti attorno alla prestazione di un'attività lavorativa lo rende «la misura che meglio delle altre è vocata a implementare un percorso risocializzante e che, nell'immaginario collettivo, è destinata ad essere percepita come gravida di reale contenuto punitivo».

¹⁵⁹ Così la Circolare n. 3/2022 del Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità, p. 14.

¹⁶⁰ Il contenuto afflittivo discende dall'obbligo di svolgere l'attività di pubblica utilità e dalla limitazione della libertà di circolazione: l'art. 56 *ter* l. 689/1981 prevede infatti, per il condannato, l'obbligo di permanere nell'ambito territoriale, di regola regionale, stabilito nel provvedimento che applica o dà esecuzione alla pena sostitutiva.

¹⁶¹ Parla di "natura sincretistica" dei lavori di utilità sociale D. BIANCHI, *Le pene sostitutive. Sistematica, disciplina e prospettive di riforma*, cit., p. 201, il quale osserva che «la componente risocializzativa [...] compenetra quella afflittiva: nell'inverarsi della punizione si schiude l'orizzonte della risocializzazione».

¹⁶² C.E. PALIERO – E. DOLCINI, *Il carcere ha alternative?*, cit., p. 166.

settimanale; il giudice ha la facoltà (ma non l'obbligo) di acquisire dall'ufficio di esecuzione penale esterna le informazioni necessarie e di richiedere (solo eventualmente) il programma di trattamento¹⁶³.

1.2.1.4. La pena pecuniaria sostitutiva.

Tra le pene sostitutive previste anteriormente alla riforma Cartabia, l'unica ad essere stata mantenuta – pur al netto di importanti innovazioni circa ambito applicativo e criteri di commisurazione – è la pena pecuniaria sostitutiva¹⁶⁴.

Per quanto attiene al limite di pena detentiva sostituibile, tale valore è oggi corrispondente a un anno (artt. 20 *bis* c.p. e 53 l. 689/1981), anche nell'ipotesi di condanna tramite decreto penale (art. 459 co. 1 c.p.p.).

Per quanto concerne, invece, il criterio di commisurazione, viene adoperato – come in passato – il sistema per tassi giornalieri (per determinare l'ammontare della pena pecuniaria sostitutiva, il giudice individua il valore giornaliero al quale può essere assoggettato l'imputato e lo moltiplica per i giorni di pena detentiva)¹⁶⁵, la cui forbice edittale è stata tuttavia significativamente ampliata dalla riforma Cartabia. Se, infatti, prima della riforma, il minimo edittale era pari al valore di conguaglio di cui all'art. 135 c.p. (i.e. 250 euro) – 75 euro, dopo l'intervento della Corte costituzionale¹⁶⁶ – e il massimo nel decuplo di tale somma (i.e. 2.500 euro), oggi il minimo edittale del tasso giornaliero è pari a 5 euro, mentre il massimo è stato mantenuto a 2.500 euro (quale somma specificamente individuata, senza

¹⁶³ S. LUERTI, *L'esecuzione delle pene sostitutive: semilibertà, detenzione domiciliare e lavoro di pubblica utilità*, in G.L. GATTA – M. GIALUZ (diretto da), *Riforma Cartabia. Le modifiche al sistema penale*, vol. III, *Le modifiche al sistema sanzionatorio penale*, Giappichelli, Torino, 2024, p. 155.

¹⁶⁴ Osserva D. BIANCHI, *Le pene sostitutive. Sistematica, disciplina e prospettive di riforma*, cit., p. 203, che «la sanzione pecuniaria costituisce storicamente la prima alternativa alla pena detentiva, sia in senso radicale, mediante il distacco dell'illecito dalla stessa sfera penale-criminale (la sanzione pecuniaria amministrativa o civile è la classica conseguenza sanzionatoria dell'illecito depenalizzato), sia quale reazione *stricto sensu* giuridico-penale, nella forma della pena edittale (ove esclusiva oppure alternativa) o in quella appunto della pena sostitutiva».

¹⁶⁵ Per una disamina del modello, in confronto a quello c.d. "a somma complessiva" adottato in relazione alla pena pecuniaria principale, si rinvia a L. GOISIS, *La pena pecuniaria. Un'indagine storica e comparata. Profili di effettività della sanzione*, Giuffrè, Milano, 2008, pp. 51 ss.

¹⁶⁶ Corte cost., 12 gennaio 2022, n. 28, con nota di L. GOISIS, *Della proporzionalità e dell'uguaglianza della pena pecuniaria. Dalla sentenza 28/2022 della Corte costituzionale alla riforma Cartabia*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 2022, pp. 1517 ss.

rinvio al *quantum* di cui all'art. 135 c.p.). In caso di decreto penale di condanna, invece, fermo il limite minimo di 5 euro, il limite massimo è invece fissato in 250 euro (art. 459, co. 1 *bis*, c.p.p.).

Per l'individuazione, all'interno di quest'ampia forbice edittale, del valore giornaliero da applicare al caso concreto, l'art. 56 *quater* l. 689/1981 prescrive che tale valore debba corrispondere «alla quota di reddito giornaliero che può essere impiegata per il pagamento della pena pecuniaria, tenendo conto delle complessive condizioni economiche, patrimoniali e di vita dell'imputato e del suo nucleo familiare». Il legislatore, quindi, ha rimesso a un'ampia discrezionalità giudiziale (basti pensare che una pena pecuniaria sostitutiva di una pena detentiva di un anno può spaziare da 1.825 a 912.500 euro)¹⁶⁷ il compito di assicurare il rispetto del principio di uguaglianza sostanziale¹⁶⁸, nonché quelli – correlati – di proporzione e di ragionevolezza¹⁶⁹. A ciò si collega, peraltro, la possibilità di rateizzazione del pagamento della pena (art. 56 *quater* l. 689/1981, che rinvia all'art. 133 *ter* c.p.).

Al fine di assicurare l'effettività della pena pecuniaria (compresa quella sostitutiva) – da tempo immemore il vero, grande problema che affligge la pena pecuniaria in Italia¹⁷⁰ –, il legislatore della riforma ne ha ridisegnato il meccanismo di esecuzione, disciplinando in particolare le conseguenze in caso di inadempimento. Segnatamente, l'inottemperanza al pagamento comporta la conversione della pena pecuniaria (art. 660 c.p.p., a cui rinvia l'art. 71 l. 689/1981 in materia di pena pecuniaria sostitutiva) in una pena sostitutiva, di diversa gravità a seconda della natura colpevole o incolpevole dell'inadempimento. Nel primo caso (mancato pagamento colpevole: il condannato potrebbe pagare, ma non paga), alla revoca della pena pecuniaria sostitutiva segue la conversione nella semilibertà sostitutiva o nella detenzione domiciliare sostitutiva; nel secondo caso (mancato pagamento incolpevole: insolubilità del condannato, le cui condizioni economiche e patrimoniali al momento

¹⁶⁷ D. BIANCHI, *Le modifiche in materia di sanzioni sostitutive delle pene detentive brevi*, cit., p. 93.

¹⁶⁸ In considerazione del divario fra le condizioni economiche dei membri della società moderna: sul punto cfr. A. GALLUCCIO, *La pena pecuniaria sostitutiva*, in G.L. GATTA – M. GIALUZ (diretto da), *Riforma Cartabia. Le modifiche al sistema penale*, vol. III, *Le modifiche al sistema sanzionatorio penale*, Giappichelli, Torino, 2024, p. 47.

¹⁶⁹ E. DOLCINI, *Dalla riforma Cartabia nuova linfa per le pene sostitutive. Note a margine dello schema di d.lgs. approvato dal Consiglio dei Ministri il 4 agosto 2022*, cit., pp. 13 ss.

¹⁷⁰ Sul tema v. L. GOISIS, *La pena pecuniaria nella recente riforma della giustizia penale: una valorizzazione da perfezionare*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 2022, pp. 297 ss., nonché A. BERNARDI, *Note sparse sulla disciplina della pena pecuniaria e delle altre sanzioni sostitutive nella riforma Cartabia*, in *Sistema penale*, 18 maggio 2023.

dell'esecuzione rendono impossibile il pagamento), la conversione è in lavoro di pubblica utilità sostitutivo o, se il condannato si oppone, in detenzione domiciliare sostitutiva.

La pena pecuniaria sostitutiva, esulando per ragioni strutturali dalla nozione di “sanzioni di comunità”, ricade all'esterno del focus del presente lavoro. Pare comunque opportuno rilevare, a seguito della sintetica ricostruzione del meccanismo di conversione in caso di inadempimento della pena, come la riforma Cartabia abbia in qualche modo modellato la pena pecuniaria (anche quella sostitutiva) in termini – come è stato osservato in dottrina – di «"pena prescrittiva": la sua irrogazione continua a prescindere dal consenso del reo ma il fatto che il suo colpevole inadempimento sia sanzionato con pene di natura detentiva [...] l'avvicina ad un modello di pena-prestazione che implica la collaborazione del condannato»¹⁷¹.

1.2.2. Profili di disciplina: regole per la sostituzione, procedura applicativa, modifica e revoca.

Uno dei caratteri peculiari delle pene sostitutive risiede nella circostanza che esse vengono applicate direttamente dal giudice di cognizione al momento della pronuncia della sentenza di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti¹⁷².

Il legislatore ha peraltro introdotto un innovativo – benché eventuale¹⁷³ – procedimento bifasico di applicazione delle pene sostitutive, modellato sul c.d. *sentencing* anglosassone, utile a consentire al giudice di acquisire, grazie alle indagini dell'UEPE, un bagaglio

¹⁷¹ D. BIANCHI, *Le modifiche in materia di sanzioni sostitutive delle pene detentive brevi*, cit., p. 94.

¹⁷² Per un approfondimento sul tema dell'applicazione delle pene sostitutive in sede di patteggiamento, v. l'accurato studio di F. LAZZARINI, *L'applicazione delle pene sostitutive nel patteggiamento tra iniziativa delle parti e poteri del giudice*, in *Dir. pen. cont. – Riv. trim.*, 2/2023, pp. 31 ss. Cfr. anche D. ALBANESE, *Sostituzione officiosa della pena detentiva breve "patteggiata": la Cassazione prende posizione, ma non dissipa i dubbi*, in *Sistema penale*, 30 ottobre 2023.

¹⁷³ L'eventualità del ricorso al procedimento bifasico è peraltro stata accentuata dall'intervento correttivo apportato dal d.lgs. 31/2024: sul punto, si rinvia a M. CECCHI, *Rinnovate scansioni procedurali per l'applicazione delle pene sostitutive*, in *Penale. Diritto e procedura*, 17 maggio 2024.

informativo il più possibile completo al fine di prendere una decisione adeguata sull'*an* e *quomodo* della sostituzione¹⁷⁴.

Più nel dettaglio, l'art. 545 *bis* co. 1 c.p.p. stabilisce che il giudice, se ritiene che ne ricorrano i presupposti, sostituisce la pena detentiva con una delle pene sostitutive di cui all'art. 53 l. 689/1981. Quando non è possibile decidere immediatamente, il giudice, subito dopo la lettura del dispositivo, sentite le parti, acquisito, ove necessario, il consenso dell'imputato, integra il dispositivo indicando la pena sostitutiva con gli obblighi e le prescrizioni corrispondenti e ne dà lettura in udienza.

Qualora, tuttavia, il giudice, per decidere, abbisogni di ulteriori informazioni, ai sensi del co. 2 può acquisire dall'ufficio di esecuzione penale esterna e, se del caso, dalla polizia giudiziaria tutte le informazioni ritenute necessarie in relazione alle condizioni di vita, personali, familiari, sociali, economiche e patrimoniali dell'imputato. Il giudice può richiedere, altresì, all'ufficio di esecuzione penale esterna, il programma di trattamento della semilibertà, della detenzione domiciliare e del lavoro di pubblica utilità con la relativa disponibilità dell'ente. Le parti possono depositare documentazione all'ufficio di esecuzione penale esterna e, fino a cinque giorni prima dell'udienza, possono presentare memorie in cancelleria.

Se il giudice ritiene di dover procedere agli ulteriori accertamenti indicati al comma 2, fissa una apposita udienza non oltre sessanta giorni (c.d. udienza di *sentencing*), dandone contestuale avviso alle parti e all'ufficio di esecuzione penale esterna competente; in tal caso il processo è sospeso.

Quanto ai presupposti per la sostituzione, cui fa riferimento il primo comma dell'art. 545 *bis* c.p.p., va rilevato che – oltre ai limiti di pena per la sostituzione (quattro anni per semilibertà sostitutiva e detenzione domiciliare sostitutiva; tre anni per lavori di pubblica utilità sostitutivi; un anno per pena pecuniaria sostitutiva) – il legislatore ha previsto talune preclusioni di carattere oggettivo e soggettivo alla concedibilità di una pena sostitutiva.

¹⁷⁴ Per una panoramica sui profili applicativi delle pene sostitutive da parte del giudice di cognizione, v. G. BIONDI, *L'applicazione delle pene sostitutive di pene detentive brevi nella fase di cognizione del processo penale*, in *Sistema penale*, 2/2024, pp. 93 ss.

Quanto alle preclusioni di carattere oggettivo, l'art. 59, co. 1, lett. d) l. 689/1981 esclude la possibilità di sostituzione della pena detentiva nei confronti dell'imputato di uno dei reati di cui all'art. 4 *bis* ord. penit. (cc.dd. reati ostativi)¹⁷⁵.

Per quanto concerne, invece, le preclusioni di carattere soggettivo, esse sono distribuite tra gli artt. 58 e 59 l. 689/1981. In particolare, ex art. 58, il giudice può applicare le pene sostitutive quando risultano più idonee alla rieducazione del condannato e quando, anche attraverso opportune prescrizioni, assicurano la prevenzione del pericolo di commissione di altri reati¹⁷⁶; la pena detentiva non può essere sostituita quando sussistono fondati motivi per ritenere che le prescrizioni non saranno adempiute dal condannato. Coerentemente con la necessità di un giudizio di ridotta capacità a delinquere, l'art. 59 lett. c), sul diverso – ma affine – versante della pericolosità sociale, stabilisce che la sostituzione non può operare laddove debba essere applicata una misura di sicurezza personale (salvo i casi di parziale incapacità di intendere e di volere)¹⁷⁷.

A conferma della centralità del finalismo special-preventivo che connota le pene sostitutive¹⁷⁸, per quanto attiene al *quomodo* della sostituzione, ex art. 58 co. 2 l. 689/1981, tra le pene sostitutive, il giudice sceglie quella più idonea alla rieducazione e al reinserimento sociale del condannato con il minor sacrificio della libertà personale, indicando i motivi che giustificano l'applicazione della pena sostitutiva e la scelta del tipo. Da ciò si evince il ruolo sussidiario assegnato alle pene detentive (semilibertà e detenzione

¹⁷⁵ In senso critico D. BIANCHI, *Le modifiche in materia di sanzioni sostitutive delle pene detentive brevi*, cit., p. 97. La norma è stata peraltro oggetto di dubbi di legittimità costituzionale (al momento in cui si scrive al vaglio della Consulta), a seguito delle ordinanze di rimessione del Tribunale di Firenze, sez. GIP, ord. n. 130 del 18 aprile 2024 e della Corte d'Appello di Firenze, sez. II, ordinanza del 27 gennaio 2025.

¹⁷⁶ Secondo Cass. pen., sez. V, sent. 11 luglio 2023, n. 43622, «l'applicazione delle pene sostitutive non solo non è incompatibile con il pericolo di recidiva, ma costituisce la specifica modalità prescelta dal legislatore per arginarlo ai meglio [...]; essa è quindi, in definitiva, incompatibile solo con quel tasso di recidiva che il giudice non reputa di poter azzerare o ridurre attraverso l'adozione di quelle particolari prescrizioni che accompagnano la pena sostitutiva nella fase di esecuzione della stessa». Per una nota alla sentenza, v. B. CASSIANI, *Pene sostitutive e discrezionalità del giudice al banco di prova della prassi: una prima pronuncia della Cassazione*, in *Sistema penale*, 28 febbraio 2024.

In merito alle difficoltà insite nella diagnosi di capacità a delinquere/pericolosità sociale e, quindi, di prognosi di commissione di futuri reati, cfr., anche per gli opportuni riferimenti bibliografici, M. TELESCA, *La 'nuova' disciplina delle sanzioni sostitutive delle pene detentive brevi prevista dalla c.d. 'riforma Cartabia'*, cit., p. 43.

¹⁷⁷ La norma da ultimo richiamata esclude inoltre l'applicazione delle pene sostitutive nei confronti (lett. a) di chi ha commesso il reato per cui si procede entro tre anni dalla revoca della semilibertà, della detenzione domiciliare o del lavoro di pubblica utilità ex art. 66, ovvero nei confronti di chi ha commesso un delitto non colposo durante l'esecuzione delle medesime pene sostitutive (è fatta comunque salva la possibilità di applicare una pena sostitutiva di specie più grave di quella revocata). Inoltre, non può essere disposta la pena pecuniaria sostitutiva nei confronti di chi, nei cinque anni precedenti, è stato condannato a pena pecuniaria, anche sostitutiva, e non l'ha pagata, salvi i casi di conversione per insolvibilità.

¹⁷⁸ D. BIANCHI, *Le modifiche in materia di sanzioni sostitutive delle pene detentive brevi*, cit., p. 103.

domiciliare), in favore invece del lavoro di pubblica utilità, quale pena sostitutiva che dovrebbe riuscire più efficacemente a perseguire la finalità di rieducazione/risocializzazione.

Il contenuto della pena sostitutiva è peraltro arricchito da una serie di prescrizioni – perlopiù obbligatorie – previste dall'art. 56 *ter* l. 689/1981 per semilibertà, detenzione domiciliare e lavoro di pubblica utilità¹⁷⁹. Tali prescrizioni – tranne l'obbligo di permanere nell'ambito territoriale definito nel provvedimento applicativo della sanzione sostitutiva – non possono essere modificate secondo la disciplina altrimenti prevista in base all'art. 64 l. 689/1981.

Coerentemente con l'esigenza – ispiratrice della riforma – di dotare il sistema penale di sanzioni più miti ma certe¹⁸⁰, l'art. 61 *bis* l. 689/1981 impedisce l'applicazione della sospensione condizionale per le pene sostitutive¹⁸¹. Sospensioni nell'esecuzione della pena possono essere invece previste in caso di notifica di un ordine di carcerazione o di consegna, di esecuzione di arresto o di fermo del condannato o di applicazione, anche provvisoria, di una misura di sicurezza detentiva (art. 68 l. 689/1981), ovvero laddove vi siano giustificati motivi, attinenti alla salute, al lavoro, allo studio, alla formazione, alla famiglia o alle relazioni affettive del condannato (art. 69 l. 689/1981).

¹⁷⁹ Art. 56 *ter* l. 689/1981: «La semilibertà, la detenzione domiciliare e il lavoro di pubblica utilità comportano, in ogni caso, le seguenti prescrizioni:

- 1) il divieto di detenere e portare a qualsiasi titolo armi, munizioni ed esplosivi, anche se è stata concessa la relativa autorizzazione di polizia;
- 2) il divieto di frequentare abitualmente, senza giustificato motivo, pregiudicati o persone sottoposte a misure di sicurezza, a misure di prevenzione o comunque persone che esponano concretamente il condannato al rischio di commissione di reati, salvo si tratti di familiari o di altre persone conviventi stabilmente;
- 3) l'obbligo di permanere nell'ambito territoriale, di regola regionale, stabilito nel provvedimento che applica o dà esecuzione alla pena sostitutiva;
- 4) il ritiro del passaporto e la sospensione della validità ai fini dell'espatrio di ogni altro documento equipollente;
- 5) l'obbligo di conservare, di portare con sé e di presentare ad ogni richiesta degli organi di polizia il provvedimento che applica o dà esecuzione alla pena sostitutiva e l'eventuale provvedimento di modifica delle modalità di esecuzione della pena, adottato a norma dell'articolo 64.

Al fine di prevenire la commissione di ulteriori reati, il giudice può altresì prescrivere il divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa. Si applica l'articolo 282-*ter* del codice di procedura penale, in quanto compatibile».

¹⁸⁰ G.L. GATTA, *Riforma della giustizia penale: contesto, obiettivi e linee di fondo della 'legge Cartabia'*, cit., p. 18.

¹⁸¹ Come da tempo auspicato in dottrina: v. *ex multis* E. DOLCINI, *Dalla riforma Cartabia nuova linfa per le pene sostitutive. Note a margine dello schema di d.lgs. approvato dal Consiglio dei Ministri il 4 agosto 2022*, cit., pp. 5 ss., nonché A. GARGANI, *Le "nuove" pene sostitutive*, cit., p. 28. Sul tema, cfr. D. BIANCHI, *Le pene sostitutive. Sistematica, disciplina e prospettive di riforma*, cit., pp. 157 ss. V. altresì M.C. UBIALI, *L'esclusione della sospensione condizionale della pena*, in G.L. GATTA – M. GIALUZ (diretto da), *Riforma Cartabia. Le modifiche al sistema penale*, vol. III, *Le modifiche al sistema sanzionatorio penale*, Giappichelli, Torino, 2024, pp. 137 ss.

La pena sostitutiva può essere revocata – con conseguente conversione della parte residua nella pena detentiva sostituita o in altra pena sostitutiva più grave¹⁸² – nelle ipotesi di cui agli artt. 66 e 72 l. 689/1981: mancata esecuzione della pena sostitutiva; violazione grave o reiterata degli obblighi e delle prescrizioni ad essa inerenti; condanna a pena detentiva per un delitto non colposo commesso dopo l'applicazione ovvero durante l'esecuzione di una pena sostitutiva, quando la condotta tenuta appare incompatibile con la prosecuzione della pena sostitutiva; condanna ex art. 72 co. 1 e 2 l. 689/1981, salvo che il fatto sia di lieve entità¹⁸³.

1.3. Le misure alternative alla detenzione.

Nel novero degli istituti previsti dall'ordinamento per prevenire o ridurre la permanenza in carcere del condannato rientrano, infine, le misure alternative alla detenzione, disciplinate dagli artt. 47 ss. ord. penit.

Laddove le pene sostitutive delle pene detentive brevi sono applicate dal giudice di cognizione quando pronuncia sentenza di condanna o di applicazione pena su richiesta delle parti ex art. 444 c.p.p., le misure alternative alla detenzione sono invece disposte dal tribunale di sorveglianza¹⁸⁴ successivamente al passaggio in giudicato della sentenza di condanna a pena detentiva (artt. 677 ss. c.p.p.)¹⁸⁵.

¹⁸² La possibilità di convertire la pena revocata in altra pena sostitutiva più grave (invece che nella reclusione) evidenzia la volontà del legislatore di relegare il carcere a vera e propria *extrema ratio*, in adesione a un «modello di flessibilità regressiva» (su cui v. E. DOLCINI – C.E. PALIERO, voce *Sanzioni sostitutive*, in *Enc. dir.*, XLI, Milano, 1989, pp. 511 ss.).

¹⁸³ Sul tema *amplius* S. LUERTI, *Revoca delle pene sostitutive e ipotesi di responsabilità penale*, in G.L. GATTA – M. GIALUZ (diretto da), *Riforma Cartabia. Le modifiche al sistema penale*, vol. III, *Le modifiche al sistema sanzionatorio penale*, Giappichelli, Torino, 2024, pp. 185-194.

¹⁸⁴ Nei casi in cui vi sia un grave pregiudizio derivante dalla protrazione dello stato di detenzione, la l. 354/1975 prevede che l'istanza di ammissione all'affidamento in prova al servizio sociale e ad alcune forme di detenzione domiciliare possa essere rivolta al magistrato di sorveglianza, il quale può applicare provvisoriamente la misura con ordinanza, efficace fino alla decisione del tribunale di sorveglianza. Tale possibilità è stata in seguito estesa dalla Corte costituzionale anche alle restanti forme di detenzione domiciliare (Corte cost., sent. 3 febbraio 2022, n. 30) e alla semilibertà (Corte cost., sent. 24 aprile 2020, n. 74).

¹⁸⁵ Anche da ciò si evince come, nelle intenzioni del legislatore, le misure alternative alla detenzione siano concepite come mere modalità di esecuzione extramuraria della pena detentiva. Cionondimeno, la Corte costituzionale ha avuto modo di chiarire che tali misure sono «vere e proprie “pene” alternative alla detenzione [...] caratterizzate non solo da una portata limitativa della libertà personale del condannato assai più contenuta, ma anche da un'accentuata vocazione rieducativa, che si esplica in forme del tutto diverse rispetto a quella che pure connota la pena detentiva»: così Corte cost., sent. 26 febbraio 2020, n. 32, con nota di V. MANES –

Benché originariamente concepite per essere disposte nel corso dell'esecuzione della pena detentiva, in modo da consentire l'anticipazione dell'uscita dal carcere, in realtà alle misure alternative alla detenzione si può anche direttamente accedere dallo stato di libertà, grazie al meccanismo della sospensione dell'esecuzione previsto dall'art. 656 co. 5 c.p.p., introdotto dalla l. 165/1998 (c.d. legge Simeone)¹⁸⁶.

L'istituto della sospensione dell'esecuzione delle pene detentive brevi è finalizzato a evitare la carcerazione di condannati aventi i requisiti per ottenere una misura alternativa alla detenzione, sia per scongiurare il contatto criminogeno con l'ambiente carcerario, sia per non aggravare inutilmente il sovraffollamento disponendo la detenzione di soggetti destinati alla liberazione non appena ottenuta la singola misura¹⁸⁷.

Nel dettaglio, la norma prevede che il pubblico ministero, dopo aver emesso l'ordine di esecuzione, qualora la pena detentiva da espiare (anche se costituente residuo di maggior pena) rientri nei limiti per richiedere una misura alternativa, ne sospende l'esecuzione. L'ordine di esecuzione e il decreto di sospensione sono notificati al condannato e al difensore, con l'avviso che entro trenta giorni può essere presentata istanza, corredata dalle indicazioni e dalla documentazione necessarie, volta ad ottenere la concessione di una delle misure alternative alla detenzione previste dagli artt. 47 ss. ord. penit. (nonché dal d.P.R. 309/1990). L'avviso informa altresì che, ove non sia presentata l'istanza o la stessa sia inammissibile, l'esecuzione della pena avrà corso immediato.

L'art. 656 co. 9 c.p.p. prevede peraltro alcune preclusioni al meccanismo di sospensione dell'esecuzione, il quale è infatti vietato laddove la condanna sia stata pronunciata in relazione a reati di cui all'art. 4 *bis* ord. penit. o altri reati previsti specificamente dallo stesso

F. MAZZACUVA, *Irretroattività e libertà personale: l'art. 25, secondo comma, Cost., rompe gli argini dell'esecuzione penale*, in *Sistema penale*, 23 marzo 2020.

¹⁸⁶ F. DELLA CASA – D. VICOLI, *Magistratura di sorveglianza ed esecuzione penitenziaria: profili processuali*, in F. DELLA CASA – G. GIOSTRA (a cura di), *Manuale di diritto penitenziario*, Giappichelli, Torino, 2023, pp. 279-281.

¹⁸⁷ P. TONINI – C. CONTI, *Manuale di procedura penale*, cit., p. 1126. Come osservato dalla Corte costituzionale, «l'ingresso in carcere per condannati che si trovano nelle condizioni di poter chiedere una misura alternativa è [...] problematico tanto dal punto di vista del principio di eguaglianza-ragionevolezza di cui all'art. 3 Cost., quanto dal punto di vista della necessaria finalità rieducativa della pena di cui all'art. 27, terzo comma, Cost.». In primo luogo, i legami familiari, sociali e lavorativi del condannato subiscono, in caso di detenzione carceraria, una "brusca frattura", che ostacola il percorso di risocializzazione del reo, potenzialmente intrapreso anche già durante il processo. V'è poi da considerare che, qualora la pena da scontare sia breve, è pronosticabile che la decisione del tribunale di sorveglianza sull'istanza di ammissione a misure alternative pervenga solo quando il condannato abbia già espiato integralmente (o quasi) la propria pena (Corte cost., sent. 20 gennaio 2023, n. 3).

art. 656 co. 9 c.p.p.¹⁸⁸, ovvero qualora, per il fatto oggetto della condanna da eseguire, il condannato si trovi in stato di custodia cautelare in carcere nel momento in cui la sentenza diviene definitiva¹⁸⁹.

Il meccanismo di sospensione dell'esecuzione ha dato vita, come già più volte cennato nel corso della trattazione, a un fenomeno (patologico) inedito per l'ordinamento: quello dei cc.dd. liberi sospesi. I liberi sospesi sono condannati che, in virtù dell'art. 656 co. 5 c.p.p., attendono in libertà la decisione del tribunale di sorveglianza sull'istanza di ammissione a una misura alternativa. Il sovraccarico di lavoro che grava sulla magistratura di sorveglianza (acuito dallo scarno organico di cui questa può disporre), nella prassi, comporta attese spesso lunghe, nell'ordine di grandezza di vari anni; il che, come evidente, incide in modo rilevante in termini di certezza, rapidità ed effettività della pena, nonché sull'equilibrio personale, familiare e sociale raggiunto nelle more dal condannato e scombussolato dalla tardiva esecuzione della pena.

Prima di procedere a una disamina sintetica delle varie misure alternative alla detenzione, è opportuno ricordare che, per gli autori di determinate categorie di reati (c.d. reati ostativi, in particolare previsti dall'art. 4 *bis* ord. penit.), l'ordinamento prevede un sistema di preclusioni e una disciplina differenziata, volta a prediligere un modello di pena detentiva prevalentemente ispirato ad una logica di neutralizzazione. Il tema – quanto mai attuale, anche alla luce delle numerose, recenti pronunce della Corte costituzionale – esula tuttavia dal focus specifico della presente trattazione; nelle pagine che seguono ci si soffermerà quindi solo sulla disciplina riguardante i condannati per reati di “criminalità comuni”, richiamando solo – dove opportuno – le eventuali deroghe e preclusioni previste dalla legge.

¹⁸⁸ La *ratio* di tale preclusione si fonda su un giudizio di speciale pericolosità del condannato per taluno dei delitti indicati, sicché esigenze di tutela della collettività impongono la neutralizzazione immediata del reo mediante la detenzione carceraria, da cui discende – come ovvia conseguenza – il divieto di disporre la sospensione dell'ordine di carcerazione. In altri termini, il legislatore ha ricollegato alla commissione dei reati specificamente individuati dalla disposizione *de qua* una presunzione di pericolosità del condannato, che ne impone il contenimento carcerario e che, tendenzialmente, può essere superata solo all'esito di confortanti indicazioni di segno opposto derivanti dall'osservazione intramuraria del reo. Così F. CAPRIOLI, *L'esecuzione delle sentenze di condanna a pena detentiva*, in F. CAPRIOLI – D. VICOLI, *Procedura penale dell'esecuzione*, Giappichelli, Torino, 2011, p. 152.

¹⁸⁹ Si tratta di una soluzione in sintonia con l'impalcatura voluta dal legislatore: se l'obiettivo è preservare dal passaggio per gli istituti carcerari i condannati che possono beneficiare della concessione di misure alternative alla detenzione, allora lo *status libertatis* del condannato è condizione genetica del meccanismo sospensivo. Sul tema v. L. KALB, *L. 27.5.1998 n. 165*, in AA. VV., *Processo civile e processo penale. Le riforme del 1998*, Ipsoa, Milano, 1998, p. 278, nonché F. CORBI – F. NUZZO, *Guida pratica all'esecuzione penale*, Giappichelli, Torino, 2003, p. 116.

1.3.1. L'affidamento in prova al servizio sociale.

L'affidamento in prova al servizio sociale (art. 47 ord. penit.) è quella misura alternativa alla detenzione che comporta l'affidamento del condannato al servizio sociale (oggi inquadrato negli uffici di esecuzione penale esterna) e la sua sottoposizione a un periodo di prova di durata pari a quello della pena detentiva da scontare. Durante tale periodo, il condannato di regola svolge attività di lavoro, di volontariato o altre attività di pubblica utilità¹⁹⁰.

Ai sensi dell'art. 47 co. 5 e 6 ord. penit., all'atto dell'affidamento il tribunale di sorveglianza può dettare le prescrizioni che il soggetto dovrà seguire in ordine ai suoi rapporti con il servizio sociale, alla dimora, alla libertà di locomozione, al divieto di frequentare determinati locali ed al lavoro. Con lo stesso provvedimento può essere disposto che durante tutto o parte del periodo di affidamento in prova il condannato non soggiorni in uno o più comuni, o soggiorni in un comune determinato; in particolare sono stabilite prescrizioni che impediscano al soggetto di svolgere attività o di avere rapporti personali che possono portare al compimento di altri reati¹⁹¹.

L'affidamento in prova può essere concesso se la pena da espiare in concreto (i.e. al netto della parte già espiata) non supera i tre anni (quattro anni se il condannato, nell'anno precedente alla presentazione della richiesta, ha serbato un comportamento che lo faccia apparire meritevole dell'applicazione della misura). Per gli autori di taluni reati (di cui all'art. 4 *bis* co. 1 *quater* ord. penit.), tuttavia, la misura può essere concessa solo dopo un periodo

¹⁹⁰ In argomento *ex multis* F. BRICOLA, *L'affidamento in prova al servizio sociale: "fiore all'occhiello" della riforma penitenziaria*, in *La questione crim.*, 1976, p. 373; E. FASSONE, *L'affidamento in prova: problemi e proposte*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 1977, pp. 1472 ss.; G. FLORA, *I destinatari dell'affidamento in prova*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 1977, pp. 692 ss.; G. CONSO – G. GIOSTRA, *Natura giuridica e vicende interrutive dell'affidamento in prova al servizio sociale*, in *Rass. penit. e crim.*, 1979, p. 8; E. FASSONE, *Affidamento in prova al servizio sociale e riforma penitenziaria: un bilancio fra luci ed ombre*, in V. GREVI (a cura di), *Alternative alla detenzione e riforma penitenziaria*, Zanichelli, Bologna, 1982, pp. 24 ss.; F. DELLA CASA, *L'affidamento in prova senza osservazione*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 1989, pp. 1253 ss.; L. EUSEBI, *Tra crisi dell'esecuzione penale e prospettive di riforma del sistema sanzionatorio: il ruolo del servizio sociale*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 1993, pp. 493 ss. Più di recente S. CARNEVALE – F. SIRACUSANO – M. G. COPPETTA, *Le misure alternative alla detenzione e la liberazione anticipata*, in F. DELLA CASA – G. GIOSTRA, *Manuale di diritto penitenziario*, Giappichelli, Torino, 2023, pp. 182-198.

¹⁹¹ Secondo L. DEGL'INNOCENTI – F. FALDI, *Note in tema di contenuto prescrittivo dell'affidamento in prova al servizio sociale, revoca della misura e valutazione dell'esito della prova*, in *Giur. merito*, 9/2013, tali restrizioni, risolvendosi in divieti, assolvono (anche) una funzione retributivo-afflittiva.

obbligatorio di osservazione scientifica della personalità condotto in carcere per almeno un anno¹⁹².

Il tribunale di sorveglianza dispone l'affidamento in prova quando, sulla base dei risultati della osservazione della personalità condotta in carcere ovvero in ragione del comportamento serbato dal condannato dopo la commissione del reato, si può ritenere che la misura contribuisca alla rieducazione del reo e assicuri la prevenzione del pericolo che egli commetta altri reati. Dunque, la discrezionalità del giudice in tema di affidamento in prova è imperniata esclusivamente sul criterio della prevenzione speciale, tanto nella sua accezione positiva (la rieducazione del reo) quanto in quella negativa (la neutralizzazione)¹⁹³.

Vi sono peraltro due forme speciali di affidamento in prova al servizio sociale: la prima, prevista dall'art. 47 *quater* ord. penit., per i soggetti affetti da AIDS conclamata o da grave deficienza immunitaria; la seconda, disciplinata all'art. 94 d.P.R. 309/1990, destinata a condannati tossicodipendenti o alcolodipendenti. Tali forme particolari di affidamento in prova si applicano su domanda dell'interessato che abbia in corso un programma di recupero o che ad esso intenda sottoporsi; mirano a proseguire o a concordare l'attività terapeutica sulla base di un programma stabilito con una unità sanitaria locale o con un ente privato, associazione o cooperativa *ad hoc* previsti¹⁹⁴.

L'affidamento in prova è revocato qualora il comportamento del soggetto, contrario alla legge o alle prescrizioni dettate, appaia incompatibile con la prosecuzione della prova. La revoca, dunque, non segue automaticamente alla commissione di un nuovo reato durante il periodo di prova o alla trasgressione delle prescrizioni imposte, essendo invece necessaria una ulteriore valutazione di incompatibilità con la continuazione della prova¹⁹⁵.

L'esito positivo del periodo di prova, invece, estingue la pena e ogni altro effetto penale, ma non le pene accessorie né le obbligazioni civili derivanti da reato.

¹⁹² Sul punto *amplius* M.G. COPPETTA, sub *art. 47 ord. penit.*, in F. FIORENTIN – F. SIRACUSANO (a cura di), *L'esecuzione penale*, Giuffrè, Milano, 2019, pp. 568 ss.

¹⁹³ In questo senso G. MARINUCCI – E. DOLCINI – G.L. GATTA, *Manuale di diritto penale. Parte generale*, cit., p. 841.

¹⁹⁴ G. FIANDACA – E. MUSCO, *Diritto penale. Parte generale*, cit., p. 793.

¹⁹⁵ Sul tema v. C.E. PALIERO, *Revoca "postuma" dell'affidamento in prova e scomputo dalla pena del periodo utilmente trascorso*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 1978, pp. 1487 ss., nonché G. CONSO – G. GIOSTRA, *Natura giuridica e vicende interruttrive dell'affidamento in prova al servizio sociale*, cit., pp. 9 ss.

1.3.2. La detenzione domiciliare.

La detenzione domiciliare (art. 47 *ter* ord. penit.) è la misura alternativa che comporta l'espiazione della pena detentiva nell'abitazione del condannato o in altro luogo di privata dimora ovvero in luogo pubblico di cura, assistenza o accoglienza¹⁹⁶.

Il tribunale di sorveglianza, nel disporre la detenzione domiciliare, ne fissa le modalità secondo quanto stabilito per la misura cautelare degli arresti domiciliari ex art. 284 c.p.p.; inoltre determina e impartisce le disposizioni per gli interventi del servizio sociale. Il giudice, quindi, giusto il rinvio dell'art. 47 *ter* ord. penit. all'art. 284 c.p.p., prescrive all'imputato di non allontanarsi dal luogo in cui espia la pena (ma se l'imputato non può altrimenti provvedere alle sue indispensabili esigenze di vita ovvero versa in situazione di assoluta indigenza, il giudice può autorizzarlo ad assentarsi nel corso della giornata dal luogo di arresto per il tempo strettamente necessario per provvedere alle suddette esigenze ovvero per esercitare una attività lavorativa), nonché – ove lo ritenga necessario – di non comunicare con persone diverse da quelle che con lui coabitano o che lo assistono.

Di tutta evidenza, quindi, è il carattere più stringente delle limitazioni alla libertà personale implicate dalla detenzione domiciliare rispetto all'affidamento in prova al servizio sociale: mentre quest'ultima misura, infatti, comporta l'esecuzione della pena in libertà e lo svolgimento di attività risocializzanti, invece la detenzione domiciliare, attraverso la rigorosa delimitazione del luogo in cui deve essere espia la pena, comprime – al pari della pena carceraria – gli spazi sociali del condannato, limitandosi a prevenire o ridurre, a seconda dei casi, la permanenza nell'istituto di pena (tant'è che, secondo parte della dottrina, la detenzione domiciliare «più che una misura alternativa alla detenzione in senso proprio, costituisce una mera modalità di esecuzione della pena per talune categorie di condannati nei confronti dei quali la sanzione penale normalmente eseguita non svolgerebbe alcuna funzione risocializzante»¹⁹⁷).

¹⁹⁶ Per una disamina dettagliata dell'istituto, v. A. MENGHINI, sub *art. 47 ter ord. penit.*, in F. FIORENTIN – F. SIRACUSANO (a cura di), *L'esecuzione penale*, Giuffrè, Milano, 2019, pp. 605 ss.

¹⁹⁷ G. FIANDACA – E. MUSCO, *Diritto penale. Parte generale*, cit., p. 793.

Quanto all'ambito applicativo della detenzione domiciliare, all'esito di vari interventi di riforma stratificatisi nel tempo, si possono individuare sei *species* diverse di tale genus di misura alternativa¹⁹⁸:

- i) *ex art. 47 ter* co. 01 ord. penit., la pena della reclusione – ma non dell'arresto – per qualunque reato (ad eccezione di quelli previsti dal libro II, titolo XII, capo III, sezione I, e dagli artt. 609 *bis*, 609 *quater* e 609 *octies* c.p., dall'art. 51 co. 3 *bis*, c.p.p. e dall'art. 4 *bis* ord. penit.) può essere espiata nella propria abitazione o in altro luogo pubblico di cura, assistenza ed accoglienza, quando trattasi di persona che, al momento dell'inizio dell'esecuzione della pena, o dopo l'inizio della stessa, abbia compiuto i settanta anni di età, purché non sia stato dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza;
- ii) *ex art. 47 ter* co. 1 ord. penit. (c.d. detenzione domiciliare ordinaria), la pena della reclusione non superiore a quattro anni, anche se costituente parte residua di maggior pena, nonché la pena dell'arresto (senza limiti), possono essere espiate nella propria abitazione o in altro luogo di privata dimora ovvero in luogo pubblico di cura, assistenza o accoglienza ovvero, nell'ipotesi di cui alla lettera a), in case famiglia protette, quando trattasi di: a) donna incinta o madre di prole di età inferiore ad anni dieci con lei convivente; b) padre, esercente la potestà, di prole di età inferiore ad anni dieci con lui convivente, quando la madre sia deceduta o altrimenti assolutamente impossibilitata a dare assistenza alla prole; c) persona in condizioni di salute particolarmente gravi, che richiedano costanti contatti con i presidi sanitari territoriali; d) persona di età superiore a sessanta anni, se inabile anche parzialmente; e) persona minore di anni ventuno per comprovate esigenze di salute, di studio, di lavoro e di famiglia;
- iii) *ex art. 47 ter* co. 1 *bis* ord. penit. (c.d. detenzione domiciliare generica), la detenzione domiciliare può essere applicata per l'espiazione della pena detentiva inflitta in misura non superiore a due anni, anche se costituente parte residua di maggior pena, indipendentemente dalle condizioni di cui all'art. 47 *ter* co. 1 ord. penit., quando non ricorrono i presupposti per l'affidamento in prova al servizio sociale e sempre che tale misura sia idonea ad evitare il pericolo che il

¹⁹⁸ G. MARINUCCI – E. DOLCINI – G.L. GATTA, *Manuale di diritto penale. Parte generale*, cit., pp. 845-848.

condannato commetta altri reati (ma non è applicabile ai condannati per i reati di cui all'art. 4 *bis* ord. penit.);

- iv) ex art. 47 *ter* co. 1 *ter* ord. penit. (c.d. detenzione domiciliare umanitaria o “in surroga”), quando potrebbe essere disposto il rinvio obbligatorio o facoltativo della esecuzione della pena ai sensi degli artt. 146 e 147 c.p., il tribunale di sorveglianza, anche se la pena supera il limite di cui all'art. 47 *ter* co. 1 ord. penit., può disporre la applicazione della detenzione domiciliare, stabilendo un termine di durata di tale applicazione, termine che può essere prorogato;
- v) ex art. 47 *quater* ord. penit., la detenzione domiciliare è prevista, in alternativa all'affidamento in prova, per i soggetti affetti da AIDS conclamata o da grave deficienza immunitaria, i quali hanno in corso o intendono intraprendere un programma di cura e assistenza;
- vi) ex art. 47 *quinqies* ord. penit. (c.d. detenzione domiciliare speciale), la misura può essere applicata – alle condizioni e con le modalità previste dalla norma – nei confronti di madri condannate a una pena eccedente i quattro anni, che abbiano espiato almeno un terzo della pena (ovvero quindici anni, in ipotesi di condanna all'ergastolo).

In ogni caso, la misura è revocata se vengono meno le condizioni che hanno determinato l'ammissione del condannato alla detenzione domiciliare, se il comportamento del soggetto (contrario alla legge o alle prescrizioni dettate) appare incompatibile con la prosecuzione della misura ovvero in caso di trasgressione del divieto di allontanarsi dal luogo di espiazione della pena con conseguente condanna per evasione ex art. 385 c.p. (salvo che il fatto sia di lieve entità).

Merita menzione, infine, una misura alternativa strettamente imparentata con la detenzione domiciliare ex art. 47 *ter* ord. penit., ossia quella che comporta la “esecuzione presso il domicilio della pena detentiva”, prevista dalla l. 199/2010. A tale misura, disposta dal magistrato di sorveglianza, si può accedere dallo stato di libertà o dalla detenzione, qualora la pena da eseguire (anche se residuo di maggior pena) non sia superiore a 18 mesi e non sussistano le ulteriori condizioni ostative previste dalla legge¹⁹⁹.

¹⁹⁹ S. CARNEVALE – F. SIRACUSANO – M. G. COPPETTA, *Le misure alternative alla detenzione e la liberazione anticipata*, cit., p. 217.

1.3.3. La semilibertà.

La semilibertà (art. 48 ord. penit.) è la misura alternativa alla detenzione che consiste nella concessione al condannato e all'internato di trascorrere parte del giorno fuori dell'istituto per partecipare ad attività lavorative, istruttive o comunque utili al reinserimento sociale²⁰⁰.

Si tratta pertanto della misura dai connotati maggiormente affini alle modalità ordinarie di esecuzione carceraria della pena detentiva, dacché comporta l'obbligo di trascorrere la maggior parte della giornata all'interno dell'istituto di pena, con la possibilità di uscirne solo il tempo necessario a svolgere le attività indicate dalla norma e comunque in osservanza delle prescrizioni fissate dal tribunale di sorveglianza.

La semilibertà è dunque funzionale ad attenuare gli effetti desocializzanti della pena detentiva e a favorire il graduale reinserimento in società del condannato, specie dopo che questi abbia espiato per un determinato periodo la pena detentiva in carcere. D'altra parte, proprio la circostanza che, in regime di semilibertà, il condannato debba trascorrere un'ampia quota della giornata in prigione inficia uno degli obiettivi primari del meccanismo di sospensione dell'esecuzione ex art. 656 co. 5 c.p.p., ossia – come si è visto – la prevenzione del contatto criminogeno ed estraniante con l'ambiente carcerario.

Non sorprende allora che la semilibertà sia accessibile, per il condannato alla reclusione in misura superiore a sei mesi, solo dopo che questi abbia espiato almeno metà della pena (almeno vent'anni di pena, in caso di condannati all'ergastolo); la semilibertà può essere applicata dallo stato di libertà solo in caso di condanna all'arresto o alla reclusione inferiore a sei mesi, ovvero in ipotesi di condanna alla reclusione fino a quattro anni, quando il condannato abbia chiesto l'affidamento in prova al servizio sociale e il tribunale di sorveglianza ritenga di non accogliere quella richiesta, ma di poter ammettere il condannato

²⁰⁰ In argomento F. PALAZZO, *Semilibertà e trattamento penitenziario*, in V. GREVI (a cura di), *Alternative alla detenzione e riforma penitenziaria*, Zanichelli, Bologna, 1982, pp. 67 ss.; G. DI GENNARO – M. BONOMO – R. BREDA, *Ordinamento penitenziario e misure alternative alla detenzione*, Giuffrè, Milano, 1984, pp. 236 ss.; S. CARNEVALE – F. SIRACUSANO – M. G. COPPETTA, *Le misure alternative alla detenzione e la liberazione anticipata*, cit., pp. 237 ss.

alla semilibertà (quest'ultima possibilità è però preclusa per gli autori di uno dei reati di cui all'art. 4 *bis* ord. penit.).

L'art. 50 co. 4 ord. penit. stabilisce che l'ammissione al regime di semilibertà è disposta in relazione ai progressi compiuti nel corso del trattamento (si intende: in carcere), quando vi sono le condizioni per un graduale reinserimento del soggetto nella società. Sicché la prospettiva dell'ammissione alla semilibertà – così come quella, come si vedrà tra poco, della liberazione anticipata – funge da incentivo per il condannato non solo al rispetto delle regole di buon comportamento in carcere, ma anche alla partecipazione attiva al percorso rieducativo (in una prima fase, necessariamente inframurario) offerto dall'ordinamento.

Il provvedimento di semilibertà può essere in ogni tempo revocato quando il soggetto «non si appalesi idoneo al trattamento»: tale formula ampia – è stato rilevato in dottrina – concede estesi margini di discrezionalità al tribunale di sorveglianza, il quale dovrà tener conto, tra l'altro, di eventuali violazioni delle prescrizioni imposte al condannato²⁰¹. La revoca può essere altresì disposta nel caso in cui il condannato rimanga assente dall'istituto di pena, senza giustificato motivo, per non più di dodici ore; è revocata automaticamente se l'assenza di protrae oltre tale lasso temporale (e la condotta è sussumibile nella fattispecie di evasione ex art. 385 c.p.).

1.3.4. La liberazione anticipata.

L'art. 54 ord. penit. inquadra tra le misure alternative alla detenzione anche la liberazione anticipata, che con le prime, d'altronde, condivide l'incidenza sulla libertà personale del condannato, consentendo infatti l'uscita dal carcere in epoca anteriore rispetto al termine risultante dal provvedimento di condanna²⁰².

Segnatamente, il primo comma della norma *de qua* stabilisce che «al condannato a pena detentiva che ha dato prova di partecipazione all'opera di rieducazione è concessa, quale

²⁰¹ G. MARINUCCI – E. DOLCINI – G.L. GATTA, *Manuale di diritto penale. Parte generale*, cit., pp. 851-852.

²⁰² Sul tema G. DI GENNARO – M. BONOMO – R. BREDI, *Ordinamento penitenziario e misure alternative alla detenzione*, cit.; G. DI GENNARO, *Riduzione di pena e liberazione anticipata*, in *Giust. pen.*, 1977, p. 604; V. GREVI, *Riduzione di pena e liberazione condizionale per i condannati all'ergastolo*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 1978, p. 60.

riconoscimento di tale partecipazione, e ai fini del suo più efficace reinserimento nella società, una detrazione di quarantacinque giorni per ogni singolo semestre di pena scontata. A tal fine è valutato anche il periodo trascorso in stato di custodia cautelare o di detenzione domiciliare».

La detrazione di quarantacinque giorni di pena per ogni semestre non implica esclusivamente che l'esecuzione intramuraria cessi con un corrispondente anticipo rispetto alla durata della pena stabilita in fase di cognizione, giacché l'applicazione del beneficio comporta anche che i quarantacinque giorni in parola si considerino scontati (art. 54 co. 4 ord. penit.)²⁰³, il che rileva, ad esempio, quando si debba stabilire se il condannato abbia superato le quote di pena necessarie per accedere a misure alternative o a benefici ulteriori (ex art. 69 *bis* co. 1 ord. penit., l'istanza può essere presentata a decorrere dal termine di novanta giorni antecedente al maturare dei presupposti per l'accesso alle misure alternative alla detenzione o agli altri benefici analoghi).

Fuori dei casi in cui, a seguito dello scomputo, il condannato potrebbe accedere a misure alternative o altri benefici, ovvero la pena sarebbe espiata, è il detenuto stesso a dover indicare lo "specifico interesse" alla riduzione della pena nella relativa istanza (art. 69 *bis* co. 3 ord. penit.)²⁰⁴.

Il presupposto sostanziale per l'applicazione del beneficio è la comprovata «partecipazione all'opera di rieducazione», cui viene appunto dato un "riconoscimento" «ai fini del [...] più efficace reinserimento nella società» del condannato. La progressiva riduzione di pena persegue l'obiettivo di agevolare il trattamento penitenziario, alla cui partecipazione il condannato è incentivato mediante la prospettazione della possibilità concreta di un'anticipazione della liberazione²⁰⁵.

La giurisprudenza di legittimità ha chiarito, evidenziando la *ratio* del frazionamento semestrale introdotto dal legislatore, che la detrazione non esige il comprovato conseguimento dell'obiettivo di rieducazione, ma solo la prova di una seria e costante partecipazione al relativo percorso, che va incentivata fin dalle fasi iniziali di esecuzione

²⁰³ M. CANEPA – S. MERLO, *Manuale di diritto penitenziario*, Giuffrè, Milano, 2010, p. 395.

²⁰⁴ Tale norma è stata di recente oggetto di una questione di legittimità costituzionale: Magistrato di Sorveglianza di Spoleto, ord. 25 marzo 2025, su cui v. il commento di F. FIORENTIN, *Un'ordinanza del Magistrato di sorveglianza di Spoleto solleva una nuova questione di legittimità costituzionale sulla disciplina della liberazione anticipata*, in *Sistema penale*, 1° aprile 2025.

²⁰⁵ F. FIORENTIN – A. MARCHESELLI, *L'ordinamento penitenziario*, Utet, Torino, 2005, p. 345.

della pena²⁰⁶; la centralità del beneficio della liberazione anticipata lungo tutto il percorso di rieducazione del condannato è stata peraltro sottolineata anche dalla Corte costituzionale²⁰⁷.

Alla partecipazione convinta al percorso di rieducazione si riconnette, del resto, anche l'ipotesi di revoca della liberazione condizionale; revoca disposta allorché il soggetto venga condannato per delitto non colposo commesso nel corso dell'esecuzione successivamente alla concessione del beneficio (art. 54 co. 3 ord. penit.). A seguito dell'intervento della Corte costituzionale²⁰⁸, tuttavia, la revoca non consegue automaticamente alla condanna, ma è subordinata a una valutazione di incompatibilità tra la condotta del soggetto e il mantenimento del beneficio: «spetta al tribunale di sorveglianza la valutazione dell'incidenza del reato sull'opera di rieducazione intrapresa, nonché il grado di recupero fino a quel momento manifestato e la verifica di ascrivibilità del fatto criminoso al fallimento dell'opera rieducativa o a una occasionale manifestazione di devianza»²⁰⁹.

1.3.5. Il rapporto con le pene sostitutive.

L'art. 67 l. 689/1981 prevede l'inapplicabilità delle misure alternative alla detenzione ai condannati che stiano espiando una pena sostitutiva²¹⁰ (la quale, coerentemente, è immediatamente esecutiva, senza cioè che si attivi il meccanismo sospensivo di cui all'art. 656 co. 5 c.p.p.: artt. 62 e 63 l. 689/1981).

A tale regola di portata generale, tuttavia, l'art. 47 co. 3 *ter* ord. penit. pone una rilevante deroga. Segnatamente, la norma prevede che «l'affidamento in prova può [...] essere concesso al condannato alle pene sostitutive della semilibertà sostitutiva o della detenzione domiciliare sostitutiva previste dalla legge 24 novembre 1981, n. 689, dopo l'espiazione di almeno metà della pena, quando il condannato abbia serbato un comportamento tale per

²⁰⁶ V. *ex multis* Cass. pen., sez. I, sent. 20 maggio 2019, n. 27573.

²⁰⁷ Corte cost., sent. 11 febbraio 2021, n. 17.

²⁰⁸ Corte cost., sent. 23 maggio 1995, n. 23.

²⁰⁹ In questi termini Cass. pen., sez. I, sent. 10 settembre 2019, n. 45342.

²¹⁰ Dubbio se ciò valga anche in relazione alla liberazione anticipata. Per una ricostruzione dei termini del dibattito, cfr. L. PARODI, *Lavoro di pubblica utilità sostitutivo e liberazione anticipata: ancora incertezze in tema di competenza*, in *Sistema penale*, 19 maggio 2025.

cui l'affidamento in prova appaia più idoneo alla sua rieducazione e assicurati comunque la prevenzione del pericolo di commissione di altri reati»²¹¹.

Tale previsione normativa è stata letta in dottrina quale “strumento di raccordo”, volto a scongiurare che la mancata inclusione dell'affidamento in prova al servizio sociale nel catalogo delle pene sostitutive potesse frenare il ricorso a queste ultime nella prassi²¹². Così, invece, nell'ottica di un percorso rieducativo graduale e progressivo, l'affidamento in prova al servizio sociale viene concesso anche a chi stia espiando una pena sostitutiva, ma solo considerando il comportamento tenuto in concreto nel corso dell'esecuzione di detta pena.

Allo stesso tempo, la disposizione *de qua* scongiura il rischio di irragionevoli disparità di trattamento tra i condannati alla pena detentiva non sostituita e quelli condannati a pena detentiva sostituita. Come è stato osservato, «i condannati a una pena detentiva non sostituita perché giudicati non meritevoli della sostituzione avrebbero potuto fruire della sospensione dell'esecuzione di cui all'art. 656, comma 5, c.p.p. e avrebbero potuto proporre istanza al Tribunale di sorveglianza per l'applicazione della misura alternativa dell'affidamento in prova al servizio sociale, misura meno afflittiva della semilibertà e della detenzione domiciliare sostitutive; mentre i condannati a una pena detentiva sostituita, perché ritenuti meritevoli della sostituzione, avrebbero dovuto affrontare immediatamente un trattamento sanzionatorio più afflittivo, senza poi poter chiedere l'applicazione della misura più favorevole dell'affidamento in prova al servizio sociale»²¹³.

2. Il ruolo dell'UEPE.

Il potenziamento dell'architettura di sanzioni alternative alla detenzione, avvenuto da ultimo con la riforma Cartabia, e la correlata valorizzazione del *probation*, di cui si è tentato di dar

²¹¹ La previsione di una quantità rigida di pena sostitutiva da espiare prima di poter accedere all'affidamento in prova al servizio sociale è latrice, secondo G. NICOLÒ, *Pene sostitutive: disallineamenti e ingerenze tra cognizione ed esecuzione*, in *Cass. pen.*, 2023, p. 4373, di dubbi di legittimità costituzionale, per contrasto con i principi rieducativo e di ragionevolezza.

²¹² A. CALCATERRA, *I rapporti tra pene sostitutive e misure alternative alla detenzione e ordinamento penitenziario*, in G.L. GATTA – M. GIALUZ (diretto da), *Riforma Cartabia. Le modifiche al sistema penale*, vol. III, *Le modifiche al sistema sanzionatorio penale*, Giappichelli, Torino, 2024, p. 205.

²¹³ A. CALCATERRA, *I rapporti tra pene sostitutive e misure alternative alla detenzione e ordinamento penitenziario*, cit., p. 204.

conto nelle pagine che precedono, impongono a questo punto di soffermare l'attenzione sull'organo²¹⁴ a cui l'ordinamento demanda il compito di "prendere in carico" quel reo a cui sia stato concesso di intraprendere un percorso extra-murario: l'Ufficio di Esecuzione Penale Esterna (UEPE).

Originariamente appartenente al Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria e successivamente transitato al Dipartimento della giustizia minorile (denominato, quindi, Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità)²¹⁵, l'UEPE adempie a una serie di funzioni e svolge un insieme di compiti delineati in via generale dall'art. 72 ord. penit. Segnatamente, la norma prevede, al secondo comma, che gli uffici: a) svolgono, su richiesta dell'autorità giudiziaria, le inchieste utili a fornire i dati occorrenti per l'applicazione, la modificazione, la proroga e la revoca delle misure di sicurezza; b) svolgono le indagini socio-familiari e l'attività di osservazione del comportamento per l'applicazione delle misure alternative alla detenzione ai condannati; c) propongono all'autorità giudiziaria il programma di trattamento da applicare ai condannati che chiedono di essere ammessi all'affidamento in prova e alla detenzione domiciliare; d) controllano l'esecuzione dei programmi da parte degli ammessi alle misure alternative, ne riferiscono all'autorità giudiziaria, proponendo eventuali interventi di modificazione o di revoca; e) su richiesta delle direzioni degli istituti penitenziari, prestano consulenza per favorire il buon esito del trattamento penitenziario; f) svolgono ogni altra attività prescritta dalla legge e dal regolamento.

²¹⁴ In realtà, la corretta definizione e l'esatto inquadramento dell'UEPE all'interno dell'apparato amministrativo di cui si compone il Ministero della Giustizia è questione dibattuta, in particolar modo in seno alla dottrina amministrativista. Se v'è che, infatti, qualifica gli uffici di esecuzione penale esterna quali organi attivi periferici (così, in relazione ai vecchi Centri di servizio sociale per adulti, M.P. GIUFFRIDA, *I Centri di servizio sociale nell'amministrazione della giustizia*, Edizioni Laurus Robuffo, Roma, 1999), v'è altresì chi li ritiene "struttura tecnica di diretta esecuzione delle misure alternative" (R. TURRINI VITA, *Civiltà della pena. Riflessioni sull'esecuzione penale esterna in Italia*, Ministero della Giustizia, Direzione Generale Esecuzione Penale Esterna, Roma, 2006), "uffici periferici" (C. BRUNETTI – M. ZICCONI, *Manuale di diritto penitenziario*, CELT, Piacenza, 2004) o, ancora, "strutture autonome" (A. SABATTINI, *L'organizzazione del Centro di Servizio Sociale per Adulti (CSSA)*, in R. BREDI – C. COPPOLA – A. SABATTINI, *Il servizio sociale nel sistema penitenziario*, Giappichelli, Torino, 1999, pp. 23-55).

²¹⁵ Lo spostamento della Direzione generale dell'esecuzione penale esterna e di messa alla prova da un dipartimento all'altro è stato l'esito, secondo L. CASTELLANO – D. ARENA, *Il ruolo dell'Ufficio penale di esecuzione esterna nell'attuazione della riforma delle pene sostitutive*, in G.L. GATTA – M. GIALUZ (diretto da), *Riforma Cartabia. Le modifiche al sistema penale*, vol. III, *Le modifiche al sistema sanzionatorio penale*, Giappichelli, Torino, 2024, p. 278, di una scelta politica precisa: «si è inteso sganciare il settore del *probation* da una funzione ancillare rispetto al carcere, che diventa uno (e nemmeno il principale) degli interlocutori istituzionali degli uffici di *probation*, insieme alla magistratura ordinaria e alle agenzie, pubbliche e private, del territorio, per una presa in carico congiunta ed efficiente della persona, tanto in fase predecisoria che dopo la condanna».

In sintesi, dunque, all'UEPE sono demandati compiti informativi, trattamentali (i.e. di elaborazione di un programma di trattamento) e di controllo. Tali funzioni (in particolare le ultime due) devono essere adempiute con riferimento ai singoli soggetti presi in carico, ma implicano anche un ruolo dell'UEPE all'interno del territorio, che consenta di costruire una rete di connessioni e di relazioni tali da rendere possibile l'espletamento del proprio ufficio²¹⁶.

Più nel dettaglio:

- i) rispetto al singolo individuo in esecuzione penale esterna, l'UEPE è chiamato a valutarne la personalità e le condizioni di vita, così da poter formulare e gestire un programma di trattamento disegnato sui bisogni specifici del soggetto; programma che, involgendo la responsabilità diretta del condannato e basandosi sulle risorse personali e ambientali cui questi può avere accesso, dovrebbe consentire di raggiungere un duraturo miglioramento delle competenze sociali individuali e, consequenzialmente, diminuire le probabilità di recidiva.

Nello specifico, l'attività di progettazione e calibratura del programma di trattamento (sulla cui attuazione, peraltro, l'UEPE è chiamato a un costante monitoraggio, anche per una possibile rimodulazione e comunque per la restituzione all'autorità giudiziaria delle valutazioni e delle informazioni conclusive all'esecuzione della pena) si impernia su tre momenti di studio del caso: i) la comprensione del grado di consapevolezza in capo al reo dell'antigiuridicità della propria condotta; ii) la valutazione prognostica del rischio di recidiva; iii) l'esame del grado e dei bisogni di integrazione sociale²¹⁷.

Le fonti informative sulla cui base svolgere le suddette valutazioni sono, ad oggi, essenzialmente due: il contatto diretto con il soggetto in gestione, ossia il colloquio; la lettura degli atti giudiziari, in particolare la motivazione del provvedimento di condanna.

- ii) a livello territoriale, invece, l'UEPE dovrebbe contribuire alla «co-costruzione e [al]la manutenzione di una rete tra enti che a vario titolo si occupano di sicurezza, di

²¹⁶ Valorizzano questo secondo aspetto L. CASTELLANO – D. ARENA, *Il ruolo dell'Ufficio penale di esecuzione esterna nell'attuazione della riforma delle pene sostitutive*, cit., p. 284.

²¹⁷ Questi tre nuclei tematici sono così individuati da L. CASTELLANO – D. ARENA, *Il ruolo dell'Ufficio penale di esecuzione esterna nell'attuazione della riforma delle pene sostitutive*, cit., p. 281.

giustizia, di sviluppo economico e di sicurezza sociale, per ottenere un effetto moltiplicatore delle risorse esistenti e realizzare percorsi comuni di sviluppo della cultura della legalità e di promozione della coesione e dell'inclusione sociale quale forma di lotta alla criminalità»²¹⁸.

La componente territoriale e comunitaria pare, d'altronde, un requisito indefettibile delle *community sanctions* (appunto): laddove la pena carceraria implica, fisiologicamente, la separazione e l'esclusione del condannato dalla società (sia pure per asserite esigenze profilattiche)²¹⁹, lo scopo dell'esecuzione penale esterna è invece quello di contribuire alla sicurezza della società mediante il miglioramento del *benessere* dei singoli cittadini, compresi – se non *in primis* – quelli che, a causa di una situazione di *malessere* (personale, familiare, economico e/o sociale) si sono resi responsabili della commissione di un reato²²⁰. Scopo che, per poter essere efficacemente perseguito, richiede il coinvolgimento della collettività, attraverso l'interazione tra il soggetto, il suo stato esistenziale e le istituzioni del territorio²²¹: si pensi, a titolo d'esempio, alla necessità – alla luce dell'importanza del ruolo riconosciuto al lavoro di pubblica utilità, sia come contenuto della messa alla prova sia quale sanzione sostitutiva – che la comunità territoriale offra concrete opportunità di lavoro per i soggetti in esecuzione penale esterna.

Da quanto detto fin qui deriva, altresì, il carattere multiprofessionale che deve connotare l'approccio dell'UEPE²²², il quale postula la disposizione, all'interno dell'ufficio, di risorse umane di diversa estrazione tecnica e culturale (educatori, mediatori, psicologi, *etc.*), in

²¹⁸ S. FICCO REGINA, *Esecuzione penale esterna, sistema ma non servizio sociale: mission e vision degli uffici di esecuzione penale esterna*, in V.E. PETRALLA – C. SARZOTTI – S. Ficco Regina – G. TORRENTE – G. JOCTEAU – D. RONCO, *L'efficacia delle misure alternative alla detenzione in Terra di Bari*, Comune di Bari, 2009, p. 40.

²¹⁹ Sul punto, interessante l'analisi di E. SANTORO, *Il carcere strumento della democrazia escludente*, cit., secondo riconduce l'emarginazione carceraria a un preciso connotato delle democrazie occidentali moderne, tendenti a escludere fasce (minoritarie) di individui al fine di preservare il benessere della maggioranza.

²²⁰ P. DONATI, *Introduzione alla sociologia relazionale*, FrancoAngeli, Milano, 1983.

²²¹ S. FICCO REGINA, *Esecuzione penale esterna, sistema ma non servizio sociale: mission e vision degli uffici di esecuzione penale esterna*, cit., p. 39.

²²² Sulla necessità di superare una metodologia di lavoro mono-professionale, cfr. recentemente N. FUCCARO, *L'evoluzione delle misure penali di comunità e il crescente ruolo dell'ufficio di esecuzione penale esterna. Spunti di analisi quantitativa e qualitativa*, in G. FORNASARI – A. MENGHINI (a cura di), *Il carcere come extrema ratio. Atti del Convegno, Trento, 20-21 dicembre 2024*, Università di Trento, 2025, p. 213. Evidenza come l'apporto di modelli partecipativi, fondati sulla condivisione delle conoscenze rilevanti, possa giovare a delineare strategie politico-criminali efficaci G. ROTOLO, *Verità, informazione e conoscenza nelle strategie politico-criminali*, in G. FORTI – G. VARRASO – M. CAPUTO (a cura di), *"Verità" del precetto e della sanzione penale alla prova del processo*, Jovene, Napoli, 2014, pp. 387 ss.

grado di cooperare in sinergia nell'ambito della «costruzione di oggetti di lavoro comuni»²²³; dunque per calibrare l'intervento a seconda delle specificità del caso concreto e delle caratteristiche della comunità territoriale di riferimento²²⁴.

Così sintetizzata in linea generale l'attività da espletare da parte dell'UEPE, appare evidente come il funzionamento efficace dell'esecuzione esterna richieda un adeguato investimento di risorse, tali da assicurare la completezza delle valutazioni, la rispondenza del programma trattamentale ai bisogni specifici del condannato e la capacità di un monitoraggio effettivo sull'attuazione di tale programma. Investimento tanto più necessario alla luce della considerazione che l'ottimale perseguimento della finalità rieducativa sottesa al percorso sanzionatorio *extra moenia* si ritrova nella prassi (in spregio a qualsivoglia riflessione teorica) a dover essere bilanciato, per ragioni di natura squisitamente politica, con le esigenze deflative connesse (quasi quale primo motore) all'introduzione di molte alternative al carcere, e con quelle di riduzione del sovraffollamento carcerario. Infatti, laddove non si riesca ad addivenire a un simile bilanciamento, il sistema entra subito in crisi, generando conseguenze patologiche di cui, primo su tutti, il fenomeno dei cc.dd. liberi sospesi è un drammatico esempio.

In questa prospettiva, pare pertanto utile volgere lo sguardo alla realtà dell'esecuzione penale esterna, ossia ai numeri relativi, da un lato, ai soggetti presi in carico dall'UEPE e, dall'altro lato, alle strutture e all'organico degli uffici medesimi²²⁵.

Quanto al primo aspetto, alla data del 31 maggio 2025 il totale dei soggetti in carico all'UEPE ammontava a 143.326 individui, dei quali 100.486 soggetti a misura (misure alternative alla detenzione, pene sostitutive, misure di sicurezza, messa alla prova), mentre per i restanti soggetti l'attività richiesta riguardava indagini e consulenza.

Con riferimento ai soggetti sottoposti a misura: 49.704 individui erano sottoposti a misure alternative alla detenzione (34.454 all'affidamento in prova al servizio sociale, 13.923 alla detenzione domiciliare, 1.327 alla semilibertà); 7 individui erano soggetti a libertà controllata; 6.869 individui stavano scontando pene sostitutive (1.461 la detenzione domiciliare

²²³ In questi termini F. OLIVETTI MANOUKIAN, *Produrre servizi: lavorare con oggetti immateriali*, Il Mulino, Bologna, 1998.

²²⁴ L. CASTELLANO – D. ARENA, *Il ruolo dell'Ufficio penale di esecuzione esterna nell'attuazione della riforma delle pene sostitutive*, cit., p. 279.

²²⁵ I dati statistici che seguono sono tutti tratti dalle relazioni periodiche predisposte dal Ministero della Giustizia e consultabili liberamente presso il relativo sito istituzionale.

sostitutiva, 22 la semilibertà sostitutiva, 5.386 il lavoro di pubblica utilità sostitutivo); 5.147 individui erano soggetti a libertà vigilata; 11.049 individui stavano scontando “sanzioni di comunità” (762 il lavoro di pubblica utilità previsto dalla legge sugli stupefacenti, 8.542 il lavoro di pubblica utilità previsto dal codice della strada, 1.745 avevano ottenuto la sospensione condizionale della pena soggetta a prescrizioni); 27.710 individui, infine, stavano usufruendo dell’istituto della sospensione del procedimento con messa alla prova.

Con riferimento all’attività istruttoria e di consulenza: per 26.036 individui era svolta attività di indagine in relazione a misure alternative alla detenzione, misure di sicurezza, messa alla prova; per 1.170 individui era svolta attività istruttoria per l’elaborazione di programmi trattamentali nell’ambito della messa alla prova, delle pene sostitutive o della sospensione condizionale della pena soggetta a prescrizioni; per 143 individui era svolta attività di trattamento, i.e. assistenziale, post-penitenziaria o familiare.

Il numero di soggetti italiani ammontava a 113.735, mentre gli stranieri erano 29.591.

Dall’incrocio dei dati dei soggetti in carico al 31 maggio 2025 (143.326) con quelli relativi al totale dei soggetti in carico nei primi cinque mesi del 2025 (191.594) e degli incarichi sopravvenuti nel medesimo periodo di tempo (84.217), si ricava un bilancio “in rosso” per gli uffici di esecuzione penale esterna, dacché la prima parte dell’anno ha comportato un aggravio di 35.949 soggetti in carico in più rispetto alla fine dell’anno precedente.

A fronte di tali numeri circa i soggetti in carico, per quanto attiene, invece, alla dotazione organica del Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità²²⁶, al 31 dicembre 2024 tale cifra ammontava a 4.684 unità, ma il personale effettivo era di molto inferiore, pari a 3.396 unità. Di questi, 62 erano dirigenti e 3.334 addetti alle aree funzionali: 2.431 all’area funzionari, 875 all’area assistenti e 28 all’area operatori.

Questa rapida rassegna di dati dimostra come, quel bilanciamento a cui si è fatto cenno poc’anzi, è ben lontano dall’essere raggiunto. La scarsità di risorse umane di cui dispone l’UEPE, a fronte del costante aumento dei soggetti in esecuzione penale esterna (il cui novero già raggiunge cifre ragguardevoli), inficia le possibilità di perseguimento della

²²⁶ A quanto risulta a chi scrive, non sono disponibili dati relativi agli addetti al solo settore dell’esecuzione penale esterna.

mission demandata agli uffici²²⁷, a detrimento dell'efficacia ed efficienza dei percorsi punitivi alternativi alla detenzione.

3. Profili critici: la necessità di valutazioni e percorsi individualizzati a fronte dell'atavica scarsità di risorse.

Il complesso apparato di strumenti alternativi al carcere previsto dall'ordinamento italiano – sinteticamente tratteggiato nelle pagine che precedono – manifesta la tendenza (a fortune alterne, ma nel lungo periodo costante) a ricercare percorsi punitivi diversi dalla detenzione negli istituti di pena, sia per esigenze deflattive, sia in virtù della maggior capacità risocializzante di un trattamento sanzionatorio espiato nella comunità all'interno della quale, presto o tardi, il reo dovrà reinserirsi nel rispetto della legalità.

D'altronde, come si è visto, non è certo nuova la scoperta della miglior funzionalità, in ottica rieducativa, di reazioni punitive alternative alla detenzione. Né la disciplina all'uopo prevista dall'attuale sistema sanzionatorio penale è inapplicata: come visto *supra*, il numero dei soggetti in esecuzione penale esterna è di gran lunga superiore a quello degli individui ristretti nelle carceri.

Senonché il sistema di misure alternative alla detenzione, ad oggi, risulta inquinato da un ricorso acritico a strumenti di decarcerazione, da un eccesso di automatismo applicativo e da un sostanziale vuoto di contenuti. La tendenza, cioè, è quella di impiegare misure alternative al carcere al mero fine di ottenere riflessi positivi in termini di deflazione processuale e di riduzione del sovraffollamento carcerario, trascurando la tensione

²²⁷ È utile riportare i risultati di uno studio condotto in passato negli Stati Uniti (W. BURRELL, *Case/Load Standards for Probation and Parole*, in *American Parole and Probation Association*, 2007), secondo il quale il numero ideale di fascicoli che dovrebbero essere assegnati per unità di personale delle agenzie di *probation* è determinato come segue: 20 fascicoli se si tratta di soggetti ad alto rischio; 50 fascicoli se si tratta di soggetti a rischio medio; 200 fascicoli se si tratta di soggetti a basso rischio (con "rischio", nell'ambito dello studio, non si intende solo il pericolo di recidiva o la gravità del reato commesso, ma si include anche la complessità delle problematiche psico-sociali implicate dal caso seguito). Sebbene non vi siano dati disponibili sul numero medio di fascicoli gestito dai singoli funzionari dell'UEPE, dalle informazioni sull'organico degli uffici e sull'ammontare dei soggetti seguiti, si può ricavare una stima per cui il rapporto tra individui seguiti e unità di personale dell'UEPE si attesta intorno al 60:1. Nel novero dei soggetti mediamente seguiti dai singoli funzionari, tuttavia, rientrano indiscriminatamente soggetti ad alto rischio e soggetti a basso rischio: la conseguenza esiziale è che non vengono dedicati sufficienti sforzi e sufficienti energie ai casi che più lo richiederebbero, mentre al contempo viene dedicato più tempo a casi che, per le loro caratteristiche, necessiterebbero un impegno minore.

risocializzante che invece dovrebbe costituire l'anima di tali misure. Le alternative alla detenzione si traducono così in un atteggiamento di sterile indulgenza, che sacrifica sull'altare della rieducazione – ideale che aleggia indisturbato nell'Iperuranio, in assenza di qualsivoglia attività demiurgica che ne veicoli la concretizzazione nel mondo reale – le componenti retributive e general-preventive della funzione della pena, che pur non possono essere completamente trascurate, in quanto rispondenti a insilenziabili istanze sociali (di giustizia e di sicurezza).

Indulgenza che, peraltro, è essa stessa avulsa dall'ideale rieducativo²²⁸. A fronte della commissione di un reato, è solo una conseguenza sanzionatoria, ancorché alternativa alla detenzione, a consentire che il condannato possa percepire l'effettivo disvalore della propria condotta, nonché a indurlo, auspicabilmente, a valutare il significato delle proprie azioni, e di conseguenza a intraprendere quel percorso volto a indirizzare il proprio modo di relazionarsi in senso conforme al patto sociale su cui si fonda la vita comunitaria.

Da quest'osservazione si comprende l'atteggiamento di sfiducia che, talvolta, si manifesta nei confronti delle alternative al carcere²²⁹. L'impressione che si genera, infatti, è quella per cui l'attuale sistema punitivo surrogatorio della detenzione conduca a un affievolimento dell'effettività della sanzione²³⁰ e a un nocumento della certezza della pena, in spregio al noto monito di Beccaria secondo cui «uno dei più gran freni dei delitti non è la crudeltà delle pene, ma l'infalibilità di esse [...] la certezza di un castigo, benché moderato, farà sempre una maggior impressione che non il timore di un altro più terribile, unito colla speranza dell'impunità»²³¹.

²²⁸ E. DOLCINI, *Rieducazione del condannato e rischi di involuzioni neoretributive: ovvero della lungimiranza del costituente*, in *Rassegna penitenziaria e criminologica*, 2005, p. 80.

²²⁹ In anni recenti sembra infatti assistersi a uno scollamento tra prospettive accademiche, orbitanti attorno a una vera e propria sublimazione dell'ideale rieducativo, e sentire sociale, il quale si riflette – inevitabilmente – in interventi legislativi volti a modellare la politica criminale sulle istanze securitarie provenienti dalla collettività. Questo iato, sempre più accentuato, pare aver indotto, in ottica prasseologica, un senso di disincanto e, consequenzialmente, un atteggiamento di disimpegno (a cui la recente riforma Cartabia ha, come visto, tentato di porre rimedio, "rivitalizzando" – sul piano normativo e consequenzialmente, negli auspici del legislatore, su quello prasseologico – il sistema delle pene sostitutive).

²³⁰ F. GIUNTA, *L'effettività della pena nell'epoca del dissolvimento del sistema sanzionatorio*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 2/1998, pp. 414 ss. Il problema è sottolineato anche da G. GENTILE, *Il carcere e l'idea dello scopo*, cit., p. 415. Sul tema cfr. anche D. Meurs – P.V. Tournier, *L'érosion des peines. Analyse statistique de cohortes de détenus libérés, condamnés à une peine de trois ans ou plus*, in *Revue de science criminelle et de droit pénal comparé*, 3/1985, pp. 533-540.

²³¹ C. BECCARIA, *Dei delitti e delle pene*, Torino, 1764, § XXVII.

Ecco perché è importante che la pena conservi la propria natura polifunzionale. Il trattamento sanzionatorio, anche alla luce del dettato costituzionale, deve *in primis* tendere alla rieducazione del reo; nondimeno, la pena-farmaco, per essere efficace, deve guarire anche le lesioni provocate dal reato, e dunque deve conservare un contenuto autenticamente afflittivo-sanzionatorio, così da assolvere sia una funzione deterrente, sia di soddisfazione del bisogno di pena sociale²³².

La primaria esigenza riabilitativa, lo si è ripetuto più volte, richiede un percorso alternativo alla detenzione: il carcere non rieduca, la detenzione è foriera di ulteriore emarginazione e desocializzazione, riservando ai condannati patemi inutili e spesso inumani. Un programma trattamentale extra-murario, invece, promette di fornire risultati migliori sul piano della risocializzazione e, quindi, su quello della riduzione del tasso di recidiva²³³.

Anche un percorso di questo tipo, tuttavia, può conservare un contenuto afflittivo e, più in generale, essere disegnato in modo da perseguire anche gli ulteriori scopi della pena (pur subordinatamente alla prioritaria esigenza risocializzante). Una dimensione afflittiva, d'altronde, è già insita nella compromissione della libertà derivante dal tempo e dalle energie che il condannato, per partecipare attivamente e proficuamente al programma trattamentale, deve dedicare al percorso in cui viene inserito.

Sulla questione dell'afflittività si innesta, così, uno dei veri, grandi problemi in materia di alternative al carcere, vale a dire quello della necessità che il condannato presti il proprio consenso a seguire attivamente il percorso trattamentale elaborato per lui.

Il consenso del condannato al processo rieducativo è imprescindibile: senza consenso si mina alle fondamenta la funzionalità del percorso di risocializzazione (imposto e non condiviso), ma soprattutto si lede la libertà morale e la dignità del destinatario della sanzione, non più percepito come persona ma solo come oggetto da modellare. Del resto, la stessa Costituzione, impiegando il verbo *tendere* in relazione alla finalità rieducativa della pena, allude al fatto che la rieducazione non può essere coercitivamente imposta, ma incontra un ostacolo nell'eventuale rifiuto opposto dal reo.

²³² In tal senso, v. D. BIANCHI, *Le pene sostitutive. Sistematica, disciplina e prospettive di riforma*, cit., p. 75.

²³³ Sul punto – che verrà maggiormente approfondito nel prosieguo della trattazione – cfr. F. GIORDANO – M. TALLARIGO – S. PANARELLO – G. DI ROSA, *Il valore dell'alternativa. Un approccio evidence based alle misure alternative alla detenzione*, Egea, Milano, 2020, pp. 53 ss.

Se questo è vero circa il ruolo del consenso, ci si deve interrogare però sulla sua portata e sui suoi limiti. Il consenso, cioè, non può assurgere a grimaldello con cui scardinare l'effettività sanzionatoria delle alternative alla detenzione, così da trasformarle in meri provvedimenti indulgenziali. Di questa trasfigurazione patologica è plastica dimostrazione la prassi attualmente invalsa in relazione ai lavori di pubblica utilità, in forza della quale è lo stesso condannato a individuare l'ente presso cui svolgere l'attività lavorativa, così, di fatto, scegliendo da sé il contenuto del proprio percorso extra-murario, a evidente scapito della piena effettività dell'afflizione, ma anche dell'efficacia della risocializzazione²³⁴.

Se si vuole inquadrare il percorso trattamentale non detentivo quale credibile e seria alternativa alla pena intramuraria, occorre allora comprendere la necessità di ridimensionare il ruolo accordato al consenso del condannato. Vero è che il programma rieducativo deve essere modellato sull'individuo che vi è soggetto e, per ciò, deve essere elaborato anche con l'apporto del destinatario del trattamento; nondimeno, il programma – in quanto pena – deve conservare un carattere di autoritarietà. È il potere pubblico ad elaborare il percorso riabilitativo necessario per la rieducazione del reo e poi a fargliene offerta: il destinatario può solo prestare il proprio consenso o rifiutarsi. In questo secondo caso, deve ritenersi che al condannato debba applicarsi una pena detentiva: il rifiuto a intraprendere il percorso di reinserimento in società nel rispetto della legalità disvela la pericolosità per la tenuta del tessuto sociale e per la sicurezza pubblica, e dunque la necessità di contenimento (in esecuzione di una pena che, in ogni caso, deve rimanere proporzionata rispetto alla gravità del fatto concreto commesso).

Il percorso trattamentale, d'altro canto, dovrebbe rivestire un ruolo fondamentale per qualsivoglia reazione punitiva alternativa alla detenzione. Una simile esigenza deriva proprio dalla commissione del reato, che disvela il bisogno rieducativo del reo. Lo Stato ha

²³⁴ Se già v'è chi dubita della valenza rieducativa e di reintegrazione del lavoro di pubblica utilità (D. BERTACCINI, *Nuova o vecchia penalità nella riforma efficientista? Le pene sostitutive alla prova delle istanze garantiste e delle ragioni strutturali*, in *Ind. pen.*, 2023, pp. 216 ss.), simili dubbi sembrano acquistare maggior sostanza laddove agli LPU non si accompagni alcuno specifico programma di trattamento (come per gli LPU sostitutivi: D. BIANCHI, *Le pene sostitutive. Sistematica, disciplina e prospettive di riforma*, cit., p. 202) e, risolvendosi il trattamento extra-murario nella sola attività lavorativa, quest'ultima sia concretamente individuata dall'ente prescelto dallo stesso condannato (tra quelli accreditati secondo le procedure normativamente previste, ossia – nella quasi totalità dei casi – a seguito della stipulazione di una apposita convenzione tra ente e tribunale). Il che, a ben vedere, pone una serie di problemi di non poco conto, dal rischio di discriminazioni legate allo *status* sociale del reo all'efficacia della misura alternativa in relazione a soggetti non emarginati (si pensi all'ipotesi di *white collar crimes*: sul punto M. MIEDICO, sub *art. 168 bis c.p.*, cit., p. 2376), fino alle possibili frizioni con i principi di legalità e tassatività delle pene (F. PALAZZO, *La recente legislazione penale*, Cedam, Padova, 1982, p. 47).

l'onere di farsi carico di questo bisogno e di fornire i mezzi per fronteggiarlo, senza rimettere interamente l'obiettivo di socializzazione all'opera spontanea dell'imputato/condannato.

La configurazione di una pena-programma, tuttavia, in quanto necessariamente pregna di prescrizioni²³⁵, sconta – come già accennato – il problema della scarsità di risorse pubbliche (in particolare dell'UEPE) a disposizione per seguire efficacemente i soggetti nel loro percorso.

Proprio per tale ragione, in dottrina ha iniziato a serpeggiare l'idea che, a fronte di tale dato di realtà, le misure alternative al carcere dovrebbero avere quale contenuto essenzialmente prescrizioni negative, onde consentire sanzioni extra-carcerarie senza gravare in modo ingestibile sugli uffici pubblici²³⁶.

Una simile impostazione, tuttavia, non persuade pienamente, giacché, da un lato, sacrifica il convinto perseguimento dell'obiettivo rieducativo in favore – in sostanza – di mere finalità di prevenzione speciale negativa, la quale, dall'altro lato, anche nell'ambito delle misure alternative alla detenzione, potrebbe condurre a effetti di desocializzazione (perciò criminogeni)²³⁷.

Occorre allora comprendere come configurare percorsi sanzionatori alternativi alla detenzione in grado di guidare il reo attraverso un programma, partecipato attivamente, volto a risolvere i bisogni criminogeni dell'individuo, pur a fronte delle scarse risorse dedicabili a tale dedicata attività.

Tale questione verrà trattata specificamente nel Cap. IV, anche a seguito di uno studio comparato con l'esperienza francese (Cap. III). Prima di ciò, tuttavia, pare opportuno soffermarsi sull'incidenza dell'attuale sistema sanzionatorio alternativo alla detenzione sui tassi di recidiva (Cap. II), al fine di vagliarne la reale efficacia rieducativa.

²³⁵ Sul tema cfr. M. DOVA, *Pena prescrittiva e condotta reintegratoria*, Giappichelli, Torino, 2017.

²³⁶ In questo senso R. BARTOLI, *La gloriosa dissoluzione del mito populista "certezza della pena come certezza del carcere"*, cit., *passim*.

²³⁷ In questo senso T. PADOVANI, *L'utopia punitiva*, cit., pp. 105 ss.

CAPITOLO II

L'impatto delle diverse modalità punitive sulla prevenzione della recidiva

Sommario: 1. La riduzione della probabilità di recidiva quale parametro di efficacia delle diverse modalità di esecuzione della pena. – 1.1. La difficile perimetrazione della nozione rilevante di “recidiva”. – 1.2. I predittori della recidiva. – 1.3. Il dibattito teorico sul diverso impatto di carcere e misure alternative sui tassi di recidiva. – 2. Gli studi empirici. – 2.1. Il panorama internazionale. – 2.2. Il contesto italiano. – 3. Lacune e problematiche delle analisi empiriche esistenti.

1. La riduzione della probabilità di recidiva quale parametro di efficacia delle diverse modalità di esecuzione della pena.

Nel momento in cui si voglia affermare l'improcrastinabile necessità di implementare il sistema di misure alternative alla detenzione, ancorando suddetta necessità a una preferibilità comparativa di tali misure rispetto al carcere, occorre comprendere da dove derivi un simile giudizio di miglior valore.

Come visto in precedenza, il favore che la dottrina recente accorda alle alternative al carcere si fonda, in ultima istanza, su alcuni principi di matrice costituzionale, quali l'umanità della pena, la proporzionalità della sanzione rispetto al disvalore del fatto commesso e la rieducazione.

A ben vedere, tuttavia, non tutti questi principi si dimostrano idonei a sostenere una valutazione comparativa di preferenza delle alternative alla detenzione rispetto al carcere. Segnatamente, né il principio di umanità della pena, né quello di proporzionalità della stessa rispetto alla gravità del reato perpetrato consentono di addivenire a conclusioni univoche e condivisibili.

Ciò in quanto – come si è accennato all'inizio del presente lavoro – umanità e proporzione sono principi che si pongono quali limiti alla pretesa punitiva statale (non, invece, quali canoni che consentano di modellarne il contenuto) e il cui significato può essere ricercato – stante l'innegabile fumosità dei concetti astratti – solo alla luce della sensibilità dell'interprete. Il che, in tutta evidenza, contamina di intuizioni soggettive qualsivoglia valutazione che pur poi si vuol pretendere funzionalistica.

Quanto al principio di umanità, esso ben potrebbe – anche in considerazione dell’evoluzione storica dell’interpretazione del principio – essere ridotto a un nucleo essenziale minimo, in virtù del quale la pena potrebbe sempre essere considerata umana laddove venga preservata la libertà di autocoscienza del condannato e la sua individualità quale persona. Allo stesso modo, nulla – in astratto – impedisce una simile riduzione concettuale del significato del divieto di trattamenti degradanti o *cruel and unusual*, ben potendo le nozioni di degrado e crudeltà essere limitate alle ipotesi di sofferenze indicibili e gratuite, la cui obiettiva misura diviene tuttavia sfuggente, dacché muta a seconda della sensibilità di ciascuno individuo²³⁸.

Analogamente, il principio di proporzionalità della pena non è espressione di una legge di natura, universale e verificabile, ma muove da una duplice valutazione di stampo prettamente soggettivo: in primo luogo, il giudizio di gravità dell’illecito commesso dal reo; in secondo luogo, il giudizio di adeguatezza del trattamento sanzionatorio rispetto al disvalore di condotta ritenuto nel passaggio precedente²³⁹.

Pertanto, umanità e proporzionalità, benché siano principi che molto hanno contribuito alla costruzione di un sistema di civiltà giuridica e molto tuttora contribuiscano a conservare questo sistema, anche grazie all’elasticità dei concetti che veicolano, tuttavia, proprio a causa di questa elasticità – la quale, nel momento in cui lo sguardo si focalizza dal generale al particolare, assume i tratti della vaghezza –, divengono poco servibili nelle valutazioni di dettaglio sulla modellazione del trattamento punitivo da comminare, prima, e irrogare, poi, nei singoli casi concreti.

Difatti, al di là di generiche statuizioni di principio, non paiono esservi ragioni evidenti per cui il carcere debba essere considerato una pena inumana o sproporzionata a fronte della commissione di un reato, quand’anche quest’ultimo si palesasse di lieve gravità. Benché le

²³⁸ Riconosce il relativismo del contenuto del principio di umanità della pena F. CINGARI, *Principio di umanità e pena carceraria*, in G. FORNASARI – A. MENGHINI (a cura di), *Il carcere come extrema ratio. Atti del Convegno, Trento, 20-21 dicembre 2024*, Università di Trento, 2025, pp. 22-23, il quale comunque ritiene che la pena carceraria presenti «un “intrinseco” elevato coefficiente di inumanità [...]». In particolare, due sono i caratteri della pena carceraria che contribuiscono alla sua intrinseca elevata disumanità: segregazione/esclusione, etichettamento/spersonalizzazione».

²³⁹ In tal senso, v. anche L. Eusebi, *Rieducazione e prospettive di riforma del sistema sanzionatorio penale dopo il d.lgs. n. 150/2022*, cit., p. 3, il quale – in relazione al “merito” della teoria retributiva di veicolare il principio di proporzionalità della pena – osserva che «non esistendo una pena giusta in sé, l’unico criterio di riferimento per la retribuzione è dato da quanto corrisponde ai sentimenti reattivi constatabili nel contesto sociale (così che, come insegnava Hegel, il furto di una rapa al mercato può essere punito sia con una multa di pochi soldi, sia con la pena di morte)».

attuali condizioni del sistema penitenziario carcerario in Italia siano allarmanti, ciò comunque non inciderebbe – sul piano astratto – sulla compatibilità dell’istituzione carceraria rispetto ai principi di umanità e proporzionalità, richiedendo semmai un intervento statale per risolvere le problematiche contingenti.

Peraltro, ostinandosi a valorizzare i principi di umanità e di proporzionalità nell’ambito delle discussioni sulle alternative al carcere, si rischia di dare la stura a torsioni poco auspicabili. Se, infatti, umanità e proporzionalità si fondano, in ultima istanza, su valutazioni rimesse alla sensibilità dell’interprete, perché mai il paradigma di sensibilità da prendere in considerazione dovrebbe essere quello dell’intelligenza (giuridica o comunque della comunità), piuttosto che quello della maggioranza? Il che, in un’epoca di dilagante populismo penale, potrebbe condurre a esiti poco desiderabili.

Un discorso diverso, e più proficuo, può essere invece impostato prendendo le mosse dal principio sancito dall’art. 27 co. 3 Cost., secondo cui le pene devono tendere alla rieducazione del condannato. Orbene, siccome – sintetizzando e richiamando le riflessioni svolte nel capitolo introduttivo – la rieducazione deve essere intesa (non in chiave moraleggiante, bensì) secondo una prospettiva di tipo funzionalista, nel senso che il reo “rieducato” è colui che torna a vivere in società nel rispetto della legalità, ecco che il principio rieducativo, colorandosi di una sfumatura utilitarista, ben si presta a fondare un giudizio comparativo, oggettivo, tra carcere e alternative alla detenzione, così da poter individuare il percorso normativo-sanzionatorio migliore per dare attuazione al dettato costituzionale.

Tale giudizio comparativo oggettivo si sostanzia nel confronto tra i tassi di recidiva *post poenam* di individui condannati a diverse tipologie di pena (o di esecuzione della stessa): detenzione carceraria ovvero misura alternativa. Se, infatti, la rieducazione è ritorno in società nel rispetto della legalità, e se il rispetto della legalità è l’astensione dalla commissione di comportamenti illeciti, pare tautologica la conclusione secondo cui la prevenzione della recidiva rappresenta la cartina al tornasole dell’efficacia rieducativa del sistema sanzionatorio penale. Come è stato osservato, «la recidiva rappresenta un parametro per verificare il successo (o meglio, l’insuccesso) del processo rieducativo intrapreso in seguito al reato commesso in precedenza»²⁴⁰.

²⁴⁰ R. SETTE, *La recidiva in Italia: riflessioni per il monitoraggio del fenomeno*, in *Rivista di criminologia, vittimologia e sicurezza*, 3/2016, p. 111.

Peraltro, la prevenzione della recidiva assume particolare importanza non solo quale concreta attuazione del principio costituzionale di rieducazione, ma anche quale obiettivo di politica criminale del legislatore, dacché la prevenzione dalla commissione di (ulteriori) reati costituisce uno dei cardini su cui mantenere l'ordine pubblico e garantire la difesa sociale, nonché – sotto altro profilo – per contenere l'emergenza del sovraffollamento carcerario.

Senza contare che, mentre appare più difficoltoso prevenire la commissione del primo reato di un individuo – dacché la propensione a infrangere la legge dipende non solo da macrofenomeni di difficile gestione, quali il contesto sociale, il sistema educativo, la situazione familiare ed economica, *etc.*, ma anche da istinti innati e radicati nella natura umana –, tuttavia un intervento di *policy* efficace può essere adottato nell'ambito della reiterazione del comportamento delinquenziale, del controllo della recidiva e dell'efficacia del percorso risocializzante²⁴¹.

Alla luce di quanto detto fin qui, pare allora evidente che, affinché il confronto tra carcere e alternative alla detenzione consenta di addivenire a risultati obiettivi e, dunque, fruibili, esso debba essere approcciato assumendo a pietra di paragone la capacità di ciascun percorso sanzionatorio (e, eventualmente, di combinazioni tra le varie tipologie punitive) di prevenire la recidivanza del reo²⁴².

²⁴¹ Sul tema cfr. R. ROSENFELD – J. PETERSILIA – C. VISHER, *The first days after release can make a difference*, in *Corrections Today*, 70 (3), 2008, pp. 86-87.

Come è stato correttamente osservato (F. GIORDANO – M. TALLARIGO, *Problematiche metodologiche connesse allo studio delle misure alternative alla detenzione*, in F. GIORDANO – M. TALLARIGO – S. PANARELLO – G. DI ROSA, *Il valore dell'alternativa. Un approccio evidence based alle misure alternative alla detenzione*, Egea, Milano, 2020, p. 58), «nel momento in cui un soggetto entra nel circuito penitenziario e viene classificato come potenzialmente recidivo, l'intero sistema deve essere posto in allerta e mantenere su questi un'attenzione particolare, in quanto il fallimento della politica riabilitativa è (quasi) interamente addebitabile all'inefficienza del sistema. In quest'ottica, la recidiva rappresenta un risultato di policy fondamentale per testare l'efficacia delle politiche pubbliche e che deve essere tenuto in considerazione in qualsivoglia report di analisi».

²⁴² Non si tratta, naturalmente, di una conclusione inedita. Già da tempo, in ambito criminologico, è stato compreso come l'elaborazione di politiche pubbliche di contrasto alla criminalità richieda di comprendere quale modalità di esecuzione della pena si dimostri essere più efficace nel ridurre la delinquenza e la recidiva. Tra le principali ricerche, senza pretesa di esaustività, v. A. BLUMSTEIN – J. COHEN – D.S. NAGIN, *Deterrence and incapacitation: Estimating the effects of criminal sanctions on crime rates*, National Academy Press, 1978; P. VILLETIZ – M. KILLIAS – I. ZODER, *The Effects of Custodial vs. Non-Custodial Sentences on Re-Offending: A Systematic Review of the State of Knowledge*, in *Campbell Systematic Reviews*, 2 (1), 2006, pp. 1 ss.; T.J. MILES – J. LUDWIG, *The silence of the lambdas: deterring incapacitation research*, in *Journal of Quantitative Criminology*, 23 (4), 2007, pp. 287-301; A.R. PIQUERO – A. BLUMSTEIN, *Does incapacitation reduce crime?*, in *Journal of Quantitative Criminology*, 23 (4), 2007, pp. 267-285.

1.1. La difficile perimetrazione della nozione rilevante di “recidiva”.

Quale imprescindibile prodromo a qualunque valutazione circa l’impatto sulla recidiva dei diversi esiti del procedimento penale, occorre delineare con precisione cosa si intenda – al di là del generico significato di uso comune – quando si parla, appunto, di “recidiva”²⁴³.

Una prima definizione, come noto, si rinviene nel codice penale, il quale, all’art. 99, configura la recidiva quale circostanza aggravante inerente alla persona del reo²⁴⁴. Segnatamente, il primo comma della norma *de qua* stabilisce che il giudice possa aumentare la pena (di un terzo) allorché chi sia già stato condannato per un delitto non colposo ne commetta un altro. Il secondo comma prevede poi ipotesi di recidiva aggravata, quando: *i*) il nuovo delitto non colposo è della stessa indole del precedente (c.d. recidiva specifica); *ii*) il nuovo delitto non colposo è stato commesso entro cinque anni dalla condanna per il delitto precedente (c.d. recidiva infraquinquennale); *iii*) il nuovo delitto non colposo è stato commesso durante o dopo l’esecuzione della pena, ovvero durante il tempo in cui il condannato si sottrae volontariamente all’esecuzione della pena. Infine, l’art. 99 co. 4 c.p. disciplina la recidiva reiterata, la quale si configura laddove il recidivo commetta un altro delitto non colposo.

La nozione penalmente rilevante di recidiva, tuttavia, benché ispirata a specifiche istanze di politica criminale, è *prima facie* ben più ristretta di quella che, in prospettiva criminologica, dovrebbe essere significativa per uno studio accurato sugli effetti rieducativi delle diverse opzioni sanzionatorie a disposizione dell’ordinamento. Ciò per una pluralità di ragioni.

In primo luogo, la limitazione della possibilità di configurare la recidiva al solo caso in cui si commettano più delitti esclude, sul piano penale, la rilevanza di molte vicende criminose (in quanto qualificate come contravvenzioni), che pur possono esprimere, sul piano

²⁴³ Le problematiche definitorie sono da tempo note alla dottrina criminologica: v. per es. A. PALOSCIA, *Problematica relativa al metodo di rilevazione statistica per la categoria dei “recidivi”*, in *Rass. pen. crimin.*, 1986, pp. 21 ss.

²⁴⁴ Tra i principali contributi della dottrina penalistica in materia di recidiva si segnalano: V. MANZINI, *La recidiva nella sociologia, nella legislazione e nella scienza del diritto penale*, Casa Editrice Libreria “Fratelli Cammelli”, Firenze, 1899; E. ALTAVILLA, *Valore psicologico e giuridico della distinzione fra recidiva specifica e recidiva generica*, in *Rivista penale*, 1951, pp. 315 ss.; ID., *Appunti sulla recidiva*, in *Archivio penale*, 1/1965, pp. 258 ss.; G.D. PISAPIA, *Riflessioni in tema di recidiva*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 1961, pp. 967 ss.; C. PEDRAZZI, *La nuova facoltatività della recidiva*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 1976, p. 307 ss.; A. MELCHIONDA, *Recidiva e regime di procedibilità*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 1987, pp. 63 ss.; E. DOLCINI, *La recidiva riformata. Ancora più selettivo il carcere in Italia*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 2007, pp. 515 ss.; V.B. MUSCATIELLO, *La recidiva*, Giappichelli, Torino, 2008; E.M. AMBROSETTI, *Recidiva e Costituzione: un rapporto difficile*, in *Dir. pen. proc.*, 2023, pp. 225 ss.

criminologico, una significativa pervicacia delinquenziale del reo e, collateralmente, il fallimento di eventuali percorsi sanzionatori a cui lo stesso reo era stato in ipotesi assoggettato. Si pensi, a titolo d'esempio, oltre alle contravvenzioni previste dagli artt. 650 ss. c.p., ai reati di lottizzazione abusiva ex art. 44 T.U. Edilizia oppure a quelli di guida in stato di ebbrezza ex art. 186 co. 2 cds.

In secondo luogo, l'art. 99 c.p. attribuisce rilevanza alla sola commissione di delitti non colposi, sulla base dell'assunto che la ricaduta nel reato, in assenza di una volontà in tal senso da parte del reo, non è idonea a giustificare l'aggravamento sanzionatorio previsto dalla norma stessa. Tuttavia, nell'ambito di uno studio sull'efficacia rieducativa della pena (nelle sue varie possibili forme), non si può ignorare che la commissione di una pluralità di reati colposi ben potrebbe essere dovuta all'incapacità del percorso sanzionatorio a far comprendere al reo l'importanza di aderire a basilari regole di diligenza, prudenza e perizia, sicché la ricaduta nel reato (pur colposo) dovrebbe essere presa in considerazione, nell'ambito di uno studio sull'efficacia rieducativa della pena, quale ipotesi di recidiva. Si pensi, a titolo di esempio, al delitto di lesioni stradali previsto dall'art. 590 *bis* c.p., che punisce chiunque cagioni per colpa ad altri una lesione personale con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale. Laddove, dopo aver scontato la pena, il reo ignori nuovamente le norme sulla disciplina della circolazione stradale e commetta conseguentemente il reato di omicidio stradale di cui all'art. 589 *bis* c.p., nell'ambito di una valutazione sull'efficacia rieducativa del trattamento sanzionatorio precedentemente scontato la ricaduta del reato dovrebbe essere considerata un'ipotesi rilevante di recidiva, in base a cui riflettere sulla possibilità di modulare *ad hoc* il percorso punitivo (come peraltro, rimanendo nell'ambito dell'esempio, in parte già prevede l'art. 186 co. 9 *bis* cds, laddove stabilisce che la pena per i reati contemplati dal medesimo articolo può essere sostituita con il lavoro di pubblica utilità, consistente «nella prestazione di un'attività non retribuita a favore della collettività da svolgere, in via prioritaria, nel campo della sicurezza e dell'educazione stradale presso lo Stato, le regioni, le province, i comuni o presso enti o organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato, o presso i centri specializzati di lotta alle dipendenze»).

Occorre poi evidenziare che la recidiva in senso tecnico potrebbe essere esclusa laddove determinati istituti prevedano l'estinzione del precedente reato e di ogni altro effetto penale, senza tuttavia che, sul piano criminologico, la commissione di un nuovo crimine possa ritenersi avulsa dal fallimento dell'esito processuale per il precedente illecito penale.

Infine, va sottolineato che la recidiva ex art. 99 c.p., quale circostanza aggravante del nuovo reato, non è applicata automaticamente dal giudice, ma solo all'esito di una sua valutazione discrezionale (c.d. facoltatività della recidiva). Il giudice, in particolare, deve verificare, in concreto, la sussistenza di una relazione qualificata tra il precedente penale e il nuovo delitto non colposo contestato (desumibile dalla natura dei reati, dal lasso temporale intercorrente tra la loro commissione, etc.), in modo da concludere positivamente il giudizio sulla propensione a delinquere del reo e così giustificare l'aggravamento sanzionatorio; viceversa, in caso cioè di occasionalità della ricaduta del reato, il giudice escluderà la possibilità di contestare la recidiva. Ebbene, benché un tale meccanismo (connaturato all'esigenza di disporre un aggravamento sanzionatorio solo in presenza di fattori – quali la spiccata capacità a delinquere – che lo giustifichino) rifletta una valutazione sull'efficacia rieducativa del precedente esito giudiziario (escludendo la recidiva laddove il nuovo reato sia del tutto estraneo rispetto al precedente penale e, quindi, al percorso sanzionatorio all'uopo irrogato), tuttavia, sul piano pratico, mal si presta ad assumere rilevanza nell'ambito di uno studio su larga scala sui tassi di recidiva, a causa della difficoltà di individuare, per ogni singolo caso, le ragioni che hanno fatto propendere il giudice per una determinata decisione invece che per l'altra, così impedendo un vaglio sulla compatibilità di tali criteri decisorii rispetto ai parametri impiegati nello studio.

In ambito criminologico, pertanto, da tempo è avvertita l'esigenza di scostarsi dalla nozione penalistica di recidiva "legale", concentrandosi invece anche su fenomeni di recidiva c.d. "naturale" (i.e. la mera reiterazione criminosa) e prendendo quindi in considerazione qualsivoglia vicenda che ricada in quello che viene definito recidivismo²⁴⁵.

Senonché, anche in seno agli studi di criminologia, non si rinviene una nozione di recidiva condivisa universalmente; la tendenza pare invece quella a perimetrare il concetto in maniera differente – come si vedrà nei prossimi paragrafi – a seconda delle contingenze dello studio condotto (*in primis* la disponibilità di dati) ovvero degli specifici aspetti di un istituto o di un contesto che si vogliono indagare²⁴⁶.

²⁴⁵ V. *ex multis* G. PONTI – I. MERZAGORA BETSOS, *Compendio di criminologia*, V ed., Raffaello Cortina Editore, Milano, 2008, p. 323, nonché D. CAMPANA, *Condannati a delinquere? Il carcere e la recidiva*, FrancoAngeli, Milano, 2009. Sulla differenza tra recidiva e recidivismo, cfr. R. BARTOLI, voce *Recidiva*, in *Enc. dir.*, Ann. VII, 2014, p. 886.

²⁴⁶ Nello stesso senso G. TORRENTE, *Pena e recidiva: tendenze in atto e stato della ricerca*, in G. CAMPESI – L. RE – G. TORRENTE (a cura di), *Dietro le sbarre e oltre. Due ricerche sul carcere in Italia*, L'Harmattan, Torino, 2009, p. 227, il quale osserva come la definizione di recidiva nell'ambito degli studi statistico-criminologici non

Nel tentativo allora di utilizzare un criterio certo e univoco di valutazione della recidiva, vari studi hanno adottato come definizione di recidiva il ripresentarsi di una condanna a pena detentiva e della sua effettiva esecuzione in carcere²⁴⁷. Tale approccio, tuttavia, oltre a dilatare il *range* temporale di qualsivoglia studio sui dati (in ragione dei lunghi tempi del procedimento penale)²⁴⁸, ignora tutte le ipotesi di recidiva non esitate in una condanna a pena detentiva²⁴⁹.

Ugualmente insoddisfacenti sono gli approcci che prendono in considerazione i casi di arresto dopo precedente condanna per altro reato²⁵⁰ (nel cui novero confluiscono ingiustificatamente casi in cui le accuse, all'esito delle indagini o del processo, decadono, mentre vengono escluse, altrettanto ingiustificatamente, le ipotesi di ricaduta nel reato senza arresto) ovvero i casi di revoca della misura alternativa concessa²⁵¹ (sia perché la revoca può essere dovuta a circostanze che nulla hanno a che vedere con la commissione di nuovi reati, sia perché l'accesso a una misura alternativa implica una "scrematura" iniziale, nel senso che la concessione della misura è possibile solo all'esito di un giudizio positivo di futura astensione dalla reiterazione criminosa, sicché la popolazione di riferimento appare non rappresentativa del fenomeno nel suo insieme).

Ad ogni modo, l'assenza di una definizione univoca di recidiva (e le problematiche inerenti alle diverse definizioni adottate) impone di adottare cautela nell'esaminare i risultati dei vari studi che intendono indagare il fenomeno. Il rischio, infatti, è altrimenti quello di trarre conclusioni generali da dati che, per varie ragioni, assumono significato solo nell'ambito dello specifico contesto entro il quale sono stati raccolti.

Ciò non significa, naturalmente, che le indagini statistiche esistenti non riescano ad apportare alcun contributo rilevante alla tematica in parola; al contrario, esse forniscono

sia «un criterio assoluto, universalmente adottato dalla comunità scientifica», ma piuttosto «il frutto di una scelta contingente adottata dal ricercatore».

²⁴⁷ F. GIORDANO – M. TALLARIGO, *Problematiche metodologiche connesse allo studio delle misure alternative alla detenzione*, cit., p. 58.

²⁴⁸ D. TERLIZZESE, *Persone dietro i numeri. Un'analisi del rapporto tra sistemi penitenziari e recidiva*, in *Questione Giustizia*, 3/2018, p. 138.

²⁴⁹ K. GELB, *Recidivism of sex offenders research paper*, Sentencing Advisory Council, Melbourne, 2007.

²⁵⁰ D. TERLIZZESE, *Persone dietro i numeri. Un'analisi del rapporto tra sistemi penitenziari e recidiva*, cit., p. 138; F. GIORDANO – M. TALLARIGO, *Problematiche metodologiche connesse allo studio delle misure alternative alla detenzione*, cit., p. 59.

²⁵¹ Criterio adottato, per esempio, da F. GIORDANO – M. TALLARIGO – S. PANARELLO – G. DI ROSA, *Il valore dell'alternativa. Un approccio evidence based alle misure alternative alla detenzione*, cit., e da R. SETTE, *La recidiva in Italia: riflessioni per il monitoraggio del fenomeno*, cit., pp. 110 ss.

preziose indicazioni per i *policy makers*, soprattutto laddove le loro risultanze siano studiate mediante una meta-analisi dei dati.

Nondimeno, un'accurata rilevazione del fenomeno della recidiva, presupposto per l'orientamento delle politiche sociali e penali del legislatore, impone un mutamento di paradigma nell'approccio metodologico (che si tenterà di abbozzare, all'esito dell'esame degli studi attualmente esistenti, nel Cap. IV). Fino ad allora, i dati a disposizione devono essere letti alla luce del contesto specifico in cui si inseriscono e delle criticità inerenti alla loro raccolta, di talché possano esserne desunti l'effettiva valenza e il proprio significato.

Più nel dettaglio, tra i risultati che la meta-analisi delle ricerche empiriche condotte fino ad oggi consente di raggiungere, uno tra i più significativi è quello relativo ai cc.dd. predittori della recidiva, sulla cui nozione pare opportuno focalizzare l'attenzione prima di esaminare più da vicino gli studi statistici a cui si è più volte fatto riferimento.

1.2. I predittori della recidiva.

Prima di procedere all'esame degli studi sulla rilevazione della recidiva condotti in ambito italiano e internazionale, con conseguente possibilità di valutare l'incidenza sui tassi di ricaduta nel reato dei diversi percorsi sanzionatori previsti dalla legge, è utile soffermarsi preliminarmente su un concetto fondamentale nell'analisi dei risultati delle ricerche empiriche, vale a dire quello di "predittore" (o "fattore di rischio") della recidiva. Con tale termine ci si suole riferire a quegli elementi, personali o di contesto, che aumentano la probabilità di reiterazione del comportamento criminale, ponendosi con quest'ultimo in rapporto di causa (ancorché non esclusiva) ed effetto.

L'individuazione precisa dei predittori della recidiva riveste un'importanza fondamentale in seno alle ricerche che tentano di studiare il fenomeno, dacché fornisce l'oggetto del possibile intervento pubblico per prevenire la ricaduta nel reato: se la recidiva è la conseguenza comportamentale di un fattore di rischio che interessa una categoria di individui, eliminando quel fattore si può impedire la commissione di nuovi reati da parte di chi ne abbia già perpetrati. Infatti, « lo studio dell'estensione del fenomeno della recidiva è utile al sistema di giustizia e a quello penitenziario al fine di mettere a punto strumenti

sempre più adeguati e fondati scientificamente per individuare i potenziali fattori di rischio che possono concorrere alla reiterazione del reato e, quindi, per riuscire ad impostare percorsi realmente individualizzati di reinserimento sociale, efficaci ai fini della riduzione del rischio stesso»²⁵².

Dalla corretta identificazione dei predittori si può, dunque, costruire una metodologia di analisi del fenomeno della recidiva dai connotati non meramente descrittivi, ma improntata all'implementazione di tecniche tramite cui disegnare la gestione dei soggetti condannati in carico al sistema giudiziario in modo da eliminare (o, quanto meno, attenuare) i fattori che ne influenzano la ricaduta nel crimine.

Si parla, a tal proposito, del c.d. approccio attuariale, o di *evidence-based practices*, fondato sull'impiego del *risk assessment*. Il tema verrà trattato più approfonditamente nel Cap. IV; pare tuttavia utile anticipare fin da ora che l'approccio attuariale si basa su studi prospettici e retrospettivi volti a incrociare una serie di fattori di rischio (o predittori), previamente individuati, con l'osservazione nel tempo di vaste popolazioni di individui criminali²⁵³. Questo metodo fornisce una stima probabilistica del rischio di recidiva, utilizzando una procedura algoritmica che assegna un punteggio (c.d. *score*) al soggetto esaminato, così quantificando la significatività dei singoli fattori di rischio considerati e sintetizzando i risultati ottenuti, mediante la somma attuariale dei predittori coinvolti, in un dato numerico unitario²⁵⁴.

I *risk assessment tools*, dunque, sono strumenti computazionali in grado di calcolare il rischio che un determinato soggetto commetta in futuro reati. Si tratta di algoritmi che analizzano una ingente quantità di dati e individuano delle correlazioni (c.d. *pattern*) caratterizzate da una accuratezza statistica ben più solida delle valutazioni intuitive poste a fondamento dei giudizi umani²⁵⁵.

I fattori di rischio presi in considerazione possono essere statici o dinamici; questi ultimi, a loro volta, possono essere stabili o acuti. I fattori di rischio statici consistono in caratteristiche

²⁵² Così R. SETTE, *La recidiva in Italia: riflessioni per il monitoraggio del fenomeno*, cit., pp. 111-112, la quale richiama sul punto L. VOLTINI – T. MANNELLO – G. DE LEO, *La valutazione del rischio di recidiva da parte degli autori di reato: una proposta*, in *Rassegna Penitenziaria e Criminologica*, 1/2008, pp. 147-161.

²⁵³ F. BASILE, *Intelligenza artificiale e diritto penale: quattro possibili percorsi di indagine*, in *Diritto Penale e Uomo*, 2020, p. 17.

²⁵⁴ G. ZARA, *Valutare il rischio in ambito criminologico. Procedure e strumenti per l'assessment psicologico*, Il Mulino, Bologna, 2016, p. 64.

²⁵⁵ E.S. JANUS – R.A. PRENTKY, *Forensic Use of Actuarial Risk Assessment with Sex Offenders: Accuracy, Admissibility and Accountability*, in *American Criminal Law Review*, 2003, pp. 1443-1444; F. BASILE, *Intelligenza artificiale e diritto penale: quattro possibili percorsi di indagine*, cit., pp. 18 ss.

non modificabili, come l'etnia o il sesso²⁵⁶; viceversa, i fattori di rischio dinamici sono caratteristiche che possono essere cambiate nel corso del tempo, come la situazione familiare, lavorativa, coniugale, *etc*²⁵⁷. Si distingue poi tra fattori di rischio dinamici stabili, che sono modificabili grazie al trattamento terapeutico (come ad esempio il c.d. discontrollo degli impulsi) e fattori di rischio dinamici acuti, soggetti a rapido mutamento e associati a condizioni che favoriscono la reazione violenta (ad esempio, l'uso di sostanze stupefacenti)²⁵⁸.

Tra i fattori di rischio, inoltre, vari studi hanno individuato altresì l'esistenza di precedenti penali²⁵⁹ e la tipologia del reato commesso, trovando – per esempio – che i condannati per reati contro il patrimonio presentano un tasso di recidiva più alto rispetto ai condannati per reati violenti, quali omicidi o violenze sessuali²⁶⁰.

Ai fattori di rischio si affiancano i fattori di protezione, ossia caratteristiche del soggetto che riducono il rischio di recidiva²⁶¹: tali possono essere, per esempio, la frequenza e il rendimento scolastici, la presenza di figure genitoriali positive, la stabilità dell'impiego, il coinvolgimento nelle attività della comunità di appartenenza²⁶².

Tra i principali scopi delle ricerche empiriche sui tassi di recidiva, dunque, si pone quello di enucleare i predittori della recidiva più significativa, sui quali poi potrà concentrarsi l'intervento pubblico di rieducazione del reo. Se l'*outcome* rilevato da ciascuna ricerca è

²⁵⁶ Tra gli studi che hanno rilevato, quali predittori della recidiva, l'etnia, l'età e il sesso, v. *ex multis* A. BECK – B. SHIPLEY, *Recidivism of prisoners released in 1983*, US Department of justice, Washington, 1989; P. LANGAN – D. LEVIN, *Recidivism of prisoners released in 1994*, in *Fed. Sent. R.*, 15/2002; W. BALES – D. MEARS, *Inmate Social Ties and the Transition to Society: Does Visitation Reduce Recidivism?*, in *Journal of research in crime and delinquency*, 45 (3), 2008, pp. 287-321.

²⁵⁷ A. CYPHERT, *Reprogramming Recidivism: The First Step Act and Algorithmic Prediction of Risk*, in *Seton Hall Law Review*, 2020, p. 361.

²⁵⁸ Per un approfondimento sui criteri di catalogazione dei fattori di rischio elaborati dalla dottrina criminologica, v. tra i molti F. TAXMAN – A. PATTAVINA, *Simulation Strategies to Reduce Recidivism Risk Need Respositivity (RNR) Modeling for the Criminal Justice System*, Springer-Verlag, New York, 2013; D. ANDREWS – J. BONTA – S. WORMITH, *The Recent Past and Near Future of Risk and/or Need Assessment*, in *Crime and Delinquency*, 2006, pp. 7 ss.; K. HANSON – A. HARRIS, *A Structured Approach to Evaluating Change among Sexual offenders*, in *Sexual Abuse: A Journal of Research and Treatment*, 2001, pp. 105 ss.

²⁵⁹ A. BECK – B. SHIPLEY, *Recidivism of prisoners released in 1983*, cit.

²⁶⁰ A. BECK – B. SHIPLEY, *Recidivism of prisoners released in 1983*, cit. Cfr. anche P. LANGAN – D. LEVIN, *Recidivism of prisoners released in 1994*, cit., nonché C. VISHNER – P. LATTIMORE – R. LINSTER, *Predicting the recidivism of serious youthful offenders using survival models*, in *Criminology*, 29 (3), 1991, pp. 329-366, e J. IRWIN – D. CRESSEY, *Thieves, convicts and the inmate culture*, in *Social problems*, 10/1962, pp. 142 ss.

²⁶¹ R. SETTE, *La recidiva in Italia: riflessioni per il monitoraggio del fenomeno*, cit., pp. 110 ss.

²⁶² G.I. DICKENS – L.E. O'SHEA, *Protective Factors in Risk Assessment Schemes for Adolescents in Mental Health and Criminal Justice Popuations: A Systematic Review and Meta-Analysis of their Predictive Efficacy*, in *Adolescent Research Review*, 2017, p. 95; S. DESMARAIS – K. JOHNSON – J. SINGH, *Performance of Recidivism Risk Assessment Instruments in US Correctional Settings*, in *Psychological Services*, 2016, p. 206.

sempre il medesimo (il tasso di recidiva), ciò che invece diversifica e dà valore ai singoli studi è proprio l'individuazione della catena di eventi e ragioni che determinano il verificarsi o meno della ricaduta nel reato²⁶³.

Con riferimento al particolare campo di indagine del presente lavoro, inoltre, l'esame degli studi sulla recidiva vuole cercare risposta, più nel dettaglio, a due specifiche domande.

In primo luogo, se la sottoposizione di un individuo a un determinato regime punitivo costituisca di per sé un fattore di rischio, ben potendo – in ipotesi – sia il carcere sia le alternative alla detenzione condurre a un simile (poco auspicabile) risultato: per quanto attiene al carcere, a causa della desocializzazione ed estraniamento che comporta per il reo, nonché per il contatto con ambienti criminali; per quanto concerne le alternative alla detenzione, per la minore afflittività che impongono al condannato e, dunque, per la possibile inferiore efficacia special-preventiva negativa, sia con riferimento alla funzione di neutralizzazione, sia con riguardo a quella di intimidazione.

In secondo luogo, se uno specifico percorso sanzionatorio (carcerario, alternativo al carcere o una qualunque combinazione tra detenzione e trattamento *extra moenia*) consenta più facilmente di intervenire per la risoluzione dei fattori di rischio già esistenti.

Prima di procedere oltre, e in conclusione a questa breve introduzione sui predittori della recidiva, è opportuna una chiosa finale. I fattori di rischio costituiscono influenze applicabili (in astratto) alla generalità degli individui e incidono (in concreto, a causa delle contingenze della vita) sull'esistenza di determinate persone; la condotta criminale, tuttavia, trae origine – anche – da fattori di rischio occasionali, relativi cioè all'esperienza individuale di ciascuno²⁶⁴. Le differenze individuali, pertanto, mediano il rapporto tra la singola persona e l'incidenza del fattore di rischio comune: «quanto più l'individuo è sensibile alla loro influenza, tanto maggiore è il livello di vulnerabilità conseguente»²⁶⁵. Ciò significa che, nell'approcciarsi alla disamina delle ricerche empiriche condotte mediante l'osservazione di grandi popolazioni e i cui esiti costituiscono la sintesi di variegati risultati individuali, occorre sempre tenere a mente che i dati così ricavati potranno servire nell'ambito di macro-politiche

²⁶³ F. GIORDANO – M. TALLARIGO – S. PANARELLO – G. DI ROSA, *Il valore dell'alternativa. Un approccio evidence based alle misure alternative alla detenzione*, cit., pp. 20-21.

²⁶⁴ G. ZARA, *Valutare il rischio in ambito criminologico. Procedure e strumenti per l'assessment psicologico*, cit., p. 41.

²⁶⁵ G. ZARA, *Valutare il rischio in ambito criminologico. Procedure e strumenti per l'assessment psicologico*, cit., p. 42.

di contrasto alla criminalità, ma non nella gestione dei singoli casi concreti, essendo doveroso, in questa seconda ipotesi, sempre valutare (da parte del giudice o dei funzionari dell'UEPE) le specificità individuali della persona seguita.

1.3. Il dibattito teorico sul diverso impatto di carcere e misure alternative sui tassi di recidiva.

In attesa di studi statistici in grado di esibire un'evidenza empirica degli effetti sulla recidiva di una determinata modalità di esecuzione della pena, nel corso del tempo, in seno alla letteratura criminologica, si è formata una netta contrapposizione sul piano teorico tra chi sostiene che il carcere sia il mezzo più idoneo per rieducare il reo e ridurre la propensione a reiterare il reato e chi, invece, è dell'opinione che siano le alternative alla detenzione ad assicurare maggiormente la risocializzazione del condannato²⁶⁶.

Il dibattito scaturisce da un punto di accordo – *i.e.* i possibili effetti provocati dall'esecuzione della pena – e da un punto di disaccordo – *i.e.* la differente associazione di tali effetti a una o all'altra delle modalità di esecuzione della pena –. Gli effetti a cui si fa riferimento sono l'effetto criminogeno, che comporta la formazione e/o il rafforzamento di tratti della personalità responsabili del comportamento delinquenziale a causa del confinamento dell'individuo in un contesto criminale ed emarginato dalla società, e – all'opposto – l'effetto deterrente, il quale favorisce la maturazione di un atteggiamento socialmente allineato²⁶⁷.

Una parte degli studiosi ritiene che il carcere produca principalmente un effetto deterrente, così costituendo la strategia più efficace per prevenire la recidiva e garantire la difesa sociale²⁶⁸. Non solo, durante l'esecuzione della pena, la detenzione consente un controllo

²⁶⁶ Per una ricostruzione dei termini del dibattito, cfr. S.N. DURLAUF – D.S. NAGIN, *The deterrent effect of imprisonment*, in P.J. COOK – J. LUDWIG – J. MCCRARY (eds.), *Controlling crime: Strategies and tradeoffs*, University of Chicago Press, 2010, pp. 43-94.

²⁶⁷ Così F. GIORDANO, *Misure alternative e detenzione: quali effetti sull'individuo?*, in F. GIORDANO – M. TALLARIGO – S. PANARELLO – G. DI ROSA, *Il valore dell'alternativa. Un approccio evidence based alle misure alternative alla detenzione*, cit., p. 19.

²⁶⁸ Sul tema, cfr. il lavoro pionieristico di G. BECKER, *Crime and Punishment: An Economic Approach*, in *Journal of Political Economy*, 76 (2), 1968, pp. 169-217. Più di recente, v. K. TOMLINSON, *An examination of deterrence theory: where do we stand?*, in *Federal Probation Journal*, 80 (3), 2016, pp. 33 ss.; D.S. LEE – J. MCCRARY, *The deterrent effect of prison: Dynamic theory and evidence*, in M.D. CATTANEO – J.C. ESCANCIANO (eds.), *Regression discontinuity designs: Theory and applications*, Emerald Publishing Limited, 2017, pp. 73-146.

costante sull'individuo, ma anche dopo la scarcerazione indurrebbe il reo ad astenersi dalla commissione di nuovi reati, a causa del ricordo dell'esperienza carceraria. In altri termini, il carcere realizzerebbe efficacemente la funzione special-preventiva, secondo l'accezione c.d. negativa, della pena.

La teoria dell'effetto deterrente assume a presupposto che gli individui siano agenti razionali e compiano una valutazione costi-benefici della detenzione. Il carcere rappresenta il costo più alto per il criminale²⁶⁹, il cui effettivo peso nell'ambito del processo decisionale dipende tuttavia da una pluralità di fattori: l'entità della pena potenzialmente da scontare, le condizioni della detenzione valutate anche alla luce di esperienze pregresse del soggetto, l'età al momento dell'eventuale carcerazione, *etc.* La combinazione di questi fattori determina l'effetto deterrente della detenzione e, quindi, il contrappeso dell'utilità attesa della condotta criminale²⁷⁰.

Poiché la detenzione carceraria viene considerata la pena più "costosa" per l'individuo, la piana conclusione dei teorici dell'effetto deterrente è quella per cui la possibilità di essere reclusi determini una significativa riduzione della propensione a delinquere, soprattutto nelle ipotesi in cui il soggetto abbia già vissuto l'esperienza della detenzione (quindi prevenendo la recidivizzazione)²⁷¹.

L'effetto deterrente del carcere, in questa prospettiva, è tanto maggiore quanto più acuta è l'afflizione che la detenzione comporta per il condannato: così, non solo la probabilità di recidiva sarebbe abbattuta dalla prospettiva del ritorno in prigione rispetto a quella dell'assoggettamento a una modalità di esecuzione della pena più indulgente (quale una misura alternativa alla detenzione), ma tale abbattimento sarebbe ancor più profondo laddove la pregressa esperienza carceraria sia vissuta in modo particolarmente negativo, per esempio perché di lunga durata oppure in condizioni di detenzione più rigide e severe²⁷².

²⁶⁹ G. BECKER, *Crime and Punishment: An Economic Approach*, cit., pp. 169 ss.

²⁷⁰ D.S. LEE – J. MCCRARY, *The deterrence effect of prison: Dynamic theory and evidence*, cit., pp. 73 ss.

²⁷¹ S. KRAMER, *An Economic Analysis of Criminal Attempt: Marginal Deterrence and the Optimal Structure of Sanctions*, in *J. Crim. L. & Criminology*, 81/1990, pp. 398 ss.

²⁷² In questo senso R. GALBIATI – F. DRAGO, voce *Deterrent effect of imprisonment*, in *Encyclopedia of Criminology and Criminal Justice*, Springer, 2014, pp. 1023-1030. Cfr. anche, in precedenza, F. DRAGO – R. GALBIATI – P. VERTOVA, *The deterrent effect of prison: Evidence from a natural experiment*, in *Journal of Political Economy*, 117 (2), 2009, pp. 257-280.

L'efficacia dissuasiva della minaccia della detenzione carceraria è quindi basata su tre pilastri: severità, certezza e celerità della pena²⁷³. Laddove l'individuo percepisca che, in caso di commissione del reato, la probabilità di essere scoperto e condannato sia alta, che l'esecuzione della pena sia pressoché immediata e che avvenga con modalità severe, l'effetto deterrente indurrà l'individuo all'astensione dall'azione criminosa.

Benché l'intimidazione costituisca il cuore pulsante dell'effetto deterrente²⁷⁴, tuttavia quest'ultimo può essere generato anche in via indiretta, per esempio mediante la diminuzione dell'attrattiva dell'attività criminale. Tale risultato può essere perseguito mediante attività formative e/o rieducative da svolgere durante il periodo di detenzione (le cc.dd. attività trattamentali), che consentano al condannato di assimilare i valori della socialità e di acquisire competenze utili per l'inserimento nel mondo del lavoro dopo la scarcerazione²⁷⁵.

La teoria dell'effetto deterrente del carcere ha incontrato numerose critiche.

Sul piano concettuale, viene contestato il postulato, collocato a fondamento dell'intera architettura teorica, secondo cui gli individui agirebbero quali agenti razionali, soppesando dunque il "costo" di una possibile condanna a pena detentiva prima di intraprendere un'attività delinquenziale²⁷⁶. Una simile asserzione non troverebbe riscontro nella realtà, ignorando infatti il ruolo preminente che gli istinti e gli impulsi emotivi rivestono nel determinare il comportamento umano, compreso quello criminale.

Sul piano empirico, invece, è stato sostenuto che la teoria sarebbe confutata da quei dati risultanti dall'osservazione di soggetti scarcerati, rispetto ai quali non si rilevano significative

²⁷³ M. GEERKEN – W.R. GOVE, *Deterrence, Overload, and Incapacitation: An Empirical Evaluation*, in *Social Forces*, 56 (2), 1977, pp. 424-447; R. PATERNOSTER, *Deterrent Effect of the Perceived Certainty and Severity of Punishment: A Review of the Evidence and Issues*, in *Justice Quarterly*, 4 (2), 1987, pp. 173-217; D.S. NAGIN – G. POGARSKY, *Integrating celerity, impulsivity, and extralegal sanction threats into a model of general deterrence: theory and evidence*, in *Criminology*, 39 (4), 2001, pp. 865-892.

²⁷⁴ Sebbene la severità della pena sia da sempre considerata il principale motore dell'effetto deterrente, va osservato che, ad oggi, gli studiosi non sono stati in grado di comprovare empiricamente tale assunto: cfr. in argomento R. PATERNOSTER, *Deterrent Effect of the Perceived Certainty and Severity of Punishment: A Review of the Evidence and Issues*, cit., nonché T. KOVANDZIC – J.J. SLOAN – L.M. VIERAITIS, *"Striking out" as crime reduction policy: The impact of "three strikes" laws on crime rates in U.S. Cities*, in *Justice Quarterly*, 21 (2), 2004, pp. 207- 239.

²⁷⁵ F. GIORDANO, *Misure alternative e detenzione: quali effetti sull'individuo?*, cit., p. 24. Sul tema delle attività trattamentali svolte negli istituti di pena, cfr. anche F. GIORDANO – F. PERRINI – D. LANGER – L. PAGANO, *Creare valore con la cultura in carcere*, Egea, Milano, 2019.

²⁷⁶ D.S. NAGIN – F.T. CULLEN – C.L. JONSON, *Imprisonment and Reoffending*, in M. TONRY (ed.), *Crime and Justice*, vol. 38, University of Chicago Press, 2009, pp. 115 ss.

riduzioni nei tassi di recidiva²⁷⁷. Occorre tuttavia osservare che questi dati sul tasso di recidiva di individui già carcerati non implicano necessariamente l'inefficienza del sistema detentivo rispetto ad altre modalità di esecuzione della pena. Invero, quegli stessi individui ben potrebbero essere stati proclivi alla delinquenza, per fattori personali (situazione socio-familiare ed economica, tratti della personalità, etc.), a prescindere dall'esperienza punitiva vissuta, e anzi, forse, proprio il passaggio in carcere potrebbe aver attenuato tale propensione, comunque assicurando un periodo di neutralizzazione durante l'esecuzione della pena inframuraria. Un'evidenza empirica significativa si avrebbe solo mediante un confronto controfattuale, ponendo cioè gli stessi individui nell'ambito di un diverso contesto sanzionatorio e verificando la diversa incidenza sui tassi di recidiva.

Ad ogni modo, denegata la validità concettuale su cui si fonda la teoria dell'effetto deterrente e ritenuta smentita l'ipotesi da essa veicolata alla luce delle ricerche sui tassi di recidiva dei soggetti carcerati, larga parte degli studiosi ha iniziato a ritenere che il carcere produca essenzialmente un effetto criminogeno²⁷⁸, ossia di accentuazione dei tratti devianti e di rafforzamento dell'indole criminosa.

La maggiore propensione a delinquere derivante dall'esperienza carceraria avrebbe scaturigine dalla circostanza per cui la detenzione comporta l'esposizione del condannato a vari fattori criminogeni, quali il contatto con soggetti criminali, la rottura dei legami sociali, l'inserimento e il mantenimento prolungato in contesti connotati da pressioni psicologiche e coercizione, lo stigma derivante dalla nozione di ex carcerato²⁷⁹.

L'effetto criminogeno derivante dall'associazione con altri detenuti e dall'esposizione a valori criminali e, più in generale, a una cultura dell'opposizione rinviene il proprio fondamento concettuale nella teoria dell'apprendimento sociale²⁸⁰. L'ambiente carcerario sarebbe

²⁷⁷ E. CURRIE, *Crime and Punishment in America*, Metropolitan Books, New York, 1998; R.H. DEFINA – T.M. ARVANITES, *The weak effect of imprisonment on crime: 1971-1998*, in *Social Science Quarterly*, 83 (3), 2002, pp. 635-653. Con riferimento a particolari tipologie di criminalità, v. anche T.B. MARVELL – C.E. MOODY, *The impact of enhanced prison terms for felonies committed with guns*, in *Criminology*, 33 (2), 1995, pp. 247-281; C. SPOHN – D. HOLLERAN, *The effect of imprisonment on recidivism rates of felony offenders: A focus on drug offenders*, in *Criminology*, 40 (2), 2002, pp. 329-358.

²⁷⁸ Tra i principali sostenitori della teoria dell'effetto criminogeno si annoverano D. ANDREWS – J. BONTA, *The psychology of criminal conduct*, Anderson, New Providence, 2010. In ambito italiano, cfr. D. CAMPANA, *Condannati a delinquere? Il carcere e la recidiva*, cit.

²⁷⁹ D. ANDREWS – J. BONTA, *The psychology of criminal conduct*, cit., *passim*.

²⁸⁰ Sul tema, pionieristica è la *differential association theory* di Sutherland (esposta compiutamente in E.H. SUTHERLAND, *Principles of criminology* (4th ed.), J.B. Lippincott, 1947), fondata sui seguenti nove postulati: 1. *Criminal behavior is learned*; 2. *Criminal behavior is learned in interaction with other persons in a process of communication*; 3. *The principal part of the learning of criminal behavior occurs within intimate personal*

dunque contaminato dalla presenza di valori e attitudini sociali (importati nell'istituto di pena dai singoli detenuti²⁸¹ e trasmesse agli altri carcerati tramite le interazioni e le dinamiche quotidiane²⁸²) che supportano e rinforzano la propensione criminale.

La dissoluzione dei legami sociali rappresenta invece un fattore che assume rilevanza primaria, quale catalizzatore criminogeno, nell'ambito della c.d. *age-graded social bond theory*²⁸³. In accordo a tale teoria, i legami sociali (*social bonds*) – come quelli con la famiglia, la scuola, il lavoro, il matrimonio – influenzano il comportamento criminale in modo diverso nelle diverse fasi della vita. Se durante l'infanzia e l'adolescenza, legami familiari forti e una buona integrazione scolastica riducono la probabilità di devianza, nell'età adulta sono i legami come il matrimonio stabile, un lavoro regolare e soddisfacente e la responsabilità familiare a poter portare a una desistenza dal crimine, anche per chi ha avuto una carriera criminale in gioventù. Un ruolo fondamentale, nell'ambito della teoria in parola, hanno i cc.dd. eventi di svolta (*turning points*) nella vita, come sposarsi o trovare un buon impiego, che possono rafforzare i legami pro-sociali e modificare i percorsi devianti. Tuttavia, un *turning point* dalla portata dirimpente è rappresentato anche dalla reclusione carceraria, che spezza i legami sociali e, dunque, produce un effetto criminogeno sull'individuo.

Un ulteriore effetto criminogeno deriverebbe dalla sottoposizione del detenuto a un contesto caratterizzato da forte stress psicologico e da coercizioni. Secondo alcuni studiosi, infatti, gli individui che sperimentano un clima di coercizione intensa e frequente hanno più probabilità di sviluppare comportamenti criminali, dacché, da un lato, la frustrazione per l'assenza di opportunità e di stimoli positivi conduce a uno squilibrio emotivo che può

groups; 4. When criminal behavior is learned, the learning includes (a) techniques of committing the crime, which are sometimes very complicated, sometimes simple; (b) the specific direction of motives, drives, rationalizations, and attitudes; 5. The specific direction of motives and drives is learned from definitions of the legal codes as favorable or unfavorable; 6. A person becomes delinquent because of an excess of definitions favorable to violation of law over definitions unfavorable to violation of law; 7. Differential associations may vary in frequency, duration, priority, and intensity; 8. The process of learning criminal behavior by association with criminal and anti-criminal patterns involves all of the mechanisms that are involved in any other learning; 9. While criminal behavior is an expression of general needs and values, it is not explained by those general needs and values, since noncriminal behavior is an expression of the same needs and values.

²⁸¹ Sulla c.d. teoria dell'importazione, in accordo alla quale la visione del mondo dei singoli individui verrebbe importata immutata nel contesto carcerario, cfr. J. IRWIN – D. CRESSEY, *Thieves, convicts and the inmate culture*, cit.

²⁸² R.L. AKERS – W.G. JENNINGS, *Social Learning Theory*, in A.R. PIQUERO (ed.), *The Handbook of Criminological Theory*, Wiley Blackwell, 2015, pp. 230-240.

²⁸³ Fattori della teoria sono R.J. SAMPSON – J.H. LAUB, *Crime in the making: Pathways and turning points through life*, Harvard University Press, 1993.

sfociare nel crimine (c.d. *general strain theory*)²⁸⁴ e, dall'altro lato, il comportamento criminale diventa una strategia appresa per affrontare, evitare o reagire alla coercizione (c.d. *differential coercion theory*)²⁸⁵.

Infine, la detenzione carceraria produrrebbe un effetto criminogeno in ragione dello stigma che accompagnerebbe il reo anche a seguito dell'espiazione della pena (c.d. effetto *labelling* o *societal reaction theory*), cagionandone l'emarginazione sociale e, così, favorendo il ritorno al crimine²⁸⁶. Più nel dettaglio, nel momento in cui la società "etichetta" un individuo come criminale e, conseguentemente, tende ad emarginarlo (indebolendosi le relazioni sociali intime, i legami familiari, le opportunità lavorative, *etc.*), tale soggetto inizierà a sviluppare un'identità conforme a quella deviante cucitagli addosso dalla società e, dopo averla interiorizzata, a comportarsi in modo coerente ad essa, comprese le condotte criminali.

Benché la teoria dell'effetto criminogeno del carcere abbia incontrato sempre maggiori consensi, anche e soprattutto in anni recenti, va tuttavia rilevato come, al pari della teoria dell'effetto deterrente, essa non sia ancora stata pienamente provata sul piano empirico (sebbene, come si vedrà a breve, varie ricerche hanno ottenuto risultati coerenti con l'ipotesi dell'effetto criminogeno).

La robustezza concettuale di entrambe le teorie rende allora evidente l'esigenza di condurre una ricerca sul campo fondata su presupposti scientificamente validi, in grado di sopire il dibattito (astratto) su quale modalità di esecuzione della pena sia più efficace nel ridurre la recidiva per determinate tipologie di reato.

2. Gli studi empirici.

Gli studi condotti nel corso degli ultimi decenni in materia di recidiva sono innumerevoli. La ricerca sui tassi di ricaduta nel reato costituisce infatti da sempre uno dei principali campi di

²⁸⁴ Ideatore della teoria è R. AGNEW, *Foundation for a General Strain Theory of Crime and Delinquency*, in *Criminology*, 30 (1), 1992, pp. 47-87.

²⁸⁵ Teoria sviluppata da M. COLVIN, *Crime and Coercion: An Integrated Theory of Chronic Criminality*, Macmillan, Basingstoke, 2000.

²⁸⁶ Tra i primi sostenitori della teoria della reazione sociale v. J. HAGAN, *Labelling and Deviance: A Case Study in the "Sociology of the Interesting"*, in *Social Problems*, 20 (4), 1973, pp. 447-458.

indagine della criminologia, di talché, nel panorama internazionale (e in particolar modo in quello statunitense), sono stati in molti – spesso eminenti studiosi della psicologia, della sociologia e della criminologia, più raramente del diritto – a cimentarsi nell’ardua impresa di comprovare in termini statistici gli approdi concettuali di teorie e ipotesi formulate e stratificatesi nel corso del tempo.

Un simile sforzo, tuttavia, non si è fino ad oggi tradotto in risultati generalizzabili e, perciò, direttamente fruibili nell’ambito di riflessioni di ampio respiro sulla questione della pena e delle metodologie punitive più idonee a prevenire la recidiva. Ciò per una pluralità di ragioni (di cui si darà brevemente conto nel paragrafo conclusivo del presente capitolo), le quali, tuttavia, radicano in un unico, fondamentale problema, forse irrisolvibile: l’inadeguata raccolta dei dati.

Invero, uno studio approfondito e preciso sui tassi di reiterazione dell’attività criminale richiede un’enorme quantità di informazioni, non sempre (anche a causa delle lungaggini e dei malfunzionamenti della farraginoso macchina burocratica dello Stato, esclusivo possessore dei dati in parola) facilmente e prontamente reperibili. Non solo, d’altronde, occorre disporre – per uno studio scientificamente valido – di informazioni, precise e aggiornate, relative a vaste popolazioni statistiche, ma per di più è necessario che il periodo di osservazione dei campioni selezionati si protragga per un significativo lasso di tempo. La ricaduta nel reato, infatti, è un rischio che segue il reo per tutta la durata della sua vita, dipendendo dalle contingenze della sua quotidianità e dagli eventi che ne scandiscono l’esistenza, sicché, se è pur vero che la commissione di un nuovo reato a distanza di tanto tempo dal precedente potrebbe ragionevolmente essere del tutto slegata dalle conseguenze penali subite a seguito del previo illecito, è pur vero che una simile correlazione potrebbe sussistere, vivida, anche a distanza di vari anni o decenni dal precedente reato e dalla relativa condanna. Un periodo di tempo da attenzionare che, a ben vedere, va quasi sempre al di là della portata delle risorse, umane e finanziarie, di una ricerca condotta da singoli *teams* di studiosi, per quanto attrezzati e motivati.

Queste difficoltà, come si è poc’anzi accennato, impediscono di rinvenire, nella pur ampia letteratura sull’argomento di cui trattiamo, uno studio i cui risultati siano generalizzabili. Spesso, infatti, le ricerche si sono concentrate su popolazioni estremamente ridotte, soggette a evidenti influenze culturali o di contesto tali da impedire una lettura trasversale degli esiti dello studio; oppure hanno selezionato campioni di osservazione accomunati da

connotati peculiari (es. tossicodipendenza), in modo da studiare l'incidenza di tali specifiche caratteristiche sul fenomeno della recidiva, senza però – per ovvie ragioni – la possibilità di estendere i risultati di simili osservazioni alla generalità dei condannati.

Ciò non significa, tuttavia, che una così ampia e variegata letteratura criminologica si dimostri inservibile per lo studioso e per i *policy makers*. È proprio l'abbondanza delle ricerche, pur singolarmente focalizzate su specifici aspetti o su popolazioni circoscritte, a consentire, mediante una meta-analisi dei dati così disponibili, ad addivenire a qualche conclusione. Conclusione che, benché inidonea ad assurgere al rango di prova di matrice scientifica, costituisce comunque un'evidenza empirica significativa, in quanto tale capace di guidare le riflessioni dello studioso, da un lato, e di indirizzare le decisioni di politica criminale dell'Autorità pubblica, dall'altro lato.

Si è parlato di meta-analisi dei dati. Con questo termine si suole indicare una tecnica quantitativa che consente di combinare i risultati di studi indipendenti condotti su uno stesso oggetto di ricerca, al fine di ottenere una stima unica e più precisa dell'effetto o dell'associazione indagati. Si tratta di una tecnica particolarmente utile proprio in quei campi in cui – come avviene per gli studi sulla recidiva – i risultati delle singole ricerche sono inficiati da dati di partenza divergenti o poco definiti.

In effetti, in ambito criminologico, anche grazie al gran novero di ricerche indipendenti condotte, ormai da decenni molti studiosi si sono prodigati nel raggruppare ed esaminare congiuntamente gli svariati studi condotti in materia di recidiva, al fine di ottenere delle risposte fondate su una base di individui più ampia e variegata²⁸⁷.

Nei paragrafi seguenti verranno pertanto presentati i risultati di tali studi di meta-analisi, unitamente a quelli delle principali ricerche sulla recidiva condotte negli ultimi anni, con riferimento tanto al panorama internazionale, quanto a quello domestico.

²⁸⁷ Tra i primi a condurre una meta-analisi di questo tipo, v. P. GENDREAU – T. LITTLE – C. GOGGIN, *A meta-analysis of the predictors of adult offender recidivism: What works!*, in *Criminology*, 34 (4), 1996, pp. 575-608; P. GENDREAU – C. GOGGIN – F.T. CULLEN – D.A. ANDREWS, *The effects of community sanctions and incarceration on recidivism*, in *Forum on Corrections Research*, 12/2000. Più di recente, v. il lavoro di P. VILLETZAZ – M. KILLIAS – I. ZODER, *The Effects of Custodial vs. Non-Custodial Sentences on Re-Offending: A Systematic Review of the State of Knowledge*, cit., pp. 1-65.

2.1. Il panorama internazionale.

Tra i principali studi in tema di recidiva e dell'incidenza su tale fenomeno dell'eventuale esperienza carceraria, uno dei "classici" della letteratura criminologica recente è il già menzionato lavoro di Sampson e Laub del 1993²⁸⁸, in cui viene compiutamente esposta la c.d. *age-graded social bond theory*. I due studiosi, ponendosi l'obiettivo di indagare l'impatto della lunghezza della pena sulla tendenza a commettere reati dopo la liberazione, selezionarono una popolazione di 1000 individui, dei quali 500 avevano già commesso almeno un reato nella vita e 500, invece, non avevano mai compiuto alcuna azione criminale. I due autori scoprirono che non v'è alcuna evidenza empirica di un effetto diretto della detenzione sulla recidiva, non essendovi una correlazione statisticamente significativa tra la lunghezza della pena carceraria e la probabilità di recidiva. Tuttavia, i due ricercatori compresero che all'aumentare del periodo detentivo era correlata una tendenziale influenza negativa su alcuni aspetti fondamentali della vita, quali la possibilità di trovare un'occupazione lavorativa o la solidità dei legami familiari. La conclusione della ricerca, pertanto, fu nel senso che la detenzione genera effetti criminogeni in via indiretta, acuendo infatti l'emarginazione sociale e, conseguentemente, favorendo la via verso la criminalità.

Maggiormente attento al confronto tra detenzione carceraria e misure alternative, benché con specifico riferimento a soggetti tossicodipendenti, è stato successivamente lo studio di Spohn e Holleran del 2002²⁸⁹. I due studiosi hanno selezionato un campione di 1077 individui, dei quali 776 ammessi all'istituto della probation e 301, invece, condannati alla detenzione. Dopo un periodo di osservazione di due anni, l'esito della ricerca è stato nel senso che non v'è alcun riscontro empirico sulla capacità del carcere di ridurre i tassi di recidiva; «al contrario, l'analisi [...] mostra che i soggetti condannati alla detenzione ricommettono un reato più rapidamente e frequentemente rispetto ai soggetti che scontano la pena usufruendo della misura di *probation*»²⁹⁰.

²⁸⁸ R.J. SAMPSON – J.H. LAUB, *Crime in the making: Pathways and turning points through life*, cit.

²⁸⁹ C. SPOHN – D. HOLLERAN, *The effect of imprisonment on recidivism rates of felony offenders: A focus on drug offenders*, cit.

²⁹⁰ C. SPOHN – D. HOLLERAN, *The effect of imprisonment on recidivism rates of felony offenders: A focus on drug offenders*, cit., p. 352.

Uno studio del 2009 di Nieuwbeerta, Nagin e Blokland²⁹¹ ha invece indagato l'impatto della prima pena detentiva sulla successiva carriera criminale del reo, focalizzandosi in particolare sugli anni immediatamente successivi all'esecuzione della pena. I ricercatori hanno ricavato i propri dati da quelli raccolti nell'ambito del progetto olandese *Criminal Career and Life-course Study*, riguardante la storia di un campione selezionato di individui condannati nel 1977 nelle carceri olandesi e seguiti fino al 2002. Gli autori hanno selezionato, in particolare, una popolazione di 1475 individui tra i diciotto e i trentotto anni che erano stati incarcerati per la prima volta nel 1977, seguendone le dinamiche sociali e di vita nel corso del tempo, in accordo alla *age-graded social bond theory*. I risultati hanno mostrato in modo chiaro un incremento di attività criminale nei tre anni successivi alla prima scarcerazione, per qualsiasi tipo di reato, suggerendo che l'effetto deterrente del carcere sarebbe assente e, anzi, la carcerazione potrebbe produrre un effetto criminogeno.

Successivamente, un contributo rilevante nell'ambito della letteratura degli studi empirici sulla recidiva è pervenuto da un attento lavoro di Western²⁹², il quale, sul piano metodologico, ha adottato un approccio misto, combinando metodi qualitativi e quantitativi. In particolare, la ricerca si è basata su un'indagine longitudinale condotta tra il 2012 e il 2016 nel Massachusetts, coinvolgendo un campione di circa 122 ex detenuti seguiti nei dodici mesi successivi alla loro scarcerazione. Oltre alle interviste semistrutturate ripetute nel tempo, Western ha integrato dati amministrativi relativi a incarcerazioni, condizioni abitative, occupazione e salute. I risultati hanno evidenziato che solo una minoranza degli intervistati riesce a stabilizzare la propria condizione economica e sociale entro l'anno successivo al rilascio, mentre molti incontrano ostacoli sistemici – disoccupazione, instabilità abitativa, problemi di salute mentale – a cui è correlato un aumento significativo del rischio di recidiva. Da tale conclusione Western deduce l'insufficienza di un approccio punitivo esclusivamente repressivo e la necessità di investire in interventi di supporto strutturale nel periodo post-carcerario.

Recenti e focalizzati sul confronto tra carcere e misure alternative alla detenzione sono infine due studi condotti nell'ambito del contesto brasiliano e di quello statunitense.

²⁹¹ P. NIEUWBEERTA – D.S. NAGIN – A. BLOKLAND, *Assessing the impact of first-time imprisonment on offenders' subsequent criminal career development: a matched samples comparison*, in *Journal of Quantitative Criminology*, 25 (3), 2009, pp. 227-257.

²⁹² B. WESTERN, *Homeward: Life in the Year After Prison*, Russell Sage Foundation, 2018.

La ricerca del 2023 di Acerenza, Possebom e Sant'Anna²⁹³ ha applicato tecniche econometriche avanzate per stimare gli effetti nel tempo delle sanzioni alternative (multe e servizi comunitari) sul rischio di recidiva nello Stato di San Paolo. Lo studio sfrutta la distribuzione *as-if random* dei casi tra giudici, tipica del sistema processuale brasiliano (e analoga a quella italiana, fondata sul principio del giudice naturale ex art. 25 Cost.). Tale metodo di assegnazione crea una condizione quasi-sperimentale che consente ai ricercatori di isolare gli effetti del trattamento (i.e. della misura alternativa) dal resto delle variabili che influenzano la recidiva. Infatti, siccome alcuni giudici tendono a concedere più frequentemente misure alternative, mentre altri sono più inclini a non operare alcuna sostituzione della pena detentiva, dal momento che i casi sono assegnati ai vari uffici giudicanti in modo casuale, si possono confrontare gli esiti del programma sanzionatorio (i.e. l'impatto sul rischio di recidiva) tra individui simili che, però, hanno ricevuto pene di tipo diverso (carceraria o non) a seconda del giudice a cui sono stati assegnati. I risultati della ricerca di Acerenza, Possebom e Sant'Anna hanno rivelato una forte eterogeneità dell'impatto sulla recidiva della tipologia di percorso sanzionatorio irrogato: per alcuni soggetti (quelli che la maggioranza dei giudici avrebbe punito), la sanzione posticipa la recidiva, mentre per altri (quelli che solo giudici più severi avrebbero sanzionato), si osserva una recidiva più rapida rispetto all'assenza di pena. Tale risultato sembrerebbe implicare che l'efficacia deterrente delle sanzioni alternative vari significativamente in base ai profili individuali, da cui emergerebbe l'importanza di adottare misure differenziate e personalizzate, piuttosto che affidarsi ciecamente alla maggiore efficacia risocializzante (ritenuta in astratto) di un determinato trattamento sanzionatorio.

Conclusioni differenti sono invece rassegnate da uno studio di poco successivo condotto negli Stati Uniti²⁹⁴. La ricerca confronta il tasso di recidiva tra i soggetti ammessi a misure alternative alla detenzione con quello relativo a un gruppo di controllo costituito da soggetti detenuti, analizzando i tassi di nuovo arresto a uno, due e tre anni dalla conclusione del programma di trattamento. I risultati mostrano una riduzione significativa sia nella detenzione anticipata (*pretrial*) sia nelle incarcerazioni post-sentenza. Gli autori suggeriscono quindi che, se adeguatamente supportati e finanziati, i programmi alternativi

²⁹³ S. ACERENZA – V. POSSEBOM – P.H.C. SANT'ANNA, *Was Javert right to be suspicious? Unpacking treatment effect heterogeneity of alternative sentences on time-to-recidivism in Brazil*, in *arXiv*, 2023.

²⁹⁴ K.T. WOLFF – L. BABER – C.A. DOZIER – R. CORDEIRO – J. MULLER, *Recidivism in Alternatives to Incarceration Programs across Thirteen Federal Districts*, in *Federal Sentencing Reporter*, 36 (3), 2024, pp. 141–150.

alla detenzione potrebbero rappresentare un valido strumento di riforma del sistema penale, privilegiando la riabilitazione rispetto alla reclusione; occorre tuttavia notare che la validità del risultato della ricerca potrebbe essere inficiata, sul piano metodologico, dalla selezione dei campioni confrontati, dacché i soggetti ammessi alla misura alternativa sono coloro rispetto ai quali l'autorità giudiziaria aveva già concluso positivamente un giudizio prognostico di astensione dalla commissione di ulteriori reati.

Come accennato nel paragrafo precedente, la copiosa letteratura in tema di recidiva (di cui in questa sede è stata presentata solo una cernita) consente, a fronte delle specificità delle singole ricerche – per metodologia adottata, luogo in cui lo studio è stato condotto, fenomeni osservati, *etc.* –, di ottenere informazioni di portata generalizzata mediante la meta-analisi degli studi.

Già all'inizio del nuovo millennio, in questo senso si era orientato uno studio che aveva combinato i risultati di 222 ricerche, agglomerando così (benché fittiziamente) una popolazione di 68.248 individui, in tema di impatto della durata della pena sulla recidiva al termine della condanna, e i risultati di 103 ricerche, raccogliendo in tal modo, artificialmente, un campione di 267.804 individui, condotte in relazione all'effetto dissuasivo dello scontare una pena in carcere rispetto che mediante un'alternativa alla detenzione²⁹⁵. L'esito dello studio era stato nel senso che le pene di maggior durata comportano un incremento del tasso di recidiva rispetto a pene più brevi; non era invece stata riscontrata alcuna evidenza empirica circa l'effetto deterrente dell'esperienza carceraria, essendo anzi risultato un discreto effetto criminogeno, dedotto da un modesto aumento dei tassi di recidiva per i soggetti ex detenuti.

Analoga conclusione era raggiunta, pochi anni più tardi, ampliando l'agglomerato di studi (504), in tal modo riguardante ben 442.471 individui²⁹⁶. L'esito di tale lavoro, tuttavia, al pari del precedente, come riconosciuto dagli stessi autori, è contaminato da alcune problematiche di ordine metodologico, tra cui, essenzialmente, l'assenza di predittori significativi e l'inclusione, tra le ricerche considerate, di lavori che non avevano quale

²⁹⁵ P. GENDREAU – C. GOGGIN – F.T. CULLEN – D.A. ANDREWS, *The effects of community sanctions and incarceration on recidivism*, cit., pp. 10 ss.

²⁹⁶ P. SMITH – C. GOGGIN – P. GENDREAU, *The effects of prison sentences and intermediate sanctions on recidivism: General effects and individual differences*, Solicitor General Canada, Ottawa, 2002.

obiettivo di analisi principale la stima dell'effetto deterrente ovvero criminogeno della condanna a pena detentiva²⁹⁷.

Per ovviare a simili problematiche, altri studiosi hanno tentato di effettuare una selezione della letteratura da meta-analizzare di matrice qualitativa, cioè avendo riguardo alla robustezza della metodologia statistica impiegata. Così, in uno studio del 2006²⁹⁸, da una rassegna di oltre 3000 ricerche che hanno confrontato l'impatto sulla recidiva di misure detentive e misure alternative, ne sono stati selezionati solo 23, ritenuti validi in virtù della metodologia impiegata e della qualità dei dati raccolti. Ciò che emerge dalla meta-analisi conseguentemente condotta è che le alternative alla detenzione appaiono maggiormente efficaci nel ridurre la probabilità di recidiva (11 studi hanno dimostrato tale maggiore efficacia; 2 studi hanno invece dimostrato la maggiore efficacia deterrente del carcere; le restanti ricerche prese in considerazione non hanno evidenziato alcuna differenza statisticamente rilevante nell'impatto che le diverse modalità di esecuzione della pena hanno sulla recidiva).

Un simile approccio di stampo qualitativo è stato adottato anche in un lavoro di pochi anni successivo²⁹⁹, avente il merito di aver preso in considerazione la quasi totalità della letteratura criminologica sul tema (evidenziando peraltro come, nonostante il ragguardevole novero di ricerche, solo cinque di esse fossero state condotte con metodo sperimentale). Ai pari degli studi di meta-analisi condotti in precedenza, anche in questo caso i ricercatori concludono nel senso che i risultati dimostrerebbero un modesto effetto criminogeno della pena detentiva, sebbene l'evidenza empirica in tal senso appaia poco significativa, anche a causa delle problematiche metodologiche e della qualità dei dati relativi ai singoli studi considerati. Peraltro, gli stessi autori ammettono che, benché la ricerca mostri un discreto effetto criminogeno del carcere con riferimento ai soggetti che vi transitano, tuttavia non vi sono evidenze (né, a monte, vi sarebbe una contraddizione di tipo logico) circa l'(in)efficacia deterrente del carcere sulla generalità dei consociati³⁰⁰. In altri termini, se il carcere – stando ai modesti risultati dello studio – potrebbe non riuscire a perseguire la funzione special-

²⁹⁷ P. SMITH – C. GOGGIN – P. GENDREAU, *The effects of prison sentences and intermediate sanctions on recidivism: General effects and individual differences*, cit., p. 18.

²⁹⁸ P. VILLETZAZ – M. KILLIAS – I. ZODER, *The Effects of Custodial vs. Non-Custodial Sentences on Re-Offending: A Systematic Review of the State of Knowledge*, cit., pp. 1-65.

²⁹⁹ D.S. NAGIN – F.T. CULLEN – C.L. JONSON, *Imprisonment and Reoffending*, cit., pp. 115 ss.

³⁰⁰ D.S. NAGIN – F.T. CULLEN – C.L. JONSON, *Imprisonment and Reoffending*, cit., p. 178.

preventiva della pena, nondimeno la minaccia della pena carceraria potrebbe comunque essere efficace nell'ottica della funzione general-preventiva³⁰¹.

Pare significativo osservare come, in uno studio di meta-analisi realizzato pressoché contestualmente e condotto selezionando le ricerche da considerare mediante più rigidi criteri qualitativi³⁰², l'evidenza sull'effetto criminogeno del carcere si assottiglia. Dalla meta-analisi di una selezione di 90 ricerche (individuate sulla base dei seguenti criteri: confronto tra diverse modalità di esecuzione della pena; osservazione del comportamento del soggetto dopo il termine di esecuzione della pena; completezza delle informazioni raccolte), infatti, è stato riscontrato un moderato effetto criminogeno prodotto dalla pena detentiva, tuttavia inferiore rispetto a quello delineato negli studi di meta-analisi precedenti e comunque plausibilmente riconducibile a influenze delle metodologie di analisi applicate.

Un ulteriore e più recente lavoro di meta-analisi ha confermato questa conclusione³⁰³. A seguito di una selezione rigorosa di ricerche, comprendente *trial randomizzati* (RCT), esperimenti naturali e studi quasi-sperimentali con *propensity score matching*, gli autori giungono alla conclusione che, nei contesti metodologicamente più robusti (RCT ed esperimenti naturali), non si osservano differenze significative nell'impatto sui tassi di recidiva tra carcere e misure alternative; un effetto criminogeno associato alla detenzione viene riscontrato solo da parte degli studi quasi-sperimentali, tuttavia metodologicamente meno affidabili.

In chiusura, pare interessante riportare gli esiti di un recentissimo lavoro di meta-analisi³⁰⁴ che, benché non propriamente incentrato sulla diversa efficacia deterrente tra carcere e misure alternative, rassegna tuttavia conclusioni che potrebbero risultare significative anche in relazione al tema qui oggetto di studio. Segnatamente, analizzando 27 studi (inclusi sia RCT che disegni quasi-sperimentali), la meta-analisi evidenzia una modesta ma significativa

³⁰¹ È appena il caso di osservare come l'effetto deterrente del carcere in prospettiva general-preventiva sia impossibile da provare sul piano empirico: per farlo, infatti, occorrerebbe abolire l'istituzione carceraria e confrontare i tassi di criminalità negli anni seguenti con quelli attuali. Ipotesi sperimentale che, più che utopistica, appare forse distopica.

³⁰² C.L. JONSON, *The Impact of Imprisonment on Reoffending: A Meta-Analysis*, tesi di dottorato consultabile all'interno del repository OhioLINK ETD.

³⁰³ P. VILLETZAZ – G. GILLIERON – M. KILLIAS, *The Effects on Re-offending of Custodial vs. Non-custodial Sanctions: An Updated Systematic Review of the State of Knowledge*, in *Campbell Systematic Reviews*, 11 (1), 2015, pp. 1-92.

³⁰⁴ L. FULHAM – J. BLAIS – T. RUGGE – E.A. SCHULTHEIS, *The effectiveness of restorative justice programs: A meta-analysis of recidivism and other relevant outcomes*, in *Criminology & Criminal Justice*, 2023.

riduzione della recidiva generale nei partecipanti ai programmi riparativi. Gli autori evidenziano quindi l'importanza dei *restorative justice programs* non solo sul piano dell'efficacia preventiva, ma anche in prospettiva qualitativa, determinando l'aumento della responsabilizzazione dell'autore del reato e la maggiore legittimazione percepita del processo penale. Tale studio – sebbene, come anticipato, non pienamente incentrato sul tema della diversa efficacia deterrente di carcere e misure alternative – ha il merito di evidenziare (pur al netto della necessaria cautela con cui, per le ragioni di matrice metodologica già viste, debbono esserne considerati i risultati) come il percorso sanzionatorio incida sul tasso di recidiva non tanto (o comunque non solo) in ragione della tipologia di pena irrogata, ma anche e soprattutto in virtù del contenuto specifico che tale trattamento comporta. Il che, nella foschia cognitiva che da sempre e tuttora (come visto) ottenebra l'alternativa tra carcere e misure non detentive, dovrebbe indurre l'Autorità pubblica a implementare, in un caso o nell'altro, percorsi riabilitativi contenutisticamente pregni, siano essi svolti all'interno degli istituti di pena o in libertà.

2.2. Il contesto italiano.

Per quanto le ricerche condotte in tema di recidiva siano numerose e sebbene i lavori di meta-analisi abbiano consentito, in certa misura, di convertire la quantità di tali studi in un parametro mediante il quale irrobustire la validità dei risultati di sintesi, va osservato che essi sono stati perlopiù condotti in Paesi anglosassoni (Stati Uniti e Regno Unito in particolare). Tale circostanza è di notevole rilevanza, dacché incide sulla possibilità di importare *sic et simpliciter* le riflessioni che scaturiscono dagli esiti delle ricerche nell'alveo del dibattito italiano. Infatti, le specificità territoriali di ciascuno Stato introducono elementi discriminatori che impediscono una lettura trasversale di dati riferiti a sistemi giuridici e luoghi particolari. Non solo in ciascuno Stato differiscono le caratteristiche degli istituti di pena (sicché diversi possono essere gli effetti prodotti dalla detenzione sui condannati), ma soprattutto sul piano delle alternative al carcere ogni ordinamento è influenzato da connotati propri, attinenti all'assetto normativo, alle condizioni dell'economia locale, alle risorse disponibili, al tessuto urbano e industriale, alle conoscenze e competenze presenti sul territorio, alla demografia, alla cultura (in senso lato) degli abitanti.

Per avere dati significativi per il legislatore nazionale, pertanto, occorrono studi aventi ad oggetto specifico la realtà domestica, così che siano prese in considerazione – direttamente, tramite la costruzione di un'apposita metodologia di osservazione, ovvero indirettamente, per omogeneità della popolazione osservata – le caratteristiche peculiari del contesto locale.

Senonché il tema dell'efficacia delle misure alternative alla detenzione in comparazione all'esperienza carceraria è, finora, stato poco esplorato in Italia. La maggior parte degli studi, infatti, sono di matrice squisitamente giuridica e vagliano l'architettura normativa disegnata all'esito dei vari interventi di riforma succedutisi nel tempo, con scarso interesse, tuttavia, verso i profili prasseologici o sulle risultanze statistiche dell'applicazione della disciplina.

Tra le prime (poche) ricerche che, invece, hanno tentato di condurre un'indagine empirica sull'impatto sulla recidiva delle alternative al carcere, viene in rilievo uno studio del 2006 promosso dal Dipartimento Nazionale Antidroga e dal Ministero della Giustizia e realizzato da un *team* di ricercatori dell'Università La Sapienza di Roma³⁰⁵. L'indagine ha analizzato un campione di 106 persone in esecuzione penale esterna, inserite in risorse di rete afferenti a 23 UEPE (ex CSSA). La ricerca ha considerato sia le caratteristiche delle risorse socio-territoriali di rete, sia gli individui-utenti per quanto attinente alle loro caratteristiche socio-anagrafiche, di quelle dei familiari, della loro storia penale e dello stato di tossicodipendenza e, infine, quelle relative al trattamento. La recidiva (intesa, nell'ambito dello studio, nel senso di un'ulteriore condanna definitiva dopo aver finito di scontare la misura alternativa) è stata riscontrata nel 36% del campione, in prevalenza nel Sud Italia, tra soggetti con precedenti per reati patrimoniali o legati alla droga. Al di là di questo dato, i ricercatori hanno inoltre condotto delle interviste con i condannati per valutare la percezione soggettiva, da parte loro, del percorso sanzionatorio in libertà. L'esito di questi colloqui è stato nel senso che l'esperienza dell'esecuzione penale esterna è stata generalmente vissuta in modo positivo: l'88% degli intervistati, infatti, ha dichiarato di poter cogliere l'opportunità di ricostruire un progetto di vita grazie al sostegno ricevuto e al contesto favorevole. Tuttavia, una parte del campione ha evidenziato criticità legate alla rigidità del sistema, alla burocrazia e alla scarsa efficacia percepita di alcune attività.

³⁰⁵ L. FRUDÀ (a cura di), *Alternative al carcere. Percorsi, attori e reti sociali nell'esecuzione penale esterna: un approfondimento della ricerca applicata*, FrancoAngeli, Milano, 2006.

Pressoché contestuale è uno studio condotto in Toscana, avente – tra i propri obiettivi – quello di valutare l'efficacia dell'affidamento in prova al servizio sociale, quale misura alternativa alla detenzione, sulla prevenzione della recidiva³⁰⁶. La ricerca ha analizzato un campione di 152 soggetti a cui era stato concesso l'affidamento (terapeutico o ordinario), durato almeno 6 mesi, anche non consecutivi, e chiuso con esito positivo nel primo semestre del 1998. Lo studio evidenzia come il 99% dei soggetti del campione avesse commesso reati precedenti a quello che li aveva portati alla misura, ma solo 34 soggetti su 152 abbiano commesso un reato successivamente alla conclusione della misura alternativa all'affidamento in prova ai servizi sociali. Dunque, solo il 22,37% dei soggetti esaminati è tornato a commettere reati dopo il periodo di affidamento preso in esame³⁰⁷; il che, secondo gli autori, consente di concludere che l'affidamento in prova al servizio sociale sembrerebbe capace di interrompere percorsi criminali anche lunghi. Tuttavia, gli stessi ricercatori invitano alla cautela nella lettura dei risultati, sia per l'assenza di un gruppo di controllo, sia – forse soprattutto – perché le modalità di gestione e di disposizione delle informazioni, da parte dell'amministrazione giudiziaria, degli individui analizzati non consentono di «stabilire se veramente questi soggetti non hanno commesso reati successivamente alla conclusione della misura oppure il reato è stato commesso ma ancora non risulta nel casellario giudiziario»³⁰⁸.

Tra i più noti lavori presenti nella letteratura italiana sul tema del confronto statistico circa l'incidenza sulla recidiva di carcere e misure alternative è indubbiamente lo studio di Leonardi del 2007³⁰⁹. La ricerca ha attinto i propri dati dai database Pegaso (contenente informazioni sulle misure alternative alla detenzione eseguite a livello nazionale e gestito dagli UEPE regionali), SIAP/AFIS (gestito dal Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria, contenente informazioni sintetiche su ciascun individuo che entra nel circuito detentivo) e dal casellario giudiziale. Il casellario, in particolare, è stato impiegato per trarre

³⁰⁶ E. SANTORO – R. TUCCI, *L'incidenza dell'affidamento sulla recidiva: prime indicazioni e problemi per una ricerca sistematica*, in *Rassegna penitenziaria e criminologica*, 1/2006.

³⁰⁷ Gli autori chiariscono che « in realtà i recidivi in senso tecnico sono 18 (il 12,88% del campione), di due soggetti i dati non consentono di stabilire la recidiva in senso tecnico, se fossero recidivi il totale sarebbe di 20 soggetti (circa il 14,40% del campione). Infatti 14 soggetti, pur avendo commesso un delitto dopo il '98 non sono recidivi perché provengono da una dichiarazione positiva dell'espletamento della prova che estingue la pena ed ogni effetto penale, ivi compresa la recidiva»: E. SANTORO – R. TUCCI, *L'incidenza dell'affidamento sulla recidiva: prime indicazioni e problemi per una ricerca sistematica*, cit., p. 113.

³⁰⁸ E. SANTORO – R. TUCCI, *L'incidenza dell'affidamento sulla recidiva: prime indicazioni e problemi per una ricerca sistematica*, cit., p. 117.

³⁰⁹ F. LEONARDI, *Le misure alternative alla detenzione tra reinserimento sociale e abbattimento della recidiva*, in *Rassegna penitenziaria e criminologica*, 2/2007.

l'informazione sulla ricaduta o meno nel reato a seguito dell'esecuzione della pena. Incrociando le informazioni ricavabili queste diverse banche dati, è stato possibile ricavare i numeri relativi al tasso di recidivizzazione. In particolare, tra gli individui che hanno usufruito di una misura alternativa, il 19% (1.677 soggetti su un campione di 8.817) ha ricomesso un reato dopo il termine dell'esecuzione della pena; tra gli individui che, invece, hanno scontato una pena detentiva, il tasso di recidiva è pari al 68,45% (3.951 soggetti su un campione di 5.772). Da tali dati – segnatamente, dal notevole divario nei tassi di recidiva – lo studio desume la maggiore efficacia rieducativa dei percorsi alternativi alla detenzione. La validità di una simile conclusione, tuttavia, è tendenzialmente messa in dubbio dalla letteratura successiva, che, pur ammirando i profili pionieristici della ricerca, ne mette in luce le debolezze metodologiche³¹⁰.

In un lavoro successivo³¹¹, Leonardi, muovendo dalla premessa secondo cui «una classificazione dei delinquenti può aiutare a individuare programmi trattamentali specifici che siano efficaci per determinate categorie e può essere utile ai fini della predizione del rischio di recidiva, proprio con riferimento all'esito delle misure alternative alla detenzione»³¹², ha tentato di indagare l'incidenza dello stato di tossicodipendenza sull'efficacia rieducativa (valutata al metro della prevenzione della recidiva) dei percorsi alternativi alla detenzione. L'esito dell'indagine è stato nel senso dell'influenza negativa dello stato di tossicodipendenza, sia con riferimento a quanti fossero stati ammessi a una misura alternativa dallo stato di detenzione (per i quali il tasso di recidiva dopo l'esecuzione della misura si assesta al 41,1%, a fronte del 20,8% dei soggetti non tossicodipendenti), sia in

³¹⁰ Osservano F. GIORDANO – M. TALLARIGO – S. PANARELLO – G. DI ROSA, *Il valore dell'alternativa. Un approccio evidence based alle misure alternative alla detenzione*, cit., pp. 66-67: come molteplici siano le obiezioni sollevabili rispetto alle conclusioni a cui perviene Leonardi. Da un lato, «tra le misure considerate, non sono stati esclusi gli incarichi dalla detenzione [...]; tali soggetti hanno già avuto contatto con l'ambiente detentivo, perciò differiscono coloro che eseguono una misura alternativa (incarichi dalla libertà), e la loro presenza all'interno del campione potrebbe causare una distorsione delle stime». Inoltre «Leonardi, non potendo osservare le caratteristiche individuali dei soggetti analizzati (caratteristiche demografiche, socio-economiche, ecc.), non ha potuto confrontare soggetti simili, utilizzando metodologie di *matching* con confronto di due gruppi (gruppo di controllo e di trattamento); la potenziale diversità di caratteristiche tra i due gruppi non permette di isolare l'effetto della misura alternativa, o alternativamente della detenzione, sulla variabile di outcome prescelta, la recidiva. In altre parole, il più elevato, o il più basso tasso di recidiva osservato potrebbe essere riconducibile ad una caratteristica individuale (ad esempio la condizione lavorativa) che è sistematicamente diversa tra i due gruppi, ossia sempre presente in uno e sempre assente nell'altro».

³¹¹ F. LEONARDI, *Tossicodipendenza e alternative alla detenzione: il rischio di recidiva tra gli affidati in prova al servizio sociale*, in *Rassegna penitenziaria e criminologica*, 1/2009.

³¹² F. LEONARDI, *Tossicodipendenza e alternative alla detenzione: il rischio di recidiva tra gli affidati in prova al servizio sociale*, cit., p. 26.

relazione a quanti vi fossero stati ammessi dalla libertà (27,6% recidivi, rispetto al 14,1% dei soggetti non tossicodipendenti).

Uno studio del 2009 ha inteso invece verificare l'effetto deterrente indotto dall'esperienza carceraria sfruttando le dinamiche dell'indulto proclamato nel 2006³¹³, quale ipotesi peculiare di *natural experiment*. Tale provvedimento clemenziale comportò la riduzione di tre anni di pena per tutti i condannati per reati commessi prima del 2 maggio 2006, così di fatto comportando l'immediato rilascio di circa 22.000 detenuti; venne tuttavia stabilito che chi tra questi fosse stato nuovamente condannato alla detenzione nei 5 anni successivi (per nuovi reati) avrebbe dovuto scontare sia la nuova pena, sia quella residua al momento dell'indulto. Tale peculiare disciplina ha consentito ai ricercatori di stimare la propensione degli individui a commettere nuovamente un reato a fronte della prospettiva di una pena di consistente entità (e così di ponderare l'effetto deterrente di quest'ultima). Il confronto tra individui con residui di pena più alti e più bassi ha permesso di valutare l'effetto dell'aumento atteso della pena sulla recidiva. Il risultato dello studio, in termini quantitativi, è la stima per cui, all'aumentare della lunghezza della condanna attesa, la tendenza alla recidiva si riduce: i beneficiari dell'indulto con residui di pena maggiori hanno registrato un tasso di recidiva inferiore del 25% rispetto a quelli con residui minori. Nel dettaglio, i ricercatori hanno stimato che un mese aggiuntivo di pena attesa determini una riduzione della recidiva di 0.16 punti percentuali; il che confermerebbe la validità della teoria dell'effetto deterrente del carcere.

L'indulto del 2006 era stato sfruttato per indagare i tassi di recidiva anche in un altro lavoro, pubblicato nell'anno precedente³¹⁴. La ricerca ha esaminato i tassi di recidiva tra gli indultati, rilevando che entro fine 2007 circa il 20% dei 22.000 soggetti tornati in libertà era rientrato in carcere. Fra coloro per i quali era in esecuzione una misura alternativa, tuttavia, il tasso era inferiore (13.35%, contro il 20.64% degli ex detenuti).

Con riferimento, invece, nuovamente all'impatto sulla recidiva delle alternative alla detenzione, particolarmente significativa appare una ricerca condotta, sempre nel 2009, a Bari³¹⁵. Lo studio ha attinto ai dati dell'UEPE del capoluogo pugliese, selezionando un campione di 265 soggetti in misura alternativa. Per quanto riguarda la tipologia di incarico,

³¹³ F. DRAGO – R. GALBIATI – P. VERTOVA, *The deterrent effect of prison: Evidence from a natural experiment*, cit.

³¹⁴ G. TORRENTE, *La recidiva degli indultati*, in *Antigone*, 1/2008, pp. 85-114.

³¹⁵ V.E. PETRALLA – C. SARZOTTI – S. FICCO REGINA – G. TORRENTE – G. JOCTEAU – D. RONCO, *L'efficacia delle misure alternative alla detenzione in Terra di Bari*, Comune di Bari, 2009.

si tratta, nella maggior parte dei casi, di affidamento ordinario dalla libertà (35.1% dei casi) e, a seguire, di detenzione domiciliare dalla libertà (18.9%) o dalla detenzione (12.1%). Sono piuttosto rari i casi di semi-libertà, nel complesso non superiori al 10% (in particolare, 6.4% dalla detenzione e 3% dalla libertà). Gli affidamenti in casi particolari (tossico/alcolodipendenti) rappresentano l'8.7% dei casi. I ricercatori hanno raccolto una serie di informazioni utili a ricostruire il percorso dei condannati, a partire dall'esistenza o meno di misure precedentemente concesse: i dati registrano nel 19.6% dei casi la concessione precedente di misure; dopo la misura in esame, invece, risultano essere state concesse altre misure nel 18.9% dei casi. Infine, nel caso di condanne precedenti o contemporanee all'esecuzione della misura in esame, risultano essere state concesse altre misure nel 14.7% dei casi. All'esito della verifica delle condanne intervenute per reati commessi successivamente all'esecuzione della misura, lo studio ha ricavato un tasso di recidiva del 13.95%. Gli studiosi hanno quindi correlato la recidiva, in primo luogo, alla variabile dell'età anagrafica dei fruitori delle misure alternative: le fasce che mostrano percentuali di recidiva più alte sono quelle che vanno dai 22 ai 44 anni. Correlando invece la recidiva al grado di istruzione, è risultato che la percentuale di recidivi più alta si riscontra tra chi non è in possesso di alcun titolo di studio (tra i quali il 16% è recidivo); si registrano valori discendenti al crescere del livello di istruzione conseguita: licenza elementare (14.9%), licenza media inferiore (13%), licenza media superiore (10%). Dopo aver considerato ulteriori variabili (occupazione, stato familiare, etc.), i ricercatori osservano che «l'analisi delle differenze nei tassi di recidiva in relazione alle caratteristiche socio-anagrafiche ha mostrato come i soggetti meno dotati dal punto di vista delle abilità personali e relazionali presentino tassi di recidiva sensibilmente superiori agli altri. La dimensione della recidiva, in questo senso, appare come lo specchio di disuguaglianze profonde che agiscono su tutto il percorso esistenziale della persona e che hanno un impatto sostanziale sulle possibilità di reinserimento sociale dell'individuo»³¹⁶.

Studi successivi – anche in ragione dell'incancrenirsi dell'emergenza del sovraffollamento carcerario – si sono concentrati sulle diverse modalità di detenzione e sull'incidenza sulla recidiva; tema che, benché non strettamente correlato a quello delle alternative al carcere, ben può fornire spunti di riflessione anche in tale ambito. In particolare, una ricerca del 2014

³¹⁶ V.E. PETRALLA – C. SARZOTTI – S. FICCO REGINA – G. TORRENTE – G. JOCTEAU – D. RONCO, *L'efficacia delle misure alternative alla detenzione in Terra di Bari*, cit., p. 235.

ha vagliato le differenze nei tassi di recidiva a seconda che i soggetti esaminati fossero stati detenuti in un istituto di pena dalle modalità detentive più rigide (San Vittore e Opera) ovvero in un carcere c.d. “aperto” (Bollate); il risultato ottenuto è quello per cui la sostituzione di un anno di carcere “chiuso e duro” con un anno di carcere “aperto” ridurrebbe la recidiva di 6-10 punti percentuali³¹⁷.

Tra le ricerche più recenti condotte nell’ambito della letteratura italiana, di particolare importanza è quella pubblicata nel 2020 da Giordano, Tallarigo, Panarello e Di Rosa³¹⁸. Lo studio ha inteso valutare se le misure alternative concesse ad individui detenuti (ossia gli incarichi dalla detenzione) presentino un tasso di revoca più elevato rispetto agli incarichi dalla libertà (misure concesse a individui precedentemente liberi); sono state considerate sia le ipotesi di revoca per commissione di nuovi reati o evasione (ipotesi paradigmatica della recidiva intesa in senso criminologico), sia quelle per andamento negativo. I dati sulla cui base è stata condotta la ricerca (relativi a circa 17.000 incarichi, selezionati da un universo di oltre 45.000) attengono agli UEPE della Lombardia e sono stati attinti dal database Pegaso (il quale fornisce, tra l’altro, informazioni anagrafiche del condannato, sulla tipologia di incarico, i relativi termini temporali, il motivo dell’archiviazione/chiusura dell’incarico, il tipo di reato per cui v’è stata la condanna); i ricercatori hanno tuttavia rilevato come i dati esportati da Pegaso presentassero molte lacune, impedendo così, all’esito dello studio, l’individuazione di determinati predittori. Ad ogni modo, dall’analisi dei dati gli autori hanno ricavato che il gruppo formato dai soli incarichi dalla detenzione si caratterizza per un tasso di revoca di circa il 4.5% più elevato rispetto al gruppo costituito da soggetti a cui la misura alternativa è stata concessa direttamente dallo stato di libertà (il delta è del 2.5% considerando le ipotesi di revoca per nuovo reato o evasione, i.e. la recidiva in senso criminologico). Dall’esame approfondito dei dati i ricercatori deducono una serie di conclusioni³¹⁹: i) l’esperienza detentiva deteriora le “condizioni di partenza” individuali, rendendo il soggetto un caso più complesso da gestire per l’amministrazione UEPE e incrementando di conseguenza il tasso di revoca; ii) tale effetto è tuttavia più esiguo per quanto concerne l’affidamento in prova al servizio sociale; iii) a parità di posizione giuridica

³¹⁷ D. TERLIZZESE – G. MASTROBUONI, *Rehabilitation and recidivism: Evidence from an open prison*, in *Questione Giustizia*, 1/2014.

³¹⁸ F. GIORDANO – M. TALLARIGO – S. PANARELLO – G. DI ROSA, *Il valore dell’alternativa. Un approccio evidence based alle misure alternative alla detenzione*, cit.

³¹⁹ F. GIORDANO – M. TALLARIGO – S. PANARELLO – G. DI ROSA, *Il valore dell’alternativa. Un approccio evidence based alle misure alternative alla detenzione*, cit., pp. 179 ss.

pre-misura, l'affidamento in prova ai servizi sociali si dimostra più efficace della detenzione domiciliare rispetto all'obiettivo di reinserimento sociale del soggetto, e conseguentemente riduce la probabilità che si manifesti una revoca.

3. Lacune e problematiche delle analisi empiriche esistenti.

La rilevazione statistica della recidiva, in particolare laddove si vogliano correlare i dati raccolti a determinati predittori (tra cui, per quel che interessa in questa sede, l'esperienza carceraria ovvero lo svolgimento di un percorso punitivo extra-murario), è un'operazione di notevole complessità. Difatti, come più volte già accennato, benché la letteratura criminologica sul tema sia ad oggi copiosa (tale da consentire anche approfonditi lavori di meta-analisi), alcune problematiche affliggono sistematicamente le ricerche condotte, minandone la validità dei risultati.

In primo luogo, va osservato che gli studi sono spesso stati condotti in contesti normativi, culturali e sociali tra loro significativamente differenti. I risultati scaturiti dalle relative indagini sono pertanto condizionati dalle caratteristiche locali del luogo in cui sono state poste in essere. Se, per esempio, in un determinato luogo vi sono maggiori opportunità lavorative e di inserimento, maggiore sarà presumibilmente l'efficacia risocializzante delle alternative al carcere; se altrove v'è un problema di sovraffollamento carcerario, probabilmente la detenzione comporterà un più acuto effetto criminogeno. Come è stato osservato, uno dei principali problemi della letteratura criminologica analizzata, di recente costituita principalmente da studi di meta-analisi, «è che, per quanto la quantità degli studi possa contribuire a ottenere risultati che possono ritenersi validi in più contesti, la conseguente eterogeneità può minare alla base tale obiettivo, producendo l'effetto opposto. Mettere insieme risultati ottenuti in contesti differenti, con situazioni e modalità differenti, per quanto incrementi la significatività dei risultati ottenuti, non protegge dalla possibilità che effetti di distorsione si manifestino nei risultati»³²⁰.

³²⁰ F. GIORDANO – M. TALLARIGO, *Problematiche metodologiche connesse allo studio delle misure alternative alla detenzione*, cit., p. 63.

D'altra parte, volendo prevenire una simile distorsione generata dalla conglomerazione di dati attinenti a contesti diversi, si tornerebbe al problema che l'impiego della meta-analisi intendeva risolvere, vale a dire l'esiguità dei campioni osservati. Le singole ricerche, infatti, spesso hanno analizzato i dati relativi a popolazioni di poche centinaia di individui, il che, dal punto di vista statistico, impedisce di raggiungere risultati significativi, potendo infatti gli esiti dello studio essere condizionati da variabili specifiche (e non sistemiche) del gruppo esaminato.

Per di più, al problema della quantità di individui osservati si aggiunge il problema della quantità di tempo dedicato all'osservazione. Molte ricerche, infatti, rilevano il tasso di recidiva della popolazione di ex condannati esaminata in un arco di tempo estremamente breve, che spazia, a seconda degli studi, dai sei mesi ai pochi anni dall'esecuzione della precedente condanna. Un arco temporale in realtà insufficiente ad assicurare la reale percezione del fenomeno della recidiva, che spesso si manifesta anche a distanza di molti anni dal precedente reato, pur rimanendo correlata agli effetti del trattamento punitivo subito. Basti pensare che già il legislatore italiano, all'art. 99 co. 2 n. 2 c.p., considera l'eventualità in cui il nuovo reato sia commesso entro cinque anni dal precedente un'ipotesi di recidiva aggravata, con ciò intendendo, *a contrario*, che la recidiva semplice ben potrebbe manifestarsi successivamente a tale termine temporale. Le ricerche che si concentrano sui primi anni successivi alla conclusione dell'esecuzione della pena, dunque, per quanto consentano di rilevare informazioni di sicuro interesse, tuttavia sono inidonee a cogliere la piena portata del fenomeno della recidiva (ignorando, per esempio, quali possono essere le differenze di breve e lungo periodo tra una modalità di esecuzione della pena e l'altra).

Altra questione che impedisce una lettura generalizzata dei risultati ottenuti dalle ricerche criminologiche in tema di recidiva concerne la circostanza per cui tali ricerche, spesso, si sono concentrate su determinate categorie di condannati, accomunati da uno o più connotati specifici ma perciò dissimili dalla generalità della popolazione criminale. Si pensi, a titolo di esempio, agli studi condotti su soggetti tossicodipendenti, su minori, su condannati per determinate tipologie di reato (reati sessuali, contro il patrimonio, *etc.*). Le indagini così condotte hanno l'indubbio pregio, grazie alla ridotta estensione dell'universo esaminato, di riuscire a raccogliere dati più precisi e ottenere quindi risultati più veritieri; nondimeno si rivelano, proprio per la specificità del loro obiettivo di ricerca, poco fruibili nell'ambito di una ricerca generalizzata.

Molti studi, poi, appaiono contaminati dall'impiego di metodologie che non garantiscono la validità dei risultati. Tali problematiche metodologiche attengono in modo particolare al tentativo di confronto dell'impatto sulla recidiva tra carcere e misure alternative. Di seguito ne vengono appuntate le principali.

Innanzitutto, molte ricerche difettano di un gruppo di controllo individuato mediante adeguate metodologie di *matching*, che consenta di svolgere una valutazione controfattuale fondata su evidenze empiriche dei risultati raccolti in relazione al gruppo di trattamento. Questo problema pare particolarmente rilevante nell'ambito di cui si discute. Se si vuole verificare l'effetto (deterrente o criminogeno) del carcere rispetto alle misure alternative, occorrerebbe osservare i tassi di recidiva di soggetti ex detenuti e poi confrontarlo con quello che si sarebbe rilevato se quegli stessi soggetti avessero invece intrapreso un percorso punitivo extra-murario. Non essendo evidentemente possibile un'operazione di tal genere (richiedendo un viaggio a ritroso nel tempo), il confronto dovrebbe allora essere condotto con un campione di soggetti omogeneo rispetto a quello osservato. Il che, in realtà, è più facile a dirsi che a farsi: il gruppo di controllo, infatti, dovrebbe avere tutte le stesse caratteristiche del gruppo di trattamento, e tuttavia essere destinato dall'autorità giudiziaria a un differente percorso punitivo. Sennonché le persone ammesse alle alternative alla detenzione vengono selezionate sulla base di un giudizio prognostico di astensione dalla commissione di ulteriori reati; circostanza, quest'ultima, che in tutta evidenza inficia la validità di un confronto con quanti, non avendo superato positivamente tale giudizio, sono invece stati destinati al carcere, in quanto già ritenuti soggetti più pericolosi. Volendo fare un esempio, si pensi al confronto del tasso di mortalità tra coloro che sono stati ricoverati in ospedale e coloro che non lo sono stati³²¹. Per il primo gruppo, intuitivamente, la mortalità è notevolmente superiore rispetto al secondo. Ciò, tuttavia, non consente di affermare alcunché sulla causalità del ricovero ospedaliero rispetto al tasso di mortalità, dacché chi va in ospedale è già malato e dunque maggiormente a rischio di morte. Un controfattuale adeguato consiste invece nel tasso di mortalità di coloro che sono stati ricoverati in ospedale, nel caso in cui non lo fossero stati; un dato, evidentemente, impossibile da osservare empiricamente. Allo stesso modo, dunque, tornando alla recidiva, sarebbe fuorviante confrontare il tasso di ricaduta nel reato di ex detenuti rispetto a quello di soggetti

³²¹ L'esempio è tratto da D. TERLIZZESE, *Persone dietro i numeri. Un'analisi del rapporto tra sistemi penitenziari e recidiva*, cit., pp. 136-137.

ammessi a misure alternative: «le persone ammesse alle misure alternative sono “selezionate” con un’attenzione all’affidabilità, una sorta di scrematura che abbassa, almeno in teoria, la possibilità che le stesse persone commettano nuovi reati»³²².

Ancora, problemi si pongono circa le modalità di rilevazione dell’asserita recidiva. Si è già detto *supra* delle difficoltà nel pervenire a una nozione criminologicamente valida di recidiva; tali difficoltà si manifestano in tutta la loro portata allorché, nell’ambito di uno studio empirico, si ricerchi a quale dato attribuire la funzione di verifica della ricaduta nel reato. Le diverse soluzioni adottate, infatti, si prestano, per motivi talvolta speculari, a penetranti obiezioni. Se, infatti, considerare recidivo chi sia stato arrestato dopo la conclusione della pena comporterebbe l’indebita inclusione di chi poi venga prosciolto all’esito del nuovo processo, d’altra parte attendere la condanna definitiva per il nuovo reato allungherebbe notevolmente il *range* temporale dell’osservazione, oltre a ignorare tutti i fenomeni di recidiva non esitati in una condanna (assenza o remissione di querela, prescrizione del reato, morte del reo, *etc.*).

Rilievi analoghi possono essere mossi in relazione a un indicatore adottato in varie ricerche, ossia la revoca della misura alternativa disposta. Infatti, anche ammettendo l’isolamento delle sole ipotesi di revoca per commissione di nuovi reati o evasione (non anche quelle per andamento negativo, di per sé estraneo alla nozione di recidiva), vi sarebbero comunque significative distorsioni, derivanti dalla circostanza che la revoca, per sua natura, può intervenire soltanto nella pendenza della misura alternativa. In primo luogo, ciò comporta che il periodo di osservazione risulti eccessivamente contingentato. In secondo luogo, non è possibile valutare l’efficacia del trattamento sanzionatorio alternativo, dacché questo viene interrotto prima della sua conclusione. Infine, «occorre tenere nella dovuta considerazione la prudenza nel comportamento da parte di quei soggetti che si sentono sotto osservazione fintanto che è in corso la misura e che tornano poi a delinquere come in passato quando cessa il rischio di revoca. Queste persone tendono a conformarsi alle prescrizioni solo per evitare di tornare in carcere»³²³.

³²² F. LEONARDI, *Le misure alternative alla detenzione tra reinserimento sociale e abbattimento della recidiva*, cit., p. 15.

³²³ F. LEONARDI, *Le misure alternative alla detenzione tra reinserimento sociale e abbattimento della recidiva*, cit., p. 9.

D'altronde, le ricerche coniano una propria definizione di recidiva utile alla rilevazione dei dati, trascurando l'effettiva estensione del fenomeno, il quale, in realtà, richiederebbe uno studio approfondito, al fine di escludere ipotesi solo astrattamente ad esso riconducibili. Per esempio, potrebbe non essere considerato recidivo chi commetta un nuovo reato a distanza di più di vent'anni dall'esecuzione della precedente condanna, oppure chi, già condannato per piccoli furti, a distanza di anni commetta una violenza sessuale. Se si vuole indagare, infatti, l'efficacia rieducativa di carcere e misure alternative, dovrebbero essere esclusi dal novero delle recidivanze tutti quei casi in cui la ricaduta nel reato non sia imputabile a inefficacia o inefficienza del trattamento punitivo, bensì alle contingenze esistenziali del reo.

A monte di tutte le problematiche qui sommariamente compendiate, va registrato, infine, la principale difficoltà che ogni studio sulla recidiva è chiamato a fronteggiare: la disponibilità e qualità dei dati in possesso della pubblica amministrazione. Invero, in assenza di informazioni accurate sulla popolazione criminale, gli esiti di qualsivoglia indagine risultano contagiati dall'imprecisione dei dati su cui si fondano, impedendo quindi agli studiosi di pervenire a conclusioni di comprovata validità.

CAPITOLO III

Le alternative al carcere in Francia: profili normativi e statistici

Sommario: 1. Premessa: le ragioni della comparazione e della scelta dell'ordinamento francese. – 2. Il quadro normativo francese in materia di alternative al carcere. – 2.1. La fase *pré-sentencielle*: la rinuncia all'azione penale e le misure cautelari non detentive. – 2.1.1. La discrezionalità dell'azione penale. – 2.1.2. Il *contrôle judiciaire*. – 2.1.3. L'*assignation à résidence sous surveillance électronique* (ARSE). – 2.2. La fase *sentencielle*: le alternative al carcere come pene principali o istituti di *probation*. – 2.2.1. Le *peines criminelles*. – 2.2.2. Le *peines correctionnelles*. – 2.2.2.1. La *détention à domicile*. – 2.2.2.2. Il *travail d'intérêt général*. – 2.2.2.3. L'*amende* e il *jour-amende*. – 2.2.2.4. Le *peines de stage*. – 2.2.2.5. Le pene privative o restrittive di diritti. – 2.2.2.6. La *sanction-réparation*. – 2.2.3. Le *peines contraventionnelles*. – 2.2.4. La sospensione dell'esecuzione della pena: il *sursis*. – 2.3. La fase *post-sentencielle*: l'*aménagement de peine*. – 2.3.1. La *semi-liberté*. – 2.3.2. Il *placement à l'extérieur*. – 2.3.3. La *suspension ou fractionnement de peine*. – 2.3.4. La *détention à domicile sous surveillance électronique* (DDSE). – 2.3.5. La *liberté conditionnelle* e la *libération sous contrainte*. – 3. Il sistema sanzionatorio francese in concreto. – 3.1. La situazione delle carceri francesi. – 3.2. La diffusione delle alternative al carcere. – 3.3. Il *Service pénitentiaire d'insertion et de probation* (Spip). – 3.4. La recidiva in Francia. – 4. Considerazioni conclusive.

1. Premessa: le ragioni della comparazione e della scelta dell'ordinamento francese.

L'interesse per la comparazione, lungi dall'appiattirsi sulla mera volontà di svolgere un esercizio intellettuale, radica nella consapevolezza – ormai consolidatasi nella cultura giuridica contemporanea³²⁴ – secondo cui lo studio di ordinamenti giuridici stranieri e il confronto con l'architettura normativa domestica consentono l'emersione di limiti e punti di forza di ciascuna esperienza nazionale esaminata, così permettendo l'individuazione di soluzioni utili a correggere eventuali lacune riscontrate nei sistemi (in questo caso, sanzionatori) dei singoli Stati.

L'obiettivo della comparazione, pertanto, non è (solo) di matrice tassonomica, di classificazione e categorizzazione di istituti analoghi, quanto piuttosto quello di offrire stimoli utili al legislatore in relazione a un ambito che da anni richiede un intervento organico di riforma³²⁵. Come è stato acutamente osservato, infatti, «lo studio comparato del diritto non

³²⁴ Cfr. sul tema P.G. MONATERI, *Critique et différence: le droit comparé en Italie*, in *Revue Internationale de droit comparé*, 4/1999, pp. 989-1002.

³²⁵ Metteva già in evidenza come la comparazione, anche in ambito penale, consenta di facilitare le riforme e lo sviluppo dell'ordinamento giuridico nazionale P. NUVOLONE, *Il diritto penale comparato quale mezzo di ricerca nell'ambito della politica criminale*, in *Ind. pen.*, 1980, p. 10.

serve solo come metodo di raccolta di conoscenze a fini di indagine e classificazione [...]. Questo metodo di studio è utile anche per l'elaborazione di nuove categorie, nuovi modelli e nuovi strumenti, nonché per un ripensamento complessivo degli ordinamenti giuridici vigenti in un'ottica di favorirne la razionalizzazione e l'evoluzione; è quindi volto ad agevolare le future riforme e il progresso dell'ordinamento interno attraverso il confronto con altri ordinamenti nazionali»³²⁶.

La comparazione agevola la ricezione di modelli che, benché (o forse proprio perché) elaborati sulla spinta di tradizioni giuridiche e culturali estranee all'esperienza del singolo Stato, sono potenzialmente idonei a fronteggiare efficacemente le problematiche che affliggono il sistema domestico. Naturalmente, ciò non significa un'importazione acritica di istituti costruiti per attagliarsi in contesti connotati da proprie peculiarità (da cui potrebbero derivare, infatti, discrasie di sistema, assimilabili – volendo usare una metafora medica – a crisi di rigetto causate da un trapianto incompatibile); occorre piuttosto un'assimilazione razionale, capace di trarre dal confronto gli spunti e le ispirazioni necessarie a perfezionare, con i dovuti adattamenti, il sistema interno³²⁷.

Il metodo comparato, in verità, sembra essersi particolarmente diffuso proprio in relazione al tema oggetto del presente lavoro, vale a dire l'ambito delle misure alternative alla detenzione³²⁸. A tal proposito, in dottrina è stato osservato che «sembra infatti possibile affermare – seppur con una certa semplificazione – che le sanzioni alternative si siano sostanzialmente diffuse da uno Stato all'altro in virtù del metodo comparativo. Da quando si è iniziato a parlare di alternative alle pene detentive brevi (cioè dalla seconda metà del XIX secolo) si è assistito a un'intensa produzione letteraria basata proprio su una comparazione "orizzontale" tra ordinamenti giuridici diversi. Considerato, inoltre, che nel XIX secolo, nella maggior parte dei paesi europei, le pene detentive di breve durata rappresentavano la stragrande maggioranza delle pene inflitte, la questione assunse un'importanza considerevole, tale da diventare oggetto di studio e dibattito non solo tra i singoli giuristi, ma anche all'interno delle prime società internazionali specificamente dedicate allo studio del

³²⁶ A. BERNARDI, *The development of alternative sanctions in Europe and the issue of prison overcrowding*, in A. BERNARDI – A. MARTUFI (a cura di), *Prison overcrowding and alternatives to detention. European Sources and national legal systems*, Jovene, Napoli, 2016, p. XII.

³²⁷ Sul tema, cfr. J. HURTADO POZO, *La ley "importada": recepción del derecho penal en el Perú*, Cedys, Lima, 1979.

³²⁸ L'utilità dello studio comparato in questo particolare ambito è ben evidenziata da P.V. TOURNIER, *Détention, alternatives à la détention*, in *OpenEdition Journals*, 3/2006.

diritto penale. Basti pensare che la prima Conferenza dell'Unione Internazionale di Diritto Penale (U.I.D.P.), tenutasi a Bruxelles nel 1889, si concentrò proprio sulla lotta alle pene detentive di breve durata e sugli strumenti attraverso cui questo obiettivo poteva essere raggiunto»³²⁹.

L'interesse alla comparazione in tema di alternative al carcere non è solo appannaggio della storia, ma continua a connotare l'approccio metodologico di molti studi odierni³³⁰.

Volendo tentare di percorrere un simile sentiero virtuoso, nelle pagine che seguono si tenterà di offrire uno sguardo comparato sul sistema sanzionatorio alternativo alla detenzione in Francia, prestando particolare attenzione – oltre all'impianto normativo – alle relative statistiche in tema di popolazione carceraria, totale dei soggetti in misura alternativa, tassi di recidiva e diverso impatto dei differenti trattamenti sanzionatori sulla ricaduta nel reato. La scelta di operare la comparazione con l'ordinamento francese è stata dettata dall'esigenza, a cui si è fatto cenno poc'anzi, di operare un confronto da cui possano potenzialmente scaturire indicazioni utili per il legislatore nazionale. Non va dimenticato, infatti, che, diversamente da altri rami dell'ordinamento, il diritto penale (e, soprattutto, il sistema sanzionatorio penale e il relativo impianto di alternative al carcere) è un settore influenzato profondamente non solo dalla tradizione giuridica, ma anche dal contesto storico, culturale, sociale, demografico ed economico in cui opera. Proprio per questo, del resto, è una branca giuridica che si presta con più difficoltà a un'armonizzazione di matrice sovranazionale, difficilmente compatibile – quanto meno se assolutizzante – con le peculiarità non solo giuridiche, ma prima ancora sociali e culturali dei singoli Paesi. Ecco perché, affinché la comparazione possa essere proficua, la scelta non poteva ricadere su ordinamenti che, pur virtuosi nell'ambito delle alternative alla detenzione (vengono in mente, in particolare, gli Stati scandinavi), sono connotati da caratteristiche demografiche, economiche, sociali e culturali affatto differenti rispetto a quelle italiane. Si è optato per il confronto con il sistema francese, quindi, proprio per accostare due Paesi tendenzialmente simili, sicché le eventuali differenze nei risultati concreti del sistema sanzionatorio penale

³²⁹ A. BERNARDI, *The development of alternative sanctions in Europe and the issue of prison overcrowding*, cit., p. XIII.

³³⁰ Si è già parlato del pionieristico lavoro di C.E. PALIERO – E. DOLCINI, *Il carcere ha alternative?*, cit. In anni più recenti, meritano di essere menzionati, tra i numerosi studi comparatistici occupatisi della tematica delle alternative alla detenzione, le raccolte collettanee di A. BERNARDI – A. MARTUFI (a cura di), *Prison overcrowding and alternatives to detention. European Sources and national legal systems*, cit. e di G. ROBINSON – F. MCNEILL (eds.), *Community Punishment: European Perspectives*, Routledge, Londra, 2015.

(in termini di sovraffollamento carcerario, accesso alle misure alternative, impatto sulla recidiva) siano imputabili esclusivamente ai diversi impianti normativi e alla loro più o meno efficiente implementazione, piuttosto che (a seconda dei casi) a variabili confondenti o di disturbo.

2. Il quadro normativo francese in materia di alternative al carcere.

Anche in Francia, l'esigenza di costruire un sistema sanzionatorio penale rispettoso dei principi di umanità e proporzionalità della pena e al tempo stesso in grado di "recuperare" efficacemente gli individui resisi autori di un reato, nel senso di prevenirne la recidivizzazione, ha portato, negli ultimi decenni, allo sviluppo delle alternative al carcere.

Da un lato, infatti, i sistemici problemi di sovraffollamento carcerario di cui soffre anche la Francia (su cui v. *infra*) hanno fatto maturare la consapevolezza di dover esplorare percorsi punitivi differenti dalla detenzione intra-muraria, anche – e soprattutto – per garantire il rispetto dei diritti fondamentali della persona (compresi i condannati)³³¹ e per attuare veramente il principio del carcere come *extrema ratio*³³².

Dall'altro lato, le evidenze rassegnate dagli studi criminologici hanno iniziato a far comprendere ai legislatori – compreso quello francese – come le alternative alla detenzione siano più efficaci rispetto al carcere nel prevenire la recidivizzazione del condannato, specialmente laddove si abbia a che fare con pene di breve durata³³³.

³³¹ Il sistema penitenziario francese, negli anni Settanta e Ottanta, ha subito varie riforme, volte per l'appunto a garantire maggiori diritti ai detenuti. Per una panoramica, v. P. CASTEL, *La diversité du placement à l'extérieur. Étude sur une mesure d'aménagement de la peine*, in *Dév. et soc.*, vol. 25, 1/2001, p. 53.

³³² Sul tema per cui, per dare effettiva attuazione al principio di *extrema ratio*, il carcere dovrebbe essere esso stesso concepito come alternativa a trattamenti punitivi extra-murari, e non il contrario, cfr. P.V. TOURNIER, *La politique pénale du Conseil de l'Europe. De la prison en première ligne à la prison comme alternative de dernier recours aux sanctions et mesures appliquées dans la communauté*, in *Archives de politique criminelle*, 1/2013, pp. 91-104. Lo stesso autore rifugge tuttavia opzioni radicali (quali la completa eradicazione dell'istituzione carceraria), sottolineando la necessità della prigione per il corretto funzionamento della società moderna e l'esigenza, allora, non di una sua abolizione, ma di una sua organica riforma per consentire la costruzione di percorsi efficaci nell'opera di reinserimento del reo: v. P.V. TOURNIER, *La Prison: une nécessité pour la République*, Éditions Buchet & Chastel, Parigi, 2013.

³³³ D. GAILLARDOT, *Les sanctions pénales alternatives*, in *Revue internationale de droit comparé*, 2/1994, pp. 683-693.

Nel contesto francese, dunque, si è tentato – almeno sul piano teorico – di confinare il carcere (la pena *en milieu fermé*) entro un ruolo sussidiario, favorendogli pene eseguite in comunità (ossia le pene *en milieu ouvert*). Tale tentativo trova un significativo riscontro in alcune riforme recenti della legislazione francese, le quali non solo hanno (come si vedrà a breve) disegnato specifici modelli di alternative al carcere volti a favorirne un’applicazione generalizzata e finanche inserendo le pene *en milieu ouvert* entro il novero delle pene principali, ma sono altresì intervenute su principi e norme di parte generale, al fine di individuare i criteri fondamentali a cui l’interprete – in particolare il giudice – dovrebbe attenersi.

Invero, l’art. 130-1 del *Code pénal* sancisce che «*Afin d’assurer la protection de la société, de prévenir la commission de nouvelles infractions et de restaurer l’équilibre social, dans le respect des intérêts de la victime, la peine a pour fonctions: 1° de sanctionner l’auteur de l’infraction; 2° de favoriser son amendement, son insertion ou sa réinsertion*». Il testo normativo distingue dunque tra funzioni della pena, ossia la punizione e la reintegrazione, focalizzate sulla persona del reo e tra esse complementari, e scopo della pena, il quale concerne la società nel suo complesso³³⁴.

La constatazione dell’inefficacia del carcere nell’assicurare la reintegrazione del reo (essendo invece, la prigione, causa di emarginazione sociale) e la protezione della società (dacché il carcere favorisce la recidivizzazione del condannato che ha emarginato) ha quindi indotto il legislatore, per dare coerente attuazione all’art. 130-1 del *Code pénal*, a enunciare espressamente la regola del carcere come *extrema ratio* nel successivo art. 132-19. Segnatamente, la norma *de qua* stabilisce, al secondo comma, che «*Toute peine d’emprisonnement sans sursis ne peut être prononcée qu’en dernier recours si la gravité de l’infraction et la personnalité de son auteur rendent cette peine indispensable et si toute autre sanction est manifestement inadéquate*». Il comma seguente prevede poi che «*Dans ce cas, si la peine est inférieure ou égale à six mois, elle doit, sauf impossibilité résultant de la personnalité ou de la situation du condamné, faire l’objet d’une des mesures d’aménagement [...]*». L’*aménagement de peine* – su cui ci si soffermerà più diffusamente *infra* – consiste nella possibilità di prevedere modalità di esecuzione della pena detentiva irrogata, per la sua interezza o per il residuo da scontare, in tutto o in parte fuori dal carcere;

³³⁴ J.H. ROBERT, *Punir dehors. Commentaire de la loi du 15 août 2014*, in *Dr. pén.*, 16/2014.

si tratta, dunque, di un istituto simile alle misure alternative alla detenzione previste in Italia dalla legge sull'ordinamento penitenziario.

A livello normativo, dunque, il legislatore francese ha dimostrato di comprendere la necessità di ripensare il sistema punitivo tradizionale e di promuovere l'impiego di misure sanzionatorie alternative alla detenzione. L'impegno profuso è peraltro particolarmente ammirevole laddove si consideri la sfiducia, nel contesto francese, verso modelli punitivi più tenui, percepiti come sintomo pernicioso di lassismo e indulgenzialismo (sfiducia che, come in Italia, serpeggia nell'opinione pubblica, ma anche, differentemente dall'Italia, in diversi ambienti accademici³³⁵).

La prevenzione dei reati e la lotta al sovraffollamento carcerario sono obiettivi perseguiti congiuntamente oggi dalla riaffermazione, con la *Loi du 15 août 2014*, del principio di individualizzazione delle pene, per attuare il quale ai giudici viene riconosciuto un ampio potere discrezionale nella scelta iniziale della pena, ma anche per la sua modifica nel corso dell'esecuzione. La legge moltiplica cioè i meccanismi volti a garantire il principio di individualizzazione delle pene in tutto il suo ambito di applicazione, sia nella fase di irrogazione della pena che in quella della sua esecuzione, il che porta anche a moltiplicare i meccanismi volti a evitare l'incarcerazione o ad anticipare la scarcerazione³³⁶.

Nelle prossime pagine verrà presentata una rassegna delle principali alternative al carcere previste dall'ordinamento francese, delineandone i connotati salienti e, dove rilevante, le caratteristiche differenziali rispetto alle misure previste dal sistema sanzionatorio attualmente vigente in Italia.

Lo schema di classificazione adottato per l'esposizione segue il medesimo criterio seguito in relazione all'architettura normativa italiana. In particolare, la categorizzazione delle alternative al carcere previste in Francia è stata operata ponendo l'accento sulla fase del procedimento in cui le suddette misure possono trovare applicazione.

Pertanto, le alternative alla detenzione francesi sono state distinte a seconda che vengano adottate nella fase *pré-sentencielle* (dunque come strumento di *diversion* o come misura cautelare), nella fase *sentencielle* (cioè al momento della pronuncia di condanna,

³³⁵ Sul tema cfr. P. JOUETTE, *En finir avec les tigres de papier: l'effectivité des peines alternatives à l'emprisonnement*, in M. DANTI-JUAN (a cura di), *Quelle place pour les alternatives à la prison au seuil du XXI^e siècle?*, Presses universitaires juridiques de Poitiers, Poitiers, 2017.

³³⁶ J. ALIX – G. GIUDICELLI-DELAGE – C. MAURO – R. PARIZOT – J. TRICOT, *France*, cit., p. 188.

includendo qui – differentemente da quanto operato in relazione al sistema italiano, per le ragioni che si vedranno *infra* – anche le ipotesi di sospensione condizionale della pena) e nella fase *post-sentencielle* (ossia in relazione all'esecuzione della pena).

Entro la nozione di alternative al carcere vengono dunque incluse, e classificate, misure talvolta diversamente denominate dall'ordinamento domestico. L'ampia portata del significato attribuito al concetto di alternativa alla detenzione consente così di intercettare anche istituti e prassi che, benché non qualificabili come pene sostitutive, consentono di completare la panoramica delle diverse strategie normative adottate in Francia per rispondere alla commissione di un reato senza ricorrere (o ricorrendovi in misura minore) al carcere.

2.1. La fase *pré-sentencielle*: la rinuncia all'azione penale e le misure cautelari non detentive.

Il sistema francese prevede istituti che, benché non qualificabili come pene sostitutive del carcere – intervenendo prima della condanna e, quindi, dell'irrogazione della pena stessa – , possono produrre significativi effetti deflattivi in tema di reclusione carceraria, o perché si tratta di strumenti che prevengono la celebrazione del processo, o perché costituiscono misure cautelari non custodiali.

L'interesse a prendere in considerazione simili istituti – anche laddove l'ordinamento italiano ne preveda di analoghi, pur non presi in considerazione nel Cap. I – discende dalla volontà di fornire un quadro completo dell'apparato di strategie e discipline approntate dall'ordinamento francese per contrastare l'eccessivo ricorso al carcere. Infatti, è solo avendo una visione d'insieme (che comprenda, cioè, anche istituti ai margini dell'attenzione del presente lavoro, su cui però, analizzando un ordinamento straniero e meno noto, occorre soffermarsi, pur avendone viceversa data assodata, per ragioni di sintesi, la conoscenza con riferimento all'ordinamento italiano) che si possono comprendere le ragioni a fondamento di una disciplina che si pretende organica e sistematica.

2.1.1. La discrezionalità dell'azione penale.

Il sistema processuale francese, diversamente da quello italiano, prevede il principio della discrezionalità dell'azione penale. Il pubblico ministero, dunque, non è obbligato – come sancisce in Italia l'art. 112 Cost. – ad esercitare l'azione penale, potendo invece valutare l'opportunità di instaurare un procedimento³³⁷.

In particolare, secondo il combinato degli artt. 40 e 40-1 del *Code de procédure pénale*, il pubblico ministero, ricevuta la notizia di reato, può decidere se avviare il procedimento, se non avviarlo (qualora le circostanze specifiche non lo giustificano; si tratta di una formula processuale che intercetta ipotesi di particolare tenuità del fatto, di inopportunità dell'azione penale in casi di pena naturale, *etc.*) oppure di ricorrere a una delle procedure alternative all'azione penale previste dagli artt. 41-1 ss. del *Code de procédure pénale*³³⁸.

In particolare, l'art. 41-1 del *Code de procédure pénale* prevede che il pubblico ministero, se lo ritiene idoneo «*d'assurer la réparation du dommage causé à la victime, de mettre fin au trouble résultant de l'infraction ou de contribuer au reclassement de l'auteur des faits*», può adottare alcune misure o invitare l'indagato ad adottare determinati comportamenti in alternativa all'esercizio dell'azione penale. Tra le principali iniziative che può prendere il pubblico ministero si annoverano: la possibilità di indirizzare l'autore del reato verso una struttura sanitaria, sociale o professionale e di fargli seguire corsi (cc.dd. *stages*) di formazione, riabilitazione, sensibilizzazione, *etc.*; la possibilità di richiedere all'autore del reato di regolarizzare la propria situazione rispetto alla legge o ai regolamenti o di riparare i danni cagionati; la possibilità di richiedere all'autore del reato di non avvicinarsi, per un periodo non superiore a sei mesi, alla vittima o ai luoghi abitualmente frequentati dalla vittima.

³³⁷ Per un approfondimento sul tema si rinvia alla manualistica francese: L. ASCENSI – M. BOUCHET – J. BUISSON – S. GUINCHARD, *Procédure pénale*, XVII ed., Dalloz, Parigi, 2024.

³³⁸ Sulle alternative all'azione penale v. M. GIACOPELLI, *Les procédures alternatives aux poursuites*, in *Revue de science criminelle et de droit pénal comparé*, 3/2012, pp. 505 ss.; L. AUBERT, *Systémisme pénal et alternatives aux poursuites en France: une politique en trompe – l'oeil*, in *Dr. et soc.*, 74/2010, pp. 17 ss.; P. CONTE, *La nature juridique des procédures alternatives aux poursuites: de l'action publique à l'action à fin publique?*, in AA. VV., *Mélanges en l'honneur de R. Gassin*, PUAM, Marsiglia, 2007, pp. 189 ss. Sul tema vedi anche J. PIRON, *La transaction pénale: l'équilibre enfin atteint?*, Mémoires de la Faculté de Droit, de Science Politique et de Criminologie, Liegi, 2024.

Il principio di discrezionalità dell'azione penale consente al pubblico ministero di stabilire una risposta penale graduata, in base alla gravità dei fatti e alle risorse a sua disposizione valutando l'opportunità di un'azione penale per l'irrogazione di una pena detentiva o, al contrario, di rispondere al reato in modo diverso dall'azione penale – escludendo così qualsiasi condanna penale e qualsiasi conseguente irrogazione di una pena detentiva³³⁹.

Naturalmente, laddove l'indagato non si attenga alle prescrizioni “richieste” dal pubblico ministero, quest'ultimo potrà proporre una *composition pénale* (una sorta di patteggiamento in indagini) ovvero procedere con l'azione penale.

L'azione penale condizionata all'adempimento delle prescrizioni impartite dal pubblico ministero rappresenta dunque un efficace strumento di *diversion*, il quale, se da un lato realizza effetti positivi in termini di deflazione – processuale e carceraria –, dall'altro lato non trascura la necessità di instaurare un percorso di reintegrazione del reo (come sancito espressamente dall'art. 41-1 del *Code de procédure pénale*), a cui in particolare ottemperano gli *stages*.

La discrezionalità dell'azione penale e la correlata possibilità di condizionare quest'ultima all'adempimento di specifiche prescrizioni (riparative, preventive o risocializzanti) consentono di ascrivere queste ultime nel novero delle alternative al carcere *de facto*, ponendosi infatti quale utile strumento di ricongiuntura tra società, vittima e reo, preservando quest'ultimo da un'inutile esperienza carceraria.

2.1.2. Il *contrôle judiciaire*.

In fase di indagini, in virtù del principio della presunzione di innocenza che informa anche il sistema francese, eventuali misure cautelari possono essere disposte solo laddove vi siano specifiche esigenze probatorie o di sicurezza. Anche in questo caso, l'ordinamento (art. 137 del *Code de procédure pénale*) predilige l'applicazione di misure cautelari non carcerarie, riservando la *détention provisoire* a ipotesi eccezionali.

³³⁹ J. ALIX – G. GIUDICELLI-DELAGE – C. MAURO – R. PARIZOT – J. TRICOT, *France*, cit.

L'art. 138 del *Code de procédure pénale* disciplina il *contrôle judiciaire*. Questa misura comporta il rispetto di vari obblighi o divieti stabiliti dal giudice e modificabili nel corso del procedimento. Tra questi si annoverano: limitazioni alla libertà di movimento (divieto di uscire da determinati limiti territoriali, di assentarsi dal proprio domicilio, di recarsi in determinati luoghi specifici, obbligo di consegnare il passaporto, *etc.*); misure di sorveglianza (obbligo di recarsi periodicamente in commissariato o presso la gendarmeria, divieto di entrare in contatto con determinate persone, *etc.*); sorveglianza medica (obbligo di sottoporsi a determinati esami o misure terapeutiche); garanzie finanziarie (obbligo di pagare una cauzione, obbligo di fornire la prova del contributo alle spese familiari); divieti vari (divieto di guidare un veicolo, di possedere un'arma, di svolgere determinate attività professionali o sociali, *etc.*)

Un'ipotesi peculiare di *contrôle judiciaire* è il *contrôle judiciaire socio-éducatif*. Si tratta di una forma di sorveglianza giudiziaria che prevede un'assistenza specifica di natura sanitaria, sociale, educativa o psicologica, finalizzata al "reinserimento e all'acquisizione di valori civici.

2.1.3. L'assignation à résidence sous surveillance électronique (ARSE).

Qualora le misure connesse al *contrôle judiciaire* si rivelassero insufficienti per assicurare le esigenze investigative e di sicurezza, l'indagato può essere sottoposto agli arresti domiciliari con sorveglianza elettronica (*assignation à résidence sous surveillance électronique* – ARSE).

Si tratta di una misura coercitiva che consiste nel rimanere in un luogo specifico (solitamente la propria abitazione), negli orari e nei giorni stabiliti dal giudice, e nell'indossare un braccialetto elettronico alla caviglia. Il braccialetto è collegato a un dispositivo posizionato nel luogo di residenza. Se la persona si allontana dal luogo senza autorizzazione, l'amministrazione penitenziaria ne viene allertata. L'ARSE può essere accompagnata dagli stessi obblighi e divieti previsti per il *contrôle judiciaire*.

2.2. La fase *sentencielle*: le alternative al carcere come pene principali o istituti di *probation*.

Nell'accingersi ad esaminare quali alternative al carcere l'ordinamento francese preveda al momento dell'irrogazione della pena da parte del giudice, occorre premettere qualche breve nozione di carattere generale, al fine di comprendere compiutamente le caratteristiche del sistema qui studiato.

Mentre in Italia i reati sono suddivisi in delitti e contravvenzioni, il sistema penale francese prevede una tripartizione dei reati, distinguendo – in accordo a quanto previsto dall'art. 111-1 del *Code pénal* – tra *crimes*, *délits* e *contraventions*³⁴⁰. La distinzione, ai sensi della norma richiamata, opera a seconda della gravità del reato; benché il *Code pénal* sia alquanto laconico sul punto, la gravità del reato – ai fini della classificazione tripartita – viene valutata sulla base della tipologia di pena principale prevista in astratto dal legislatore (analogamente a quanto avviene in Italia ai sensi dell'art. 17 c.p.)³⁴¹. Così, se alla commissione del reato viene associata una *peine criminelle*, esso sarà un *crime*; se viene associata una *peine correctionnelle*, sarà un *délit*; se invece per l'illecito penale è comminata una *peine contraventionnelle*, si avrà a che fare con una *contravention*.

L'elenco delle pene previste dall'ordinamento francese è contenuto negli artt. da 131-1 a 131-18 e da 131-37 a 131-44 del *Code pénal*. Le pene si distinguono in pene principali, pene complementari e pene accessorie.

Le pene principali sono quelle comminate in via astratta per ciascun illecito penale, comportandone la qualificazione – come anticipato, a seconda della tipologia di pena prevista – come *crime*, *délit* o *contravention*. Come si vedrà a breve, l'ordinamento francese si caratterizza per prevedere un'ampia gamma di pene principali, molte delle quali – peculiarità di sicuro rilievo, soprattutto nel confronto con il sistema italiano – alternative alla detenzione. Peraltro, al *juge de jugement* è tendenzialmente lasciata notevole discrezionalità nella scelta della pena da infliggere nel caso concreto, pur a fronte – in particolare in materia correzionale – di un obbligo motivazionale particolarmente

³⁴⁰ J. MOULY, *La classification tripartite des infractions dans la législation contemporaine*, in *Revue de science criminelle et de droit pénal comparé*, 3/1982.

³⁴¹ B. BOULOC, *Droit pénal général*, XXVIII ed., Dalloz, Parigi, 2023, p. 198.

stringente³⁴². Più nel dettaglio, ciascuna fattispecie incriminatrice commina come pena principale una *peine de référence* (per esempio, per i *délits*, l'*emprisonnement* o l'*amende*), che il giudice può tuttavia sostituire con un'altra pena principale, detta *peine de remplacement*, in base alla disciplina all'uopo prevista dal *Code pénal*³⁴³.

Le pene complementari costituiscono una peculiarità del sistema francese: esse – la cui applicazione, a seconda dei casi, è obbligatoria o facoltativa per il giudice – in linea di principio si aggiungono a una pena principale; tuttavia, in materia correzionale e contravvenzionale (cioè in caso di *délits* o *contraventions*), possono essere applicate a titolo di pena principale, soggiacendo conseguentemente alla disciplina prevista per quest'ultima tipologia di pena (potendo quindi, per esempio, essere soggette al *sursis*, ossia a sospensione)³⁴⁴. Tra le pene complementari si annoverano il divieto di soggiorno, la sospensione o il ritiro della patente di guida, l'obbligo di seguire corsi – cc.dd. *stages* – di sensibilizzazione (sulla sicurezza stradale, sulla responsabilità genitoriale, contro la violenza di genere, *etc.*), il *suivi socio-judiciaire* (per reati violenti, comporta la sottoposizione a sorveglianza, anche mediante apparecchi elettronici, e a determinati obblighi e divieti).

L'inclusione di misure non detentive nel novero delle pene principali e la peculiare previsione della categoria delle pene complementari, in materia correzionale e contravvenzionale applicabili come pene principali, costituiscono caratteri originali e significativamente innovativi dell'ordinamento francese nell'ambito del progressivo superamento di un impianto sanzionatorio fermamente ancorato alla pena carceraria.

Nella stessa direzione, peraltro, si colloca la scelta di escludere, per i reati meno gravi (i.e. le *contraventions*), la detenzione dal catalogo delle pene principali.

Tuttavia, la pena detentiva conserva ancora un ruolo centrale all'interno del sistema punitivo francese, essendo la tipologia di sanzione penale di riferimento, rispetto a cui le alternative

³⁴² Sul tema della motivazione della scelta della pena in materia correzionale, v. S. GERRY-VERNIÈRES – Y. JOSEPH-RATINEU – B. MONNERY – A.G. ROBERT, *La motivation des peines correctionnelles*, rapporto n. 18.26, Institut des Études et de la recherche sur le Droit et la Justice, 2023. V. anche A. DADOUN, *L'obligation constitutionnelle de motivation des peines*, in *Revue de science criminelle et de droit pénal comparé*, 2018, pp. 805 ss.

³⁴³ X. PIN, *Droit pénal général*, Dalloz, Parigi, 2019, pp. 369 ss.

³⁴⁴ B. BOULOC, *Droit pénal général*, cit., p. 529.

(appunto) si pongono come surrogati a disposizione del giudice per meglio modulare il trattamento sanzionatorio³⁴⁵.

2.2.1. Le peines criminelles.

Le *peines criminelles* costituiscono la tipologia di pena irrogata dal legislatore francese in caso di commissione di un *crime*. In verità il *Code pénal* prevede un duplice elenco di *peines criminelles*, il primo per le *infractions de droit commun*, il secondo per le *infractions politiques*; la distinzione, risalente alle riforme della prima metà dell'Ottocento, ha oggi un significato più simbolico che pratico, in quanto, a seguito dell'entrata in vigore del nuovo codice, per entrambi i gruppi sono previste le stesse tipologie di pena, pur diversamente nominate³⁴⁶.

La pena prevista per i *crimes* è la *réclusion* (per i crimini di diritto comune) o la *détention* (per i crimini politici), *à perpétuité* o *à temps*, con un minimo edittale di due anni (se la pena prevista è la reclusione *à perpétuité*) o di un anno (se la pena prevista è la reclusione *à temps*).

2.2.2. Le peines correctionnelles.

Le *peines correctionnelles* sono le pene previste dal legislatore francese laddove venga commesso un *délit*. L'elenco delle *peines correctionnelles*, aggiornato dalla *Loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022*, è contenuto nell'art. 131-3 del *Code pénal*, il quale ricomprende: l'*emprisonnement*; la *détention à domicile*; il *travail d'intérêt général*; l'*amende* e il *jour-amende*; le *peines de stage*; le pene privative o restrittive di diritti; la *sanction-réparation*.

³⁴⁵ X. PIN, *Droit pénal général*, cit., pp. 369 ss. V. anche M. VENTUROLI, *Modelli di individualizzazione della pena. L'esperienza italiana e francese nella cornice europea*, Giappichelli, Torino, 2020, p. 363.

³⁴⁶ B. BOULOC, *Droit pénal général*, cit., p. 506.

In materia correzionale, dunque, il legislatore ha previsto un ampio ventaglio di alternative al carcere (nella fattispecie, all'*emprisonnement*). Benché tali misure alternative siano previste come pene principali, va osservato tuttavia come, in realtà, le norme di parte speciale comminino esclusivamente *emprisonnement* e *amende* (salvo rare eccezioni, per esempio alcune ipotesi di danneggiamento direttamente punite con il *travail d'intérêt général*); al giudice è tuttavia conferito il potere discrezionale di applicare le pene alternative in luogo dell'*emprisonnement*, secondo regole che variano in base alla misura presa in considerazione. In questo caso, diversamente da quanto avviene per le pene sostitutive italiane, il giudice determina direttamente la pena alternativa, senza passare per una previa individuazione della pena detentiva da commutare in una seconda fase.

Sebbene, come si è detto, la determinazione della pena da parte del giudice sia soggetta al suo potere discrezionale, tale potere – per quanto ampio – incontra nondimeno alcuni vincoli. Segnatamente, il *Code pénal* tende a favorire l'impiego di alternative alla detenzione, sia tramite un'espressa clausola di sussidiarietà della pena detentiva (art. 132-19 co. 2: «*Toute peine d'emprisonnement sans sursis ne peut être prononcée qu'en dernier recours si la gravité de l'infraction et la personnalité de son auteur rendent cette peine indispensable et si toute autre sanction est manifestement inadéquate*») e comunque l'obbligo – salvo specifica impossibilità – di procedere ad *aménagement* della pena detentiva inferiore a sei mesi, sia, correlatamente, imponendo un generale onere di motivazione nel caso in cui il giudice ritenga di disporre comunque l'*emprisonnement* (l'onere di motivazione è rafforzato se la pena detentiva irrogata è inferiore o uguale a un anno)³⁴⁷. È inoltre vietata l'applicazione di una pena detentiva di durata inferiore a un mese.

2.2.2.1. La détention à domicile.

Ai sensi dell'art. 131-4-1 del *Code pénal*, per qualunque *délit* punito con l'*emprisonnement* il giudice può irrogare, il luogo della detenzione carceraria, la *détention à domicile sous surveillance électronique*. La durata della *détention à domicile* spazia da quindici giorni a sei mesi, entro comunque il limite massimo della pena detentiva edittale.

³⁴⁷ A. DADOUN, *L'obligation constitutionnelle de motivation des peines*, cit., pp. 805 ss.

La *détention a domicile* comporta per il condannato l'obbligo di rimanere presso il proprio domicilio o in qualsiasi altro luogo designato dal tribunale o dal *juge de l'application des peines* e di indossare un dispositivo dotato di trasmettitore che consenta di verificare il rispetto di tale obbligo.

Il condannato è autorizzato ad assentarsi dal proprio domicilio solo per periodi determinati dal tribunale o dal *juge de l'application des peines*, per il tempo necessario allo svolgimento di un'attività professionale, alla frequenza di corsi di istruzione, tirocinio, formazione o cure mediche, alla ricerca di un lavoro, alla partecipazione alla vita familiare o alla realizzazione di un progetto di integrazione o reinserimento.

Il tribunale può inoltre disporre che il condannato benefici di misure di sostegno volte a favorire il suo reinserimento sociale.

Nel caso in cui il condannato violi le prescrizioni relative alla *détention à domicile*, il *juge de l'application des peines* può disporre l'*emprisonnement* per una durata pari alla pena ancora da scontare.

2.2.2.2. Il travail d'intérêt general.

Tra le misure *en milieu ouvert*, il *travail d'intérêt general* (TIG) – ritenuto il sostituto per eccellenza della pena detentiva – è previsto in Francia come alternativa all'*emprisonnement* fin dai primi anni Ottanta, benché all'epoca con diversa denominazione (vale a dire *travail au profit de la communauté*)³⁴⁸.

Oggi è l'art. 131-8 del *Code pénal* a prevedere che il giudice, in luogo dell'*emprisonnement*, può disporre che il condannato svolga, per un periodo da venti a quattrocento ore, un lavoro

³⁴⁸ F. KIMMEL – A. WAGNER, *Les travaux au profit de la communauté au Grand-Duché de Luxembourg de 1976 à 1982*, in *Revue de droit pénal et de criminologie*, 1983, pp. 888–892; B. LEROY – P. KRAMER, *Le travail au profit de la communauté, substitut aux courtes peines d'emprisonnement*, in *Revue de science criminelle et de droit pénal comparé*, 1/1983, pp. 37-54; J. VÉRIN, *Les premières expériences pratiques concernant le travail d'intérêt général. Observations préliminaires*, in *Archives de politique criminelle*, 7/1984, pp. 179-185; J. PRADEL, *Le travail d'intérêt général en Europe occidentale, aperçus comparatifs*, in *Revue pénitentiaire*, 1984, pp. 144 ss.; C. LAZERGES, *L'expérience du travail d'intérêt général en Languedoc-Roussillon. Présentation*, in *Archives de politique criminelle*, 9/1987, pp. 141-145; G. LORHO, *Les alternatives à l'emprisonnement ou l'art baroque en droit pénal*, in *Revue de science criminelle et de droit pénal comparé*, 1/1991, pp. 53-57; S. ROUGET, *Le travail d'intérêt général en milieu associatif*, in F. RAYNAL (diretto da), *Prisons: quelles alternatives?*, Panoramiques, n° 45, 2000, pp. 106-109.

di pubblica utilità non retribuito a beneficio di un ente pubblico, di un ente privato incaricato di un pubblico servizio o di un'associazione autorizzata a svolgere servizi di pubblica utilità. L'attività lavorativa dev'essere svolta entro il lasso temporale stabilito dal giudice; tale periodo decorre a partire dal giorno in cui la sentenza di condanna diventa definitiva e non può essere superiore a diciotto mesi (art. 131-22 del *Code pénal*).

Le modalità in cui verrà svolta l'attività dei condannati al lavoro di pubblica utilità sono determinate con decreto del *Conseil d'Etat*, così come la natura del lavoro e i casi in cui è obbligatoria una visita medica preventiva, in particolare in relazione alla situazione del condannato o alla tipologia di attività lavorativa. Il direttore del *Service pénitentiaire d'insertion et de probation* – Spip (su cui v. *infra*) stabilisce, sentito il pubblico ministero e il *juge de l'application de peine* nella cui giurisdizione ha sede la struttura di accoglienza e sentito ogni ente pubblico competente in materia di prevenzione dei reati, l'elenco dei lavori di pubblica utilità che possono essere svolti nel dipartimento; egli inoltre fornisce l'abilitazione a enti di diritto privato ad accogliere condannati al *travail d'intérêt general*.

Il direttore del Spip fissa inoltre le modalità di esecuzione del lavoro (ente presso cui il *travail d'intérêt general* dev'essere svolto, tipo di attività da eseguire, orario di lavoro, *etc.*); si applica la disciplina prevista dal diritto del lavoro.

Durante l'esecuzione del *travail d'intérêt general* il condannato è soggetto alle misure di controllo previste dall'art. 132-55 del *Code pénal* (che comprendono, tra l'altro, l'obbligo di presentarsi a seguito di convocazione del *juge de l'application de peine* e quello di richiedere un'autorizzazione preventiva in caso di trasferimento di residenza che renda più difficile l'esecuzione del lavoro di pubblica utilità).

Se il condannato omette di svolgere l'attività lavorativa, commette il *délit* previsto dall'art. 434-42 del *Code pénal*, punito con due anni di *emprisonnement* e 30.000 euro di *amende*. Peraltro, l'integrazione di tale reato non dispensa il condannato dall'eseguire il *travail d'intérêt general*³⁴⁹; tuttavia, per ovviare al rischio che tale pena rimanga ineseguita, al momento dell'irrogazione del *travail d'intérêt general* il tribunale può fissare l'importo massimo dell'*emprisonnement* o dell'*amende* che il *juge de l'application des peines* può ordinare di eseguire, in tutto o in parte, in caso di violazioni relative al lavoro di pubblica utilità (art. 131-9 del *Code pénal*, il quale comunque impedisce al giudice di predeterminare

³⁴⁹ B. BOULOC, *Droit pénal général*, cit., p. 514.

una pena più severa di quella prevista per il *délit* di cui all'art. 434-42 del *Code pénal* né di quella prevista per il reato concretamente sanzionato con la pena alternativa poi ineseguita)³⁵⁰.

Stante il chiaro disposto dell'art. 4 CEDU, la legge prevede espressamente che, per poter disporre il *travail d'intérêt general*, occorre il consenso del condannato³⁵¹, il quale – secondo il dettato normativo – tendenzialmente lo esprime semplicemente non rifiutando la disposizione del giudice (quest'ultimo deve informare il condannato della possibilità di opporre un simile rifiuto)³⁵².

Il *travail d'intérêt general* può essere disposto sia nei confronti di maggiorenni, sia nei confronti di minori che abbiano compiuto almeno sedici anni.

Oltre a costituire una pena principale in materia correzionale, il *travail d'intérêt general* è previsto dal legislatore francese anche come pena complementare in relazione a illeciti relativi alla circolazione stradale nonché alle contravvenzioni di quinta classe³⁵³.

Il forte interesse del legislatore per il lavoro di pubblica utilità, manifestato nei numerosi interventi di riforma volti ad ampliarne e potenziarne l'applicazione, trae origine dalla volontà di arginare il numero di condanne a pena detentiva di breve durata, al tempo stesso assicurando che dall'esecuzione della pena derivi un'utilità sociale, sul modello dei *community service* inglesi³⁵⁴. L'utilità sociale dell'attività lavorativa svolta, infatti, è un requisito indefettibile del *travail d'intérêt general*, che non può ridursi a una «*corvée purement afflictive*»³⁵⁵.

³⁵⁰ E. DREYER, *Droit pénal général*, LGDJ, Parigi, 2021, p. 1212.

³⁵¹ Secondo parte della dottrina francese, il consenso richiesto al condannato comporterebbe un rispetto soltanto formale del divieto di lavori forzati previsto dalla CEDU, dacché, nell'alternativa tra l'incarcerazione e il lavoro di pubblica utilità in libertà, la decisione del condannato sarebbe manipolata dalla minaccia della prigione. Sul tema, v. M. HERZOG-EVANS, *Consent and probation: An analogy with contracts*, in *EJProb*, 7/2015, pp. 143-164; M. DANTI-JUAN, *Le consentement et la sanction*, in AA. VV., *Mélanges offerts à Pierre Couvrat: la sanction du droit*, PUF, Parigi, 2001, pp. 367 ss.; F. CASORLA, *Du consensualisme en prison, en droit pénitentiaire français*, in *Revue pénitentiaire*, 1999, pp. 383 ss.

³⁵² Per un approfondimento sulle modalità di raccolta del consenso del condannato, si rinvia a M. HERZOG-EVANS, *Droit de l'exécution des peines*, Dalloz, Parigi, 2022, pp. 592 ss.

³⁵³ M. HERZOG-EVANS, *Droit de l'exécution des peines*, cit., pp. 587-589.

³⁵⁴ J. VERIN, *Le succès du Community Service angalis*, in *Revue de science criminelle et de droit pénal comparé*, 1979, pp. 636 ss.

³⁵⁵ M. HERZOG-EVANS, *Droit de l'exécution des peines*, cit., p. 598.

Tale esigenza riguarda in modo particolare i giovani delinquenti, per i quali l'ingresso in carcere – specie se per la prima volta e di breve durata – produce rilevanti effetti criminogeni, favorendo la recidiva³⁵⁶.

Del resto, è radicata la convinzione – suffragata da numerosi studi di matrice empirica, benché questi ultimi, come si è già avuto modo di vedere, siano connotati dall'impiego di metodologie non ottimali – secondo cui il lavoro di pubblica utilità sarebbe un efficace strumento di contrasto della recidiva, evitando il contatto con l'ambiente criminogeno del carcere e favorendo il reinserimento sociale³⁵⁷. Tuttavia, va osservato come, secondo alcuni, il *travail d'intérêt general* potrebbe al contrario aumentare l'inclinazione alla recidiva, laddove sia eseguito in ambienti e con modalità estranianti oppure presso enti che raccolgono numerosi condannati (così generandosi un sistema di relazione che favorisce l'apprendimento di condotte antisociali, in accordo alle note teorie criminologiche di Sutherland)³⁵⁸.

2.2.2.3. L'amende e il jour-amende.

Tra le pene principali in materia correzionale l'art. 131-3 del *Code pénal* annovera la pena pecuniaria, nelle forme dell'*amende* e del *jour-amende*.

L'*amende* è una pena pecuniaria comminata da alcune disposizioni incriminatrici di parte speciale, assimilabile alle nostrane multa e ammenda. La legge francese non prevede un minimo edittale, ma solo dei massimi, che variano a seconda dell'entità della pena detentiva a cui si accompagna e di altre circostanze (per esempio se il condannato è recidivo).

³⁵⁶ P.V. TOURNIER – A. KENSEY, *Sortants de prison: variabilité des risques de retour*, in *Cahiers de démographie pénitentiaire*, 2005.

³⁵⁷ In questo senso *ex multis* S. PORTELLI, *Les alternatives à la prison*, in *Pouvoirs*, 4/2010, p. 20, il quale osserva che «*les avantages du tlg sont évidents. Comme toutes les sanctions alternatives, elle évite la désocialisation, mais elle a en plus un pouvoir d'insertion important. Elle permet à beaucoup de "tigistes" de renouer avec le milieu du travail et peut les rapprocher d'activités professionnelles où ils se maintiendront. Le tlg est aussi un moyen d'impliquer la société civile dans la justice pénale, notamment le monde associatif*».

³⁵⁸ M. HERZOG-EVANS, *Droit de l'exécution des peines*, cit., p. 584.

L'ammontare dell'*amende* è in concreto determinato dal giudice al momento della pronuncia della condanna, tenendo conto «*des ressources et des charges du délinquant*»; secondo la giurisprudenza, il giudice non è tenuto a motivare la propria decisione³⁵⁹.

Il *jour-amende* è invece una tipologia di pena pecuniaria (per tassi giornalieri) presente in Francia – fin dalla prima metà degli anni Ottanta³⁶⁰ – ma tutt'oggi tendenzialmente sconosciuta nell'ordinamento italiano. Il *jour-amende* venne introdotto proprio come sostituto dell'*emprisonnement*, nonché dell'*amende* (essendone vietata l'irrogazione cumulativa).

Ai sensi dell'art. 131-5 del *Code pénal*, il giudice, in luogo dell'*emprisonnement*, può irrogare una pena di *jour-amende*, consistente nel pagamento da parte del condannato all'Erario di una somma il cui ammontare complessivo risulta dalla determinazione, da parte del giudice, di un contributo giornaliero (il *jour-amende* propriamente inteso) moltiplicato per un certo numero di giorni. L'importo di ciascun *jour-amende* è determinato tenendo conto delle risorse e delle spese dell'imputato e non può superare i 1.000 euro. Il numero di *jours-amendes* è invece determinato tenendo conto delle circostanze del reato, ma non può in ogni caso superare i trecentosessanta.

In caso di inadempimento totale o parziale, la pena viene commutata in *emprisonnement*, per una durata pari alla totalità del numero di *jours-amendes* non pagati.

Benché il meccanismo del *jour-amende* costituisca una strategia efficace di implementazione della pena pecuniaria, utile a garantire l'effettiva riscossione e a scongiurare il più possibile disparità di trattamento³⁶¹, la dottrina francese rileva come, nella prassi, a causa delle difficoltà di accertamento e di messa in opera relative a questa tipologia di pena, l'autorità giudiziaria sia in verità restia ad impiegare, preferendole il *travail d'intérêt general*³⁶².

³⁵⁹ V. *ex multis* Cour de cassation, Chambre criminelle, arrêt 22 oct. 2008 n. 07-88111.

³⁶⁰ D. ROURE, *Les jours-amendes: une sanction à redéfinir*, in *Recueil Dalloz*, 1996, pp. 64-68; A. WIJFFELS, *L'égalité et le système des jours-amendes*, in *Revue de science criminelle et de droit pénal comparé*, 1984, pp. 297 ss.; S. PLAWSKI, *Les jours-amendes*, in *Revue pénitentiaire*, 1983, p. 39; G. GREBING, *Les expériences allemandes du système des jours-amendes*, in *Revue de science criminelle et de droit pénal comparé*, 1980, pp. 303 ss.

³⁶¹ Sul tema v. E. DOLCINI, *Superare il primato del carcere: il possibile contributo della pena pecuniaria*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 2/2018, pp. 393 ss., il quale osserva peraltro che la valorizzazione della pena pecuniaria mediante l'introduzione del sistema dei tassi giornalieri (oltre che tramite un ripensamento del suo rapporto con la sospensione condizionale) si rivelerebbe un efficace strumento per sottrarre spazi alla pena detentiva.

³⁶² In questo senso B. BOULOC, *Droit pénal général*, cit., p. 516.

2.2.2.4. Le peines de stage.

A seguito della riforma apportata con la *Loi du 23 mars 2019*, nel *Code pénal* è stato introdotto un nuovo art. 131-5-1, il quale contiene la disciplina di un'altra pena principale in materia correzionale, vale a dire la *peine de stage*.

La disposizione *de qua* stabilisce che il giudice, in luogo dell'*emprisonnement* o cumulativamente ad esso, può disporre che il condannato segua, per un periodo non superiore a un mese, un corso di formazione (*stage*), la cui natura, termini e contenuto sono specificati in relazione alla natura del reato e alle circostanze in cui è stato commesso.

Salvo diversa decisione del tribunale, lo *stage*, il cui costo non può superare quello delle *amendes contraventionnelles* di terza classe, è svolto a spese del condannato.

Lo *stage* è svolto entro sei mesi dalla data in cui la condanna diventa definitiva, salvo impossibilità dovuta al comportamento o alla situazione del condannato.

L'art. 131-5-1 del *Code pénal* contiene un nutrito elenco di tipologie di *stage* tra cui il giudice può individuare quello da disporre nel caso concreto. Segnatamente: *stage de citoyenneté*, finalizzato all'apprendimento dei valori della Repubblica e dei doveri del cittadino; *stage* di sensibilizzazione alla sicurezza stradale; *stage* di sensibilizzazione sui pericoli dell'uso di sostanze stupefacenti; *stage* sulla responsabilità per la prevenzione e il contrasto della violenza domestica e sessista; *stage* di sensibilizzazione contro le molestie sessuali; *stage* di formazione sulla responsabilità genitoriale; *stage* sulla lotta al sessismo e di sensibilizzazione alla parità tra donne e uomini; *stage* di sensibilizzazione sulla prevenzione e il contrasto al maltrattamento degli animali; *stage* di sensibilizzazione sul rispetto delle persone nello spazio digitale e sulla prevenzione dei reati commessi online, tra cui il cyberbullismo.

Le *peines de stage* rappresentano un importante strumento di lotta alla pena carceraria, da un lato, e alla recidiva, dall'altro. La costruzione di un percorso volto a intercettare e affrontare alcuni fattori criminogeni (di matrice essenzialmente culturale e psicologica) che hanno indotto il reo al crimine, infatti, rappresenta una modalità di esecuzione della pena idonea ad abbattere il rischio di ricaduta del reato. Ciò vale sia quando lo *stage* sia cumulato

all'*emprisonnement*, sia – a maggior ragione – quando venga disposto a titolo di pena principale, alternativa alla detenzione.

Va tuttavia osservato che la durata massima prevista dalla legge per lo *stage* (un mese) è estremamente ridotta; un lasso temporale tanto limitato, infatti, impedisce l'instaurazione di un percorso veramente in grado di persuadere il reo a una partecipazione convinta, così da condurre all'interiorizzazione dei valori comunicati e all'eradicazione delle pulsioni antisociali. Un simile risultato, infatti, richiede un accompagnamento costante e di lungo periodo, mentre le brevità della durata dello *stage* ostacola l'efficacia risocializzante del percorso trattamentale.

2.2.2.5. Le pene privative o restrittive di diritti.

Ulteriore tipologia di pena a cui il giudice può far ricorso in materia correzionale è rappresentata dalle pene privative o restrittive di diritti. Si tratta di particolari limitazioni incidenti sulla sfera giuridica del condannato, per lo più di carattere interdittivo (se personali) o ablatorio (se reali), in funzione essenzialmente preventiva.

Le pene privative o restrittive di diritti, elencate all'art. 131-6 del *Code pénal* (modificato di recente dalla *Loi du 21 mai 2024*), possono essere applicate dal giudice in luogo dell'*emprisonnement* o, per alcune di esse, cumulativamente alla pena detentiva; possono inoltre essere applicate in luogo dell'*amende*, anche qualora sia l'unica pena edittale prevista per determinati reati³⁶³.

Il novero delle pene privative o restrittive di diritti ricomprende:

- i) la sospensione, per un periodo massimo di cinque anni, della patente di guida; tale sospensione può essere limitata, salvo eccezioni, alla guida fuori dell'attività professionale;
- ii) il divieto di guidare determinati veicoli per un periodo massimo di cinque anni;

³⁶³ Nel caso in cui sia applicata una pena privativa o restrittiva di diritti, non può essere congiuntamente disposto l'*emprisonnement* (salve le eccezioni di cui all'ultimo comma dell'art. 131-6 del *Code pénal*) né l'*amende*; tale regola non opera, tuttavia, laddove le pene privative o restrittive di diritti siano inflitte (non come pena principale, bensì) come pene complementari. Per un approfondimento sul tema, v. J.H. ROBERT, *La combinaison des peines de substitution et des peines complémentaires de même nature*, in *Droit pénal*, 1995.

- iii) la revoca della patente di guida con divieto di richiederne una nuova per un periodo massimo di cinque anni;
- iv) la confisca di uno o più veicoli appartenenti al condannato;
- v) il fermo, per un periodo massimo di un anno, di uno o più veicoli appartenenti al condannato;
- vi) il divieto, per un periodo fino a cinque anni, di guidare un veicolo che non sia dotato, da un professionista abilitato o per costruzione, di un dispositivo antiavviamento elettronico etilometrico omologato; quando tale divieto è irrogato contestualmente alla sanzione della revoca o della sospensione della patente di guida, si applica, per il periodo stabilito dal tribunale, al termine dell'esecuzione di tale sanzione;
- vii) il divieto di possedere o portare, per un periodo massimo di cinque anni, un'arma soggetta ad autorizzazione;
- viii) la confisca di una o più armi possedute dal condannato o di cui egli abbia libera disponibilità;
- ix) la revoca della licenza di caccia con divieto di richiederne una nuova per un periodo massimo di cinque anni;
- x) il divieto, per un periodo massimo di cinque anni, di emettere assegni diversi da quelli che consentono il prelievo di fondi da parte del traente nei confronti del trattario o da quelli certificati e di utilizzare carte di pagamento;
- xi) la confisca della cosa che è stata utilizzata o destinata a commettere il reato o della cosa che ne è il prodotto;
- xii) l'interdizione fino a cinque anni dall'esercizio di un'attività professionale o sociale se le risorse fornite da tale attività sono state consapevolmente utilizzate per preparare o commettere il reato;
- xiii) il divieto, per un periodo massimo di tre anni, di presentarsi in determinati luoghi o categorie di luoghi determinati dal tribunale e nei quali è stato commesso il reato;
- xiv) il divieto, per un periodo massimo di tre anni, di associarsi con determinate persone condannate e specificatamente designate dal tribunale, in particolare con gli autori o i complici del reato;

- xv) il divieto, per un periodo massimo di tre anni, di entrare in contatto con determinate persone specificatamente designate dal tribunale, in particolare con la vittima del reato;
- xvi) il divieto, per un periodo massimo di cinque anni, di esercitare una professione commerciale o industriale, di dirigere, amministrare, gestire o controllare a qualsiasi titolo, direttamente o indirettamente, per conto proprio o per conto altrui, un'impresa commerciale o industriale o una società commerciale.

Come si può facilmente vedere, si tratta di un insieme di limitazioni di diritti eterogeneo, spesso pensato per rispondere a particolari tipologie di criminalità (reati in materia stradale, reati commessi con armi, truffe). Molte di esse trovano peraltro riscontro nell'ordinamento italiano, pur essendo diversamente qualificate (a seconda dei casi, come pene accessorie o misure di sicurezza). Particolarmente significativa rispetto al sistema italiano, tuttavia, è la possibilità per il giudice francese di applicare una di queste misure in luogo di qualsivoglia altra pena; benché una simile possibilità realizzi evidenti effetti deflattivi, senza sacrificare (dato il carattere interdittivo o ablatorio delle misure) la componente di prevenzione della sanzione, tuttavia si smarrisce l'elemento risocializzante e rieducativo della risposta punitiva alla commissione del reato. Le pene privative o restrittive di diritti si riducono così a una sorta di sospensione della pena assistita da divieti specifici, i quali, laddove non accompagnati da ulteriori percorsi rieducativi (per esempio *stages*), rischiano di produrre effetti desocializzanti.

2.2.2.6. La *sanction-réparation*.

A chiudere l'elenco delle pene principali previste in materia correzionale si colloca la *sanction-réparation*, disciplinata dall'art. 131-8-1 del *Code pénal*³⁶⁴.

La norma prevede che il giudice, alternativamente o congiuntamente all'*emprisonnement*, ovvero alternativamente all'*amende* (quando tale pena pecuniaria costituisca l'unica pena

³⁶⁴ S. FOURNIER, *La peine de sanction-réparation, hybride disgracieux*, in AA. VV., *Mélanges en l'honneur du professeur Jacques-Henri Robert*, LexisNexis, Parigi, 2012, pp. 285 ss.; E. FORTIS, *Variations sur la sanction-réparation de la loi du 5 mars 2007*, in AA. VV., *Études offertes à Geneviève Viney*, LGDJ, Parigi, 2008, pp. 449 ss.; M. GIACOPELLI, *Libres propos sur la sanction-réparation*, in *Recueil Dalloz*, 2007, pp. 1551 ss.

edittale prevista dalla fattispecie di parte speciale), possa disporre una *sanction-réparation*, consistente nell'obbligo per il condannato di procedere, entro il termine e secondo i termini stabiliti dal giudice, al risarcimento del danno subito dalla vittima.

Con il consenso della vittima e dell'imputato, il risarcimento può essere effettuato in natura. Può consistere nella restituzione dei beni danneggiati durante la commissione del reato; tale restituzione è effettuata dal condannato stesso o da un professionista di sua scelta, il cui intervento è a suo carico.

Nell'irrogare la *sanction-réparation*, il tribunale stabilisce la durata massima dell'*emprisonnement*, che non può superare i sei mesi, o l'importo massimo dell'*amende*, che non può superare i 15.000 euro; il *juge de l'application des peines* può ordinarne l'esecuzione totale o parziale laddove il condannato non dovesse ottemperare all'obbligazione risarcitoria.

La *sanction-réparation* assomiglia dunque alle condotte riparatorie previste in Italia dall'art. 162-ter c.p., le quali, per i reati procedibili a querela soggetta a remissione, costituiscono una causa di estinzione del reato – qualora intervenute prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado –. Notevoli sono tuttavia le differenze (tra cui, per l'appunto, l'applicazione generalizzata della *sanction-réparation* contro la limitazione ai soli reati procedibili a querela soggetta a remissione per le condotte riparatorie ex art. 162-ter c.p.). In particolare, la *sanction-réparation* costituisce una pena principale, irrogata dal giudice (alternativamente o congiuntamente all'*emprisonnement* ovvero alternativamente all'*amende*) e il cui inadempimento comporta la conversione in *emprisonnement/amende*. L'attuazione di condotte riparatorie, invece, costituisce una causa di estinzione del reato: il reo è incentivato, quindi, a riparare il danno cagionato alla vittima, ma non v'è alcun ordine in questo senso da parte del giudice, anche perché non v'è stato ancora nessun accertamento della responsabilità.

Dal confronto con il regime previsto per le condotte riparatorie ex art. 162-ter c.p. emerge il principale punto di debolezza della *sanction-réparation* (la quale, infatti, incontra scarsissima applicazione): imponendo, a seguito dell'accertamento della responsabilità del reo, come pena un obbligo che comunque discenderebbe pianamente dall'applicazione delle regole civilistiche, la *sanction-réparation* smarrisce la propria credibilità quale seria modalità punitiva alternativa alle pene tradizionali, fungendo solo da incentivo (data la

minaccia, in caso di inadempimento, della conversione in *emprisonnement* o *amende*) per l'effettiva riparazione del danno.

2.2.3. Le *peines contraventionnelles*.

Le *peines contraventionnelles* sono le pene comminate in relazione alla commissione di *contraventions*, le quali costituiscono l'ultima e meno grave categoria di reati prevista dall'ordinamento francese.

La minore gravità di questa categoria di reati comporta l'esclusione, dal novero delle *peines contraventionnelles* (dette anche *peines de police*³⁶⁵), della pena detentiva; l'art. 131-12 del *Code pénal* stabilisce infatti come pene in materia contravvenzionale: l'*amende*; le pene privative o restrittive di diritti; la *sanction-réparation*.

Quanto all'*amende*, in base all'ammontare (inferiore comunque a 3.000 euro, esulandosi altrimenti dalla materia contravvenzionale), si distingue tra *contraventions* di prima classe (38 euro al massimo di *amende*), di seconda classe (150 euro al massimo di *amende*); di terza classe (450 euro al massimo di *amende*); di quarta classe (750 al massimo di *amende*); di quinta classe (1.500 euro al massimo di *amende*, innalzabile fino a 3.000 euro in caso di recidiva).

Per le *contraventions* di quinta classe, in luogo dell'*amende* possono essere applicate una o più delle pene privative o restrittive di diritti previste dall'art. 131-14 del *Code pénal*; esse sono la sospensione o la revoca della patente di guida, la confisca di armi, la revoca della licenza di caccia, il divieto di emettere assegni, la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato o che ne costituiscono il prodotto.

Per la *sanction-réparation*, invece, vale la stessa disciplina prevista per la materia correzionale, ma può essere disposta solo per le *contraventions* di quinta classe.

³⁶⁵ B. BOULOC, *Droit pénal général*, cit., p. 521.

2.2.4. La sospensione dell'esecuzione della pena: il *sursis*.

Anche in Francia, analogamente a quanto avviene in Italia per mezzo dell'art. 163 c.p., l'esecuzione della pena formalmente irrogata dal giudice nella sentenza di condanna può essere sospesa. L'istituto a ciò preposto è denominato *sursis* e, come per la sospensione condizionale della pena italiana, ha come obiettivo quello di agevolare il reinserimento sociale del condannato³⁶⁶.

Rispetto alla scelta compiuta nel Cap. I in relazione al sistema italiano, in questa sede l'esposizione della disciplina della misura sospensivo-probatoria del *sursis* segue, non precede, quella relativa alle pene sostitutive (intese in senso lato). Tale opzione è motivata da una precisa differenza tra l'ordinamento italiano e quello francese, di cui si è già dato conto nelle pagine che precedono. Segnatamente, mentre in Italia le pene sostitutive sono concepite come surrogati della pena detentiva, sicché anche nella prospettiva del procedimento applicativo vengono disposte commutando una pena detentiva già determinata, in Francia le alternative al carcere sono concepite – ancorché quali *peines de remplacement* di una *peine de référence* – come pene principali. Ciò significa che il giudice può applicare direttamente la pena alternativa, senza passare dalla concretizzazione della pena carceraria astrattamente comminata. Tale peculiarità si riflette sull'istituto della sospensione della pena (*sursis*). Laddove in Italia le fasi del procedimento decisorio sono scandite dalla sequenza *irrogazione della pena detentiva – eventuale sospensione condizionale della pena – eventuale conversione della pena detentiva non sospesa in una pena sostitutiva* (coerente con il divieto di sospensione della pena sostitutiva sancito dall'art. 61-bis l. 689/1981), in Francia la progressione procedimentale è del tipo *irrogazione della pena (eventualmente alternativa alla detenzione) – eventuale sursis*, il quale può infatti riguardare anche (alcune) pene sostitutive della pena carceraria³⁶⁷. Per questa ragione,

³⁶⁶ In argomento M. HERZOG-EVANS, *Droit de l'exécution des peines*, cit., pp. 559 ss.; EAD., *Récidive et surpopulation: pas de baguette magique juridique*, in *Actualité juridique pénal*, 2013, pp. 136 ss.; S. DETRAZ, *Le nouveau sursis probatoire créé par la loi du 23 mars 2019*, in *Gaz. pal.*, 2019, pp. 71 ss.; E. DREYER, *Premières observations sur les peines dans la loi du 23 mars 2019*, in *Gaz. pal.*, 2019, pp. 45 ss.; P. SALVAGE, *Le sursis d'épreuve avec injoction de soins*, in *Droit pénal*, 2/2009, pp. 14 ss.; ID., *La mise à l'épreuve: une notion d'avenir*, in AA. VV., *Mélanges offerts à Jean Pradel*, Cujas, Parigi, 2006.

³⁶⁷ Secondo D. BIANCHI, *Le pene sostitutive. Sistematica, disciplina e prospettive di riforma*, cit., pp. 104-105, ciò potrebbe condurre ad esiti paradossali, in quanto «può allora accadere che un soggetto condannato a pena principale sostitutiva non benefici del *sursis simple* o per scelta discrezionale del giudice (ove si tratti di pena principale sostitutiva astrattamente sospendibile) o addirittura per preclusione normativa (ove si tratti di

avendo adottato a criterio espositivo l'ordine procedimentale in cui emergono le alternative al carcere, in relazione al sistema francese, diversamente da quello italiano, l'analisi del *sursis* deve seguire (e non precedere) quella delle pene – principali – alternative alla detenzione.

L'ordinamento francese prevede due tipologie di *sursis*: il *sursis simple* e il *sursis probatoire* (fino al 2020 detto *avec mise à l'épreuve*). Fino al 2020 era prevista una terza forma di sospensione della pena, ossia il *sursis* assistito dall'obbligo di eseguire un *travail d'intérêt general*; quest'ultimo è stato tuttavia abrogato a seguito dell'inclusione, tra le prescrizioni che possono riguardare il *sursis probatoire*, proprio dell'obbligo di svolgere un lavoro di pubblica utilità

Il *sursis simple* (o “vuoto”; artt. 132-29 ss. del *Code pénal*) consiste in una sospensione condizionale della pena secca: il giudice ordina la sospensione dell'esecuzione della pena irrogata, la quale diviene definitiva laddove il reo non commetta nuovi reati entro cinque anni.

In materia criminale, correzionale e contravvenzionale, il *sursis simple* può essere disposto solo quando l'imputato non è stato condannato, nei cinque anni precedenti i fatti, per un *crime* o un *délit de droit commun*, a – rispettivamente – *réclusion* o *emprisonnement*.

In assenza di tale preclusione oggettiva, il *sursis simple* è applicabile ai condannati a pena detentiva pari o inferiore a cinque anni³⁶⁸, a pena pecuniaria, a pena privativa o restrittiva di diritti o ad alcune pene complementari³⁶⁹. Non possono essere sospese, dunque, la *détention à domicile*, il *travail d'intérêt general* o le *peines de stage*. Inoltre, se l'imputato era

una pena per la quale la legge non ammette sospensione). Altro soggetto, invece, responsabile di un fatto criminoso più grave, tanto da essere ritenuto dal giudice non sanzionabile con pena principale sostitutiva, potrebbe vedersi sì irrogata la pena carceraria ma potrebbe andare a beneficiare della sospensione condizionale secca. Con l'effetto paradossale che l'autore del reato meno grave verrebbe punito in maniera più aspra ed effettiva in confronto all'autore del reato più grave, che, in virtù dell'irrogazione della pena astrattamente più severa (quella carceraria), va a ricadere nell'ambito applicativo della sospensione condizionale semplice». A tal proposito va tuttavia osservato che l'effetto paradossale a cui si fa riferimento, pur in astratto possibile alla luce del tessuto normativo, in concreto difficilmente si manifesta, giacché la sospensione della pena (il *sursis*) non è automatica, bensì rimessa a una valutazione discrezionale del giudice, il quale ben difficilmente riterrà il reo non idoneo a beneficiare di una pena alternativa al carcere, ma idoneo a beneficiare del *sursis*. Come è stato ben evidenziato, «*si le juge estime fâcheuse l'incarcération de l'individu et veut faire preuve d'indulgence à son égard, il est sans doute préférable, au lieu de prononcer une peine d'emprisonnement avec sursis, d'utiliser les peines alternatives, privatives ou restrictives de droit qui sont elles-mêmes susceptibles de sursis*» (così B. BOULOC, *Droit pénal général*, cit., p. 675).

³⁶⁸ Si tratta di un limite invero molto ampio, più del doppio di quello previsto dall'art. 163 c.p., pari – come noto – a due anni di reclusione.

³⁶⁹ Cfr. Y. MAYAUD – C. GAYET, *Code pénal: annoté*, Dalloz, Parigi, 2024, p.461.

stato condannato nei cinque anni precedenti (a una pena diversa da quella detentiva, in quanto altrimenti opererebbe la preclusione vista poc'anzi), può essere oggetto di *sursis* solo l'*emprisonnement* e non anche le altre pene non detentive³⁷⁰.

Il giudice valuta discrezionalmente se disporre il *sursis* alla luce della personalità dell'imputato e delle sue condizioni sociali. Peraltro, il giudice può disporre il *sursis* solo per parte della pena dell'*emprisonnement* (cfr. art. 132-39 del *Code pénal*); tale possibilità, tuttavia, è criticata dalla dottrina francese, dacché un *sursis* parziale non impedisce il contatto con l'ambiente criminogeno del carcere, in palese contrasto rispetto alla precipua finalità dell'istituto³⁷¹.

In caso di commissione di nuovi reati entro cinque anni, il *sursis* è revocato e viene eseguita la pena originariamente irrogata, salvo che la condanna per il nuovo reato sia anch'essa oggetto di sospensione³⁷².

Il *sursis probatoire* (artt. 132-40 ss. del *Code pénal*) è una forma particolare di *sursis*, anch'esso disposto discrezionalmente dal giudice, che comporta per il condannato a pena sospesa la sottoposizione a un regime di *probation*, caratterizzato dall'imposizione di obblighi positivi e negativi. Il *sursis probatoire* può essere applicato nei confronti dei condannati all'*emprisonnement* fino a cinque anni, con l'esclusione di alcune ipotesi normativamente previste di recidiva. Differentemente dal *sursis simple*, dunque, il *sursis probatoire* non può essere disposto in caso di condanna a pene alternative al carcere, rispetto alle quali si pone dunque in rapporto concorrenziale, talvolta peraltro con ampi margini di sovrapposizione (si pensi in particolare al *sursis probatoire* assistito dall'obbligo di svolgere un un *travail d'intérêt general*).

Oltre alla sottoposizione a misure di controllo previste in via generale dalla legge (come, per esempio, l'obbligo di presentarsi a seguito di convocazione del *juge de l'application des peines*), il condannato può essere soggetto a obblighi, positivi o negativi, individuati dal giudice tra quelli previsti dall'art. 132-45 del *Code pénal* e da questi ritenuti necessari alla

³⁷⁰ B. BOULOC, *Droit pénal général*, cit., p. 673.

³⁷¹ B. BOULOC, *Droit pénal général*, cit., p. 675.

³⁷² P. SALVAGE, *Le cumul de sursis*, in *Revue de science criminelle et de droit pénal comparé*, 1/1978, pp. 13-32.

luce della personalità del reo³⁷³. Tra gli obblighi positivi si annoverano quello di esercitare un'attività professionale determinata o di seguire un corso di formazione, di sottoporsi a trattamenti terapeutici, di riparare il danno cagionato alla vittima, di svolgere un *travail d'intérêt general*, etc. Tra gli obblighi negativi, invece, rientrano il divieto di frequentare pregiudicati (in particolare i concorrenti nel reato), di detenere un'arma, di frequentare osterie, etc³⁷⁴.

Il giudice fissa la durata del periodo di prova, che non può essere inferiore a un anno o superiore a tre anni.

Quando la personalità e la situazione materiale, familiare e sociale del reo e i fatti del caso giustificano un sostegno socio-educativo individualizzato e duraturo, il tribunale può disporre un *sursis probatoire renforcé*, consistente in un monitoraggio rafforzato, multidisciplinare e progressivo, tramite valutazioni periodiche da parte del *Service pénitentiaire d'insertion et de probation* (Spip), al fine di prevenire la recidiva promuovendo l'integrazione o il reinserimento della persona nella società³⁷⁵.

Nel corso dell'esecuzione della prova – per cui è competente il *juge de l'application des peines* – può intervenire la modifica delle prescrizioni imposte al condannato. Anche il *sursis probatoire* è inoltre suscettibile di revoca in caso di commissione di nuovi reati o di violazione degli obblighi prescritti; la revoca può essere anche parziale, comportando quindi per il condannato l'esecuzione solo di parte della pena detentiva (la possibilità di disporre una revoca solo parziale, dunque, muove dalla necessità di evitare l'esecuzione di pene detentive di lunga durata).

³⁷³ P. COUV RAT, *À propos de deux décrets du 14 mars 1986, les prescriptions du sursis avec mise à l'épreuve et de la libération conditionnelle*, in *Revue de science criminelle et de droit pénal comparé*, 1986, pp. 665 ss.; R. VIALATTE, *Des obligations du probationnaire*, in *Semaine juridique*, 1/1963.

³⁷⁴ C. MARGAINE, *Étude des obligations applicables en milieu ouvert. Une analyse de la dimension coercitive de la probation*, Rapport de Recherche. École Nationale d'Administration Pénitentiaire. Dossiers thématiques CIRAP, 2015; S. DINDO, *Sursis avec mise à l'épreuve: la peine méconnue. Une analyse des pratiques de probation en France*, Étude pour la Direction de l'administration pénitentiaire, bureau PMJ1, 2011.

³⁷⁵ Per un approfondimento su questa particolare forma di *sursis probatoire* v. M. HERZOG-EVANS, *Droit de l'exécution des peines*, cit., pp. 574 ss.

2.3. La fase *post-sentencielle*: l'*aménagement de peine*.

Intervenuta la sentenza di condanna a pena detentiva, l'ordinamento francese prevede ancora ampie possibilità di applicazione per le alternative al carcere in fase esecutiva. Segnatamente, l'*aménagement de peine* è l'istituto che consente di modulare il trattamento sanzionatorio in conformità con i principi di rieducazione del condannato, di proporzionalità e individualizzazione della pena e di *extrema ratio* del ricorso alla reclusione carceraria³⁷⁶; esso rappresenta, in sostanza, l'equivalente francese delle misure alternative alla detenzione italiane previste dagli artt. 47 ss. ord. penit.

L'*aménagement de peine* può operare sia con riferimento al residuo di pena (detentiva) ancora da scontare, sia *ab initio*, in modo da impedire il passaggio del condannato nell'istituto di pena e così ottimizzare l'efficacia di prevenzione dal contatto criminogeno con l'ambiente carcerario. In questo secondo caso, mentre in Italia è previsto il meccanismo della sospensione dell'ordine di esecuzione ex art. 656 co. 5 c.p.p., in Francia l'art. 474 del *Code de procédure pénale* prescrive che al condannato presente al termine dell'udienza venga notificata la convocazione a comparire, entro un termine non superiore a trenta giorni, davanti al giudice dell'esecuzione della pena per la determinazione dei termini di esecuzione della pena stessa³⁷⁷. In tale sede il giudice può disporre l'*aménagement de peine* ovvero, qualora gli occorra ulteriore tempo per decidere (in particolare, per svolgere adeguate indagini psico-sociali e criminologiche), rinviare la decisione fino a sei mesi.

³⁷⁶ Sul tema v. *ex multis* M. HERZOG-EVANS, *Droit de l'exécution des peines*, cit., pp. 415 ss.; EAD., *Les articles 474 et 723-15 ou le sens retrouvé des courtes peines d'emprisonnement. Plaidoyer pour un artisanat judiciaire*, in *Actualité juridique pénal*, 2008, pp. 274 ss.; P. GARREAU, *Le SPIP et la procédure simplifiée d'aménagement de peine ou quand l'attente quantifiée produit moins que l'exigence qualité*, in *Gaz. pal.*, 2013, pp. 2 ss.; P. FAUCHER, *La procédure simplifiée d'aménagement de peine applicable aux condamnés libres, dite du "723-15": contribution à l'artisanat judiciaire*, in *Gaz. pal.*, 2013, pp. 8 ss.; M. GIACOPELLI, *La promotion du milieu ouvert par l'aménagement des peines*, in *Actualité juridique pénal*, 2005, pp. 89 ss.

³⁷⁷ Si tratta di un meccanismo probabilmente più efficace di quello previsto dall'ordinamento italiano, in quanto tende a velocizzare i tempi e a prevenire, così, il fenomeno – dalle dimensioni preoccupanti in Italia – dei cc.dd. liberi sospesi. Va anche detto, tuttavia, che il sistema francese, nel caso in cui il *juge de l'application des peines* non provveda entro i termini previsti dalla legge, prevede un rimedio draconico per scongiurare ipotesi di "libertà sospesa": l'art. 723-15-2 del *Code de procédure pénale* prevede infatti che, in mancanza della decisione del giudice entro il termine previsto dalla legge, il pubblico ministero può dare esecuzione alla pena detentiva. Si tratta di un meccanismo che, pur ispirato dall'esigenza di assicurare la certezza e l'effettività della pena, si pone in netto contrasto con il principio rieducativo e di *extrema ratio* del carcere, scaricando sul condannato (che in astratto ben potrebbe essere soggetto a una pena *en milieu ouvert*) il peso delle inefficienze del sistema giudiziario.

Il giudice dell'esecuzione competente è di regola il *juge de l'application des peines*; solo in ipotesi residuali è competente il *Tribunal de l'application des peines*, il quale opera anche come giudice di seconda istanza rispetto al *juge de l'application des peines*³⁷⁸.

Ai sensi dell'art. 723-15 del Code de procédure pénale, l'*aménagement de peine* è facoltativo (viene disposto dal giudice nella misura in cui le circostanze concrete lo consentano) quando viene in rilievo una pena compresa tra sei mesi e un anno (un anno di pena è il limite oltre il quale non è possibile accedere all'*aménagement de peine*; tale soglia è stata ridotta nel 2020 rispetto alla precedente soglia di due anni³⁷⁹); è obbligatorio, salvo che la personalità o le condizioni del condannato lo rendano impossibile³⁸⁰, per pene inferiori a sei mesi.

Il Code de procédure pénale prevede varie misure di *aménagement de peine*; segnatamente: i) *semi-liberté*; ii) *placement à l'extérieur*; iii) *placement sous surveillance électronique*; iv) *suspension ou fractionnement de peine*; v) *libération conditionnelle*; vi) *crédits de réductions de peine*; vii) *réductions supplémentaires de peine*; viii) *conversion-TIG*; ix) *jours-amende*. Nei paragrafi che seguono verranno esaminate le misure che trovano più frequente applicazione³⁸¹.

³⁷⁸ Per approfondimenti sugli aspetti procedurali si rinvia a M. HERZOG-EVANS, *Droit de l'exécution des peines*, cit., pp. 203 ss.

³⁷⁹ J. FRINCHABOY, *Le sens et l'efficacité des peines dans la loi de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice*, in *Actualité juridique pénal*, 2019, p. 198; E. DAOUD – R. BINSARD, *La loi programmation 2018-2022 et réforme pour la justice et les droits de la défense: l'impossible conciliation*, in *Actualité juridique pénal*, 2019, p. 188.

³⁸⁰ Il carattere obbligatorio dell'*aménagement de peine* si riflette nella portata dell'eccezione, in relazione alla quale si fa riferimento all'impossibilità dell'*aménagement*, e non solo all'assenza di opportunità.

³⁸¹ Per approfondimenti si rinvia alla manualistica francese: B. BOULOC, *Droit de l'exécution des sanctions pénales*, Dalloz, Parigi, 2020; E. BONIS-GARÇON – V. PELTIER, *Droit de la peine*, LexisNexis, Parigi, 2019; M. GIACOPELLI – A. PONSEILLE, *Droit de la peine*, LGDJ, Parigi, 2019; A. BEZIZ-AYACHE – D. BOESEL, *Droit de l'exécution de la sanction pénale*, Lamy, Saint-Ouen-sur-Seine, 2012.

2.3.1. La *semi-liberté*.

La *semi-liberté*³⁸² è una misura di *aménagement de peine* (benché in astratto applicabile già dal *juge de jugement*) in forza della quale la pena viene eseguita *en milieu semi-ouvert*³⁸³.

Più nel dettaglio, la *semi-liberté* è una modalità esecutiva della pena che consente al condannato di esercitare, fuori dall'istituto di pena e senza sorveglianza continua, un'attività professionale alle stesse condizioni dei lavoratori liberi, oppure di seguire un corso di formazione professionale, partecipare a uno *stage* o svolgere un impiego occasionale in vista del futuro reinserimento sociale, oppure ancora di partecipare a momenti essenziali della vita familiare o di essere sottoposto a un trattamento medico.

Il condannato è tenuto a ritornare quotidianamente nell'istituto di pena al termine dell'attività extra-muraria a cui ha partecipato e deve rimanere in carcere nei giorni in cui detta attività non può essere svolta.

La *semi-liberté* può essere concessa quando la pena (ancora) da scontare è compresa tra sei mesi e un anno; può riguardare anche la parte di pena detentiva nel caso in cui la pena originaria sia stata oggetto di *sursis* parziale. È possibile disporre anche una c.d. *semi-liberté probatoire* in via prodromica rispetto alla *libération conditionnelle*.

Il giudice può subordinare la concessione del beneficio della *semi-liberté* al rispetto di determinati obblighi ex artt. 132-44 e 132-45 del *Code pénal* (obbligo di presentarsi a seguito di convocazione del *juge de l'application des peines*, divieto di frequentare osteria, di detenere armi, etc.), a cui il condannato deve attenersi a pena di revoca del beneficio.

³⁸² Sulle origini dell'istituto nell'ordinamento francese v. S. PLAWSKI, *La semi-liberté*, in *Revue de science criminelle et de droit pénal comparé*, 1985, pp. 15 ss.; R. MORICE, *Évolution et perspectives de la semi-liberté*, in *Revue pénitentiaire*, 1967, pp. 152 ss.; A. PERDRIAU, *L'exécution des courtes peines en semi-liberté*, Études pénitentiaires – Ministère de la Justice, Parigi, 1962.

³⁸³ P. PONCELA – C. MEDICI, *La semi-liberté. Contours d'une sanction pénale multiforme et détour par le quartier de semi-liberté de Versailles*, in *Revue de science criminelle et de droit pénal comparé*, 2011, pp. 153 ss.; M. JANAS, *Le Jap et l'aménagement des peines vers le milieu ouvert*, in *Actualité juridique pénal*, 2005, pp. 101.

2.3.2. Il *placement à l'extérieur*.

Il *placement à l'extérieur*³⁸⁴ costituisce, insieme alla *semi-liberté*, la misura di *aménagement de peine* che comporta l'esecuzione della pena *en milieu semi-ouvert*³⁸⁵.

Il regime del *placement à l'extérieur* (detto anche *chantier extérieur*) è molto simile a quello relativo alla *semi-liberté*³⁸⁶. Esso consiste, infatti, nello svolgimento di attività lavorativa, sotto sorveglianza (c.d. *régime strict*) o no (c.d. *régime souple*), all'esterno dell'istituto di pena³⁸⁷; il giudice può inoltre applicare, in via aggiuntiva, una o più delle misure previste dagli artt. 132-44 e 132-45 del *Code pénal*.

Inizialmente consacrato unicamente alla manutenzione degli edifici penitenziari³⁸⁸, il *placement à l'extérieur* ha conosciuto, con il tempo, un'evoluzione verso un modello di misura connotato da modalità esecutive idonee a favorire il reinserimento sociale e a ridurre la permanenza nell'istituto di pena.

A tal proposito, va infatti osservato come l'attività lavorativa esterna svolta dal condannato possa essere organizzata dall'amministrazione penitenziaria (specie in caso di *régime strict*) ovvero – come quasi sempre accade – da un'associazione privata (in caso di *régime souple*), a cui il reo può essere affidato³⁸⁹.

Nel caso in cui il *placement à l'extérieur* sia gestito da un'associazione privata, quest'ultima può peraltro fornire l'alloggio destinato ad ospitare i condannati, sicché questi ultimi, al termine dell'attività lavorativa, non sono obbligati a far rientro nell'istituto di pena³⁹⁰. Tale

³⁸⁴ N. BOIVENT – S. LASSALLE, *Le placement à l'extérieur non hébergé par l'administration pénitentiaire*, in *Actualité juridique pénal*, 2013, pp. 192 ss.; P. CASTEL, *La diversité du placement à l'extérieur. Étude sur une mesure d'aménagement de peine*, cit., pp. 53 ss.

³⁸⁵ Per un approfondimento, v. M. HERZOG-EVANS, *Droit de l'exécution des peines*, cit., pp. 692 ss.

³⁸⁶ P. CANNAT, *La semi-liberté*, in *Revue de science criminelle et de droit pénal comparé*, 1951, pp. 492 ss.

³⁸⁷ C. CADIOT, *Histoire et philosophie des chantiers extérieurs pénitentiaires*, in *Revue de l'application des peines*, 1997, pp. 2 ss.

³⁸⁸ P. CANNAT, *L'utilisation de la main-d'œuvre pénale sur les chantiers extérieurs aux prisons*, in *Revue de l'application des peines*, 1947, pp. 561 ss.; J. PINATEL, *L'utilisation de main-d'œuvre pénale à l'extérieur*, in *Revue de l'application des peines*, 1949, pp. 105 ss.

³⁸⁹ Il *placement à l'extérieur* implica dunque un importante ruolo della società e, più in particolare, delle realtà associative, con cui l'amministrazione penitenziaria (tramite il Spip) è chiamata a stringere accordi di collaborazione e partenariato. Sulla questione v. amplius M. HERZOG-EVANS, *French third sector participation in probation and reentry: Complementary or competitive?*, in *EJProb*, 6/2014, pp. 42-56.

³⁹⁰ N. BOIVENT – S. LASSALLE, *Le placement à l'extérieur non hébergé par l'administration pénitentiaire*, cit., pp. 192 ss.

peculiarità costituisce la principale differenza del *placement à l'extérieur* rispetto alla *semi-liberté*, la quale infatti, come si è visto, conserva un forte legame con l'ambiente carcerario.

La possibilità riconosciuta alle associazioni di fornire strutture destinate ad ospitare i condannati ad esse affidati (*logement collectif*; più raramente l'associazione fornisce alloggi individuali³⁹¹) consente peraltro ai soggetti privi di fissa dimora di usufruire di scontare la propria pena all'esterno del carcere, senza incorrere in preclusioni – concrete – discriminatorie.

In caso di cattiva condotta o di violazione delle prescrizioni inerenti al *placement à l'extérieur*, il *juge de l'application des peines* può revocare il beneficio, ovvero sostituirlo con la *semi-liberté* o con la *détention à domicile sous surveillance électronique*.

2.3.3. La *suspension ou fractionnement de peine*.

La sospensione e il frazionamento della pena costituiscono modalità di esecuzione della sanzione detentiva, le quali, benché si limitino a modificarne le cadenze temporali rispetto all'ordinario (senza intaccarne entità o natura), consentono al condannato di trascorrere periodi in libertà, al fine di scongiurare la rottura dei legami sociali indispensabili per assicurarne il reinserimento, ovvero per far fronte a gravi esigenze di natura medica.

Il frazionamento della pena può riguardare peraltro anche pene non privative della libertà (per esempio, la pena pecuniaria o la sospensione della patente di guida), laddove l'immediata e totale esecuzione della pena incida in maniera eccessivamente profonda sulle possibilità per il condannato di conservare un ruolo positivamente partecipativo nella comunità³⁹².

Il *fractionnement de la peine* può essere disposto già dal *juge de jugement* (artt. 132-27 e 132-28 del *Code pénal*) al momento della pronuncia della sentenza di condanna. Segnatamente, il giudice può provvedere in tal senso, in materia correzionale, laddove la

³⁹¹ M. HERZOG-EVANS, *Droit de l'exécution des peines*, cit., p. 720.

³⁹² Circa la possibilità di disporre il frazionamento dell'esecuzione del *jours-amende*, v. B. LAPÉROU, *Fractionnement de l'amende et jours-amende*, in *Revue de science criminelle et de droit pénal comparé*, 1999, pp. 273 ss.

pena detentiva irrogata sia pari o inferiore a due anni e sussistano gravi ragioni di ordine medico, familiare, professionale o sociale; la pena, pur frazionata, deve essere eseguita nell'arco di quattro anni al massimo e ciascuna frazione non può essere inferiore a due giorni.

Nel caso non abbia provveduto il *juge de jugement*, il *fractionnement de la peine* può essere disposto anche successivamente, quale *aménagement de peine*, da parte del *juge de l'application des peines* (art. 720-1 del *Code de procédure pénale*); quest'ultimo può peraltro subordinare il beneficio al rispetto di obblighi individuati entro il novero di quelli previsti dagli artt. 132-44 e 132-45 del *Code pénal*.

Il frazionamento della pena consente dunque di realizzare, di fatto, quello che è stato talvolta definito il “week-end penitenziario” o il “congedo penitenziario”, essenzialmente volto a impedire che il condannato perda la propria occupazione lavorativa a causa dell'assenza forzata che l'esecuzione continuata della pena carceraria comporterebbe³⁹³. Il frazionamento può essere disposto anche per consentire al condannato di mantenere saldi i propri legami familiari e sociali (si pensi al caso della presenza di prole di tenera età) o per seguire efficacemente percorsi terapeutici³⁹⁴.

Quanto invece alla *suspension de peine*, l'art. 720-1-1 del *Code de procédure pénale* prevede che, salvo che non vi sia un grave rischio di recidiva, la sospensione dell'esecuzione della pena può essere disposta, indipendentemente dalla natura o dalla durata della pena residua da scontare e per un periodo non determinabile, a favore dei condannati che si trovino in una condizione di pericolo di vita o il cui stato di salute fisica o mentale sia permanentemente incompatibile con la prosecuzione della detenzione³⁹⁵.

³⁹³ B. BOULOC, *Droit pénal général*, cit., p. 726.

³⁹⁴ Per un approfondimento sui dettagli della disciplina, v. M. HERZOG-EVANS, *Droit de l'exécution des peines*, cit., pp. 726 ss.

³⁹⁵ Sul tema si rinvia a L. MORTET, *La suspension médicale de peine*, L'Harmattan, Parigi, 2007.

2.3.4. La *détention à domicile sous surveillance électronique* (DDSE).

Si è visto supra come, in materia correzionale, la detenzione domiciliare sotto sorveglianza elettronica rientri nel catalogo delle pene principali, irrogabili dal *juge de jugement* al momento della pronuncia della sentenza di condanna.

La *détention à domicile sous surveillance électronique* (DDSE), tuttavia, può costituire altresì una modalità di *aménagement de peine*, disposta dal *juge de l'application des peines*. In particolare, ai sensi dell'art. 723-7 del *Code de procédure pénale*, il giudice può provvedere in tal senso sia in caso di condanna per uno o più illeciti comportanti una pena complessiva non superiore a due anni, sia quando tale ammontare costituisca il residuo di pena ancora da scontare³⁹⁶.

La detenzione domiciliare sotto sorveglianza elettronica, peraltro, può essere disposta anche come "periodo di prova" in vista dell'eventuale concessione della *liberté conditionnelle*.

Il *juge de l'application de peines* fissa le modalità esecutive della detenzione domiciliare, in particolare individuando il luogo in cui la pena dev'essere eseguita (sia esso il domicilio del reo o altro luogo il cui proprietario abbia prestato il consenso ad ospitare il condannato). Al condannato è fatto divieto di allontanarsi dal luogo di esecuzione della pena fuori dai periodi appositamente fissati dal giudice; durante questi periodi, invece, è consentita l'uscita dal domicilio per svolgere la propria attività professionale, per seguire corsi di formazione, per partecipare alla vita familiare, *etc.*

Se le condizioni che hanno consentito al tribunale di decidere che la pena sarebbe stata scontata in regime di detenzione domiciliare sotto sorveglianza elettronica non sono più soddisfatte, ovvero se il condannato non rispetta i divieti o gli obblighi impostigli, se dimostra cattiva condotta, se rifiuta una necessaria modifica delle condizioni di esecuzione o se la richiede, il beneficio della detenzione domiciliare sotto sorveglianza elettronica può essere revocato dal *juge de l'application des peines*.

³⁹⁶ V. PELTIER, *Détention à domicile sous surveillance électronique (DDSE) – Sens et efficacité des peines*, in *Droit pénal*, 5/2019; J. FRINCHABOY, *La nouvelle peine de détention à domicile sous surveillance électronique: une véritable innovation?*, in *Gaz. pal.*, 2019, pp. 75 ss.; M. PERETTI, *Le bracelet électronique: "boulet moderne" ou outil d'insertion?*, in *Actualité juridique pénal*, 2007, pp. 468 ss.

2.3.5. La *liberté conditionnelle* e la *libération sous contrainte*.

La *liberté conditionnelle* è prevista dall'ordinamento francese al dichiarato scopo (art. 729 del *Code de procédure pénale*) di far sì che il percorso punitivo tenda, in ultima istanza, «à la réinsertion des condamnés et à la prévention de la récidive». Essa consiste nella possibilità, per l'autorità giudiziaria, di disporre la liberazione del condannato prima del termine finale di esecuzione della pena detentiva irrogata³⁹⁷; l'idea fondante è quella per cui il condannato potrebbe fare progressi, nel proprio percorso rieducativo, più rapidamente di quanto il giudice avesse inizialmente supposto, così rendendosi superfluo il prolungamento della sua detenzione laddove egli abbia già (ri)acquisito un'attitudine orientata al rispetto della legalità³⁹⁸.

La *liberté conditionnelle* può essere concessa quando il condannato dimostri di aver posto in essere «*efforts sérieux de réinsertion*» in correlazione allo svolgimento di un'attività lavorativa o alla partecipazione di un corso di formazione, alla partecipazione alla vita familiare, *etc*³⁹⁹.

La libertà condizionale può essere concessa quando la durata della pena scontata dal condannato è almeno pari alla durata della pena residua da scontare; il periodo di prova non può superare i quindici anni o, se il condannato è recidivo, i venti anni. Per i condannati all'ergastolo, il periodo di prova è di diciotto anni; è di ventidue anni se il condannato è recidivo. Sono in ogni caso previsti limiti temporali di accesso al beneficio meno stringenti laddove ricorrano circostanze personali particolari (per esempio, qualora il condannato abbia la responsabilità genitoriale su prole di età inferiore a dieci anni)⁴⁰⁰.

³⁹⁷ Sull'introduzione dell'istituto nell'ordinamento francese nella seconda metà dell'Ottocento, v. M. FIZE, *Il y a cent ans, la libération conditionnelle*, in *Revue de science criminelle et de droit pénal comparé*, 1985, pp. 755 ss.

³⁹⁸ J. BORRICAND, *La libération conditionnelle, quel avenir?*, in *Revue de science criminelle et de droit pénal comparé*, 1989, pp. 589 ss.

³⁹⁹ P.V. TOURNIER, *La libération conditionnelle*, in *Revue pénitentiaire*, 2007, pp. 301 ss. Sui rischi di un ricorso eccessivamente indulgenziale alla misura, cfr. A. KENSEY – P.V. TOURNIER, *L'exécution des peines privatives de liberté: aménagement ou érosion?*, in *Questions pénales*, 2001, pp. 3 ss.

⁴⁰⁰ B. BOULOC, *Droit pénal général*, cit., pp. 703 ss.

Quando la pena detentiva inflitta è inferiore o uguale a dieci anni, oppure quando, indipendentemente dalla pena inizialmente inflitta, il periodo di detenzione residuo da scontare è inferiore o uguale a tre anni, la *liberté conditionnelle* è concessa dal *juge de l'application des peines*; negli altri casi, è concessa dal *tribunal de l'application des peines*.

Ai sensi dell'art. 731 del *Code de procédure pénale* «*le bénéfice de la libération conditionnelle peut être assorti de conditions particulières ainsi que de mesures d'assistance et de contrôle destinées à faciliter et à vérifier le reclassement du libéré*»⁴⁰¹. Il successivo art. 731-1 consente peraltro che la persona a cui sia stata concessa la libertà condizionale sia soggetta a un *suivi socio-judiciaire*, laddove ne ricorrano le relative condizioni.

Il provvedimento di liberazione condizionale stabilisce i termini di esecuzione e le condizioni cui è subordinata la concessione e il mantenimento della libertà, nonché la natura e la durata delle misure di assistenza e controllo⁴⁰².

In caso di nuova condanna o di violazione delle prescrizioni durante il periodo di prova, il beneficio è revocato. La revoca comporta l'esecuzione della pena che al condannato restava da scontare al momento della liberazione condizionale, cumulativamente, se del caso, con la nuova pena eventualmente scontata.

Se invece non interviene alcun motivo di revoca entro il termine finale del periodo di prova, la pena si considera eseguita il giorno di concessione della *liberté conditionnelle*.

Diverso dalla *liberté conditionnelle* è l'istituto della *libération sous contrainte*, previsto dall'art. 720 del *Code de procédure pénale*. Si tratta di uno strumento volto a consentire il graduale ritorno in libertà di chi stia scontando pene detentive di lunga durata, in modo da accompagnare il condannato in un percorso progressivo di riavvicinamento alla società, ammortizzando gli effetti estraniati implicati dalla carcerazione prolungata⁴⁰³.

Più nel dettaglio, la norma *de qua* stabilisce che il *juge de l'application des peines* debba esaminare la situazione di ogni condannato che abbia già scontato almeno due terzi della propria pena (ossia «*la durée de la peine accomplie est au moins égale au double de la*

⁴⁰¹ P.P. RENSON, *Qu'est-ce que la libération conditionnelle*, in *Promovere*, 54/1988, p. 12.

⁴⁰² Per una disamina dettagliata della disciplina si rinvia a M. HERZOG-EVANS, *Droit de l'exécution des peines*, cit., pp. 757 ss.

⁴⁰³ L. GRIFFON-YARZA, *La libération sous contrainte, nouvel oxymore juridique*, in *Actualité juridique pénal*, 2015, pp. 80 ss.

durée de la peine restant à subir») e il cui residuo di pena da eseguire sia inferiore a cinque anni. Il giudice dispone la *libération sous contrainte* (dopo aver acquisito il parere della *commission d'application des peines*⁴⁰⁴) laddove non sussistano ragioni ostative (segnatamente, se la concessione del beneficio è resa impossibile dalle circostanze concrete o se il condannato non ha prestato il proprio consenso); la decisione è presa con ordinanza motivata⁴⁰⁵.

La *libération sous contrainte* comporta l'esecuzione della pena residua in regime di *liberté conditionnelle, détention à domicile sous surveillance électronique, placement à l'extérieur* o *semi-liberté*.

3. Il sistema sanzionatorio francese in concreto.

Dopo aver svolto, nei paragrafi precedenti, una panoramica sul sistema sanzionatorio penale alternativo alla detenzione in Francia, occorre verificare l'efficacia e l'efficienza, in concreto, di un simile modello. Come osservato in apertura del presente capitolo, infatti, la comparazione non può involversi in un mero raffronto descrittivo di schemi normativi, ma deve essere una metodologia utile a evidenziare punti di forza e di debolezza di un determinato sistema rispetto a un altro, così da fornire ispirazione e stimoli per la riforma e il perfezionamento dei meccanismi propri dell'ordinamento. In un ambito quale quello del sistema sanzionatorio e delle alternative alla detenzione, è dunque fondamentale accostare, all'analisi del dato normativo, l'esame statistico della funzionalità del modello sanzionatorio.

Questa parte dell'indagine – che si potrebbe definire “quantitativa” – verterà sui medesimi campi su cui si è concentrato lo studio del contesto italiano. Segnatamente: popolazione carceraria e suo rapporto rispetto alla capienza degli istituti penitenziari; totale dei soggetti per i quali è stata disposta una misura alternativa alla detenzione e rapporto rispetto all'organico degli uffici a cui è demandato il compito di seguire tali individui; tassi di recidiva e differenza tra i tassi di recidiva di chi abbia scontato la pena in carcere e di chi, invece,

⁴⁰⁴ Sulle origini, il ruolo e le funzioni della *commission d'application des peines*, cfr. B. JOUVE, *La commission de l'application des peines*, in *Revue de l'application des peines*, 1995.

⁴⁰⁵ B. BOULOC, *Droit pénal général*, cit., pp. 730-731.

abbia beneficiato di misure alternative alla detenzione per l'esecuzione, in tutto o in parte, della pena.

3.1. La situazione delle carceri francesi.

Prendendo le mosse dai numeri attinenti alla situazione delle carceri d'oltralpe, si rileva subito come la Francia viva un'esperienza drammatica tanto quanto quella italiana, se non a tratti perfino peggiore.

Nel 2000, il totale dei detenuti ammontava a 51.441, a fronte di un numero di posti disponibili nelle carceri pari a 49.294. Nel 2015, i detenuti erano aumentati a 66.818 individui, mentre la capacità di ospitare persone da parte degli istituti di pena era stata incrementata solo fino a 58.082 unità⁴⁰⁶. Alla fine del 2024, secondo i dati forniti dal ministero della giustizia, i soggetti detenuti erano 78.300, a fronte di una capienza delle carceri pari a 62.014 posti letto⁴⁰⁷.

Ciò significa che il tasso di sovraffollamento carcerario è aumentato da un valore del 104.4% nel 2000, ad uno del 115.04% nel 2015, fino a un tasso di sovraffollamento del 127%. La situazione varia poi sensibilmente a seconda degli istituti di pena considerati, avendosi infatti ben 15 carceri in cui il tasso di sovraffollamento supera il valore del 200%. Spesso, in celle di nove metri quadri disegnate per ospitare un solo detenuto, vengono rinchiusi tre o quattro persone, costringendo fino a 4000 detenuti a dormire a terra.

È interessante notare – soprattutto alla luce di dichiarazioni ricorrenti sul palcoscenico politico italiano – come il problema del sovraffollamento carcerario (presente in Francia fin dai primi anni Novanta⁴⁰⁸) si sia progressivamente acuito, nonostante il governo francese abbia messo in atto notevoli sforzi per aumentare la capacità degli istituti di pena (i posti

⁴⁰⁶ I dati – sia in relazione al 2000, sia al 2015 – sono ricavati da P.V. TOURNIER, *Etat du surpeuplement carcéral au 1er décembre 2015*, rapporto del Ministero della giustizia francese, 2015.

⁴⁰⁷ I dati sono tratti da C. RAKOTOMALALA – J. MOREAU, *78 300 personnes détenues au 1er octobre 2024*, rapporto del Ministero della giustizia francese, 2024.

⁴⁰⁸ P.V. TOURNIER, *L'état des prisons françaises*, in *Pouvoirs*, 4/2010, pp. 29-40; in precedenza Id., *Prisons d'Europe, inflation carcérale et surpopulation*, in *Questions Pénales*, 2/2000, pp. 1-4; Id., *La prison à la lumière des nombres*, in *Lignes*, 1/1996, pp. 128-141.

disponibili nelle carceri francesi, infatti, sono aumentati, nel giro di vent'anni, di circa il 20%)⁴⁰⁹.

La vastità del problema ha peraltro, di recente, condotto la Francia a subire una condanna da parte della Corte europea dei diritti dell'uomo per violazione dell'art. 3 CEDU⁴¹⁰, analogamente a quanto avvenuto in precedenza in Italia con la sentenza Torreggiani. Anche nel caso francese, infatti, i giudici alsaziani hanno rilevato come le condizioni del sistema carcerario, afflitto da problemi di sovraffollamento ormai cronici, determinino la sottoposizione dei detenuti a trattamenti inumani e degradanti.

Alle complicate condizioni di vita a cui inevitabilmente costringe il sovraffollamento carcerario si accompagna, funestamente, il fenomeno dei suicidi. In Francia, tale dato assume dimensioni ancor più drammatiche che in Italia: solo nel 2023, infatti, i suicidi accertati nelle carceri francesi sono stati 148 (in Italia, come ricordato *supra*, erano stati 66), pari a 19.4 suicidi ogni diecimila detenuti (in Italia si hanno mediamente 10 suicidi ogni diecimila detenuti)⁴¹¹.

Va osservato che, a fronte delle dimensioni allarmanti del fenomeno del sovraffollamento carcerario (e del correlato dramma dei suicidi), il legislatore francese ha tentato di intervenire per arginare il problema, non solo a livello infrastrutturale (come visto poc'anzi, aumentando la capienza degli istituti penitenziari), ma anche – nel 2014 – a livello normativo.

A tal proposito, l'art. 707, comma III, del *Code de procédure pénale*, nella sua attuale formulazione, prevede che «*Toute personne condamnée incarcérée en exécution d'une peine privative de liberté bénéficie, chaque fois que cela est possible, d'un retour progressif à la liberté en tenant compte des conditions matérielles de détention et du taux d'occupation de l'établissement pénitentiaire*» (“Ogni persona condannata in esecuzione di una pena detentiva beneficia, ove possibile, di un graduale ritorno alla libertà, tenendo conto delle condizioni materiali di detenzione e del tasso di occupazione dell'istituto penitenziario”).

Peraltro, l'art. 803-8 del medesimo codice sancisce che «*toute personne détenue dans un établissement pénitentiaire en application du présent code qui considère que ses conditions*

⁴⁰⁹ J. ALIX – G. GIUDICELLI-DELAGE – C. MAURO – R. PARIZOT – J. TRICOT, *France*, cit., p. 190.

⁴¹⁰ Corte EDU, V sezione, *J.M.B. e altri c. Francia*, 30 gennaio 2020, con nota di C. LAURENT, *J.M.B et autres contre France: surpopulation carcérale et absence de recours effectif*, in *Dalloz Actu Étudiant*, 20 aprile 2020.

⁴¹¹ I dati sono tratti da M.F. AEBI – E. COCCO, *SPACE I - 2024 – Council of Europe Annual Penal Statistics: Prison populations*, Council of Europe, 2025.

de détention sont contraires à la dignité de la personne humaine peut saisir le juge des libertés et de la détention, si elle est en détention provisoire, ou le juge de l'application des peines, si elle est condamnée et incarcérée en exécution d'une peine privative de liberté, afin qu'il soit mis fin à ces conditions de détention indignes» (“qualsiasi persona detenuta in un istituto penitenziario ai sensi del presente Codice che ritenga che le proprie condizioni di detenzione siano contrarie alla dignità umana può adire il *juge des libertés et de la détention*, se si trova in custodia cautelare, o il *juge de l'application des peines*, se è stata condannata e incarcerata in esecuzione di una pena detentiva, affinché a tali condizioni di detenzione indegne possa essere posta fine”). Segnatamente, se la richiesta del detenuto è ammissibile e fondata, il giudice può ordinare (oltre al trasferimento in un altro istituto di pena) che il residuo della pena venga scontato mediante una misura alternativa alla detenzione, o finanche che il detenuto sia rimesso in libertà, se del caso sotto sorveglianza giudiziaria o agli arresti domiciliari con sorveglianza elettronica (così dispone, infatti, l'art. 803-8, comma II, del *Code de procédure pénale*).

Benché sia particolarmente rilevante – anche in prospettiva di riforma domestica – l'espresso riferimento, in seno al *Code de procédure pénale*, alla situazione di sovraffollamento carcerario, con conseguente possibilità, qualora le condizioni della detenzione siano contrarie ai principi di dignità della persona e di umanità, di disporre la liberazione del detenuto o l'applicazione di una misura alternativa al carcere, i dati recenti – a distanza di circa dieci anni dalla riforma – sembrano rivelare un tendenziale fallimento dell'intervento riformatore nella lotta al sovraffollamento.

Sebbene parte della dottrina francese riconduca tale fallimento alla mancanza di sensibilità dei giudici rispetto alle condizioni detentive in situazioni di sovraffollamento⁴¹², probabilmente l'incapacità di fronteggiare adeguatamente l'emergenza carceraria è – come in Italia – di matrice strutturale, dal momento che una simile situazione emergenziale pare l'esito fisiologico (non patologico) di un sistema sanzionatorio ancora incardinato sulla pena detentiva. Pare infatti abbastanza evidente che l'obiettivo dovrebbe essere quello di impedire l'insorgenza di condizioni detentive inumane e degradanti, non quello di costruire frettolosamente un rimedio posticcio laddove tali condizioni si siano già verificate.

⁴¹² Cfr. per es. A.G. ROBERT, *Conditions de détention: lorsque les juges nationaux prennent le relais de la Cour européenne des droits de l'homme*, in *Dr. Pén.*, 10/2013, nonché A. PONSEILLE, *Aménagement de peine et surpopulation carcérale*, in *Actualité juridique pénal*, 2014, p. 494.

3.2. La diffusione delle alternative al carcere.

Così rapidamente compendiati i numeri relativi allo stato della detenzione in Francia, è il momento di volgere lo sguardo alle misure alternative alla detenzione (ossia alle misure *en milieu ouvert*).

L'Amministrazione penitenziaria francese fornisce vari dati relativi al numero di individui che beneficiano di un'alternativa alla detenzione, raggruppando tali soggetti a seconda della tipologia di misura a cui hanno avuto accesso: *sursis probatoire* (fino al 2020 *sursis avec mise à l'épreuve*), *travail d'intérêt general*, *libération conditionnelle*, altre misure⁴¹³.

Il primo dato che emerge, analogo a quanto ravvisato in riferimento all'esperienza italiana, è il costante aumento dei soggetti che accedono a misure alternative alla detenzione (salvo alcune occasionali flessioni al ribasso, tendenzialmente compensate dagli incrementi nelle annualità seguenti)⁴¹⁴.

Invero, nel 2000, gli individui soggetti a *mesures en milieu ouvert* erano 149.588, nel 2015 erano 193.739, nel 2023 erano 197.915. Tenendo conto del numero di soggetti detenuti nelle relative annualità (51.441 nel 2000, 66.818 nel 2015, 77.670 nel 2023), si può constatare come gli individui per i quali sia in corso di esecuzione una misura alternativa siano quasi il triplo dei detenuti, con una lieve flessione al ribasso negli ultimi anni, dovuta all'acuirsi recente del sovraffollamento carcerario.

Un ruolo predominante riveste l'istituto del *sursis*, soprattutto se si tiene conto che le statistiche ricomprendono solo il *sursis probatoire*, annoverando invece il *sursis assorti de l'obligation d'accomplir un travail d'intérêt général* nella categoria generica relativa proprio al *travail d'intérêt général*. Infatti, nel 2000 usufruivano della misura 113.499 persone (il 75,8% del totale dei soggetti per i quali la pena era eseguita *en milieu ouvert*), nel 2015 erano 136.871 persone (il 70,6% del totale), nel 2023 erano 149.030 (il 75,3% del totale,

⁴¹³ I dati forniti dall'Amministrazione penitenziaria francese sono consultabili sul suo sito web istituzionale.

⁴¹⁴ È con l'avvento del nuovo millennio che in Francia, infatti, si è assistito a un significativo aumento del ricorso alle alternative al carcere e alla loro sostanziale stabilizzazione: cfr. sul punto P. JOUETTE, *En finir avec les tigres de papier: l'effectivité des peines alternatives à l'emprisonnement*, cit.

quasi lo stesso valore assoluto del numero complessivo di individui *en milieu ouvert* nel 2000).

Significativi anche i numeri relativi al *travail d'intérêt général* (TIG): 24.962 persone nel 2000, 38.529 persone nel 2015, 23.663 persone nel 2023. La flessione recente degli individui sottoposti a un *travail d'intérêt général* si può spiegare con l'incremento – intercettato nelle statistiche dell'Amministrazione penitenziaria all'interno della generica categoria delle "altre misure" – del ricorso alla *détention à domicile sous surveillance électronique* (DDSE), a cui erano soggetti, a inizio 2024, circa 18.000 individui⁴¹⁵.

Ben più esigui, invece, i numeri relativi alla *libération conditionnelle* (i quali includono la *libération conditionnelle en aménagement de peine* e la *libération sous contrainte*): 4.852 persone nel 2000, 6.272 persone nel 2015, 4.071 persone nel 2023.

I dati relativi alle annualità recenti sono compendati nella tabella che segue.

⁴¹⁵ Il dato è fornito da un rapporto della Corte dei conti francese, consultabile all'indirizzo <https://www.ccomptes.fr/en/documents/75212>.

MISURA	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Persone prese in carico	157 551	157 764	159 953	155 498	166 333	172 591
MISURA IN CORSO	176 659	176 566	178 713	175 502	190 925	197 915
<i>sursis</i>	120 386	120 088	121 911	122 253	138 697	149 030
<i>travail d'intérêt général</i>	36 664	35 806	35 320	29 706	27 338	23 663
<i>libérations conditionnelles</i>	5 021	4 819	5 049	5 332	4 550	4 071
altre misure	14 588	15 853	16 433	18 211	20 340	21 151

Dati tratti dal rapporto dell'Amministrazione penitenziaria francese

Secondo un recente rapporto del Ministero della giustizia francese⁴¹⁶, circa il 47% dei soggetti usciti dal carcere nel 2024 lo ha potuto fare tramite un *aménagement de peine*, vale a dire *semi-liberté*, *placement à l'extérieur*, *détention à domicile sous surveillance électronique* oppure *libération conditionnelle* (la restante parte degli individui è uscita dal carcere, essenzialmente, per aver terminato di scontare la pena). Si tratta di un dato in lieve aumento rispetto a quello del 2023 (45%), ma che segna un netto incremento rispetto a quello del 2022 (33%).

La *détention à domicile sous surveillance électronique* (DDSE) è l'*aménagement de peine* più comunemente applicato nel 2024; rappresenta infatti circa il 42.5% del totale. La forte diffusione di questa modalità di esecuzione della pena alternativa al carcere, di recente introduzione, deriva in buona parte dalla sua capacità di intercettare efficacemente le ipotesi in cui la pena da scontare sia di breve durata, in passato tra le principali cause del sovraffollamento delle carceri francesi (basti pensare che, nel 2012, 10.222 condannati –

⁴¹⁶ C. DORION, *Près d'une sortie de prison sur deux en 2024 liée à un aménagement de peine*, rapporto del Ministero della giustizia francese, 2025.

pari al 17.8% del totale dei condannati – scontava una pena detentiva di durata inferiore a sei mesi)⁴¹⁷.

Per quanto riguarda invece la tipologia di reati per cui è intervenuta la condanna a pena detentiva poi soggetta ad *aménagement*, i dati rivelano che viene *amenagé* il 62.9% delle condanne per reati stradali, il 59.9% dei reati economici, il 58.4% dei reati connessi agli stupefacenti, il 56.7% dei reati contro la pubblica amministrazione, il 44.9% dei reati contro il patrimonio e il 38.1% dei reati di lesioni personali.

Gli individui che beneficiano maggiormente degli *aménagements de peine* sono le donne (52.9%), i giovani sotto i venticinque anni (51.1%), le persone coniugate o coinvolte in una convivenza di fatto (51.8%).

3.3. Il Service pénitentiaire d'insertion et de probation (Spip).

Tra i principali attori coinvolti nel sistema di alternative alla detenzione si annoverano, oltre a diversi organi della magistratura (tra cui, a seconda dei casi, il pubblico ministero, il giudice della cognizione, la magistratura di sorveglianza, a cui in Francia corrispondono il *parquet*, il *juge de jugement*, il *juge de l'application des peines* – Jap e il *Tribunal de l'application des peines* – TAP), si annoverano, necessariamente, uffici amministrativi, preposti ai precipui compiti di svolgere indagini e raccogliere informazioni da fornire all'autorità giudiziaria, accompagnare il soggetto seguito nel percorso sanzionatorio alternativo alla detenzione, vigilare sull'esecuzione della misura extra-muraria. Come si è visto, in Italia un simile ruolo è assegnato agli Uffici per l'esecuzione penale esterna – UEPE; in Francia, invece, v'è il *Service pénitentiaire d'insertion et de probation* – Spip.

Il *Service pénitentiaire d'insertion et de probation* è un servizio decentralizzato dell'amministrazione penitenziaria francese⁴¹⁸, il quale, a differenza degli Uffici per

⁴¹⁷ J. ALIX – G. GIUDICELLI-DELAGE – C. MAURO – R. PARIZOT – J. TRICOT, *France*, cit., p. 192.

⁴¹⁸ La dipendenza del Spip dall'amministrazione penitenziaria è fortemente criticata dalla dottrina francese (v. per tutti M. HERZOG-EVANS, *France: legal architecture, political posturing, "prisonbation" and adieu social work*, in G. ROBINSON – F. MCNEILL (eds.), *Community Punishment: European Perspectives*, Routledge, Londra, 2015), la quale rileva come le logiche e gli interessi dell'istituzione carceraria siano essenzialmente diversi rispetto a quelli del *probation* e come i funzionari del Spip non possano adempiere correttamente ai propri compiti laddove gli siano affidati anche altri ruoli tipicamente inerenti alla fisiologia carceraria. In Italia, invece, come visto nel Cap. I, benché originariamente incardinati presso il Dipartimento dell'amministrazione

l'esecuzione penale esterna italiani, si occupa non solo di seguire i soggetti che scontano la propria pena al di fuori del carcere, ma anche di "preparare" i condannati detenuti al rientro in società, sia esso in esito a eventuali *aménagements de peine* ovvero al fine pena. L'instaurazione del Spip, infatti, avvenuta nel 1999, aveva come obiettivo proprio quello di realizzare l'unificazione dei vecchi *comités de probation et d'assistance aux libérés*, che operavano esclusivamente all'esterno degli istituti di pena sotto la direzione del *juge de l'application des peines*, con i servizi di *probation* che operavano all'interno del carcere sotto la supervisione della direzione penitenziaria⁴¹⁹.

La finalità istituzionale del *Service pénitentiaire d'insertion et de probation* è sancita a livello normativo dall'art. L. 113-5 del *Code pénitentiaire*, in accordo al quale il personale del Spip è incaricato «*de préparer et d'exécuter les décisions de l'autorité judiciaire relatives à l'insertion et à la probation des personnes placées sous main de justice, prévenues ou condamnées*». Tale compito è in linea con quanto previsto in via generale dall'art. 707 del *Code de procédure pénale*, secondo cui «*le régime d'exécution des peines [...] vise à préparer l'insertion ou la réinsertion de la personne condamnée*».

Dal tenore testuale della norma si ricava come il *Service pénitentiaire d'insertion et de probation* sia un organo esecutivo ancillare rispetto all'autorità giudiziaria, dalle cui decisioni comunque dipende e rispetto alla quale non può operare autonomamente.

Per ottemperare alla propria missione, i funzionari del *Service pénitentiaire d'insertion et de probation* attuano politiche di inserimento e di prevenzione della recidiva, assicurano il monitoraggio o il controllo delle persone poste sotto il controllo della giustizia e preparano la liberazione delle persone detenute; inoltre effettuano valutazioni periodiche della situazione materiale, familiare e sociale delle persone condannate e definiscono, alla luce di tali valutazioni, il contenuto e le modalità della loro presa in carico (così il secondo comma dell'art. L. 113-5 del *Code pénitentiaire*).

Proprio per tentare di prevenire la ricaduta nel reato da parte del soggetto condannato – obiettivo generale nell'ambito delle modalità di esecuzione della pena riconosciuto, ancora, dall'art. 707 c. pr. pén.) –, al *Service pénitentiaire d'insertion et de probation* è demandata

penitenziaria, gli uffici per l'esecuzione penale esterna oggi afferiscono al Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità.

⁴¹⁹ Per un approfondimento sull'evoluzione storica del sistema di *probation* in Francia, si rinvia a Y. PERRIER, *La probation de 1885 à 2005. Sanctions et mesures dans la communauté*, Dalloz, Parigi, 2013.

la lotta contro gli effetti desocializzanti della detenzione, in particolare favorendo il mantenimento dei legami familiari e sociali. A tal fine l'art. L. 113-10 del Code pénitentiaire – in applicazione dell'art. 132-46 del Code pénal – prevede che «*le service pénitentiaire d'insertion et de probation met en œuvre les mesures d'aide qui ont pour objet de seconder les efforts d'une personne condamnée en vue de son reclassement social*», con la partecipazione, ove opportuno, di altri enti, pubblici e privati⁴²⁰.

L'importanza della missione demandata al *Service pénitentiaire d'insertion et de probation* non è rispecchiata, tuttavia, come avviene in Italia per l'UEPE, dalle risorse di cui esso concretamente dispone. Infatti, a fronte di circa 246.000 persone seguite (di cui quasi 80.000 detenuti), l'organico del Spip ricomprende circa 6.700 funzionari (nel cui novero rientrano direttori, *conseillers pénitentiaires d'insertion et de probation* – CPIP⁴²¹, assistenti sociali, personale medico, sorveglianti, etc.), ripartiti in 103 sedi dislocate sul territorio nazionale.

La sperequazione nel rapporto tra prese in carico e unità di personale ostacola le possibilità per il Spip di adempiere efficacemente alle proprie funzioni istituzionali. La dottrina francese, sul punto particolarmente critica, osserva che «la Francia non può affermare di offrire un servizio serio, anzi non lo offre affatto. La gravità di questo problema è peraltro acuita dall'aumento dei compiti, nonostante il reclutamento massiccio di questi ultimi anni»⁴²².

Peraltro, se il sovraccarico di lavoro è un problema che accomuna il *Service pénitentiaire d'insertion et de probation* francese e gli uffici di esecuzione penale esterna italiana, va osservato che il primo risente altresì della natura “ibrida” dei casi seguiti, giacché si occupa di seguire non solo i condannati che intraprendono un trattamento sanzionatorio in regime di libertà, ma anche i detenuti nel loro percorso rieducativo intramurario; il che, a detta della dottrina francese, sarebbe un ulteriore motivo di inefficienza, poiché ostacolerebbe lo

⁴²⁰ Sul ruolo degli enti privati nel fornire mezzi e assistenza per efficientare l'esecuzione delle sanzioni di comunità, cfr. D. L'HOUE – T. LEBÉHOT, *Le secteur associatif: une expertise reconnue, un acteur à reconnaître!*, in *Actualité juridique pénal*, 2013, pp. 196 ss.

⁴²¹ Per un approfondimento sulla peculiare denominazione di questi agenti del *Service pénitentiaire d'insertion et de probation* v. M. HERZOG-EVANS, *What's in a name: Penological and institutional connotations of probation officers' labelling in Europe*, in *Eurovista*, 2013, pp. 121-133.

⁴²² Così M. HERZOG-EVANS, *Droit de l'exécution des peines*, cit., p. 337, la quale prosegue sottolineando che «*Ont notamment soufferts ces dernières années, la possibilité de réaliser des visites à domicile et, plus grave encore, le respect du principe du "risque" (ou dosage), le nombre des rendez-vous avec les condamnés étant sans lien avec le niveau réel de risque – d'ailleurs non évaluable faute d'outil validé disponible: il est très en deçà des standards internationaux pour la totalité des condamnés*».

sviluppo di competenze specifiche e il perseguimento di obiettivi non contaminati da logiche proprie dell'istituzione carceraria⁴²³.

3.4. La recidiva in Francia.

Esaminato l'impianto normativo del sistema sanzionatorio penale alternativo alla detenzione carceraria in Francia, analizzati i numeri relativi alle persone coinvolte in concreto in questo sistema (detenuti, condannati in libertà, funzionari statali), è infine il momento di verificare l'efficacia del modello, assumendo quale parametro di valutazione, come ormai chiaro, l'incidenza sui tassi di recidiva.

Secondo i dati forniti da un recente rapporto del Ministero della giustizia francese⁴²⁴, tra tutti i detenuti rilasciati nel 2020, il tasso di recidiva per nuovi reati commessi entro l'anno successivo alla liberazione si assesta al 34,2% (nel 2019 era del 31,7%). Particolarmente critici si rivelano i primi mesi dal rilascio: infatti, circa il 15% dei soggetti rilasciati commette un nuovo reato entro i primi quattro mesi dall'uscita dal carcere.

Osservando una finestra temporale più ampia, il tasso di recidiva naturalmente aumenta, raggiungendo infatti un valore del 63% con riferimento alla ricaduta nel reato entro cinque anni dal rilascio dal carcere⁴²⁵.

Questi valori, in realtà, sono quasi certamente inferiori rispetto alle reali dimensioni del fenomeno, dacché la definizione di recidiva considerata nello studio ministeriale è imperniata sulla pronuncia di una nuova condanna o sul raggiungimento di una *composition pénale* (una sorta di patteggiamento) per reati commessi dopo l'esecuzione della pena, con la conseguenza che esulano dalle rilevazioni tutte le ipotesi di reato commesso ma non ancora accertato.

Ad ogni modo, il tasso di recidiva varia notevolmente a seconda di criteri quali età, sesso o precedenti penali del detenuto. I detenuti di età inferiore ai 25 anni al momento della

⁴²³ M. HERZOG-EVANS, *Droit de l'exécution des peines*, cit., pp. 331 ss.

⁴²⁴ K. SCHMITT, *Récidive des sortants de prison après un an: des évolutions contrastées en lien avec la crise sanitaire*, rapporto del Ministero della giustizia francese, 2025.

⁴²⁵ K. SCHMITT, *Sortants de prison en 2016, 63 % ont commis une nouvelle infraction dans les cinq ans*, rapporto del Ministero della giustizia francese, 2024.

scarcerazione recidivano in modo significativo più di quelli di altre fasce d'età: ben il 77% dei detenuti con meno di venticinque anni, infatti, è recidivo entro cinque anni dal rilascio. Questo dato è in linea con quanto rilevato anche in riferimento ad annualità precedenti; un precedente rapporto ministeriale, peraltro, aveva messo in evidenza come, tra i fattori della recidiva, gli studi statistici condotti facessero emergere anche la presenza problematiche psicologiche o psichiatriche⁴²⁶.

Anche gli uomini tendono a recidivare più delle donne (64% contro 42%)⁴²⁷, così come i detenuti single (67%) rispetto ai detenuti sposati (44%).

Inoltre, la recidiva è particolarmente elevata tra i detenuti con almeno due condanne alle spalle (74%), rispetto a poco più di uno su tre tra i detenuti alla prima condanna (35%).

Le rilevazioni ministeriali proiettano inoltre una luce sulla possibile incidenza delle misure alternative alla detenzione sulla prevenzione della recidiva. Gli studi infatti evidenziano come i detenuti che hanno beneficiato di un *aménagement de fin de peine* recidivano meno di coloro per i quali è avvenuta una *sortie sèche*. A distanza di un anno dal rilascio, il tasso di recidiva dei soggetti appartenenti al primo gruppo si assesta al 29,1% contro il 36,9% del secondo gruppo; a distanza di cinque anni dal fine pena, coloro che hanno beneficiato di un *aménagement de peine* recidivano per il 58,8%, mentre coloro liberati direttamente dal carcere per il 64,6%.

Già nel rapporto ministeriale viene tuttavia ammesso come questo divario non sia necessariamente spiegato da un impatto diretto dell'*aménagement de fin de peine*, dipendendo invece probabilmente dalle caratteristiche del detenuto e dal tipo di reato commesso.

Una simile avvertenza aveva connotato le conclusioni rassegnate in una ricerca precedente, in cui – analizzando i dati ricavati dal casellario giudiziale – era stato rilevato come alle pene detentive brevi fossero associati tassi di recidiva più alti rispetto alle alternative al carcere,

⁴²⁶ F. CORNUAU – M. JUILLARD, *Mesurer et comprendre les déterminants de la récidive des sortants de prison*, rapporto del Ministero della giustizia francese, 2024.

⁴²⁷ Sulla necessità di costruire percorsi differenti a seconda del genere, in modo da intercettare gli specifici fattori di rischio, cfr. P. PICOT, *Revue de littérature: les sorties de délinquance au prisme du genre*, in *OpenEdition Journals*, 28/2023.

soprattutto in ipotesi di prima condanna⁴²⁸. Dati peraltro confermati anche da studi più recenti, che hanno esaminato l'impatto sulla recidiva di specifiche misure alternative alla detenzione⁴²⁹.

Rimanendo in tema di alternative al carcere e impatto sulla recidiva, significativi sono i dati rilevati da un recente studio condotto dalla *Cour des comptes* su due specifiche misure: il *travail d'intérêt général* (TIG) e la *détention à domicile sous surveillance électronique* (DDSE)⁴³⁰.

La ricerca della Corte mostra che il tasso di recidiva entro cinque anni da una condanna al *travail d'intérêt général* è quasi del 60%, un tasso prossimo a quello osservato per i condannati detenuti. Tale risultato può essere dovuto alla circostanza per cui gli individui sottoposti a *travail d'intérêt général* presentano profili strutturalmente a rischio di recidiva, data la giovane età, il basso livello di integrazione socio-professionale e, tendenzialmente, la presenza di precedenti penali. Secondo le valutazioni della Corte, «una volta considerate le caratteristiche socio-economiche dei condannati e corrette econometricamente, il lavoro in comunità rimane una pena che non sembra essere più efficace delle pene detentive nel prevenire la recidiva dopo cinque o dieci anni».

I risultati sono molto più favorevoli per la *détention à domicile sous surveillance électronique*. I tassi di recidiva dopo tre anni misurati dalla Corte sono tra i 9 e i 19 punti percentuali inferiori rispetto alle ipotesi di *sortie sèche* dal carcere, ossia senza *aménagement de peine*. Tuttavia – rileva il rapporto – questi risultati possono essere spiegati almeno in parte in virtù del profilo specifico dei detenuti che hanno beneficiato della *détention à domicile sous surveillance électronique*. L'analisi econometrica condotta dalla Corte (di cui, tuttavia, non viene specificata la metodologia) consente di limitare questo bias di selezione legato ai profili dei condannati; essa suggerisce una maggiore efficacia in termini di *aménagements* nell'ambito della *détention à domicile sous surveillance électronique* rispetto alla detenzione senza *aménagement*. La Corte, tuttavia, mette in guardia rispetto a questi risultati incoraggianti, dati i limiti dei dati disponibili e, soprattutto, il fatto che l'analisi si è concentrata

⁴²⁸ A. KENSEY – F. LOMBARD – P.V. TOURNIER, *Sanctions alternatives à l'emprisonnement et «récidive»*, Collection Travaux et documents, n° 70, Ministère de la Justice, Direction de l'Administration pénitentiaire, Parigi, 2005.

⁴²⁹ A. BENAUDA – A. KENSEY – R. LÉVY, *La recidive des premiers places sous surveillance électronique*, in *Cahiers d'études pénitentiaires et criminologiques*, 33/2010.

⁴³⁰ Il rapporto della *Cour des comptes* è consultabile all'indirizzo <https://www.ccomptes.fr/en/documents/75212>.

esclusivamente sul periodo precedente alle riforme che hanno implementato e favorito il ricorso alla *détention à domicile sous surveillance électronique*.

Le statistiche relative all'esperienza francese restituiscono, in conclusione, risultati di difficile lettura (colpevole, probabilmente, l'incidenza di numerose variabili sui dati analizzati, non emendate con un'adeguata metodologia nell'ambito delle ricerche). Se, infatti, alcune rilevazioni sembrano suggerire un effetto positivo – in termini di prevenzione della recidiva – delle alternative al carcere (in particolare, con riferimento all'*aménagement de peine*; sono infatti quasi del tutto assenti dati relativi ad altre tipologie di sanzioni non custodiali), tuttavia altri risultati tendono in una diversa direzione. Particolarmente significativo è il dato relativo al *travail d'intérêt général*, il quale – come visto – non sembra riuscire a incidere positivamente sulla prevenzione nella ricaduta nel reato (complice, secondo la *Cour des comptes*, la circostanza per cui il *travail d'intérêt général* viene disposto principalmente in favore di soggetti che fronteggiano difficoltà economiche e sociali, senza tuttavia interventi organici di supporto per una loro risoluzione).

Un ulteriore dato che si presta a letture ambigue è rassegnato da uno studio più risalente nel tempo, il quale ha esaminato – tra l'altro – l'impatto della durata della pena detentiva scontata sui tassi di recidiva⁴³¹. Mentre, per i condannati a pena detentiva inferiore a 6 mesi, il tasso di recidiva si assestava intorno al 62%, per i condannati a pena detentiva superiore a 5 anni il tasso di recidiva era circa del 37%. Si è detto che il dato si presta a una lettura ambigua: se da un lato, infatti, il divario può essere giustificato in ragione della gravità del reato commesso e della diversa probabilità di recidivizzazione nel medesimo crimine (è più probabile tornare a commettere furti che omicidi) e sull'effetto criminogeno delle pene detentive brevi, dall'altro lato si potrebbe sostenere l'effetto deterrente dell'esperienza carceraria, in una prospettiva di prevenzione speciale negativa.

Gli studi statistici relativi al contesto francese, insomma, risultano contagiati dalle medesime problematiche metodologiche che affliggono le ricerche condotte a livello internazionale e che impediscono di pervenire a risultati di univoca lettura. La presenza di variabili confondenti e di disturbo non identificate o non emendate inficia infatti la validità di qualsivoglia affermazione di correlazioni statistiche significative tra i dati. Emerge quindi,

⁴³¹ A. KENSEY – A. BENAOUA, *Les risques de récidive des sortants de prison. Une nouvelle évaluation*, in *Cahiers d'études pénitentiaires et criminologiques*, 36/2011.

ancora una volta, l'esigenza di condurre rilevazioni sulla base di informazioni complete e precise e tramite metodologie adeguate.

4. Considerazioni conclusive.

È giunto il momento, all'esito dell'analisi della normativa francese e dell'esame statistico delle dimensioni concrete dell'apparato sanzionatorio penale, oltre che del fenomeno della recidiva, di tentare di tratteggiare dal confronto con la realtà italiana qualche riflessione, utile a trarre possibili indicazioni per eventuali interventi di riforma.

La prima considerazione che sembra poter essere appuntata è quella per cui la situazione emergenziale che vive l'Italia in termini di sovraffollamento carcerario, condizioni detentive disumane e alti tassi di recidiva non rappresenta, nel panorama europeo, un caso isolato. La Francia – Paese assimilabile all'Italia per demografia, cultura, struttura sociale, *etc.* – fronteggia un contesto pressoché analogo al nostro, se non a tratti peggiore. Analogo è il problema della scarsa capienza degli istituti di pena rispetto alla popolazione detenuta, con conseguente deterioramento della qualità della vita in carcere (tanto da comportare la condanna, anche per la Francia, da parte della Corte europea dei diritti dell'uomo per violazione del divieto di trattamenti inumani e degradanti ex art. 3 CEDU). Analogo è il tragico numero dei suicidi in carcere, il quale, rapportato alla totalità della popolazione detenuta, rivela una profondità ancora maggiore rispetto a quella, di per sé già drammatica, relativa al contesto italiano. Analogo, infine, è il costante aumento del ricorso alle misure alternative alla detenzione, senza però che a ciò si accompagni un alleggerimento del sovraffollamento carcerario, né evidenze empiriche sulla prevenzione della recidivizzazione.

A discapito della complicata situazione in cui versa il suo sistema penitenziario, l'ordinamento francese prevede un articolato impianto normativo – elaborato soprattutto tramite penetranti interventi di riforma adottati nel corso dell'ultimo decennio⁴³² – volto a combattere le pene detentive brevi e la *sortie sèche* dal carcere, favorendo misure

⁴³² Per una panoramica dell'evoluzione normativa degli ultimi anni, v. J. FRINCHABOY, *Le sens et l'efficacité des peines dans la loi de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice*, cit., p. 198, nonché E. DAUD – R. BINSARD, *La loi programmation 2018-2022 et réforme pour la justice et les droits de la défense: l'impossible conciliation*, cit., p. 188.

alternative alla detenzione (già dal momento della pronuncia della condanna o come forma di *aménagement de peine*).

Si tratta – come si è visto – di un’architettura ben strutturata⁴³³, la quale, peraltro, trova diffusa applicazione (come emerge dall’elevato numero di soggetti *en milieu ouvert*, quasi il triplo della popolazione detenuta)⁴³⁴; di talché le cause profonde dell’inefficienza del sistema sanzionatorio francese (ma lo stesso si può dire di quello italiano) vanno ricercate altrove⁴³⁵.

La dottrina francese⁴³⁶ ha delineato, con riferimento all’ambito domestico (ma tramite considerazioni che affondano nei meccanismi profondi di ogni sistema sanzionatorio penale e dunque di validità trasversale), alcune di queste ragioni. Segnatamente, oltre al deficit strutturale di risorse, umane e finanziarie, dedicate all’apparato penale in generale e ai servizi di *probation* in particolare, viene denunciata la matrice tutt’oggi carcerocentrica del sistema e la contraddittorietà di politiche criminali che, se da un lato tentano di ridurre il sovraffollamento negli istituti di pena, dall’altro sono connotate da continue introduzioni di nuove fattispecie di reato e da inasprimenti delle pene per gli illeciti già previsti.

Viene quindi sostenuto che un ipotetico intervento volto a fronteggiare l’inefficienza del sistema sanzionatorio «*would at least require reversing some technical arrangements and choosing a clear criminal policy (while not forgetting that, regardless of the choices made, their success assumes that the financial, structural, and human resources necessary are implemented). It is therefore important [...] to give full effect to the principles of necessity, proportionality and individualisation. For the principle of necessity, by proceeding with decriminalisation for behaviours that do not impose the use of criminal sanctions. For the*

⁴³³ Va tuttavia notato che, nel delineare un sistema di alternative alla detenzione estremamente variegato, il sistema francese riserva ampia discrezionalità al giudice, il che, se da un lato è ottimale per il perseguimento di obiettivi di individualizzazione della pena, per altro verso rischia di disorientare il giudice, conducendo all’inapplicazione di fatto di alcune sanzioni sostitutive.

⁴³⁴ Vero è che l’elevato numero dei soggetti in misura alternativa, pur a fronte del costante aumento della popolazione detenuta e dell’aggravarsi del sovraffollamento carcerario, potrebbe essere dovuta al fenomeno del c.d. *net-widening*, in virtù del quale, essenzialmente, l’introduzione e l’applicazione di nuove alternative al carcere avrebbe la conseguenza di immettere nel circuito penale soggetti che, altrimenti, per la tenuità dei fatti commessi, ne sarebbero stati esclusi in virtù istituti esistenti votati al principio di sussidiarietà del diritto penale (per un approfondimento in relazione al contesto francese, v. S. PORTELLI, *Les alternatives à la prison*, cit., p. 18). Il tema verrà esaminato più attentamente *infra* (Cap. IV).

⁴³⁵ E non, come pur talvolta viene affermato apoditticamente (nonostante l’incoerenza dell’asserzione con le evidenze statistiche), in fantomatiche resistenze culturali a livello di prassi applicative, ossia un atteggiamento giudiziario che si connoterebbe per l’adozione di un approccio prudenziale e selettivo, teso a privilegiare la pena detentiva per ragioni di percezione sociale di sicurezza pubblica o per sfiducia nell’efficacia delle misure alternative. Sul tema, v. M. HERZOG-EVANS, *Le juge de l’application des peines: Monsieur Jourdain de la désistance*, L’Harmattan, Parigi, 2013.

⁴³⁶ J. ALIX – G. GIUDICELLI-DELAGE – C. MAURO – R. PARIZOT – J. TRICOT, *France*, cit., p. 237.

principle of proportionality, on the one hand, spreading the field of penalties incurred, for certain offences, the custodial sentence, on the other hand, by not allowing failure of an alternative punishment to be punished by deprivation of freedom. For the principle of individualisation, by rejecting any automatic legal mechanism which would deprive the judge of his power to adapt the measures and penalties to each particular case, and in particular, by not depriving repeat offenders of the granting of reinsertion devices»⁴³⁷.

La circostanza per cui il fenomeno del sovraffollamento carcerario non ha conosciuto significative inversioni di tendenza, nonostante i numerosi interventi legislativi volti a promuovere l'applicazione di misure alternative alla detenzione, induce a ritenere che la mera predisposizione di un adeguato impianto normativo sia una condizione necessaria ma di per sé non sufficiente per garantire l'effettiva deflazione del sistema penitenziario.

Infatti, nel momento in cui le strutture organizzative risentono di carenze croniche in termini di risorse, competenze e coordinamento istituzionale, le buone intenzioni sottese alle riforme legislative rischiano di rimanere – e, al giorno d'oggi, rimangono – prive di attuazione concreta.

La comparazione con l'ordinamento francese (contraddistinto da una normativa sofisticata in tema di alternative al carcere, forse più evoluta di quella italiana; ma anche, per altro verso, da gravi inefficienze del sistema sanzionatorio, forse più profonde di quelle italiane) consente dunque di appuntare una breve riflessione. Segnatamente: non è soltanto il *legal framework* a determinare il successo o meno delle alternative al carcere; è necessario piuttosto intervenire sui contenuti concreti delle misure, sulle professionalità e competenze degli operatori coinvolti, sulle risorse umane, materiali e finanziarie disponibili, nonché sulla corretta allocazione di tali risorse. Occorre, cioè, un approccio veramente sistemico, in assenza del quale le disposizioni normative continueranno a soffrire una seria crisi di effettività, riducendosi a enunciati dal sapore programmatico, inidonei a incidere sulle dinamiche reali della popolazione detenuta.

⁴³⁷ J. ALIX – G. GIUDICELLI-DELAGE – C. MAURO – R. PARIZOT – J. TRICOT, *France*, cit., p. 237.

CAPITOLO IV

Strategie di intervento e modelli di studio per il superamento del carcere

Sommario: 1. L'interrogativo fondamentale: quale contenuto per la risposta punitiva al reato. – 2. Strumenti predittivi e pene di comunità: verso un nuovo modello di trattamento penale. – 2.1. Breve panoramica sui *risk assessment tools*. – 2.2. Profili critici degli strumenti predittivi: ragioni (e relative confutazioni) di una diffusa diffidenza. – 2.3. Il ricorso a *risk and need assessment tools* in materia di alternative al carcere. – 2.4. Verso l'efficientamento dell'impiego delle risorse per combatterne la scarsità. – 3. Come confrontare il diverso impatto del carcere e delle sue alternative sui tassi di recidiva: una proposta. – 4. Prospettive di riforma e riflessioni conclusive. – 4.1. Le pene alternative al carcere nel catalogo delle pene principali. – 4.2. La necessità di ripensare la disciplina della sospensione condizionale. – 4.3. Come rendere più efficienti alcune specifiche alternative al carcere; in particolare, LPU e detenzione domiciliare. – 4.4. Le peculiarità inerenti a determinate categorie di reo; in particolare, stranieri e cc.dd. colletti bianchi. – 4.5. Il rischio di *net-widening*.

1. L'interrogativo fondamentale: quale contenuto per la risposta punitiva al reato.

Il quesito di indagine da cui ha preso le mosse il presente lavoro è stato quello di comprendere quale sia la strategia migliore per rispondere alla commissione di un reato (*come punire?*), alla luce dei fini e delle funzioni⁴³⁸ della pena (*perché punire?*). Il confronto, in particolare, ha riguardato la pena detentiva carceraria e le pene ad essa alternative (unitariamente considerate).

In ragione del primato riconosciuto alla finalità rieducativa della pena (ma anche di istanze sociali di sicurezza e ordine pubblico, in prospettiva general e special preventiva), il parametro in base al quale valutare l'efficacia di un determinato approccio punitivo rispetto a un altro è stato individuato nella prevenzione della recidiva⁴³⁹. Con la recidiva, infatti, si manifesta il fallimento o, comunque, l'insufficienza del percorso rieducativo a cui il condannato viene sottoposto, dunque palesandosi l'inefficacia della modalità sanzionatoria a cui quel percorso si correla.

⁴³⁸ Benché i due termini – “fini” e “funzioni” – siano sovente utilizzati come sinonimi – anche nel presente elaborato – essi andrebbero in realtà distinti; cfr. sul punto M. DONINI, *Diritto penale. Parte generale*, cit., pp. 250 ss.

⁴³⁹ A. BLUMSTEIN – J. COHEN – D.S. NAGIN, *Deterrence and incapacitation: Estimating the effects of criminal sanctions on crime rates*, cit.; P. VILLETAZ – M. KILLIAS – I. ZODER, *The Effects of Custodial vs. Non-Custodial Sentences on Re-Offending: A Systematic Review of the State of Knowledge*, cit., pp. 1 ss.; T.J. MILES – J. LUDWIG, *The silence of the lambdas: deterring incapacitation research*, cit., pp. 287-301; A.R. PIQUERO – A. BLUMSTEIN, *Does incapacitation reduce crime?*, cit., pp. 267-285.

Sul piano teorico, come si è avuto modo di vedere, il dibattito sul tema si è evoluto nella formazione di due orientamenti diametralmente opposti.

Da una parte, v'è chi ritiene che il carcere produca un significativo effetto deterrente, non solo in prospettiva general preventiva, ma anche special preventiva, nel senso che il condannato rimesso in libertà dopo aver vissuto in un istituto penitenziario, avendo potuto toccare con mano le costrizioni esistenziali di una simile situazione, sarebbe meno propenso a recidivare per il timore di subirle nuovamente⁴⁴⁰.

Dall'altro lato, v'è chi sostiene che il carcere, emarginando il condannato dal resto della società e ponendolo in stretto contatto con soggetti dediti a delinquere, produrrebbe infausti effetti criminogeni, al contrario di misure alternative alla detenzione, utili a far intraprendere percorsi idonei al reinserimento sociale del reo⁴⁴¹.

La vitalità del dibattito si conserva, benché il tema sia di origini antiche, in ragione del fatto che, fino ad oggi, non sono state raggiunte evidenze empiriche certe nel senso della miglior efficacia di una tipologia di pena rispetto all'altra nel prevenire la ricaduta nel reato del reo. Infatti, sebbene le ricerche condotte in questo ambito siano state numerose, le penetranti difficoltà nella raccolta e nella valutazione delle informazioni ha spesso costretto gli studiosi a ricorrere a metodologie di analisi non ottimali, le quali, se da un lato hanno consentito di pervenire a dei risultati di sicuro interesse, dall'altro ne inficiano la valenza generalizzata, limitandone la significatività allo specifico contesto in cui lo studio è stato condotto⁴⁴².

È forse da imputare a questo velo di ignoranza attinente all'ambito empirico-statistico la tendenza, registrata in epoca recente, a ricercare nuove giustificazioni all'imposizione della pena, dunque alla natura e alle modalità esecutive della stessa.

La sublimazione dell'ideale rieducativo ne ha consentito l'ascesa a principio fondamentale dell'intero sistema sanzionatorio penale, ma al tempo stesso ne ha associato un senso di astrattezza, una percezione di inafferrabilità. Così, dai vapori della rieducazione sono emersi, solidi, nuovi ideali, che promettono una presa più marcata sulla realtà: se su un

⁴⁴⁰ Cfr. *ex multis* G. BECKER, *Crime and Punishment: An Economic Approach*, cit., pp. 169-217; K. TOMLINSON, *An examination of deterrence theory: where do we stand?*, cit., pp. 33 ss.; D.S. LEE – J. MCCRARY, *The deterrence effect of prison: Dynamic theory and evidence*, cit., pp. 73-146.

⁴⁴¹ V. per tutti D.S. NAGIN – F.T. CULLEN – C.L. JONSON, *Imprisonment and Reoffending*, cit., pp. 115 ss.

⁴⁴² Il problema è evidenziato dettagliatamente da F. GIORDANO – M. TALLARIGO – S. PANARELLO – G. DI ROSA, *Il valore dell'alternativa. Un approccio evidence based alle misure alternative alla detenzione*, cit., *passim*.

versante sono tornate in campo teorie neoretribuzioniste e si sono sviluppate nuove teorie espressive della pena, sull'altro sono stati valorizzati limiti negativi alla potestà punitiva statale, quali il principio di umanità e di proporzionalità della pena.

La conseguenza è che sempre più spesso l'attenzione degli studiosi è convogliata sull'alternativa tra pena carceraria e pena non carceraria, a fronte di un tendenziale disinteresse rispetto al contenuto concreto che entrambe le sanzioni dovrebbero possedere per ottemperare al mandato costituzionale di favorire la rieducazione del condannato. Se, per quanto concerne la detenzione carceraria, il riferimento è ai percorsi intramurari che dovrebbero aiutare il reo a (ri)acquistare un'attitudine improntata alla legalità e competenze idonee a garantirne il reinserimento sociale, per quanto attiene invece alle misure alternative al carcere è la loro stessa modalità d'essere a venire in rilievo, dacché il contenuto intrinseco ne plasma la natura e l'essenza.

La miopia nei confronti dei risultati concreti del finalismo rieducativo della pena ha dunque dato origine a disincanto, dal quale è a sua volta scaturito disimpegno. Così, in tema di alternative alla reclusione, i sostenitori di tale approccio argomentano la propria posizione alla luce dei gravi problemi che riguardando l'istituzione carceraria (*in primis* il sovraffollamento), dedicando meno attenzione alla credibilità della soluzione che propongono, non solo in termini di portata retributiva e general preventiva (tematica che pur talvolta viene affrontata⁴⁴³), ma anche – e soprattutto, considerando la vocazione naturale delle alternative al carcere – in termini di efficacia special preventiva, in particolare di prevenzione della recidiva.

Eppure, come si è già avuto modo di dire, la prevenzione della recidiva dovrebbe costituire uno degli obiettivi primari di qualsivoglia opzione politica in ambito sanzionatorio. Prima di ipostatizzare la miglior efficacia rieducativa delle alternative al carcere, occorre implementarne modalità esecutive che assicurino la possibilità di dispiegarne l'intera portata risocializzante.

Del resto, un confronto tra carcere e misure ad esso alternative (se mai si riuscirà a elaborare una metodologia di comparazione affidabile) ha senso solo laddove a queste

⁴⁴³ V. per es. G.L. GATTA, *Alternative al carcere*, cit., p. 1247: «le alternative al carcere possono rappresentare davvero delle reali alternative al carcere se, nella prassi, sono capaci di presentarsi agli occhi dell'opinione pubblica e dei decisori politici come delle vere e proprie pene, al pari di quella carceraria, per quanto dotate di un minor grado di afflittività».

ultime sia riconosciuta la possibilità di assumere la propria conformazione ottimale, priva, cioè, di deformazioni dettate dalla carenza di risorse o da inefficienze di sistema, di ostacolo al pieno espletamento della funzione rieducativa. Occorre, cioè, definire in concreto il contenuto delle alternative al carcere, allo scopo di congegnare le modalità esecutive che più consentano di perseguire più efficacemente il fine risocializzante connaturato alle misure alternative.

2. Strumenti predittivi e pene di comunità: verso un nuovo modello di trattamento penale.

La costruzione di un programma trattamentale efficace richiede di modulare il percorso riabilitativo-sanzionatorio valorizzando le caratteristiche peculiari della persona seguita, dacché la rieducazione è un processo che involge il singolo nella sua individualità. Ciascun soggetto, infatti, è portatore di un proprio contesto familiare, sociale e culturale, di una propria personalità, di proprie condizioni esistenziali, di talché manifesta un bisogno rieducativo specifico, fronteggiabile in modo ottimale solo mediante un trattamento individualizzato⁴⁴⁴.

Il giudizio concernente profili attinenti alla sfera personale dell'individuo si connota per un'elevata complessità, in quanto implica l'esame di dimensioni di difficile accertamento, la cui rilevazione e successiva ponderazione tendono a essere affidate in misura significativa alla discrezionalità valutativa (se non proprio all'intuito) del giudice⁴⁴⁵.

Tuttavia, la discrezionalità giudiziaria nella valutazione della capacità a delinquere, della pericolosità sociale o del bisogno rieducativo, pur sorretta dall'esigenza di

⁴⁴⁴ Cfr. V. MONGILLO, *La finalità rieducativa della pena nel tempo presente e nelle prospettive future*, cit., pp. 173 ss.

⁴⁴⁵ Secondo numerosi studi, la valutazione del giudice, laddove vi siano margini di discrezionalità nella decisione, è facilmente suggestionata da fattori emotivi, non razionali, il che dovrebbe indurre un certo scetticismo ad affidarsi a meccanismi che riversino sulla sensibilità del giudice questioni rilevanti del percorso giudiziario dell'individuo: cfr. sul tema S. GABORIAU, *Libertà e umanità del giudice: due valori fondamentali della giustizia. La giustizia digitale può garantire nel tempo la fedeltà a questi valori?*, in *Questione Giustizia*, 4/2018, p. 212; G. CEVOLANI – V. CRUPI, *Come ragionano i giudici: razionalità, euristiche e illusioni cognitive*, in *disCrimen*, 22 ottobre 2018; A. FORZA – G. MENEGON – R. RUMIATI, *Il giudice emotivo. La decisione tra ragione ed emozione*, Il Mulino, Bologna, 2017, pp. 144 ss.

individualizzazione del giudizio⁴⁴⁶, si espone inevitabilmente al rischio di degenerare in arbitrarietà, in quanto fortemente influenzata da *biases* cognitivi. Ciò, oltre a contraddire le stesse ragioni che giustificano l'apertura a un giudizio discrezionale, solleva rilevanti questioni in ordine al rispetto del principio di eguaglianza nel trattamento⁴⁴⁷.

La costruzione di un percorso trattamentale efficace richiede quindi un approfondito studio delle caratteristiche specifiche del singolo reo (psicologiche, socio-familiari, *etc.*), condotto sulla base di parametri predefiniti e validati, che consenta di elaborare un programma ritagliato sulle esigenze peculiari del soggetto seguito.

Non sfuggirà come, in questa prospettiva, l'impegno a riempire di contenuto le alternative alla detenzione corra il rischio di essere inficiato, nella prassi, dalla scarsità di risorse impiegabili a tal fine. Ne è una prova concreta l'allarmante numero dei cc.dd. liberi sospesi, già rilevato in apertura, fenomeno che disvela profonde carenze strutturali, le quali conducono a un'evidente ineffettività del sistema punitivo alternativo alla detenzione.

A fronte di un simile dato di realtà, la tentazione potrebbe essere quella di cedere alla disillusione circa la fattibilità di progetti trattamentali pregni, virando quindi verso un sistema di alternative alla detenzione improntato all'impiego di misure dal prevalente contenuto prescrittivo-negativo⁴⁴⁸.

Prima di imboccare una simile strada, tuttavia, si potrebbe cercare di capire se esistano strumenti che consentano di fronteggiare la penuria di risorse disponibili, senza però sacrificare eccessivamente l'esigenza di fornire di contenuto attivo le alternative alla detenzione (così da renderle vere e proprie *pene agite*⁴⁴⁹); prospettiva che promette di garantire maggiori risultati in termini rieducativi e non oblierebbe del tutto le concorrenti istanze retributive e general-preventive.

In questa direzione, merita attenzione la progressiva affermazione, in seno all'esperienza giuridica statunitense, di strumenti attuariali⁴⁵⁰ di *risk assessment*, a disposizione del giudice

⁴⁴⁶ M. STEVENSON, *Assessing Risk Assessment in Action*, in *Minnesota Law Review*, 2018, pp. 334 ss.

⁴⁴⁷ A. FORZA – G. MENEGON – R. RUMIATI, *Il giudice emotivo. La decisione tra ragione ed emozione*, cit., pp. 144 ss.

⁴⁴⁸ R. BARTOLI, *La gloriosa dissoluzione del mito populista 'certezza della pena come certezza del carcere'*, cit.

⁴⁴⁹ L. EUSEBI, *La pena tra necessità di strategie preventive e nuovi modelli di risposta al reato*, cit., pp. 823 ss.

⁴⁵⁰ Il termine "attuariale", mutuato dalle scienze economiche, indica l'applicazione del calcolo delle probabilità con riferimento a fatti che o non sono certi nel loro verificarsi o dei quali è incerto il momento del verificarsi. L'idea è quella di condensare valutazioni probabilistiche relative a eventi futuri in un unico *score* che rifletta nel presente il rischio di avveramento di tali fatti.

quale ausilio di matrice obiettiva al momento di prendere una decisione nella fase cautelare, decisoria o esecutiva⁴⁵¹.

I *risk assessment tools* sono strumenti di valutazione del rischio criminogeno basati su calcoli statistico-attuariali (c.d. *evidence-based practices*)⁴⁵². L'evoluzione e il recente, dirompente progresso tecnologico hanno inciso anche sugli strumenti volti all'accertamento della pericolosità del reo, i quali oggi si avvalgono dell'applicazione di tecniche di *machine learning* e di avanzati sistemi di intelligenza artificiale⁴⁵³.

Se nel contesto statunitense – e, per certi versi, anche in quello di alcuni ordinamenti europei⁴⁵⁴ – l'impiego di *risk assessment tools* sia ormai diffuso e accolto favorevolmente, in Italia si tratta ancora di un tema percepito come estraneo e avveniristico, di cui si è iniziato a dibattere solo in epoca recente⁴⁵⁵. Peraltro, dai primi contributi dottrinali sulla questione sembrano emergere una certa diffidenza e non poche perplessità circa la possibilità di trapiantare nel nostro ordinamento strumenti computazionali di valutazione del rischio criminale. In particolare, si è osservato come la valutazione algoritmica della pericolosità possa entrare in tensione con le garanzie difensive dell'imputato, oltre a sollevare questioni di rilievo in ordine all'effettiva valenza euristica del *software*, all'affidabilità degli *inputs* e

⁴⁵¹ Sul tema, sia consentito il rinvio, anche per gli opportuni approfondimenti, a D. COLOMBO, *Valutare per rieducare. Alternative al carcere e risk assessment tools*, in *Diritto penale contemporaneo – Rivista trimestrale*, fasc. 1/2024, pp. 263 ss.

⁴⁵² G. ZARA, *Tra il probabile e il certo. La valutazione del rischio di violenza e di recidiva criminale*, in *Diritto penale contemporaneo*, 20 maggio 2016, pp. 1 ss.

⁴⁵³ M. HILDEBRANDT, *Law As Computation In The Era Of Artificial Legal Intelligence. Speaking Law To The Power Of Statistics*, in *University Of Toronto Law Journal*, 2018, pp. 12 ss.

⁴⁵⁴ S. FAZEL – A. SARIASLAN – T. FANSHAW, *Towards a More Evidence-Based Risk Assessment for people in the Criminal Justice System: the Case of OxRec in the Netherlands*, in *European Journal on Criminal Policy and Research*, 2022, pp. 397 ss.

⁴⁵⁵ Tra i principali contributi della dottrina italiana in tema di *risk assessment tools*, v. G. ZARA, *Valutare il rischio in ambito criminologico. Procedure e strumenti per l'assessment psicologico*, cit.; A.M. MAUGERI, *L'uso di algoritmi predittivi per accertare la pericolosità sociale: una sfida tra evidence based practices e tutela dei diritti fondamentali*, in *Arch. pen.*, 1/2021; L. D'AGOSTINO, *Gli algoritmi predittivi per la commisurazione della pena*, in *Diritto penale contemporaneo – Rivista trimestrale*, 2/2019; B. OCCHIUZZI, *Algoritmi predittivi: alcune premesse metodologiche*, in *Diritto penale contemporaneo – Rivista trimestrale*, 2/2019; L. MALDONATO, *Algoritmi predittivi e discrezionalità del giudice: una nuova sfida per la giustizia penale*, in *Diritto penale contemporaneo – Rivista trimestrale*, 2/2019; M. GIALUZ, *Quando la giustizia penale incontra l'intelligenza artificiale: luci e ombre dei risk assessment tools tra Stati Uniti ed Europa*, in *Diritto penale contemporaneo*, 29 maggio 2019; L. MALDONATO, *Risk and need assessment tools e riforma del sistema sanzionatorio: strategie collaborative e nuove prospettive*, in *disCrimen*, 18 ottobre 2022; G. ZARA, *Tra il probabile e il certo. La valutazione del rischio di violenza e di recidiva criminale*, cit.; D. ZINGALES, *Risk assessment: una nuova sfida per la giustizia penale?*, in *Diritto Penale e Uomo*, 2022.

dell'*output*, nonché ai potenziali effetti discriminatori derivanti dalle generalizzazioni empiriche e dai fattori di condizionamento socio-economico processati dall'algoritmo⁴⁵⁶.

Al contempo, tuttavia, non sono trascurate le rilevanti potenzialità che l'evoluzione tecnologica fornisce: lo sviluppo e la diffusione di strumenti scientifici nell'ambito dell'attività giurisdizionale, anche per quanto concerne giudizi attinenti alla personalità e al bisogno rieducativo dell'imputato/condannato, promette un'amministrazione della giustizia più efficiente e più equa, in quanto fondata su valutazioni scaturenti da un substrato cognitivo più ampio, dunque meno esposte alle incertezze connaturate alla pura discrezionalità giudiziale⁴⁵⁷. Molte ricerche, del resto, hanno evidenziato come la valutazione attuariale del rischio di recidiva sia più attendibile di quella umana, in quanto basata sull'analisi di una enorme quantità di dati e informazioni, di cui nessun giudice potrebbe ragionevolmente disporre⁴⁵⁸.

La possibilità di ricorrere a strumenti innovativi nell'ambito dell'esecuzione della pena ha destato l'attenzione, da ultimo, dell'amministrazione pubblica in Italia. Invero, in una recente circolare, la Direzione generale per l'esecuzione penale esterna e di messa alla prova ha riconosciuto le grandi potenzialità, in tema di alternative alla detenzione, di versioni tecnologicamente avanzate di *risk assessment tools* per delineare percorsi effettivamente risocializzanti per l'indagato/imputato⁴⁵⁹. In particolare, viene sottolineato come tali strumenti consentano di strutturare la funzione di valutazione del rischio come strettamente connessa alla costruzione del programma di trattamento, così da poter tracciare un itinerario riabilitativo mirato ed efficace.

2.1. Breve panoramica sui *risk assessment tools*.

Le *evidence-based practices* si fondano sull'impiego di dati relativi alle condizioni socio-economiche del soggetto esaminato, unitamente agli esiti di specifici *test* di matrice

⁴⁵⁶ Così, *ex multis*, L. D'AGOSTINO, *Gli algoritmi predittivi per la commisurazione della pena*, cit., p. 356.

⁴⁵⁷ In questo senso M. GIALUZ, *Quando la giustizia penale incontra l'intelligenza artificiale: luci e ombre dei risk assessment tools tra Stati Uniti ed Europa*, cit., *passim*.

⁴⁵⁸ R. SIMMONS, *Big Data and Procedural Justice: legitimizing Algorithms in the Criminal Justice System*, in *Ohio State Journal of Criminal Law*, 2018, pp. 573 ss.

⁴⁵⁹ Circolare n. 7 del 5.10.2023 del Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità (Direzione generale per l'esecuzione penale esterna e di messa alla prova), consultabile in *Sistema penale*, 17 ottobre 2023.

psicologica – frequentemente ricavati mediante la somministrazione di questionari allo stesso interessato – al fine di valutare la pericolosità individuale e stimare il rischio di recidiva criminosa⁴⁶⁰.

Il modello attuariale si fonda su un'analisi diacronica, condotta attraverso studi prospettici e retrospettivi, che mira a correlare specifici predittori di rischio⁴⁶¹, previamente individuati, con l'osservazione prolungata di campioni estesi di soggetti criminali⁴⁶². Tale metodologia (evolatasi nella sua forma moderna nel c.d. *Risk-Need-Responsivity Model*)⁴⁶³ consente di stimare in termini probabilistici il rischio di recidiva, avvalendosi di un procedimento algoritmico che attribuisce al soggetto sottoposto a valutazione un punteggio (c.d. *score*). In tal modo viene determinata la rilevanza dei singoli fattori di rischio considerati e i risultati vengono ricondotti a un dato numerico unitario, ottenuto attraverso la somma attuariale dei predittori impiegati⁴⁶⁴.

I sistemi di valutazione del rischio costituiscono, dunque, meccanismi algoritmici che consentono di prevedere la probabilità di comportamenti criminali futuri da parte di uno specifico soggetto. La loro efficacia risiede nell'analisi di ingenti quantità di dati, attraverso cui vengono rilevati schemi ricorrenti (*pattern*) la cui solidità statistica appare ben più elevata delle mere percezioni intuitive che orientano l'apprezzamento umano⁴⁶⁵.

Nell'esperienza statunitense, le tecniche di interpretazione dei predittori e, conseguentemente, le modalità di valutazione del rischio criminale hanno conosciuto, nel tempo, significativi sviluppi ed evoluzioni⁴⁶⁶.

⁴⁶⁰ Per un approfondimento su tali aspetti, v. T. BRENNAN – W. DIETERICH, *Correctional Offender Management Profiles for Alternative Sanctions*, in J.P. SINGH – D.G. KRONER – J.S. WORMITH – S.L. DESMARAIS – Z. HAMILTON (a cura di), *Handbook of Recidivism Risk/Needs Assessment tools*, John Wiley and Sons, Hoboken, 2017, p. 57.

⁴⁶¹ Sulla nozione di predittore (o fattore) di rischio, v. *supra* Cap. II.

⁴⁶² Per un approfondimento sul tema, v. A. DI DOMENICO, "Misurare" il rischio con l'intelligenza artificiale?, in *Diritto penale contemporaneo – Rivista trimestrale*, 1/2025, pp. 200 ss. Cfr. anche F. BASILE, *Intelligenza artificiale e diritto penale: quattro possibili percorsi di indagine*, cit., p. 17.

⁴⁶³ Il modello è stato elaborato da D.A. ANDREWS – J. BONTA – R.D. HOGE, *Classification for effective rehabilitation: Rediscovering psychology*, in *Criminal justice and behavior*, 17(1), 1990, pp. 19-52.

Per una panoramica delle critiche teoriche a tale modello, nonché per la possibile confutazione delle obiezioni sollevate, cfr. M. HERZOG-EVANS, *Droit de l'exécution des peines*, cit., pp. 340 ss.

⁴⁶⁴ G. ZARA, *Valutare il rischio in ambito criminologico. Procedure e strumenti per l'assessment psicologico*, cit., p. 64.

⁴⁶⁵ E.S. JANUS – R.A. PRENTKY, *Forensic Use of Actuarial Risk Assessment with Sex Offenders: Accuracy, Admissibility and Accountability*, cit., pp. 1443-1444; F. BASILE, *Intelligenza artificiale e diritto penale: quattro possibili percorsi di indagine*, cit., p. 18 ss.

⁴⁶⁶ Per una attenta ricostruzione storica delle diverse generazioni di *risk assessment*, v. E. CHELIOUDAKIS, *Risk Assessment Tools in Criminal Justice: Is There a Need for Such Tools in Europe and Would Their Use Comply*

Nella fase iniziale, corrispondente alla cosiddetta prima generazione degli strumenti di *risk assessment*, la misurazione del rischio veniva condotta in maniera individualizzata dai professionisti clinici – per lo più psicologi – che facevano leva sulle proprie competenze specialistiche e sull’esperienza maturata nella prassi⁴⁶⁷.

È con la seconda generazione di *risk assessment* che si inizia a ricorrere all’approccio attuariale⁴⁶⁸. Tale metodo si basa sull’uso di fattori di rischio statici provenienti da specifiche ricerche empiriche⁴⁶⁹. Ciascun fattore è tradotto in un valore numerico, rappresentativo della sua incidenza predittiva; successivamente, un algoritmo elabora tali valori e produce un punteggio complessivo, impiegato per stimare la probabilità che il soggetto esaminato possa commettere ulteriori reati entro un arco temporale determinato⁴⁷⁰.

La terza generazione di strumenti di valutazione del rischio segna un momento di svolta, poiché consente all’*evidence-based practice* di fondarsi su modelli predittivi sempre più complessi, in grado di integrare nella loro analisi sia i fattori statici sia quelli dinamici⁴⁷¹. È proprio in questo stadio evolutivo che trovano applicazione gli algoritmi di apprendimento automatico (*machine learning*), capaci di stimare la rilevanza dei predittori mediante la gestione e l’analisi di quantità estremamente elevate di informazioni⁴⁷².

La quarta generazione di strumenti di *risk assessment* si sviluppa a partire dall’impostazione attuariale già propria della terza generazione, arricchendola tuttavia con l’obiettivo di predisporre programmi trattamentali calibrati sul singolo individuo⁴⁷³. La quarta generazione di *risk assessment tools* persegue l’obiettivo di affrontare i bisogni criminogenici del reo,

with European Data Protection Law?, in *Australian National University Journal of Law & Technology*, Vol. 1, Issue 2, 2020, pp. 77 ss.

⁴⁶⁷ D. ANDREWS – J. BONTA – S. WORMITH, *The Recent Past and Near Future of Risk and/or Need Assessment*, cit., pp. 7 ss.

⁴⁶⁸ J.P. SINGH – M. GRANN – S. FAZEL, *A comparative study of violence risk assessment tools: A systematic review and metaregression analysis of 68 studies involving 25,980 participants*, in *Clinical Psychology Review*, 2011, p. 7.

⁴⁶⁹ R. BRAAF – C. SNEDDON, *Family Law Act Reform The Potential for Screening and Risk Assessment for Family Violence*, in *Australian Domestic and Family Violence Clearinghouse*, 2007, p. 34.

⁴⁷⁰ D. ANDREWS – J. BONTA – S. WORMITH, *The Recent Past and Near Future of Risk and/or Need Assessment*, cit., pp. 7 ss.; W. GROVE – P. MEEHL, *Comparative Efficiency of Informal (Subjective, Impressionistic) and Formal (Mechanical, Algorithmic) Prediction Procedures: The Clinical-Statistical Controversy*, in *Psychology, Public Policy, and Law*, 1996, p. 293.

⁴⁷¹ K. BLANCHETTE – S. BROWN, *The Assessment and Treatment of Women Offenders: An Integrative Perspective*, John Wiley and Sons, Hoboken, 2006.

⁴⁷² E. CHELIOUDAKIS, *Risk Assessment Tools in Criminal Justice: Is There a Need for Such Tools in Europe and Would Their Use Comply with European Data Protection Law?*, cit., p. 78.

⁴⁷³ F. TAXMAN – A. PATTAVINA, *Simulation Strategies to Reduce Recidivism Risk Need Respositivity (RNR) Modeling for the Criminal Justice System*, cit.

integrando il contenimento della pericolosità sociale con l'elaborazione di programmi personalizzati di rieducazione. In questa prospettiva, gli strumenti sono chiamati a identificare sia i profili di efficacia del piano di gestione individuale, sia gli ambiti in cui è necessario intervenire con correttivi per incrementare l'efficienza delle strategie di riduzione del rischio⁴⁷⁴. Diviene pertanto imprescindibile la disponibilità di informazioni aggiornate, le quali consentano di registrare gli eventuali cambiamenti negli specifici bisogni criminogenici del soggetto seguito. Come è stato rilevato⁴⁷⁵, inoltre, la quarta generazione di *risk assessment* ha consentito di capire come il rischio di recidiva di un soggetto sia il prodotto di una combinazione di fattori individuali e sociali.

I *risk assessment tools* delle ultime generazioni utilizzano ad algoritmi di processamento dei dati sovente fondati su sistemi di intelligenza artificiale⁴⁷⁶. Nel contesto nord americano, il *software* più diffuso è COMPAS (*Correctional Offender Management Profiling for Alternative Sanctions*), il quale considera variabili categorizzabili entro cinque diverse classi: precedenti penali, personalità e stile di vita, attitudini personali, composizione familiare, emarginazione sociale⁴⁷⁷. Sistemi computazionali simili sono utilizzati nell'ambito di fasce di criminalità specifiche, come coloro condannati per reati sessuali (tra i principali sistemi di *risk assessment* in tale ambito, si possono citare *Static 99R*, *Stable 2007*, *Acute*)⁴⁷⁸.

L'adozione di strumenti predittivi costituisce l'ultimo approdo di un dibattito sviluppatosi nella dottrina statunitense, volto a rendere più oggettive le valutazioni sulla pericolosità criminale del soggetto e, al contempo, a limitare la discrezionalità giudiziaria, fonte di non auspicabili difformità applicative. Il vantaggio che se ne prospetta è quello di garantire una più solida certezza del diritto, particolarmente rilevante nelle valutazioni di pericolosità sociale, in cui

⁴⁷⁴ D. ANDREWS – J. BONTA – S. WORMITH, *The Recent Past and Near Future of Risk and/or Need Assessment*, cit., pp. 7 ss.

⁴⁷⁵ Cfr. in particolare J. BYRNE – A. PATTAVINA, *Next Generation Assessment Technology*, in *Probation Journal*, 2017, p. 242.

⁴⁷⁶ M. HILDEBRANDT, *Law As Computation In The Era Of Artificial Legal Intelligence. Speaking Law To The Power Of Statistics*, cit., pp. 12 ss.

⁴⁷⁷ Per un approfondimento sulle modalità di funzionamento di COMPAS, v. E. CHELIOUDAKIS, *Risk Assessment Tools in Criminal Justice: Is There a Need for Such Tools in Europe and Would Their Use Comply with European Data Protection Law?*, cit., p. 80.

⁴⁷⁸ Per un approfondimento sulle modalità di funzionamento di tali sistemi, v. per *Static 99R* L.M. HELMUS – S.M. KELLEY – A. FRAZIER – Y.M. FERNANDEZ – S.C. LEE – M. RETTENBERGER – M.T. BOCCACCINI, *Static-99R: Strengths, limitations, predictive accuracy meta-analysis, and legal admissibility*, in *Psychology, Public Policy, and Law*, 28(3), 2022, pp. 307–331; per *Stable 2007* A.E. BRANKLEY – K.M. BABCHISHIN – R.K. HANSON, *STABLE-2007 Demonstrates Predictive and Incremental Validity in Assessing Risk-Relevant Propensities for Sexual Offending: A Meta-Analysis*, in *PubMed*, 33(1), 2021, pp. 34-62; per *Acute* R.K. HANSON – A. HARRIS – T. SCOTT – L.M. HELMUS, *Assessing the risk of sexual offenders on community supervision: The Dynamic Supervision Project*, in *Public Safety Canada*, maggio 2007.

la componente prognostica del giudizio è stata sinora rimessa alla sensibilità individuale del giudice, esponendo la decisione a margini ridotti di prevedibilità e a difficoltà di sindacato⁴⁷⁹.

2.2. Profili critici degli strumenti predittivi: ragioni (e relative confutazioni) di una diffusa diffidenza.

L'ipotesi di introdurre nel contesto italiano strumenti algoritmici di *risk assessment* ha suscitato, soprattutto in relazione al possibile utilizzo di sistemi di intelligenza artificiale, diffuse perplessità in dottrina, nonché rilevanti interrogativi circa la loro effettiva capacità euristica e il loro fondamento epistemologico.

Un primo profilo critico sollevato in dottrina riguarda l'affidabilità degli algoritmi in questione, intesa come effettiva capacità predittiva⁴⁸⁰. Si rileva, infatti, che l'esito prodotto dagli algoritmi predittivi è necessariamente condizionato dalla qualità dei dati impiegati come *input*⁴⁸¹. Per conseguire risultati effettivamente utilizzabili, si rende pertanto necessario predisporre procedure idonee ad assicurare l'accuratezza dei dati, l'indipendenza delle fonti da cui essi originano e la loro adeguata pubblicità⁴⁸².

A tale problematica si connette il profilo della protezione dei dati personali e della tutela della riservatezza. Ci si interroga, infatti, se l'elaborazione di dati personali, e in parte anche sensibili, possa determinare una forma di profilazione illegittima del soggetto interessato, in contrasto con la normativa europea e nazionale predisposta a tal fine⁴⁸³.

Un ulteriore profilo ampiamente dibattuto riguarda la trasparenza dei sistemi di *risk assessment*. La questione concerne, in particolare, la concreta possibilità di ricostruire il procedimento logico-matematico attraverso cui il modello elabora uno specifico output a partire dai dati inseriti come input. È opinione largamente condivisa che tali sistemi di

⁴⁷⁹ A.M. MAUGERI, *L'uso di algoritmi predittivi per accertare la pericolosità sociale: una sfida tra evidence based practices e tutela dei diritti fondamentali*, cit., p. 7.

⁴⁸⁰ T. DOUGLAS – J. PUGH – I. SINGH – J. SAVULESCU – S. FAZEL, *Risk assessment tools in criminal justice and forensic psychiatry: The need for better data*, in *European Psychiatry*, 42/2017, pp. 134 ss.

⁴⁸¹ S. CRISCI, *Intelligenza artificiale ed etica dell'algoritmo*, in *Foro Amministrativo*, 10/2018, pp. 1787 ss.

⁴⁸² Sul tema, v. per tutti T. BRENNAN – W. OLIVER, *The Emergence of Machine Learning Techniques in Criminology*, in *Criminology and Public Policy*, 2013, pp. 551 ss. e gli studi ivi richiamati.

⁴⁸³ Su tali aspetti, cfr. E. CHELIOUDAKIS, *Risk Assessment Tools in Criminal Justice: Is There a Need for Such Tools in Europe and Would Their Use Comply with European Data Protection Law?*, cit., *passim*.

intelligenza artificiale siano caratterizzati da un deficit di trasparenza, imputabile non solo – soprattutto nel contesto statunitense – alla natura commerciale della maggioranza degli algoritmi predittivi, che comporta la tutela del codice sorgente mediante segreto industriale, ma anche, e soprattutto, alla circostanza che i modelli di intelligenza artificiale operano come vere e proprie scatole nere (*black boxes*), i cui processi di apprendimento e di elaborazione risultano inaccessibili a un osservatore esterno⁴⁸⁴.

È stato altresì osservato che l'impiego di algoritmi predittivi rischia di determinare una de-individualizzazione delle decisioni. L'output prodotto dal modello, infatti, non deriva da una valutazione pienamente riferita al caso concreto, bensì dall'assimilazione di quest'ultimo ai risultati di un'elaborazione statistica condotta su una popolazione di soggetti diversa da quello effettivamente giudicato⁴⁸⁵. In altri termini, il risultato fornito dall'algoritmo finirebbe per tradursi in una mera generalizzazione, ossia in un accostamento analogico del caso concreto a situazioni soltanto simili, con ciò ponendosi in contrasto con l'esigenza di una valutazione individualizzata del caso oggetto di esame⁴⁸⁶.

Si è inoltre rilevato che l'imparzialità e l'obiettività attribuite all'intelligenza artificiale sussistono unicamente con riguardo al meccanismo di elaborazione dei dati. Qualora, tuttavia, il modello venga addestrato su basi informative parziali, incomplete o, peggio, impregnate dei pregiudizi sottesi a decisioni pregresse, sussiste il rischio concreto che l'intelligenza artificiale assorba e riproduca tali medesimi pregiudizi⁴⁸⁷. Ad esempio, qualora il *dataset* utilizzato per l'addestramento del sistema sia composto da decisioni giudiziarie condizionate da pregiudizi di natura razziale, l'intelligenza artificiale tenderà a considerare l'origine etnica come variabile significativa nella produzione dell'output.

Ancora: è stato evidenziato il rischio che il giudice, disponendo dell'esito "qualificato" fornito dall'algoritmo, finisca per conformare ad esso la propria decisione, con conseguente pregiudizio ai principi di imparzialità e di libero convincimento⁴⁸⁸. Il giudice, infatti, potrebbe essere indotto ad attribuire un peso eccessivo e ingiustificato all'*output* ricevuto, incorrendo

⁴⁸⁴ Cfr. S. GABORIAU, *Libertà e umanità del giudice: due valori fondamentali della giustizia. La giustizia digitale può garantire nel tempo la fedeltà a questi valori?*, cit., p. 209.

⁴⁸⁵ L. D'AGOSTINO, *Gli algoritmi predittivi per la commisurazione della pena*, cit., p. 365.

⁴⁸⁶ A.M. MAUGERI, *L'uso di algoritmi predittivi per accertare la pericolosità sociale: una sfida tra evidence based practices e tutela dei diritti fondamentali*, cit., p. 23.

⁴⁸⁷ E. CHELIOUDAKIS, *Risk Assessment Tools in Criminal Justice: Is There a Need for Such Tools in Europe and Would Their Use Comply with European Data Protection Law?*, cit., p. 82.

⁴⁸⁸ L. MALDONATO, *Algoritmi predittivi e discrezionalità del giudice: una nuova sfida per la giustizia penale*, cit., p. 411.

in fallacie del ragionamento: *bias* di automazione (si verifica quando l'uomo predilige le soluzioni provenienti da sistemi informatici, preferendole alle informazioni ottenute senza l'ausilio di essi), *bias* di ancoraggio (propensione a prendere decisioni in base alle prime informazioni ottenute, come può essere il risultato della valutazione del rischio tramite algoritmi), *bias* di risultato (tendenza a rileggere le informazioni passate sulla base di conoscenze acquisite in un momento successivo)⁴⁸⁹.

Da ultimo, parte della dottrina ha rilevato come un'eventuale introduzione, nell'ordinamento italiano, di sistemi algoritmici di valutazione del rischio potrebbe incontrare significativi ostacoli, se non addirittura una vera e propria preclusione, in talune disposizioni normative, soprattutto nell'ipotesi in cui i *risk assessment tools* fossero impiegati nella fase decisoria. In tale momento processuale, infatti, «il principio di formazione della prova nel contraddittorio (art. 111 co. 4 Cost.) dovrebbe impedire al giudice di acquisire autonomamente elementi utili ai fini della commisurazione della pena, o di valutare elementi diversi da quelli oggetto di contraddittorio tra le parti»⁴⁹⁰.

Peraltro, una rilevante preclusione normativa proviene espressamente dall'art. 220 co. 2 c.p.p., il quale sancisce che, salvo quanto previsto ai fini dell'esecuzione della pena o della misura di sicurezza, non sono ammesse perizie per stabilire l'abitudine o la professionalità nel reato, la tendenza a delinquere, il carattere e la personalità dell'imputato e in genere le qualità psichiche indipendenti da cause patologiche.

A dire il vero, non vi è unanimità in dottrina circa l'estensione del divieto sancito dall'art. 220, comma 2, c.p.p. ai *risk assessment tools*, difettando un accordo sulla loro effettiva riconducibilità alla nozione di perizia psico-criminologica⁴⁹¹; nondimeno, qualora si ritenesse effettivamente sussistente una simile preclusione, essa verrebbe a riguardare unicamente

⁴⁸⁹ D. COLOMBO, *Valutare per rieducare. Alternative al carcere e risk assessment tools*, cit., p. 268.

⁴⁹⁰ L. D'AGOSTINO, *Gli algoritmi predittivi per la commisurazione della pena*, cit., p. 366.

⁴⁹¹ Ritiene non scontato che l'utilizzo di *risk assessment tools* vada qualificato come una vera e propria perizia criminologica, dunque rientrante nell'ambito di applicazione del divieto di cui all'art. 220 co. 2 c.p.p., M. GIALUZ, *Quando la giustizia penale incontra l'intelligenza artificiale: luci e ombre dei risk assessment tools tra Stati Uniti ed Europa*, cit., p. 20. Reputa invece che i *risk assessment tools*, essendo basati su teorie psico-criminologiche, non possa trovare ingresso nella fase cognitiva del processo penale S. QUATTROCOLO, *Risk assessment: sentencing o non sentencing?*, in AA. VV., *Giurisprudenza penale, intelligenza artificiale ed etica del giudizio*, Giuffrè, Milano, 2021, p. 80.

la fase di cognizione del processo, senza estendersi, per espressa previsione normativa, alla fase esecutiva⁴⁹².

Ad ogni modo, le riserve espresse dalla dottrina possono essere ridotte nella loro portata.

Sotto il profilo della trasparenza, l'evoluzione tecnologica si orienta verso modelli algoritmici capaci di rendere intellegibile il procedimento di elaborazione dei dati da cui scaturisce l'output finale. In tale prospettiva, le tensioni con l'esigenza di garantire la trasparenza paiono attenuarsi, ove si consideri l'algoritmo quale mero strumento di calcolo statistico, caratterizzato da maggiore oggettività e controllabilità rispetto al ricorso alle massime di esperienza o all'intuito del giudice.

Con riguardo al rischio di discriminazione, esso può essere efficacemente neutralizzato attraverso una selezione attenta e motivata dei fattori di rischio da fornire come input all'algoritmo. In ogni caso, un controllo umano successivo – dapprima da parte di psicologi e criminologi, quindi, in maniera imprescindibile, da parte del giudice – appare necessario per verificare l'eventuale presenza di discrasie tra l'output algoritmico e le peculiarità del caso concreto, così da consentire l'adozione della decisione maggiormente conforme ai reali bisogni criminogenici del soggetto.

È innegabile che la valutazione del giudice possa subire l'influenza dell'output algoritmico; nondimeno, il rischio che il processo decisionale sia segnato da *biases* cognitivi costituisce un fenomeno fisiologico e non del tutto eliminabile, che non appare aggravato in misura significativa dall'impiego dei *risk assessment tools*. In tale prospettiva, occorre piuttosto fare affidamento sugli strumenti già previsti dall'ordinamento per verificare la tenuta logica della decisione, ossia l'obbligo di motivazione e la conseguente possibilità di sindacare le ragioni poste a fondamento della deliberazione giudiziale⁴⁹³.

⁴⁹² In questo senso anche L. NOTARO, *Intelligenza artificiale e giustizia penale*, in C. CHINNICI (a cura di), *Intelligenza artificiale e giustizia penale*, Paruzzo, Caltanissetta, 2020, p. 146.

⁴⁹³ Sul punto cfr. F. MORO, *La discrezionalità del giudice nei giudizi prognostici funzionali all'applicazione delle pene sostitutive e delle misure alternative alla detenzione*, in G. FORNASARI – A. MENGHINI (a cura di), *Il carcere come extrema ratio. Atti del Convegno, Trento, 20-21 dicembre 2024*, Università di Trento, 2025, p. 122.

2.3. Il ricorso a *risk and need assessment tools* in materia di alternative al carcere.

L'impiego dei *risk assessment tools* sembra esprimere al meglio le proprie potenzialità nell'ambito dell'applicazione di alternative al carcere, dove la valutazione della pericolosità sociale del condannato assume un ruolo decisivo⁴⁹⁴.

In tale contesto, infatti, il ricorso a strumenti statistici di supporto al giudice può agevolare l'adozione della soluzione più adeguata alle specificità del caso concreto. Ciò, naturalmente, a condizione che l'*output* algoritmico sia sottoposto al necessario vaglio critico da parte di esperti e del giudice stesso. Le preoccupazioni dottrinali, del resto, appaiono meno rilevanti quando il *risk assessment* non è impiegato per determinare l'entità della pena, quanto piuttosto per individuare il percorso trattamentale più idoneo a favorire la rieducazione e il reinserimento sociale del reo.

Inoltre, tali strumenti possono rappresentare un valido ausilio nella predisposizione del programma individualizzato di trattamento, consentendo di determinare con maggiore precisione i bisogni criminogenici rilevanti (si parla, a tal proposito, di *risk and need assessment tools*⁴⁹⁵), attraverso la comparazione con gruppi di soggetti affini, e di delineare un percorso riabilitativo coerente con le esigenze del singolo.

Occorre ricordare, infatti, come la decisione sulla concessione di alternative al carcere richieda, in ultima istanza, una duplice valutazione.

Per un verso, l'ammissione del condannato a programmi di esecuzione della pena in libertà richiede una prognosi negativa circa la possibilità di reiterazione di condotte delittuose. Tale giudizio si fonda sulla nozione di pericolosità sociale, intesa come inclinazione a delinquere e rischio concreto di commissione di ulteriori reati⁴⁹⁶. La valutazione della pericolosità si

⁴⁹⁴ Sul tema, v. A. DI DOMENICO, "Misurare" il rischio con l'intelligenza artificiale?, cit., pp. 200 ss.

⁴⁹⁵ A. DI DOMENICO, "Misurare" il rischio con l'intelligenza artificiale?, cit., pp. 213 ss.

⁴⁹⁶ Sulla nozione di pericolosità sociale e sulle modalità di accertamento della stessa, v. *ex multis* F. MORO, *La discrezionalità del giudice nei giudizi prognostici funzionali all'applicazione delle pene sostitutive e delle misure alternative alla detenzione*, cit., pp. 103-123; C. PAONESSA, *Giudizi prognostici e diritto penale. Luoghi, funzioni, garanzie*, Edizioni ETS, Pisa, 2024; A. CABIALE, *L'accertamento giudiziale della pericolosità sociale fra presente e futuro*, in *Arch. pen.*, 2022; F. BASILE, *Esiste una nozione ontologicamente unitaria di pericolosità sociale? Spunti di riflessione, con particolare riguardo alle misure di sicurezza e alle misure di prevenzione*, in C.E. PALIERO – F. VIGANÒ – F. BASILE – G.L. GATTA (a cura di), *La pena, ancora: fra attualità e tradizione. Studi in onore di Emilio Dolcini*, Giuffrè, Milano, 2018, pp. 955-986; M. PELISSERO, *Pericolosità sociale e doppio*

articola in due momenti distinti: una fase constatativa, basata su dati oggettivi idonei a dimostrare la commissione di comportamenti illeciti, e una fase prognostica, che, muovendo dai risultati della prima, mira a qualificare in termini probabilistici il rischio di recidiva. Viene operata, cioè, una distinzione tra valutazione (oggettiva) sulla pericolosità sociale dell'azione e valutazione (soggettiva) sulla pericolosità sociale dell'autore: questa seconda, sebbene – com'è naturale – influenzata dall'esito della valutazione sulla pericolosità sociale dell'azione, è tuttavia autonoma, attenendo alle caratteristiche specifiche del soggetto⁴⁹⁷. Tale distinzione trova peraltro riscontro nel richiamo operato dall'art. 203 c.p. (che definisce agli effetti penale la nozione di pericolosità sociale) ai criteri di cui all'art. 133 c.p., vale a dire – appunto – gravità del reato e capacità a delinquere del reo⁴⁹⁸.

Per altro verso, l'obiettivo da realizzare consiste nella predisposizione di un programma trattamentale alternativo alla detenzione che, attraverso l'individuazione dei fattori di rischio rilevanti in rapporto alla specifica esperienza del soggetto, consenta di intervenire in modo mirato sulla loro rimozione, così promuovendo il recupero e il reinserimento sociale del condannato (individuando, cioè, quelle che possono essere "*les sorties de délinquance*"⁴⁹⁹).

In tale duplice prospettiva, i *risk assessment tools* assumono rilievo non soltanto quali strumenti di supporto al giudice nella valutazione della pericolosità del reo (preservando quest'ultima tanto dal soggettivismo intuitivo e individuale, quanto da automatismi rigidi e statici), ma anche come mezzi idonei a predisporre programmi trattamentali calibrati sulle peculiarità del singolo individuo⁵⁰⁰. L'approccio proposto mira a superare una concezione del *risk assessment* ridotta a semplice classificazione degli individui criminali in fasce di

binario. Vecchi e nuovi modelli di incapacitazione, Giappichelli, Torino, 2008; L. VOLPINI – T. MANNELLO – G. DE LEO, *La valutazione del rischio di recidiva da parte degli autori di reato: una proposta*, cit., pp. 149 ss. Cfr. anche, nella letteratura criminologica, G. ZARA – D. FARRINGTON, *Criminal Recidivism. Explanation, Prediction and Prevention*, Abingdon, 2016, pp. 148 ss.; M. BENOBOURICHE – A. VENTÉJOUX – M. LÉBOUGAULT – A. HIRSCHMANN, *L'évaluation du risque de récidive en France: Expérience et Attitudes des Conseillers Pénitentiaires d'Insertion et de Probation*, in *Revue internationale de criminologie et de police technique et scientifique*, 3/2012, pp. 305 ss.

⁴⁹⁷ In questo senso Cass., sez. I, 11 febbraio 2014, n. 23641. In argomento, cfr. G. ZARA, *Valutare il rischio in ambito criminologico. Procedure e strumenti per l'assessment psicologico*, cit., pp. 187-188.

⁴⁹⁸ In tema, v. M. TELESCA, *La 'nuova' disciplina delle sanzioni sostitutive delle pene detentive brevi prevista dalla c.d. 'riforma Cartabia'*, cit., p. 43.

⁴⁹⁹ M. MARWAN, *Les sorties de délinquance. Théories, méthodes, enquêtes*, La Découverte, Parigi, 2012.

⁵⁰⁰ L. MALDONATO, *Risk and need assessment tools e riforma del sistema sanzionatorio: strategie collaborative e nuove prospettive*, cit., pp. 15 ss.

rischio, per valorizzarlo invece come strumento di elaborazione di trattamenti mirati, in grado di rispondere puntualmente ai bisogni criminogenici della persona⁵⁰¹.

D'altronde, un simile spazio valutativo pare indispensabile: non si può pretendere di elaborare una terapia efficace senza aver prima correttamente diagnosticato il male da curare.

Come è stato osservato in altra sede, «l'utilizzo di *risk assessment tools* può consentire di addivenire a una precisa prospettazione di strumenti di supporto per l'eliminazione – o quantomeno l'attenuazione – dei fattori di rischio, così favorendo la predisposizione di un trattamento realmente risocializzante, coerente non solo con la funzione rieducativa della pena e con i principi di proporzionalità ed *extrema ratio* che informano l'intervento penale, ma anche con la necessità di dare attuazione al principio di eguaglianza sostanziale sancito dall'art. 3 Cost.»⁵⁰².

In questa prospettiva, la recente circolare del Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità – già richiamata in precedenza – ha evidenziato come la valutazione prognostica del rischio di recidiva possa trarre beneficio dall'impiego di metodologie di *risk assessment* fondate su strumenti algoritmici, purché integrate con le consolidate prassi di assistenza sociale. Tali strumenti, espressione più avanzata delle scienze criminologiche, consentirebbero di concepire la funzione di valutazione e riduzione del rischio come strettamente interrelata alla costruzione del programma trattamentale. «Offrire alla decisione del giudice una valutazione dei profili di rischio di recidiva accurata e fondata su un approccio *evidence-based* costituisce [...] per il sistema dell'esecuzione penale e per l'efficacia complessiva della risposta penale, un compito di straordinaria e fondamentale importanza»⁵⁰³.

Occorre dunque verificare, alla luce delle criticità evidenziate in merito all'impiego di *evidence-based practices* di matrice algoritmica, la compatibilità effettiva dei *risk assessment tools* con i principi, le garanzie e la disciplina che regolano le alternative al carcere, nonché valutare quale rilievo attribuire ai risultati da essi prodotti nella decisione relativa all'*an* e al *quomodo* del trattamento sanzionatorio surrogatorio della pena carceraria.

⁵⁰¹ Sul tema, sia consentito il rinvio a D. COLOMBO, *Valutare per rieducare. Alternative al carcere e risk assessment tools*, cit., pp. 262 ss.

⁵⁰² D. COLOMBO, *Valutare per rieducare. Alternative al carcere e risk assessment tools*, cit., p. 277.

⁵⁰³ Circolare n. 7 del 5.10.2023, cit., p. 7.

In primo luogo, occorre sottolineare l'assenza di preclusioni normative all'impiego di strumenti algoritmici di valutazione del rischio.

Invero, per quanto attiene alla sospensione condizionale della pena e alle pene sostitutive, va osservato che l'art. 220 c.p.p., nel prevedere il divieto di perizia psico-criminologica, introduce una importante deroga per quanto attiene all'esecuzione della pena. Entro la cornice di tale eccezione possono farsi rientrare, in via interpretativa, le alternative alla detenzione in parola: queste ultime, infatti, non incidono né sul giudizio di accertamento della responsabilità penale, né su quello di irrogazione della pena, limitandosi a surrogare (con un periodo di prova o con una pena sostitutiva) la pena già determinata dal giudice, costituendone pertanto – in senso lato, ma non per questo estraneo all'ambito applicativo dell'eccezione di cui all'art. 220 co. 2 c.p.p. – una peculiare modalità esecutiva.

In relazione alle misure alternative alla detenzione previste dalla legge sull'ordinamento penitenziario, poi, viene in rilievo l'art. 678 c.p.p., che consente al giudice di acquisire la documentazione relativa all'osservazione scientifica della personalità del reo e di avvalersi della consulenza dei tecnici del trattamento⁵⁰⁴. Né – a parere di chi scrive – i *risk assessment tools* esulerebbero dall'ambito applicativo dell'art. 678 c.p.p., costituendo infatti un mero strumento (per quanto sofisticato) che contribuisce a condurre l'osservazione scientifica della personalità, operata comunque da personale qualificato.

Peraltro, con riferimento alle pene sostitutive, l'art. 545 *bis* co. 2 c.p.p. ammette che il giudice, ai fini della decisione, acquisisca anche d'ufficio le informazioni ritenute necessarie in relazione alle condizioni di vita, personali, familiari, sociali, economiche e patrimoniali dell'imputato, nonché richieda all'ufficio di esecuzione penale esterna il programma di trattamento della semilibertà, della detenzione domiciliare e del lavoro di pubblica utilità⁵⁰⁵.

Con particolare riferimento alle pene sostitutive, poi, va rilevato che «lo stesso art. 545 *bis* c.p.p., nel prevedere un giudizio bifasico per la decisione sull'eventuale sostituzione, introduce una cesura processuale che previene condizionamenti dettati dal *risk assessment*

⁵⁰⁴ D. COLOMBO, *Valutare per rieducare. Alternative al carcere e risk assessment tools*, cit., p. 277.

⁵⁰⁵ A.M. MAUGERI, *L'uso di algoritmi predittivi per accertare la pericolosità sociale: una sfida tra evidence based practices e tutela dei diritti fondamentali*, cit., pp. 32.

sulla fase della decisione in merito alla sussistenza della responsabilità penale e alla commisurazione della pena»⁵⁰⁶.

Non sembrano, inoltre, profilarsi particolari criticità rispetto al divieto – sancito in primo luogo dalla normativa europea – di decisioni fondate esclusivamente su procedimenti automatizzati. I *risk assessment tools* costituiscono, infatti, meri strumenti di supporto, restando in capo al giudice la decisione finale, nell'esercizio del proprio potere discrezionale, sia in ordine alla concedibilità della misura alternativa, sia in merito all'individuazione di quella più adeguata alle esigenze rieducative del condannato. Peraltro, si tratta di un *modus operandi* conforme alle recenti indicazioni del legislatore italiano, il quale, all'art. 15 l. 132/2025, ha prescritto che «nei casi di impiego dei sistemi di intelligenza artificiale nell'attività giudiziaria è sempre riservata al magistrato ogni decisione sull'interpretazione e sull'applicazione della legge, sulla valutazione dei fatti e delle prove e sull'adozione dei provvedimenti».

In questa prospettiva pare anche poter essere ridimensionato il problema del deficit di trasparenza dell'algoritmo. Come già rilevato, «i *risk assessment tools* vengono ad atteggiarsi quali mere elaborazioni statistiche, per quanto sofisticate, la cui reale valenza euristica è conosciuta dal giudice. L'imperscrutabilità del meccanismo di funzionamento dell'algoritmo non comporta allora un *vulnus* alle garanzie difensive del reo (nella specie, il diritto al contraddittorio in materia di prova), dacché l'*output* dell'algoritmo non assurge a elemento fattuale potenzialmente pregiudizievole, ma a mero dato statistico di ausilio a una valutazione circostanziata sulla pericolosità. Una situazione, invero, non dissimile a quella che si presenta allorché il giudice valuta la pericolosità sociale sulla base di massime di esperienza, ricavate per via induttiva sulla base di percorsi logico-mentali altrettanto imperscrutabili, ma con evidenti maggiori deficit non solo di accuratezza, ma finanche di effettiva trasparenza, rispetto all'elaborazione algoritmica di dati oggettivi»⁵⁰⁷.

Permane, nondimeno, il pericolo che l'algoritmo riproduca discriminazioni, derivanti sia dalla parzialità dei dati disponibili, sia dalla valorizzazione non solo di fattori di rischio effettivamente significativi, ma anche di mere correlazioni statistiche prive di reale nesso

⁵⁰⁶ D. COLOMBO, *Valutare per rieducare. Alternative al carcere e risk assessment tools*, cit., p. 277. Sul punto v. anche L. D'AGOSTINO, *Gli algoritmi predittivi per la commisurazione della pena*, cit., p. 367. In argomento, cfr. D. BIELLI, *Periti e consulenti tecnici nel nuovo processo penale*, in *Giustizia penale*, 1991, p. 65.

⁵⁰⁷ D. COLOMBO, *Valutare per rieducare. Alternative al carcere e risk assessment tools*, cit., p. 278.

eziologico. Ulteriore profilo critico è rappresentato dalla tendenza alla generalizzazione, con conseguente assimilazione della posizione individuale del soggetto a tipologie di casi solo astrattamente sovrapponibili.

Appare indiscutibile l'inammissibilità di una decisione fondata unicamente su generalizzazioni empiriche, ancorate all'appartenenza del soggetto a un determinato gruppo sociale: un simile approccio risulterebbe in aperta violazione del diritto a un trattamento individualizzato, quale espressione del più ampio principio del giusto processo⁵⁰⁸.

Una soluzione potrebbe consistere nell'obbligo di affiancare ai risultati dell'algoritmo una valutazione individualizzata condotta da specialisti, i quali dovrebbero peraltro verificare la validità degli *input* forniti al modello computazionale. L'*output* algoritmico, infatti, deve essere considerato alla stregua di una mera indicazione, da assoggettare a un controllo umano significativo (non solo del giudice, ma prima ancora da professionisti della psicologia, della sociologia e della criminologia)⁵⁰⁹.

Un procedimento di *risk assessment* modellato secondo tali criteri preserva la personalizzazione della valutazione della pericolosità, mettendo semplicemente a disposizione strumenti ulteriori e sofisticati, da valutare in relazione alla loro effettiva efficacia euristica. In tal modo, non viene compromessa la possibilità di strutturare programmi trattamentali individualizzati, coerenti con la funzione rieducativa della pena e rilevanti soprattutto nell'ambito delle alternative al carcere.

2.4. Verso l'efficientamento dell'impiego delle risorse per combatterne la scarsità.

L'idea proposta è dunque quella di concepire il *risk assessment* come un metodo di pianificazione di trattamenti *ad hoc* aderenti ai bisogni criminogenici dell'individuo,

⁵⁰⁸ L. D'AGOSTINO, *Gli algoritmi predittivi per la commisurazione della pena*, cit., p. 368.

⁵⁰⁹ S. QUATTROCOLO, *Equo processo penale e sfide della società algoritmica*, in *BioLaw journal*, 1/2019, p. 156; A.M. MAUGERI, *L'uso di algoritmi predittivi per accertare la pericolosità sociale: una sfida tra evidence based practices e tutela dei diritti fondamentali*, cit., pp. 29-30.

contenendo entro binari obiettivi la discrezionalità giudiziaria nella scelta sull'*an, quantum e quomodo* di percorso alternativo alla detenzione.

In termini pratici, l'utilizzo di strumenti di *risk assessment* potrebbe agevolare e rendere più rapide le procedure di valutazione dei soggetti coinvolti, contribuendo a migliorare l'efficienza complessiva di un sistema frequentemente ostacolato dalla limitatezza delle risorse disponibili.

Del resto, come si è già visto in precedenza, quello della carenza di risorse è uno dei principali problemi del sistema sanzionatorio alternativo alla detenzione carceraria, il quale pone significativi ostacoli all'efficiente implementazione dell'apparato di pene da eseguire in libertà.

V'è da dire, peraltro, che il problema delle risorse, sicuramente esistente, potrebbe non essere un problema di quantità (in termini assoluti), quanto una questione di (in)efficiente allocazione delle risorse disponibili. Come è stato limpidamente osservato, infatti, «non è detto che servano davvero più risorse; la verità è che dovrebbero essere allocate meglio, cioè bisogna sapere come allocarle. E non è solo questione di risorse finanziarie, ma di strategie di allocazione delle cosiddette risorse umane. Ad esempio, deve essere fatta una stima di quanto è necessario, quanto a piante organiche e competenze personali, in relazione al calcolo dei tempi di svolgimento delle procedure esecutive»⁵¹⁰.

Invero, ragionando in termini assoluti, l'organico dell'UEPE, benché potrebbe sicuramente beneficiare di un potenziamento, non pare tuttavia sotto-dimensionato in misura critica⁵¹¹. Infatti, secondo uno studio condotto qualche tempo fa negli Stati Uniti⁵¹², il numero ottimale di fascicoli da assegnare a ciascun operatore delle agenzie di *probation* varia in relazione al livello di rischio dei soggetti seguiti: 20 fascicoli per i soggetti ad alto rischio; 50 fascicoli per i soggetti a rischio medio; 200 fascicoli per i soggetti a basso rischio. Il concetto di "rischio", nel contesto dello studio, non si limita al pericolo di recidiva o alla gravità del reato commesso, ma comprende anche la complessità delle problematiche psico-sociali

⁵¹⁰ Così A. DI MARTINO, *Postfazione. Una postilla a mo' di postfazione: il carcere come pena sostitutiva*, in G. FORNASARI – A. MENGHINI (a cura di), *Il carcere come extrema ratio. Atti del Convegno, Trento, 20-21 dicembre 2024*, Università di Trento, 2025, p. 224.

⁵¹¹ Come appare, invece, l'organico della magistratura di sorveglianza. A tal proposito, tuttavia, va osservato che, con la recente riforma volta a valorizzare le pene sostitutive e a promuovere il loro impiego, viene conferito un ruolo maggiore al giudice di cognizione, con l'auspicio di sgravare così il carico di lavoro fino ad oggi riversato in sorveglianza.

⁵¹² W. BURRELL, *Caseload Standards for Probation and Parole*, cit.

connesse al caso. Per quanto riguarda gli UEPE, non sono disponibili dati ufficiali sul numero medio di fascicoli gestito da ciascun funzionario. Tuttavia, a partire dalle informazioni relative all'organico degli uffici e al numero complessivo di soggetti presi in carico, si può stimare un rapporto medio di circa 60 fascicoli per ogni unità di personale. Questa distribuzione, però, non distingue tra soggetti ad alto e a basso rischio. Ne deriva una conseguenza critica: i funzionari non riescono a dedicare risorse e attenzioni adeguate ai casi più complessi e bisognosi di intervento, mentre finiscono per destinare tempo ed energie anche a situazioni che, per le loro caratteristiche, richiederebbero un impegno minore.

Un'allocazione efficiente delle risorse (non solo finanziarie, ma soprattutto umane) dovrebbe dunque seguire un approccio coerente con la c.d. teoria del rischio⁵¹³, che postula di calibrare l'intensità dell'intervento dell'agente di *probation* (e del contenuto del percorso trattamentale) in ragione del grado di rischio (inteso sia come pericolo di recidiva, sia come complessità della situazione psicologica, familiare e sociale) del soggetto seguito⁵¹⁴.

In questa prospettiva, è evidente l'utilità dei *risk assessment tools*, deputati proprio a fornire una valutazione del livello di rischio della persona esaminata. Una funzionalità invero duplice: in una prima fase, l'*assessment* sarebbe strumentale alla categorizzazione degli individui seguiti entro fasce distinte, a cui si correla una maggiore o minore necessità di intensità di intervento; in una seconda fase, la corretta individuazione e ponderazione dei predittori di recidiva consentirebbe di costruire un programma trattamentale idoneo a intercettarli e risolverli in maniera efficace ed efficiente.

Naturalmente – rimanendo nell'ambito dell'efficiente organizzazione delle risorse disponibili – la possibilità di disegnare un percorso trattamentale come quello suggerito dipende in larga parte dalle opportunità fruibili nella società libera⁵¹⁵. Ecco perché diviene di importanza

⁵¹³ La già citata metodologia di *Risk-Need-Responsivity*, tra i cui principi, infatti, si annovera quello di «match intensity of service with risk level»: sul punto v. J. BONTA, *The Risk-Need-Responsivity model: 1990 to the Present*, in *HM Inspectorate of Probation – Academic Insight*, 6/2023, pp. 6 ss.

⁵¹⁴ Sul tema, illuminanti sono le riflessioni svolte da E.V. PETRALLA – D. LOBASCIO – S. FICCO REGINA, *L'evoluzione del sistema dell'esecuzione penale esterna: nuovi approcci di gestione – nuove prospettive di studio*, in *Rassegna italiana di criminologia*, 3/2011, pp. 32-48, spec. p. 37. V, altresì L. CASTELLANO – D. ARENA, *Il ruolo dell'Ufficio penale di esecuzione esterna nell'attuazione della riforma delle pene sostitutive*, cit., p. 281. Cfr. anche M. HERZOG-EVANS, *Droit de l'exécution des peines*, cit., p. 357, la quale si riferisce alla proposta di introdurre un *suivi différencié*, che tuttavia dovrebbe fondarsi «sur un substrat de connaissances scientifiques permettant de rendre utile l'hypothèse d'une probation plus intensive».

⁵¹⁵ L. CASTELLANO – D. ARENA, *Il ruolo dell'Ufficio penale di esecuzione esterna nell'attuazione della riforma delle pene sostitutive*, cit., p. 284.

fondamentale la costruzione di significative reti territoriali, utili a fornire reali possibilità di reinserimento per il reo e a promuovere la coesione e l'inclusione sociale quali forme concrete di lotta alla criminalità⁵¹⁶.

D'altronde, va osservato – per quanto possa apparire banale il concetto e dunque pleonastica la sua sottolineatura – che se si vuole davvero scommettere e investire sulle pene di comunità (quale migliore forma di risposta alla commissione di un reato), allora un ruolo fondamentale dev'essere rivestito da quella stessa comunità da cui il reo (commettendo il reato) si è allontanato, ma a cui continua comunque ad appartenere e in cui è dunque chiamato a reinserirsi.

3. Come confrontare il diverso impatto del carcere e delle sue alternative sui tassi di recidiva: una proposta.

Come visto *supra* Cap. II, gli studi che hanno tentato di operare un confronto tra i tassi di recidiva di condannati che hanno scontato la propria pena in carcere e di condannati che, invece, hanno usufruito di alternative alla detenzione sono numerosi, tanto nel panorama internazionale quanto nel contesto italiano. Tutte queste ricerche, peraltro, non sono riuscite a rassegnare risultati generalizzabili, o perché connotate dall'impiego di metodologie non appropriate, o perché focalizzate su aspetti specifici della fenomenologia criminale.

Il problema principale, si ricorderà, consiste nell'individuazione di un termine di confronto adeguato, che consenta di verificare la diversa incidenza dei fattori indagati sull'esito noto (ossia, il diverso impatto di differenti tipologie di pena sui tassi di recidiva). La popolazione di condannati che sconta la propria pena in carcere, infatti, è intrinsecamente differente rispetto a quella di condannati ammessi a un percorso alternativo alla detenzione.

Da un lato, la decisione (dell'autorità giudiziaria) di concedere al reo di accedere a un trattamento sanzionatorio non detentivo sottende una valutazione di affidabilità della persona e di assenza di pericolosità sociale, mentre un eventuale diniego (con conseguente incarcerazione) implica – tendenzialmente – un giudizio prognostico positivo di

⁵¹⁶ Per un approfondimento sul tema delle relazioni sociali, si rinvia a P. DONATI, *Teoria relazionale della società*, FrancoAngeli, Milano, 1991.

recidivizzazione⁵¹⁷. È quello che, in termini statistici, viene definito “effetto selezione”⁵¹⁸: il risultato del confronto riflette non tanto l’incidenza causale dei fattori esaminati, quanto l’influenza dei criteri di selezione che hanno comportato una diversità intrinseca tra le popolazioni comparate. Nell’ambito della recidiva, poiché i soggetti ammessi a un’alternativa alla detenzione hanno – di solito – già superato positivamente una valutazione di bassa propensione alla ricaduta nel reato, è logico che, alla prova dei fatti, manifesteranno tassi di recidiva inferiori rispetto a individui incarcerati proprio perché ritenuti pericolosi. Un confronto diretto rischierebbe dunque di confondere effetto del trattamento e selezione iniziale.

Per ottenere un’evidenza empirica significativa occorrerebbe operare un confronto controfattuale: gli stessi individui dovrebbero essere posti nell’ambito di un determinato contesto sanzionatorio e occorrerebbe verificarne la recidiva successivamente all’esecuzione della pena, per poi tornare indietro nel tempo e applicare nei confronti di quei medesimi soggetti un diverso tipo di pena, al fine di confrontare i nuovi tassi di recidiva rispetto a quelli riscontrati nell’ipotesi precedente⁵¹⁹. Si tratta, evidentemente, di un confronto impossibile.

Per ovviare a questo problema, tuttavia, è possibile delineare una strategia di studio potenzialmente efficace.

Innanzitutto, si devono prendere in considerazione popolazioni composte da un numero elevato di soggetti. Molte ricerche, tra quelle esaminate *supra* Cap. II, sono state criticate per aver osservato campioni troppo ristretti di persone: il quantitativo esiguo, infatti, accresce l’incidenza relativa di variabili attinenti ai singoli individui, impedendo quindi la generalizzazione dei risultati ottenuti.

In secondo luogo, per isolare l’effetto del trattamento, pur non potendo ricorrere a una verifica empirica controfattuale, si può costruire un “controfattuale” appropriato esaminando popolazioni essenzialmente analoghe. A tal fine, due sono i requisiti da soddisfare.

⁵¹⁷ Sul punto v. F. LEONARDI, *Le misure alternative alla detenzione tra reinserimento sociale e abbattimento della recidiva*, cit., p. 15.

⁵¹⁸ D. TERLIZZESE, *Persone dietro i numeri. Un’analisi del rapporto tra sistemi penitenziari e recidiva*, cit., p. 137.

⁵¹⁹ Sul tema v. F. GIORDANO – M. TALLARIGO – S. PANARELLO – G. DI ROSA, *Il valore dell’alternativa. Un approccio evidence based alle misure alternative alla detenzione*, cit., pp. 133 ss.

Il primo consiste nello standardizzare le condizioni di partenza (in particolare, per quel che attiene all'ambito qui studiato, la provenienza geografica) e nel considerare campioni numerosi: in tal modo, infatti, è possibile bilanciare – diminuendone l'incidenza sui risultati – le variabili di disturbo⁵²⁰.

Il secondo consiste nell'assegnazione casuale (c.d. *as-if random*) dei soggetti esaminati in uno o nell'altro dei gruppi confrontati. Il vantaggio del metodo *as-if random* consiste nell'eliminare l'effetto di selezione e comporre così due sottogruppi tra i quali «non ci sarebbero differenze sistematiche, cioè differenze derivanti da qualche aspetto specifico che caratterizza l'uno o l'altro gruppo: e poiché differenze non sistematiche in media si compensano (purché il gruppo sia sufficientemente numeroso)», il condannato «“medio” nell'uno e nell'altro gruppo sarebbe sostanzialmente lo stesso»⁵²¹. La randomizzazione, dunque, consentirebbe di gestire l'influenza delle variabili confondenti⁵²², senza necessariamente ricorrere a strategie di *matching* (l'abbinamento di soggetti simili in base alle variabili confondenti note, e.g. genere ed età), difficilmente attuabili a fronte dell'elevato numero di soggetti esaminati e, soprattutto, della carenza di informazioni che spesso caratterizza i dati in possesso dei ricercatori.

⁵²⁰ Una variabile di disturbo è qualsiasi fattore non controllato che introduce variabilità o rumore nei dati, rendendo più difficile rilevare l'effetto reale della variabile indipendente; non necessariamente è collegata a entrambe le variabili, ma può mascherare o alterare i risultati. Si supponga, per esempio, di voler indagare l'effetto della musica sulla produttività lavorativa. Una variabile di disturbo potrebbe consistere nel livello di stanchezza del lavoratore; esso, non direttamente legato alla musica, influenza però il rendimento lavorativo, rendendo più difficile capire se la musica abbia o meno un effetto reale. Per quanto riguarda l'ambito qui studiato, ossia l'effetto di un determinato trattamento sanzionatorio sui tassi di recidiva, una variabile di disturbo potrebbe essere costituita dall'età o dal genere del condannato. Prendendo in considerazione popolazioni numerose, tuttavia, i fattori di rumore tendono a bilanciarsi, così riducendosi l'impatto sulla potenza del test.

⁵²¹ D. TERLIZZESE, *Persone dietro i numeri. Un'analisi del rapporto tra sistemi penitenziari e recidiva*, cit., p. 137.

⁵²² Una variabile confondente è una variabile che influenza sia la variabile indipendente che quella dipendente, creando un'associazione apparente o distorta tra le due; è un terzo elemento che, in quanto nascosto, può far sembrare sussistente una relazione causale tra i primi due, quando in realtà è esso stesso a spiegarla. Si pensi, per esempio, a uno studio che evidenzia come, quando aumenta il consumo di gelati, aumentino altresì i casi di annegamento. Sebbene si potrebbe conseguentemente essere indotti a ritenere sussistente una relazione causale tra i due fattori, a spiegare tale correlazione è una variabile confondente, ossia l'aumento delle temperature in estate, che comporta tanto un maggior consumo di gelati, quanto un maggior numero di turismo in località marittime (con relativo aumento dei casi di annegamento). Nel contesto qui studiato, la variabile confondente principale consiste nelle cause che favoriscono l'accesso alle alternative al carcere e, dunque, provocano l'effetto di selezione di cui si è già parlato; tra esse, per esempio, si può annoverare l'esistenza di una rete familiare solida, di una dimora fissa, di un lavoro, fattori che, da un lato, favoriscono la decisione di concessione di una misura alternativa all'altra e che, al contempo, riducono la probabilità di recidiva.

Per realizzare un'assegnazione casuale, emendata cioè da *bias* di selezione, si può sfruttare il principio del giudice naturale di cui all'art. 25 Cost., il quale offre le condizioni per svolgere un esperimento naturale.

Segnatamente: siccome il giudice è precostituito dalla legge, mentre la commissione del reato interviene in tempi dettati da ragioni da ciò del tutto avulse, si può concludere che, ai fini di un'analisi di tipo statistico, l'assegnazione dei procedimenti tra i vari giudici di uno stesso tribunale è essenzialmente casuale. Pertanto, considerando il totale di imputati giudicati dal medesimo giudice rispetto al totale di imputati giudicati da altro giudice, si può ritenere che i due gruppi, non solo in quanto composti da soggetti assegnati all'uno o all'altro gruppo casualmente, ma anche perché formati da un numero elevato di individui, siano essenzialmente analoghi (per le ragioni esposte poc'anzi).

Ora: supponiamo che un giudice tenda maggiormente a concedere l'accesso ad alternative al carcere rispetto a un suo collega. Tale differenza – in assenza, come si è detto, di caratteristiche peculiari di uno dei due gruppi – potrebbe essere spiegata solo da una diversa attitudine del giudicante; ossia una variabile (la severità del giudice) che, se da un lato condiziona le possibilità di accesso a una misura alternativa, dall'altra, invece, non influisce direttamente sulla recidiva. Sicché diviene possibile valutare l'effetto reale del trattamento sanzionatorio sulla probabilità di ricaduta nel reato.

Ampliando la prospettiva, il confronto potrebbe essere operato (non tra singoli giudici, ma) tra tribunali localizzati in aree geografiche vicine e riguardanti popolazioni essenzialmente analoghe.

Si può così tentare di costruire un modello di confronto dei tassi di recidiva relativi a soggetti che hanno scontato la pena in carcere (in tutto o in parte) ovvero in misura alternativa (sull'esempio, pur al netto di rilevanti differenze, di studi condotti in altri Paesi⁵²³); per tentare di chiarirne i connotati, può essere utile fare riferimento a specifiche formule e, successivamente, a un esempio numerico.

Le variabili rilevanti possono essere così definite:

⁵²³ Il riferimento è al già menzionato lavoro di S. ACERENZA – V. POSSEBOM – P.H.C. SANT'ANNA, *Was Javert right to be suspicious? Unpacking treatment effect heterogeneity of alternative sentences on time-to-recidivism in Brazil*, cit.

- $P_i \in \{0;1\}$: pena applicata nel caso i , con $P_i = 1$ se il condannato ha scontato la pena in carcere e $P_i = 0$ se il condannato ha usufruito di un'alternativa al carcere
- R_i : esito accertato in termini di recidiva, indicando con $R_i(1)$ e $R_i(0)$ l'esito in termini di recidiva a seconda che il condannato abbia scontato la pena in carcere o in alternativa
- $G \in \{0;1\}$: assegnazione all'ufficio giudicante, con $G = 1$ se il giudice è severo e $G = 0$ se il giudice è meno severo

Per determinare quanto recidivano in più (o in meno) i soggetti che hanno scontato la pena in carcere rispetto a quelli ammessi ad alternative alla detenzione, occorre svolgere il seguente calcolo:

$$\Delta = \text{media}[R(1) - R(2)]$$

Tale differenza, tuttavia, non consente di identificare l'effetto reale del tipo di pena eseguita sulla recidiva, dacché la misurazione ricomprende l'effetto di selezione iniziale.

Per determinare l'effetto reale viene quindi in gioco la variabile G (severità del giudice), la quale influenza P (la probabilità dell'esecuzione della pena in carcere) ma non influenza direttamente R (il tasso di recidiva), ma solo indirettamente tramite P .

$$\text{EFFETTO REALE} = \frac{\text{media}(R | G=1) - \text{media}(R | G=0)}{\text{media}(P | G=1) - \text{media}(P | G=0)}$$

La formula riportata (c.d. *Wald test*) esprime il rapporto tra la variazione media dei tassi di recidiva e la variazione media di ricorso al carcere fra i due gruppi assegnati a diversi uffici giudicanti; rapporto che determina l'effetto reale del carcere sui tassi di recidiva di coloro il cui trattamento sanzionatorio è effettivamente influenzato dal giudice a cui sono assegnati.

Un esempio numerico può aiutare a chiarire le formule riportate.

Supponiamo di disporre di dati come compendati nella tabella che segue.

Giudice	% condannati al carcere	% recidiva complessiva
X	80%	48%
Y	40%	35%

A fronte di una differenza nel ricorso al carcere, tra X e Y, del 40% (= 80% - 40%), la differenza tra i tassi di recidiva complessiva (ossia considerando sia la recidiva di chi aveva scontato la propria pena in carcere, sia di chi era stato ammesso a una misura alternativa) si assesta sul 13% (= 48% - 35%).

L'effetto del carcere può quindi essere stimato ricorrendo al *Wald test*. In particolare:

$$\text{EFFETTO DEL CARCERE} = \frac{13\%}{40\%} = 0.33$$

Ciò significa che, nell'esempio riportato, l'esecuzione della pena in carcere produrrebbe l'effetto di aumentare di circa il 33% la recidiva rispetto all'esecuzione di una pena alternativa al carcere.

Il modello proposto, naturalmente, costituisce solo una versione estremamente semplificata di quello che potrebbe essere uno studio statistico ben più approfondito; l'intenzione è meramente quella di offrire lo spunto di riflessione di sfruttare il principio del giudice naturale quale condizione di un esperimento naturale che consenta di misurare l'effetto reale del tipo di pena eseguita (carcere o misura alternativa) sui tassi di recidiva.

Del resto, il modello abbozzato si espone a diversi profili critici e non affronta altre questioni problematiche, di cui tuttavia è doveroso dare adesso conto.

Iniziando dai profili critici, appare evidente come l'utilizzabilità del modello dipenda dalla circostanza (solo ipotizzata) che, tra gli uffici giudicanti confrontati, sussista una differenza

significativa nel ricorso al carcere rispetto alle alternative alla detenzione. Laddove invece tale differenza dovesse essere sottile, non sarebbe possibile stimare l'effettivo impatto del tipo di pena eseguita sul tasso di recidiva.

Inoltre, il modello è costruito intorno a una logica molto semplificata del procedimento di irrogazione ed esecuzione della pena. In realtà, le dinamiche procedurali sono ben più complesse e coinvolgono (direttamente o meno) molteplici soggetti nella decisione sulla concessione o meno di un'alternativa al carcere (pubblico ministero, giudice della cognizione, UEPE, magistratura di sorveglianza, *etc.*).

Su questo punto, peraltro, occorre sottolineare come ben raramente, per un imputato/condannato, via sia una alternativa "pura" tra pena carceraria e non. Molteplici sono infatti le varianti che possono riguardare la storia (procedimentale ma anche personale) del reo, incidendo sulla possibilità di calcolare l'effetto reale della modalità esecutiva della pena sulla recidiva. Si pensi, a titolo di esempio, di chi acceda a una misura alternativa alla detenzione dopo aver scontato parte della propria pena in carcere, a chi abbia subito una misura cautelare custodiale, a chi abbia già (per altri e precedenti reati) scontato una pena, carceraria o non, *etc.*

Nella proposta del modello, peraltro, non è stata fornita una risposta alla domanda (spinosa, come si è avuto modo di vedere) di cosa debba intendersi per recidiva. Se, infatti, la soluzione forse più semplice parrebbe quella di considerare le condanne definitive risultanti dal casellario giudiziale, nondimeno tale opzione presterebbe il fianco alle numerose obiezioni già rassegnate *supra* Cap. II (tra cui, per ricordarne qualcuna: la difficoltà a ricondurre al fenomeno della recidiva ipotesi di ricaduta nel reato avvenuta a notevole distanza di tempo dal precedente, ovvero per motivi – eventualmente correlati al tipo di reato commesso – del tutto avulsi dai fattori determinanti il primo crimine; l'assenza di considerazione di ipotesi che, pur ascrivibili al fenomeno della recidiva inteso in senso criminologico, non trovano traccia nel casellario giudiziale: reato estinto per remissione di querela, prescrizione, morte del reo, *etc.*).

A fronte di tutte queste difficoltà, emerge allora l'esigenza di concentrare ulteriormente gli sforzi per condurre ricerche approfondite e metodologicamente adeguate, che sappiano trarre insegnamento dai punti di forza e di debolezza dei numerosi studi esistenti per compiere ulteriori passi verso la costruzione di un modello di rilevazione e confronto della

recidiva affidabile. È solo tramite un simile strumento – per quanto ne sia complessa la realizzazione – che il legislatore può compiere davvero decisioni razionali (in quanto fondate su evidenze empiriche) in ambito sanzionatorio, piuttosto che promuovere – a fortune alterne, a seconda delle stagioni politiche – posizioni prettamente ideologiche.

Naturalmente, un aiuto fondamentale verso la costruzione di un modello efficace di rilevazione della recidiva può pervenire dalla stessa Autorità pubblica, detentrica delle informazioni utili per studiare la fenomenologia criminale. Come è stato osservato «il beneficio che deriverebbe dall'esistenza di un sistema di raccolta ed elaborazione dei dati più articolato e complesso è evidente: la capacità di dare indicazioni di policy precise su quali siano gli strumenti più efficaci da dispiegare per contrastare il fenomeno del sovraffollamento. Infine, ampliare la medesima analisi anche alla recidiva misurata al termine della pena permetterebbe di esprimere una valutazione completa sulle politiche implementate per contrastare il sovraffollamento, stimando l'eventuale perdita sociale (incremento della recidiva) ingenerata nel sistema»⁵²⁴.

4. Prospettive di riforma e riflessioni conclusive.

È giunto il momento di tratteggiare, alla luce di quanto esposto fin qui, alcune considerazioni finali, utili – è l'auspicio – a fungere da spunti di riflessione per possibili interventi di riforma in tema di sistema sanzionatorio penale e alternative al carcere.

Da un lato, l'attenzione verrà concentrata sulla proposta – già avanzata da autorevole dottrina – di introdurre le alternative al carcere entro il novero delle pene principali.

Dall'altro lato, ci si soffermerà su alcune specifiche questioni problematiche, sia inerenti a determinati istituti di deflazione carceraria, sia attinenti allo sviluppo del sistema di alternative al carcere nel suo complesso, il quale, se è vero che consente di fronteggiare le gravi criticità che affliggono l'istituzione carceraria, purtuttavia manifesta anch'esso propri

⁵²⁴ F. GIORDANO – M. TALLARIGO – S. PANARELLO – G. DI ROSA, *Il valore dell'alternativa. Un approccio evidence based alle misure alternative alla detenzione*, cit., p. 184.

profili critici, i quali necessitano – per assicurare coerenza, efficacia e credibilità al sistema – di essere debitamente affrontati.

4.1. Le pene alternative al carcere nel catalogo delle pene principali.

Si è detto in precedenza della necessità di riflettere, in materia di alternative al carcere, non solo sulla possibilità offerta dal dato normativo di accedere a percorsi sanzionatori in libertà, ma anche – quale indefettibile antecedente logico – sul contenuto di simili percorsi.

Una delle principali esigenze, imposta dal chiaro dettato dell'art. 27 co. 3 Cost., riguarda la capacità del trattamento sanzionatorio extra murario di accompagnare il reo lungo un sentiero di ritorno alla legalità, in ciò condensandosi la funzione rieducativa della pena. L'efficacia e l'efficienza del programma sanzionatorio dipendono dunque dalla sua idoneità a fronteggiare i fattori di rischio relativi al singolo condannato (e previamente individuati), di talché dalla loro eliminazione o attenuazione derivi l'abbattimento della probabilità di recidiva, non più alimentata da elementi criminogeni eradicati dall'intervento punitivo-risocializzante.

Pur riconoscendo la priorità della funzione special-preventiva positiva della pena, va tuttavia osservato come le alternative al carcere, al contempo, non debbano risultare prive di un adeguato contenuto afflittivo, poiché la loro efficacia si misura anche in relazione alla percezione sociale della pena quale strumento di dissuasione generale. Invero, l'utilità rieducativa di un percorso sanzionatorio non può prescindere dal mantenimento di un livello minimo di severità capace di preservare, da un lato, la funzione di prevenzione generale e, dall'altro lato, un contenuto comunque retributivo: un eccessivo affievolimento della risposta punitiva, infatti, rischierebbe di compromettere la fiducia collettiva nell'effettività dell'ordinamento e di ridurre la forza deterrente della norma penale⁵²⁵. È inutile, infatti, costruire un modello di pena che promette di ridurre i tassi di recidiva, se al tempo stesso,

⁵²⁵ Concorde D. BIANCHI, *Le pene sostitutive. Sistematica, disciplina e prospettive di riforma*, cit., p. 75.

in ragione della sua eccessiva tenuità, aumenta il numero di persone che commettono reati, in quanto non intimoriti dalle conseguenze.

Se si riuscisse a costruire un sistema di alternative alla detenzione dal contenuto adeguato – in quanto costituente un ottimo paretiano tra rieducazione (comunque prioritaria), prevenzione generale, retribuzione – sarebbero poste le fondamenta per superare, finalmente, un approccio punitivo ormai intollerabilmente carcero-centrico, e per costruire, invece, un'architettura sanzionatoria penale in cui le stesse pene principali siano di natura non più prioritariamente detentiva, bensì prescrittiva⁵²⁶.

Una pena, insomma, che non si esaurisca nell'infliczione di una sofferenza fine a se stessa o tutt'al più chiamata a placare l'irosa sete di giustizia delle masse. Una pena, invece, dalle proprietà terapeutiche: un *poionopharmakon* in grado di guarire le ferite (alla società, alla vittima, allo Stato) provocate dalla commissione del reato e di accompagnare il reo attraverso un percorso partecipato di reinserimento in società nel rispetto della legalità.

L'inserimento delle pene alternative entro il catalogo delle pene principali non costituirebbe, peraltro, un inedito nel panorama internazionale (si è visto, in precedenza, l'esempio dell'ordinamento francese; ma anche l'ordinamento inglese, per portare un altro esempio, è orientato in tal senso). La comparazione con esperienze straniere, del resto, consente di disilludersi circa la portata taumaturgica dell'introduzione delle alternative nel novero delle pene principali: non potendo comunque prescindere dal carcere, i problemi inerenti alla pena detentiva non si risolvono solo grazie a una diversa collocazione sistematica degli istituti.

La previsione di pene alternative quali pene principali rivestirebbe, tuttavia, un profondo significato simbolico, utile a innescare quel processo di metanoia culturale che pare, in

⁵²⁶ In questo senso da tempo si orientano le riflessioni di EUSEBI: L. EUSEBI, *La pena tra necessità di strategie preventive e nuovi modelli di risposta al reato*, cit., pp. 823 ss.; ID., *Ipotesi di introduzione della pena prescrittiva come nuova pena principale*, cit.; ID., *Qualcosa di meglio della pena retributiva. In margine a C.E. Paliero, Il mercato della penalità*, cit., pp. 389 ss.; ID., *Rieducazione e prospettive di riforma del sistema sanzionatorio penale dopo il d.lgs. n. 150/2022*, cit.; ID., *Prospettive di un sistema sanzionatorio riparativo*, in *disCrimen*, 27 marzo 2025. Cfr. anche, più di recente, A. DI MARTINO, *Postfazione. Una postilla a mo' di postfazione: il carcere come pena sostitutiva*, cit., pp. 225-226.

definitiva, il requisito indefettibile per dare concretezza a una svolta fondamentale nell'approccio alla pena e al sistema sanzionatorio penale.

In questa prospettiva, l'inserimento, tra le pene principali, di pene alternative al carcere agevolerebbe la lotta contro la pena detentiva consentendo di intervenire già a monte, ossia comminando pene edittali, per specifici reati, esclusivamente non detentive. Si pensi, a titolo di esempio, alle contravvenzioni, rispetto alle quali – in ragione della ridotta offensività dei fatti incriminati – la pena detentiva si appalesa come del tutto sproporzionata, mentre una misura alternativa ben potrebbe costituire una risposta più adeguata al reato.

Si tratterebbe infine di un intervento che consentirebbe di arginare il dilagante fenomeno dei cc.dd. liberi sospesi, dacché sarebbe già il giudice di cognizione – come avviene oggi con le pene sostitutive, ma in prospettiva riconoscendo al giudice di cognizione un ruolo anco maggiore – a disporre l'applicazione della pena alternativa, alleggerendo il carico di lavoro della magistratura di sorveglianza.

4.2. La necessità di ripensare la disciplina della sospensione condizionale.

A una punibilità così delineata – che ponga in primo piano, cioè, le alternative al carcere quale risposta “standard” alla commissione del reato –, laddove attuata, dovrebbe accompagnarsi l'abolizione dell'istituto della sospensione condizionale della pena, quanto meno nella sua versione c.d. secca, in quanto quest'ultimo evidentemente distonico rispetto al sistema che, assumendo centrale la pena non detentiva, verrebbe a configurarsi⁵²⁷.

Se la sospensione condizionale costituisce un mezzo di lotta alle pene detentive brevi⁵²⁸, da scongiurare in ragione degli effetti criminogeni che esse producono, è lapalissiano che, laddove il legislatore intervenga a monte, impedendo l'irrogazione della pena detentiva (breve) prevedendo quale risposta sanzionatoria al reato una alternativa al carcere, la sospensione condizionale “secca” di detta pena smarrisce il proprio significato.

⁵²⁷ Suggestioni in tal senso in F. PALAZZO, *Quale futuro per le 'pene alternative'?*, cit., p. 551.

⁵²⁸ V. *ex multis* A. BARTULLI, *La sospensione condizionale della pena: prospettive dogmatiche*, cit., pp. 119 ss.; F. MANTOVANI, *Diritto penale*, Cedam, Padova, 2013, p. 834; G. MARINUCCI – E. DOLCINI – G.L. GATTA, *Manuale di diritto penale. Parte generale*, cit., p. 894.

È ben vero che la sospensione condizionale potrebbe svolgere comunque una funzione di prevenzione speciale, fondata sulla presunzione di sufficienza della sola pronuncia di condanna e sulla minaccia della sua futura esecuzione⁵²⁹; in questa prospettiva, tuttavia, l'istituto non solo oblitera le componenti di prevenzione generale e di retribuzione della pena, ma si presta a un impiego automatico e indiscriminato, votato esclusivamente a esigenze di deflazione.

Se, dunque, la valorizzazione delle alternative al carcere impone l'abbandono della sospensione condizionale "secca", un ruolo significativo può invece ancora essere riconosciuto alla sospensione condizionale soggetta a obblighi (analoga al *sursis probatoire* francese). Quest'ultima, infatti, per sua natura, è dotata di un contenuto che ben può essere disegnato in accordo a una vocazione risocializzativa, ma anche riparativa o, in certa misura, afflittiva (si pensi, a normativa vigente, alla possibilità di subordinare la sospensione condizionale della pena allo svolgimento di attività lavorativa non retribuita a favore della collettività: art. 165 co. 1 c.p.), così recuperando un senso coerente con le esigenze del sistema penale.

Sarebbe dunque opportuno prevedere quale unica forma di sospensione condizionale prevista dall'ordinamento quella subordinata a obblighi, da individuare dal giudice alla luce delle circostanze particolari del caso concreto e dei fattori di rischio specifici del reo.

In questa prospettiva, dovrebbe altresì prevedere un meccanismo che consenta al giudice di cognizione, prima di pronunciarsi sulla concedibilità della sospensione condizionale – prima – e sul contenuto degli obblighi cui subordinarla – poi –, di condurre un'adeguata istruttoria socio-personologica preliminare. E ciò tanto per valutare l'effettiva ricorrenza dei presupposti per la concessione della sospensione dell'esecuzione della pena (vale a dire, la prognosi favorevole di astensione dalla commissione di nuovi reati, da sottrarre alla mera discrezionalità intuitiva del giudicante), quanto per delineare l'oggetto degli obblighi a cui subordinare detta sospensione. Si tratterebbe, cioè, di introdurre anche per la sospensione condizionale, al pari di quanto attualmente previsto in materia di pene sostitutive, un meccanismo simile a quello configurato dall'art. 545-*bis* c.p.p.: dopotutto, se il tempo per effettuare debiti accertamenti viene riconosciuto quando il giudice intenda applicare una

⁵²⁹ In questi termini G. FIANDACA – E. MUSCO, *Diritto penale. Parte generale*, cit., p. 849.

pena sostitutiva, ciò dovrebbe essere concesso *a fortiori* laddove il giudice mediti di disporre la sospensione condizionale della pena.

È appena il caso di notare che gli accertamenti condotti dal giudice – eventualmente con l'ausilio dell'UEPE – sul carattere e sulla personalità del reo non si porrebbero in contrasto con il divieto di perizia criminologica ex art. 220 co. 2 c.p.p., rientrando nell'ambito di applicazione della deroga prevista dalla norma stessa (essendo la sospensione condizionale della pena, infatti, la sospensione della sua esecuzione, dunque a tale ambito ascrivibile).

4.3. Come rendere più efficienti alcune specifiche alternative al carcere; in particolare, LPU e detenzione domiciliare.

Nel corso delle pagine che precedono è stata più volte sottolineata l'esigenza di focalizzare l'attenzione sul concreto contenuto delle alternative al carcere, sicché l'efficacia di queste ultime dipende, da un lato, dalla loro credibilità – in ottica retributiva e general preventiva – quali pene adeguate in risposta alla commissione del reato e, dall'altro lato, dall'adempimento della promessa di favorire il recupero del condannato e, dunque, di abbattere i tassi di recidiva.

Se, nel corso della trattazione, non si è voluto addentrarsi nelle specificità di singole pene alternative al carcere, preferendo – per priorità logica – imbastire il discorso su un piano più generale e, dunque, trasversale, è opportuno tuttavia ora concentrarsi su due peculiari pene alternative: il lavoro di pubblica utilità e la detenzione domiciliare.

Per quanto attiene al lavoro di pubblica utilità, è indubbio che esso possieda le potenzialità per ergersi a principale modello di alternativa al carcere. Invero, se per un verso il lavoro di pubblica utilità è connotato da evidenti componenti afflittive e riparative, per altro verso può favorire il recupero del reo, sia inserendolo e/o mantenendolo in un contesto sociale, sia – eventualmente – per fargli acquisire competenze da spendere sul mercato del lavoro successivamente alla conclusione dell'esecuzione della pena.

Tuttavia, allo stato attuale, alcune problematiche e certe distorsioni prasseologiche rischiano di compromettere la bontà dell'istituto, in una prospettiva che, come si sarà intuito, muove

sempre dall'esigenza di assicurare un contenuto concreto adeguato alla pena alternativa solo astrattamente modellata dal legislatore.

In primo luogo, si pone la questione dell'individuazione dell'ente presso cui il reo deve svolgere il lavoro di pubblica utilità. Tale questione può essere suddivisa in due aspetti: *i*) la determinazione dei criteri di selezione degli enti eligibili per ospitare condannati; *ii*) le modalità di scelta dello specifico ente presso cui il condannato deve svolgere il lavoro di pubblica utilità.

Con riferimento al primo aspetto, la legge prevede che gli enti presso cui possono essere svolti lavori di pubblica utilità debbano essere accreditati presso il ministero della giustizia, ovvero – più comunemente – debbano stipulare specifiche convenzioni con il tribunale locale. Se sul piano normativo non si pongono particolari criticità (tranne, forse, questioni attinenti al principio di legalità della pena e alla separazione dei poteri, laddove l'individuazione dell'ente – ove viene eseguita la pena – è rimessa a una convenzione stipulata tra l'ente stesso e il tribunale), sul versante prasseologico, invece, si è assistito alla tendenza ad accreditare svariate tipologie di enti, svolgenti le attività più disparate, evidentemente nella convinzione di fornire così un più ampio margine di scelta al momento di individuare l'ente più appropriato per accogliere il reo.

Senonché l'ampiezza della portata a monte non incontra un adeguato incanalamento a valle, ma dilaga in uno stagno da cui ciascuno pesca – e ottiene – grazie alle qualità dei propri strumenti. Infatti, nella prassi l'individuazione dell'ente presso cui svolgere il lavoro di pubblica utilità è di fatto rimessa totalmente allo stesso reo e sottoposta solo a un controllo *ex post* – di solito esclusivamente formale – da parte dell'autorità giudicante e dell'UEPE. Il che, evidentemente, produce una serie di distorsioni. Si pensi, per esempio, alla circostanza (foriera di palesi disparità di trattamento) per cui soggetti più inseriti, grazie alla rete di conoscenze e contatti di cui dispongono, riescono a svolgere lavori di pubblica utilità presso enti di loro gradimento (in misura tale che talvolta si smarrisce qualunque componente retributiva o preventiva della pena), mentre soggetti più emarginati – che pur abbisognerebbero maggiormente di un percorso adeguato di reinserimento – sono costretti a ricorrere a enti pubblici che svolgono, spesso, attività non solo più umili, ma – quel che conta – minimamente formative e risocializzanti, se non addirittura criminogene a causa – in ossequio alla teoria dell'apprendimento sociale – dell'assembrarsi di una pluralità di condannati ai lavori socialmente utili.

A tale problematica si riconnette quella relativa al consenso del reo⁵³⁰. Se è vero, infatti, che nessuna attività lavorativa può essere imposta senza il consenso della persona (come sancisce, già a livello sovranazionale, l'art. 4 CEDU), ciò non può significare, tuttavia, che al reo debba essere concesso di scegliere da sé presso quale ente svolgere i lavori socialmente utili, a evidente discapito della componente retributiva e general-preventiva della pena.

L'esigenza di costruire un percorso individualizzato, capace di intercettare gli specifici bisogni criminogenici del reo, impone – in tema di LPU – di determinare attentamente il tipo di attività a cui è opportuno adibire il reo, quale ente possa offrire un'opportunità coerente e quali specifiche mansioni debba svolgere il condannato all'interno dell'ente così individuato. Affinché una tale opera di selezione si riveli efficace, è opportuno che a condurla sia l'autorità pubblica (ossia l'autorità giudiziaria, coadiuvata dall'UEPE); il consenso del reo dovrebbe esprimersi solo in termini di accettazione o rifiuto dell'opzione ventilata e, in caso di rifiuto, dovrebbe essere disposta una pena più severa.

Peraltro, specularmente, dovrebbe essere negata all'ente, una volta avvenuto l'accreditamento o stipulata la convenzione, la possibilità di dichiararsi indisponibile ad accogliere un determinato condannato (salva, ovviamente, l'ipotesi in cui ciò dipenda da ragioni logistiche o strutturali). Una volta fornita la propria disponibilità ad accogliere condannati al lavoro di pubblica utilità, essa poi non dovrebbe poter essere condizionata a una propria cernita (la quale, nella prassi, sovente si fonda su criteri relativi al tipo di reato commesso o, in modo più preoccupante, alla "pericolosità" del reo valutata dall'ente stesso), di fatto latrice di profonde e ingiuste disparità di trattamento.

Rischi di disparità di trattamento emergono anche in relazione all'altra pena non carceraria qui considerata, ossia la detenzione domiciliare.

Invero, se v'è un merito del carcere, è quello di porre – almeno tendenzialmente – tutti i condannati nelle medesime condizioni, sicché la pena sia per tutti (al netto, naturalmente, di variabili personali specifiche) essenzialmente la medesima. Una simile parificazione, del resto, è garantita anche dal lavoro di pubblica utilità: se è vero che la selezione dell'ente può comportare disparità di trattamento, tuttavia, tra coloro condannati a svolgere i lavori

⁵³⁰ Per un approfondimento sul tema, v. M. HERZOG-EVANS, *Consent and probation: An analogy with contracts*, cit., pp. 143 ss.

socialmente utili nello stesso luogo, la pena (al netto, sempre, di peculiarità individuali) è fondamentalmente la stessa. Nella detenzione domiciliare, invece, subentrano numerosi elementi inerenti alla persona e alla sua situazione economica, familiare e sociale che, in definitiva, differenziano in maniera sostanziale l'esecuzione della pena tra i diversi condannati: dimensioni e comfort del domicilio, numero di conviventi, clima familiare, etc.⁵³¹

Peraltro, la detenzione domiciliare, sebbene alternativa al carcere, è comunque una misura detentiva, che reca dunque una componente ineludibile di emarginazione e, come dimostrato da vari studi⁵³², una dose di sofferenza psicologica, soprattutto quando l'esecuzione della pena si protrae per lunghi periodi, spesso negletta dall'opinione pubblica.

Per tali ragioni, il ricorso alla detenzione domiciliare quale pena alternativa al carcere dovrebbe rivestire una posizione residuale, quale ultimo strumento per evitare l'imprigionamento; in ogni caso, l'esecuzione della pena dovrebbe, per quanto possibile, prevedere adeguate finestre temporali di uscita dal domicilio, durante le quali svolgere non solo l'attività inerente al percorso trattamentale elaborato dall'autorità, ma anche attività propriamente libera.

4.4. Le peculiarità inerenti a determinate categorie di reo; in particolare, stranieri e cc.dd. colletti bianchi.

Se, nel paragrafo precedente, l'esigenza di fornire le alternative al carcere di un contenuto adeguato e di salvaguardare il sistema punitivo surrogatorio della reclusione da inaccettabili disparità di trattamento è stata osservata dalla chiave prospettica della tipologia di misura, ora occorre volgere lo sguardo alla tipologia di reo.

Invero, si è detto fin qui che, tra le varie funzioni di cui è investita la pena, quella che meglio si attaglia e che, quindi, più deve essere valorizzata nell'ambito delle alternative al carcere

⁵³¹ In tema, cfr. A. COSTANTINI, *Prospettive di riforma della detenzione domiciliare tra pena principale e sanzione sostitutiva: verso un reale superamento del paradigma carcerocentrico?*, cit., pp. 311 ss.

⁵³² V. ex multis B. PAYNE – R.R. GAINEY, *A Qualitative Assessment of the Pains Experienced on Electronic Monitoring*, in *International Journal of Offender Therapy and Comparative Criminology*, 2/1998, pp. 149 ss.; M. NELLIS, *Surveillance and Confinement: Explaining and Understanding the Experience of Electronically Monitored Curfew*, in *EJprob*, 1/2009, pp. 41 ss.

– anche in ragione del dettato costituzionale – è quella di prevenzione speciale positiva, nelle forme – prodromiche alla rieducazione – della risocializzazione e del reinserimento.

Se questo è vero, occorre interrogarsi su come agire in relazione a condannati rispetto a cui questi obiettivi di ri-socializzazione e di re-inserimento non possono essere raggiunti, perché difetta a priori una situazione di socializzazione primaria a causa di un'emarginazione *ab origine* (è il caso emblematico di molti stranieri irregolari), ovvero perché, al contrario, si ha a che fare con soggetti già ben inseriti nella comunità (è l'ipotesi dei cc.dd. colletti bianchi).

Nel primo caso, la soluzione, per quanto di complessa attuazione pratica, è in realtà semplice sul piano astratto. Il percorso trattamentale, infatti, deve prevedere – accanto a un contenuto necessariamente afflittivo – una serie di misure che consentano al reo di inserirsi in società, così eliminando quello che, nella stragrande maggioranza dei casi, è il principale fattore criminogeno per i soggetti *de quibus*, ossia l'emarginazione. Così, per esempio, il programma sanzionatorio potrebbe prevedere l'obbligo di seguire lezioni di lingua italiana, di partecipare a corsi formativi utili a trovare un impiego, di svolgere colloqui con professionisti della mediazione culturale per intraprendere un percorso di comprensione dei valori tutelati dall'ordinamento, etc. Accanto a ciò, occorrerebbe prevedere anche misure di vero e proprio sostegno, quali l'aiuto nella ricerca di una dimora; strada, tuttavia, che verosimilmente non può essere percorsa fintantoché lo Stato non riesca a garantire i medesimi aiuti alle persone che, pur versando in un'eguale situazione di bisogno, non si siano rese responsabili della commissione di un reato.

Più problematica, invece, è la gestione delle ipotesi di *white collar crimes*. I soggetti autori di reati di criminalità economica, infatti, sono tendenzialmente ben inseriti nella società, dispongono di abbondanti risorse economiche e di una rete di relazioni solitamente solida. Da qui il fondamentale interrogativo: come punire i cc.dd. colletti bianchi? Da un lato, infatti, il ricorso a strumenti punitivi tradizionali, quali la reclusione o la pena pecuniaria, non è un sentiero percorribile: sia perché è intollerabile l'idea di far uso dell'incarcerazione, anche in misura sproporzionata (per eccesso) rispetto alla gravità del fatto concreto, solo perché altre modalità punitive appaiono insufficienti (ossia sproporzionate per difetto); sia perché la pena pecuniaria (ovvero la confisca) difetta ontologicamente di una vera componente rieducativa e, comunque, si presta agevolmente – soprattutto considerando la categoria di condannati – a manovre elusive. Dall'altro lato, il paradigma delle alternative al carcere, applicato *sic et*

simpliciter ai *white collars*, si palesa come manifestamente inefficace e contribuisce, anzi, ad alimentare la percezione dell'opinione pubblica di una giustizia discriminatrice.

La necessità di fornire le alternative al carcere di un contenuto significativo richiede, come si è già detto, un lavoro di individualizzazione, in modo da ritagliare il percorso punitivo sulle misure del singolo reo; da ciò discende, allora, l'esigenza di costruire un paradigma punitivo alternativo alla detenzione adeguato alla tipologia di condannato seguito. In caso di *white collar crimes*, dunque, si deve ricorrere a specifiche modalità di intervento, modulate sui fattori di rischio specifici del tipo di reo: misure interdittive, percorsi di sensibilizzazione, obblighi riparativi. In più, possono essere previste specifiche prescrizioni, tese a sfruttare le competenze e le conoscenze elevate del condannato per migliorare il sistema comunitario, compreso quello della giustizia: si pensi, per esempio, alla sottoposizione a lavori di pubblica utilità consistenti nel tenere corsi di formazione per individui in cerca di lavoro, ovvero seminari in cui il condannato spieghi a funzionari della pubblica amministrazione i punti deboli di un determinato sistema in cui agiva, sfruttati per commettere il reato⁵³³.

4.5. Il rischio di *net-widening*.

In chiusura, è opportuno soffermarsi su un fenomeno che, con l'evoluzione e la diffusione normativa di misure alternative al carcere, ha destato l'attenzione e la preoccupazione degli studiosi. Il riferimento è al c.d. *net-widening* (lett.: ampliamento della rete), ossia quell'effetto per cui l'introduzione e lo sviluppo di alternative al carcere estenderebbe l'ambito di controllo e di intervento del sistema penale in relazione a individui che, altrimenti, ne sarebbero stati esclusi⁵³⁴.

⁵³³ Sul tema, v. *amplius* R. DE PAOLIS, *Exploiting White-Collar Criminals' Know-How: Towards a New Way of Punishment*, in *Diritto Penale e Uomo*, 26 gennaio 2022.

⁵³⁴ Tra i primi studi a occuparsi del fenomeno v. T.G. BLOMBERG, *Widening the Net: An Anomaly in the Evaluation of Diversion Programs*, in M.W. KLEIN – K.S. TEILMANN (eds.), *Handbook of Criminal Justice Evaluation*, 1980, pp. 572 ss.; J. AUSTIN – B. KRISBERG, *Wider, Stronger, and Different Nets: the Dialectics of Criminal Justice Reform*, in *Journal of Research in Crime and Delinquency*, 1/18, 1981; M. MCMAHON, *'Net-widening': Vagaries in the Use of a Concept*, in *The British Journal of Criminology*, 2/30, 1990, pp. 121–149; P.V. TOURNIER, *Alternatives réelles vs alternatives virtuelles. À propos de la théorie du net-widening, appliquée au placement sous surveillance électronique en France*, in *Forensic*, 11/2002, pp. 47-50. Più di recente v. V. HEAP – A. BLACK, *Net-widening, gap-filling, and shortcut justice: The practice of Community Protection Notices to regulate anti-social behaviour*, in *Critical Social Policy*, 3/45, 2024.

Questo effetto si manifesta quando le autorità giudiziarie e gli operatori penali applicano misure alternative in modo eccessivamente estensivo, trasformandole in forme aggiuntive di controllo piuttosto che in reali sostituti della detenzione, dacché ricomprendono nella “rete” ipotesi che, altrimenti, ne sarebbero escluse⁵³⁵.

Si pensi, a titolo d’esempio, al soggetto per cui sia disposta la sospensione del procedimento per messa alla prova quando il procedimento avrebbe potuto arrestarsi con un’archiviazione ex art. 131 *bis* c.p.; al reo a cui il giudice, avendo a disposizione un ampio catalogo di pene sostitutive, decida di applicare una di queste, invece di disporre la sospensione condizionale della pena, come avrebbe altrimenti fatto; etc.

Ora: se è vero che il fenomeno del *net-widening*, per quanto difficilmente misurabile, è comunque indubitabilmente reale, ciò non dovrebbe indurre una reticenza nel ricorso a alternative al carcere, quanto piuttosto un senso di cautela nell’impiego di mezzi che, per quanto più lievi, sono pur sempre di natura penale. Il sistema appresta un insieme di strumenti che, alla luce dei principi – da un lato – di sussidiarietà e proporzionalità e – dall’altro lato – di rieducazione del condannato, possono essere impiegati per adeguare la risposta al reato alle specificità del caso concreto. Ciascuno di questi strumenti, tuttavia, ha un proprio *rationale* e una propria funzione, la cui portata dovrebbe essere preservata da tentativi di espansione volti a perseguire obiettivi già raggiungibili seguendo altri e appositi sentieri normativi.

Del resto, in questa prospettiva si colloca pianamente la proposta di servirsi di *risk and need assessment tools* per individuare i fattori di rischio relativi al singolo reo, valutarne dunque la pericolosità sociale e modulare un apposito trattamento sanzionatorio. Invero, il rischio che va accertato è solo quello criminale, di recidiva, e non di comportamenti anti giuridici o latamente antisociali. I bisogni criminogenici dell’individuo vengono considerati proprio in quanto criminogenici, mentre bisogni risocializzativi estranei al rischio di recidiva si pongono al di là del legittimo margine di intervento punitivo⁵³⁶.

⁵³⁵ S. PORTELLI, *Les alternatives à la prison*, cit., pp. 17-18.

⁵³⁶ Nello stesso senso D. BIANCHI, *Le pene sostitutive. Sistematica, disciplina e prospettive di riforma*, cit., p. 90, il quale osserva che «da un canto, la sanzione di comunità non può mai essere l’occasione per gettare reti di sorveglianza “a strascico”, sganciate da esigenze di prevenzione della recidiva puntualmente verificate; dall’altro, non possono costituire l’involucro di riadattamenti sociali “a largo spettro”, volti a riprogettare gli autori di reato quali “buoni (e sani) cittadini” più che ad evitare condotte criminose».

Il problema del *net-widening*, dunque, manifesta in realtà quella che è la questione sottesa alle principali criticità in materia di alternative al carcere, emersa a più riprese nel corso della trattazione. Ossia: le difficoltà che si riscontrano non dipendono tanto dalla bontà della disciplina dettata dal legislatore, quanto, piuttosto, dalla capacità degli operatori (giudici, avvocati, funzionari amministrativi) di ricorrere agli strumenti forniti dall'ordinamento con convinzione e serietà. Parafrasando il noto monito di Bismark: con cattive leggi e buoni funzionari il sistema delle alternative al carcere può funzionare, ma con cattivi funzionari le buone leggi non servono a niente.

La fortuna delle alternative al carcere, pertanto, non dipenderà dal perfezionamento dell'architettura normativa per esse disegnata, bensì dal progressivo consolidamento di un approccio culturale nuovo, che guardi con fiducia alle possibilità disvelate da nuovi paradigmi punitivi, ma conservando quel senso di realtà che, lungi dall'involgersi in reticenze preconconcette, contribuisce invece a rendere il sistema efficace e perciò credibile.

BIBLIOGRAFIA

- ABBAGNANO TRIONE, Andrea, *Il sistema delle pene sostitutive e il favor libertatis*, in *Processo penale e giustizia*, 3/2023
- ACERENZA, Santiago – POSSEBOM, Vitor – SANT’ANNA, Pedro H.C., *Was Javert right to be suspicious? Unpacking treatment effect heterogeneity of alternative sentences on time-to-recidivism in Brazil*, in *arXiv*, 2023
- ADDANTE, Eleonora, *Il principio di proporzionalità sanzionatoria in materia penale*, Pisa university Press, Pisa, 2021
- AEBI, Marcelo F. – COCCO, Edoardo, *SPACE I - 2024 – Council of Europe Annual Penal Statistics: Prison populations*, Council of Europe, 2025
- AGNEW, Robert, *Foundation for a General Strain Theory of Crime and Delinquency*, in *Criminology*, 30 (1), 1992
- AKERS, Ronald L. – JENNINGS, Wesley G., *Social Learning Theory*, in PIQUERO, Alex R. (ed.), *The Handbook of Criminological Theory*, Wiley Blackwell, 2015
- ALBANESE, Dario, *Sostituzione officiosa della pena detentiva breve “patteggiata”: la Cassazione prende posizione, ma non dissipa i dubbi*, in *Sistema penale*, 30 ottobre 2023
- ALIX, Julie – GIUDICELLI-DELAGE, Geneviève – MAURO, Cristina – PARIZOT, Raphaële – TRICOT, Juliette, *France*, in BERNARDI, Alessandro – MARTUFI, Adriano (a cura di), *Prison overcrowding and alternatives to detention. European Sources and national legal systems*, Jovene, Napoli, 2016
- ALTAVILLA, Enrico, *Valore psicologico e giuridico della distinzione fra recidiva specifica e recidiva generica*, in *Rivista penale*, 1951
- ALTAVILLA, Enrico, *Appunti sulla recidiva*, in *Archivio penale*, 1/1965

- AMARELLI, Giuseppe, *L'ampliamento delle sanzioni sostitutive delle pene detentive brevi: luci e ombre*, in *Proc. pen. giust.*, 2022
- AMARELLI, Giuseppe, *Sovraffollamento carcerario: aspettando l'efficientamento delle pene sostitutive, subito un indulto proprio condizionato*, in *Sistema penale*, 21 maggio 2024
- AMBROSETTI, Enrico Maria, *Recidiva e Costituzione: un rapporto difficile*, in *Dir. pen. proc.*, 2023
- AMOROSO, Maria Cristina, *La disciplina della messa alla prova al vaglio delle Sezioni Unite*, in *Cass. pen.*, 2016
- ANASTASIA, Stefano, *Le pene e il carcere*, Mondadori Università, Milano, 2022
- ANDREWS, Donyale – BONTA, James, *The psychology of criminal conduct*, Anderson, New Providence, 2010
- ANDREWS, Donyale – BONTA, James – HOGE, Robert, *Classification for effective rehabilitation: Rediscovering psychology*, in *Criminal justice and behavior*, 17(1), 1990
- ANDREWS, Donyale – BONTA, James – WORMITH, Stephen, *The Recent Past and Near Future of Risk and/or Need Assessment*, in *Crime and Delinquency*, 2006
- ASCENSI, Lionel – BOUCHET, Marthe – BUISSON, Jacques – GUINCHARD, Serge, *Procédure pénale*, XVII ed., Dalloz, Parigi, 2024
- AUBERT, Laura, *Systématisation pénale et alternatives aux poursuites en France: une politique en trompe – l'oeil*, in *Dr. et soc.*, 74/2010
- AUSTIN, James – KRISBERG, Barry, *Wider, Stronger, and Different Nets: the Dialectics of Criminal Justice Reform*, in *Journal of Research in Crime and Delinquency*, 1/18, 1981
- BALES, William – MEARS, Daniel, *Inmate Social Ties and the Transition to Society: Does Visitation Reduce Recidivism?*, in *Journal of research in crime and delinquency*, 45 (3), 2008

- BARTOLI, Laura, *La sospensione del procedimento con messa alla prova*, Cedam, Padova, 2020
- BARTOLI, Roberto, *La sospensione del procedimento con messa alla prova*, in *Dir. pen. proc.*, 2014
- BARTOLI, Roberto, voce *Recidiva*, in *Enc. dir.*, Ann. VII, 2014
- BARTOLI, Roberto, *La sentenza n. 40/2019 della Consulta: meriti e limiti del sindacato 'intrinseco' sul 'quantum' di pena*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 2019
- BARTOLI, Roberto, *Punire in libertà: le nuove pene sostitutive*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 2023
- BARTOLI, Roberto, *La gloriosa dissoluzione del mito populista "certezza della pena come certezza del carcere"*, in *Sistema penale*, 22 aprile 2024
- BARTULLI, Armando, *La sospensione condizionale della pena: prospettive dogmatiche*, Giuffrè, Milano, 1971
- BASILE, Fabio, *Esiste una nozione ontologicamente unitaria di pericolosità sociale? Spunti di riflessione, con particolare riguardo alle misure di sicurezza e alle misure di prevenzione*, in PALIERO, Carlo Enrico – VIGANÒ, Francesco – BASILE, Fabio – GATTA, Gian Luigi (a cura di), *La pena, ancora: fra attualità e tradizione. Studi in onore di Emilio Dolcini*, Giuffrè, Milano, 2018
- BASILE, Fabio, *Intelligenza artificiale e diritto penale: quattro possibili percorsi di indagine*, in *Diritto Penale e Uomo*, 2020
- BECCARIA, Cesare, *Dei delitti e delle pene*, Torino, 1764
- BECK, Allen – SHIPLEY, Bernard, *Recidivism of prisoners released in 1983*, US Department of justice, Washington, 1989
- BECKER, Gary, *Crime and Punishment: An Economic Approach*, in *Journal of Political Economy*, 76 (2), 1968

- BENAOUDA, Abdelmalik – KENSEY, Annie – LÉVY, René, *La recidive des premiers places sous surveillance electronique*, in *Cahiers d'études pénitentiaires et criminologiques*, 33/2010
- BENOBOURICHE, Massil – VENTÉJOUX, Aude – LÉBOUGAULT, Mélody – HIRSCHMANN, Astrid, *L'évaluation du risque de récidive en France: Expérience et Attitudes des Conseillers Pénitentiaires d'Insertion et de Probation*, in *Revue internationale de criminologie et de police technique et scientifique*, 3/2012
- BENTHAM, Jeremy, *An Introduction to the Principles of Morals and Legislation*, Londra, 1789
- BERNARDI, Alessandro, *The development of alternative sanctions in Europe and the issue of prison overcrowding*, in BERNARDI, Alessandro – MARTUFI, Adriano (a cura di), *Prison overcrowding and alternatives to detention. European Sources and national legal systems*, Jovene, Napoli, 2016
- BERNARDI, Alessandro, *Note sparse sulla disciplina della pena pecuniaria e delle altre sanzioni sostitutive nella riforma Cartabia*, in *Sistema penale*, 18 maggio 2023
- BERNARDI, Alessandro – MARTUFI, Adriano (a cura di), *Prison overcrowding and alternatives to detention. European Sources and national legal systems*, Jovene, Napoli, 2016
- BERTACCINI, Davide, *Nuova o vecchia penalità nella riforma efficientista? Le pene sostitutive alla prova delle istanze garantiste e delle ragioni strutturali*, in *Ind. pen.*, 2023
- BEZIZ-AYACHE, Annie – BOESEL, Delphine, *Droit de l'exécution de la sanction pénale*, Lamy, Saint-Ouen-sur-Seine, 2012
- BIANCHI, Davide, *Il rilancio delle pene sostitutive nella legge delega "Cartabia": una grande occasione non priva di rischi*, in *Sistema penale*, 21 febbraio 2022
- BIANCHI, Davide, *Le modifiche in materia di sanzioni sostitutive delle pene detentive brevi*, in CASTRONUOVO, Donato – DONINI, Massimo – MANCUSO, Enrico Maria – VARRASO, Gianluca (a cura di), *Riforma Cartabia. La nuova giustizia penale*, Cedam, Milano, 2023

- BIANCHI, Davide, *Le pene sostitutive. Sistematica, disciplina e prospettive di riforma*, Giappichelli, Torino, 2024
- BIELLI, Daniele, *Periti e consulenti tecnici nel nuovo processo penale*, in *Giustizia penale*, 1991
- BINDING, Karl, *Die Normen und ihre Uebertretung*, Bd. I, 2 Aufl., Lipsia, 1890
- BIONDI, Giuseppe, *L'applicazione delle pene sostitutive di pene detentive brevi nella fase di cognizione del processo penale*, in *Sistema penale*, 2/2024
- BLAIOTTA, Rocco, *La sospensione condizionale della pena pecuniaria: ricorrenti incertezze giurisprudenziali e prospettive di riforma*, in *Cass. pen.*, 2001
- BLANCHETTE, Kelley – BROWN, Shelley, *The Assessment and Treatment of Women Offenders: An Integrative Perspective*, John Wiley and Sons, Hoboken, 2006
- BLOMBERG, Thomas G., *Widening the Net: An Anomaly in the Evaluation of Diversion Programs*, in KLEIN, Malcolm W. – TEILMANN, Katherine S. (eds.), *Handbook of Criminal Justice Evaluation*, 1980
- BLUMSTEIN, Alfred – COHEN, Jacqueline – NAGIN, Daniel S., *Deterrence and incapacitation: Estimating the effects of criminal sanctions on crime rates*, National Academy Press, 1978
- BOIVENT, Nathalie – LASSALLE, Stéphanie, *Le placement à l'extérieur non hébergé par l'administration pénitentiaire*, in *Actualité juridique pénal*, 2013
- BONIS-GARÇON, Evelyne – PELTIER, Virginie, *Droit de la peine*, LexisNexis, Parigi, 2019
- BONNEVILLE DE MARSANGY, Arnould, *De l'amélioration de la loi criminelle en vue d'une justice plus prompte, plus efficace, plus généreuse et plus moralisante*, Parigi, 1864
- BONTA, James, *The Risk-Need-Responsivity model: 1990 to the Present*, in *HM Inspectorate of Probation – Academic Insight*, 6/2023
- BORRICAND, Jacques, *La libération conditionnelle, quel avenir?*, in *Revue de science criminelle et de droit pénal comparé*, 1989

- BORTOLATO, Marcello, *Percorsi alternativi alla pena detentiva nel giudizio di sorveglianza. I “liberi sospesi” e gli effetti della riforma Cartabia*, in *Sistema penale*, 28 febbraio 2023
- BOULOC, Bernard, *Droit pénal général*, XXVIII ed., Dalloz, Parigi, 2023
- BOULOC, Bernard, *Droit de l'exécution des sanctions pénales*, Dalloz, Parigi, 2020
- BOVE, Valeria, *Messa alla prova per gli adulti: una prima lettura della L. 67/2014*, in *Dir. pen. cont.*, 25 giugno 2014
- BOVE, Valeria, *Riflessioni a margine del protocollo del Tribunale di Nola sulle pene sostitutive di pene detentive brevi*, in *Sistema penale*, 20 settembre 2023
- BOVE, Valeria, *L'estensione dell'ambito di applicazione della sospensione del procedimento con messa alla prova*, in GATTA, Gian Luigi – GIALUZ, Mitja (diretto da), *Riforma Cartabia. Le modifiche al sistema penale*, vol. III, *Le modifiche al sistema sanzionatorio penale*, Giappichelli, Torino, 2024
- BRAAF, Rochelle – Sneddon, Clare, *Family Law Act Reform The Potential for Screening and Risk Assessment for Family Violence*, in *Australian Domestic and Family Violence Clearinghouse*, 2007
- BRANKLEY, Andrew E. – BABCHISHIN, Kelly M. – HANSON, R. Karl, *STABLE-2007 Demonstrates Predictive and Incremental Validity in Assessing Risk-Relevant Propensities for Sexual Offending: A Meta-Analysis*, in *PubMed*, 33(1), 2021
- BRENNAN, Tim – DIETERICH, William, *Correctional Offender Management Profiles for Alternative Sanctions*, in SINGH, Jay P. – KRONER, Daryl G. – WORMITH, J. Stephen – DESMARAIS, Sarah L. – HAMILTON, Zachary (a cura di), *Handbook of Recidivism Risk/Needs Assessment tools*, John Wiley and Sons, Hoboken, 2017
- BRENNAN, Tim – OLIVER, William, *The Emergence of Machine Learning Techniques in Criminology*, in *Criminology and Public Policy*, 2013
- BRICOLA, Franco, *L'affidamento in prova al servizio sociale: “fiore all'occhiello” della riforma penitenziaria*, in *La questione crim.*, 1976

- BRICOLA, Franco, *Le misure alternative alla pena nel quadro di una nuova politica criminale*, in AA.VV., *Pene e misure alternative nell'attuale momento storico*, Giuffrè, Milano, 1978
- BRUNETTI, Carlo,– ZICCONI, Marcello, *Manuale di diritto penitenziario*, CELT, Piacenza, 2004
- BURRELL, William, *Caseload Standards for Probation and Parole*, in *American Parole and Probation Association*, 2007
- BYRNE, James – PATTAVINA, April, *Next Generation Assessment Technology*, in *Probation Journal*, 2017
- CABIALE, Andrea, *L'accertamento giudiziale della pericolosità sociale fra presente e futuro*, in *Arch. pen.*, 2022
- CADIOT, Christian, *Histoire et philosophie des chantiers extérieurs pénitentiaire*, in *Revue de l'application des peines*, 1997
- CALAVITA, Oscar, *La riforma delle sanzioni sostitutive: riflessioni processualistiche in attesa del decreto legislativo*, in *Legisl. pen.*, 13 febbraio 2022
- CALCATERRA, Antonella, *I rapporti tra pene sostitutive e misure alternative alla detenzione e ordinamento penitenziario*, in GATTA, Gian Luigi – GIALUZ, Mitja (diretto da), *Riforma Cartabia. Le modifiche al sistema penale*, vol. III, *Le modifiche al sistema sanzionatorio penale*, Giappichelli, Torino, 2024
- CAMPANA, Daniela, *Condannati a delinquere? Il carcere e la recidiva*, FrancoAngeli, Milano, 2009
- CANEPA, Mario – MERLO, Sergio, *Manuale di diritto penitenziario*, Giuffrè, Milano, 2010
- CANNAT, Pierre, *L'utilisation de la main-œuvre pénale sur les chantiers extérieurs aux prisons*, in *Revue de l'application des peines*, 1947
- CANNAT, Pierre, *La semi-liberté*, in *Revue de science criminelle et de droit pénal comparé*, 1951

- CAPRIOLI, Francesco, *L'esecuzione delle sentenze di condanna a pena detentiva*, in CAPRIOLI, Francesco, – VICOLI, Daniele, *Procedura penale dell'esecuzione*, Giappichelli, Torino, 2011
- CARNEVALE, Stefania – SIRACUSANO, Fabrizio – COPPETTA, Maria Grazia, *Le misure alternative alla detenzione e la liberazione anticipata*, in DELLA CASA, Franco – GIOSTRA, Glauco, *Manuale di diritto penitenziario*, Giappichelli, Torino, 2023
- CASORLA, Francis, *Du consensualisme en prison, en droit pénitentiaire français*, in *Revue pénitentiaire*, 1999
- CASSIANI, Beatrice, *Pene sostitutive e discrezionalità del giudice al banco di prova della prassi: una prima pronuncia della Cassazione*, in *Sistema penale*, 28 febbraio 2024
- CASTALDO, Andrea, *Contenuto sanzionatorio e "trattamento" nella "nuova" sospensione condizionale: un'applicazione in tema di reati edilizi*, in *Arch. pen.*, 1985
- CASTEL, Patrick, *La diversité du placement à l'extérieur. Etude sur une mesure d'aménagement de la peine*, in *Dév. et soc.*, vol. 25, 1/2001
- CASTELLANO, Lucia – ARENA, Domenico, *Il ruolo dell'Ufficio penale di esecuzione esterna nell'attuazione della riforma delle pene sostitutive*, in GATTA, Gian Luigi – GIALUZ, Mitja (diretto da), *Riforma Cartabia. Le modifiche al sistema penale*, vol. III, *Le modifiche al sistema sanzionatorio penale*, Giappichelli, Torino, 2024
- CECCHI, Marco, *Profili processuali della messa alla prova post Cartabia*, in CASTRONUOVO, Donato – DONINI, Massimo – MANCUSO, Enrico Maria – VARRASO, Gianluca (a cura di), *Riforma Cartabia. La nuova giustizia penale*, Cedam, Milano, 2023
- CECCHI, Marco, *Rinnovate scansioni procedurali per l'applicazione delle pene sostitutive*, in *Penale. Diritto e procedura*, 17 maggio 2024
- CEVOLANI, Gustavo – CRUPI, Vincenzo, *Come ragionano i giudici: razionalità, euristiche e illusioni cognitive*, in *disCrimen*, 22 ottobre 2018
- CHELIOUDAKIS, Eleftherios, *Risk Assessment Tools in Criminal Justice: Is There a Need for Such Tools in Europe and Would Their Use Comply with European Data Protection*

Law?, in *Australian National University Journal of Law & Technology*, Vol. 1, Issue 2, 2020

CINCOTTA, Antonello, *La pena in executivis. Dalla legalità costituzionale alla legalità legale*, in *Sistema penale*, 6/2021

CINGARI, Francesco, *Principio di umanità e pena carceraria*, in FORNASARI, Gabriele – MENGHINI, Anna (a cura di), *Il carcere come extrema ratio. Atti del Convegno, Trento, 20-21 dicembre 2024*, Università di Trento, 2025

COCCO, Giovanni, *Appunti per una giustificazione liberale della pena*, in *Diritto penale contemporaneo – Rivista trimestrale*, 1/2020

COLOMBO, Davide, *Valutare per rieducare. Alternative al carcere e risk assessment tools*, in *Diritto penale contemporaneo – Rivista trimestrale*, fasc. 1/2024

COLVIN, Mark, *Crime and Coercion: An Integrated Theory of Chronic Criminality*, Macmillan, Basingstoke, 2000

CONSO, Giovanni – GIOSTRA, Glauco, *Natura giuridica e vicende interrutive dell'affidamento in prova al servizio sociale*, in *Rass. penit. e crim.*, 1979

CONTE, Philippe, *La nature juridique des procédures alternatives aux poursuites: de l'action publique à l'action à fin publique?*, in AA. VV., *Mélanges en l'honneur de R. Gassin*, PUAM, Marsiglia, 2007

CONTI, Carlotta, *La messa alla prova tra le due Corti: aporie o nuovi paradigmi?*, in *Dir. pen. proc.*, 2018

COPPETTA, Maria Grazia, sub *art. 47 ord. penit.*, in Fiorentin, Fabio – Siracusano, Fabrizio (a cura di), *L'esecuzione penale*, Giuffrè, Milano, 2019

CORBI, Fabrizio – NUZZO, Francesco, *Guida pratica all'esecuzione penale*, Giappichelli, Torino, 2003

CORNELLI, Roberto, *Contro il panpopulismo. Una proposta di definizione del populismo penale*, in *Diritto penale contemporaneo – Rivista trimestrale*, n. 4/2019

- CORNUAU, Frédérique – JUILLARD, Marianne, *Mesurer et comprendre les déterminants de la récidive des sortants de prison*, rapporto del Ministero della giustizia francese, 2024
- COSTANTINI, Anna, *Prospettive di riforma della detenzione domiciliare tra pena principale e sanzione sostitutiva: verso un reale superamento del paradigma carcerocentrico?*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 2022
- COUV RAT, Pierre, *À propos de deux décrets du 14 mars 1986, les prescriptions du sursis avec mise à l'épreuve et de la libération conditionnelle*, in *Revue de science criminelle et de droit pénal comparé*, 1986
- CRISCI, Stefano, *Intelligenza artificiale ed etica dell'algoritmo*, in *Foro Amministrativo*, 10/2018
- CURRIE, Elliott, *Crime and Punishment in America*, Metropolitan Books, New York, 1998
- CYPHER T, Amy, *Reprogramming Recidivism: The First Step Act and Algorithmic Prediction of Risk*, in *Seton Hall Law Review*, 2020
- DADOUN, Armand, *L'obligation constitutionnelle de motivation des peines*, in *Revue de science criminelle et de droit pénal comparé*, 2018
- D'AGOSTINO, Luca, *Gli algoritmi predittivi per la commisurazione della pena*, in *Diritto penale contemporaneo – Rivista trimestrale*, 2/2019
- DAGA, Luigi, *Le misure alternative alla detenzione nel contesto dei sistemi giuridici europei (Parte I)*, in *Quad. Giust.*, 37/1984
- DANTI-JUAN, Michel, *Le consentement et la sanction*, in AA. VV., *Mélanges offerts à Pierre Couvrat: la sanction du droit*, PUF, Parigi, 2001
- DAOUD, Emmanuel – BINSARD, Robin, *La loi programmation 2018-2022 et réforme pour la justice et les droits de la défense: l'impossible conciliation*, in *Actualité juridique pénal*, 2019

- DARAI, Girolamo, *Homelessness e misure alternative al carcere: un rapporto problematico*, in SPANGHER, Giorgio, (a cura di), *La vittima del processo. I danni da attività processuale penale*, Giappichelli, Torino, 2017
- DE FRANCESCO, Giovannangelo, *Brevi appunti sul disegno di riforma della giustizia*, in *Legisl. pen.*, 23 agosto 2021
- DE PAOLIS, Roberta, *Exploiting White-Collar Criminals' Know-How: Towards a New Way of Punishment*, in *Diritto Penale e Uomo*, 26 gennaio 2022
- DE SIMONE, Giulio, *Pene sostitutive: riflessioni sparse (e talvolta critiche) sulla nuova disciplina*, in FORNASARI, Gabriele – MENGHINI, Anna (a cura di), *Il carcere come extrema ratio. Atti del Convegno, Trento, 20-21 dicembre 2024*, Università di Trento, 2025
- DE VITO, Riccardo, *Fuori dal carcere? La "riforma Cartabia", le sanzioni sostitutive e il ripensamento del sistema sanzionatorio*, in *Questione Giustizia*, 4/2021
- DE VITO, Riccardo, *Le pene sostitutive: una nuova categoria sanzionatoria per spezzare le catene del carcere*, in *Quest. giust. trim.*, 1/2023
- DEGL'INNOCENTI, Leonardo – FALDI, Francesco, *Note in tema di contenuto prescrittivo dell'affidamento in prova al servizio sociale, revoca della misura e valutazione dell'esito della prova*, in *Giur. merito*, 9/2013
- DELLA CASA, Franco, *L'affidamento in prova senza osservazione*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 1989
- DELLA CASA, Franco – VICOLI, Daniele, *Magistratura di sorveglianza ed esecuzione penitenziaria: profili processuali*, in DELLA CASA, Franco – GIOSTRA, Glauco (a cura di), *Manuale di diritto penitenziario*, Giappichelli, Torino, 2023
- DEAN, Fabio, voce *Sospensione condizionale della pena*, in *Noviss. dig. it.*, XVII, Torino, 1970
- DEFINA, Robert H. – ARVANITES, Thomas M., *The weak effect of imprisonment on crime: 1971-1998*, in *Social Science Quarterly*, 83 (3), 2002

- DESMARAIS, Sarah – JOHNSON, Kiersten – SINGH, Jay, *Performance of Recidivism Risk Assessment Instruments in US Correctional Settings*, in *Psychological Services*, 2016
- DETRAZ, Stéphane, *Le nouveau sursis probatoire créé par la loi du 23 mars 2019*, in *Gaz. pal.*, 2019
- DI DOMENICO, Alessia, *“Misurare” il rischio con l’intelligenza artificiale?*, in *Diritto penale contemporaneo – Rivista trimestrale*, 1/2025
- DI GENNARO, Giuseppe, *Riduzione di pena e liberazione anticipata*, in *Giust. pen.*, 1977
- DI GENNARO, Giuseppe – BONOMO, Massimo – BRENDA, Renato, *Ordinamento penitenziario e misure alternative alla detenzione*, Giuffrè. Milano, 1984
- DI GIOVINE, Ombretta, *Delitto senza castigo? Il bisogno di pena tra motivazioni razionali ed istinti emotivi*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 3/2021
- DI MARTINO, Alberto, *Postfazione. Una postilla a mo’ di postfazione: il carcere come pena sostitutiva*, in FORNASARI, Gabriele – MENGHINI, Anna (a cura di), *Il carcere come extrema ratio. Atti del Convegno, Trento, 20-21 dicembre 2024*, Università di Trento, 2025
- DICKENS, Geoffrey L. – O’SHEA, Laura E., *Protective Factors in Risk Assessment Schemes for Adolescents in Mental Health and Criminal Justice Populations: A Systematic Review and Meta-Analysis of their Predictive Efficacy*, in *Adolescent Research Review*, 2017
- DINDO, Sarah, *Sursis avec mise à l’épreuve: la peine méconnue. Une analyse des pratiques de probation en France*, Étude pour la Direction de l’administration pénitentiaire, bureau PMJ1, 2011
- DOLCINI, Emilio, *In tema di non menzione della condanna, sospensione condizionale della pena ed attenuanti generiche: discrezionalità vincolata o “graziosa” indulgenza*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 1975
- DOLCINI, Emilio, *La commisurazione della pena*, Cedam, Padova, 1979

- DOLCINI, Emilio, *Riforma della parte generale del codice e rifondazione del sistema sanzionatorio penale*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 2001
- DOLCINI, Emilio, *Rieducazione del condannato e rischi di involuzioni neoretributive: ovvero della lungimiranza del costituente*, in *Rassegna penitenziaria e criminologica*, 2005
- DOLCINI, Emilio, *La recidiva riformata. Ancora più selettivo il carcere in Italia*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 2007
- DOLCINI, Emilio, *Superare il primato del carcere: il possibile contributo della pena pecuniaria*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 2/2018
- DOLCINI, Emilio, *Pena e Costituzione*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 1/2019
- DOLCINI, Emilio, *Quale futuro per la pena carceraria?*, in *Sistema penale*, fasc. 11/2019
- DOLCINI, Emilio, *Prolegomeni a una proposta di riforma delle misure sospensivo-probatorie. Il contributo della comparazione e di un'esperienza sul campo*, in DOLCINI, Emilio – DELLA BELLA, Angela (a cura di), *Le misure sospensivo-probatorie. Itinerari verso una riforma*, Giuffrè, Milano, 2020
- DOLCINI, Emilio, *Sanzioni sostitutive: la svolta impressa dalla riforma Cartabia*, in *Sistema penale*, 2 settembre 2021
- DOLCINI, Emilio, *Le misure sospensivo-probatorie: spunti per una riforma*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 2022
- DOLCINI, Emilio, *Dalla riforma Cartabia nuova linfa per le pene sostitutive. Note a margine dello schema di d.lgs. approvato dal Consiglio dei Ministri il 4 agosto 2022*, in *Sistema penale*, 30 agosto 2022
- DOLCINI, Emilio – DELLA BELLA, Angela, *Per un riordino delle misure sospensivo-probatorie nell'ordinamento italiano*, in DOLCINI, Emilio – DELLA BELLA, Angela (a cura di), *Le misure sospensivo-probatorie. Itinerari verso una riforma*, Giuffrè, Milano, 2020
- DOLCINI, Emilio – PALIERO, Carlo Enrico, voce *Sanzioni sostitutive*, in *Enc. dir.*, XLI, Milano, 1989

- DONATI, Pierpaolo, *Introduzione alla sociologia relazionale*, FrancoAngeli, Milano, 1983
- DONATI, Pierpaolo, *Teoria relazionale della società*, FrancoAngeli, Milano, 1991
- DONINI, Massimo, *Per una concezione post-riparatoria della pena. Contro la pena come raddoppio del male*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 3/2013
- DONINI, Massimo, *Pena agita e pena subita. Il modello del delitto riparato*, in AA.VV., *Studi in onore di Lucio Monaco*, Urbino, 2020
- DONINI, Massimo, *Genesi ed eterogenesi “moderne” della misura e dell’unità di misura delle pene. Commento a Carcere e fabbrica, quarant’anni dopo*, in *disCrimen*, 4 giugno 2020
- DONINI, Massimo, *Efficienza e principi della legge Cartabia. Il legislatore a scuola di realismo e cultura della discrezionalità*, in *Pol. dir.*, 2021
- DONINI, Massimo, *Le due anime della riparazione come alternativa alla pena-castigo: riparazione prestazionale vs. riparazione interpersonale*, in *Cassazione penale*, 6/2022
- DONINI, Massimo, *Diritto penale e processo come legal system. I chiaroscuri di una riforma bifronte*, in CASTRONUOVO, Donato – DONINI, Massimo – MANCUSO, Enrico Maria – VARRASO, Gianluca (a cura di), *Riforma Cartabia. La nuova giustizia penale*, Cedam, Milano, 2023
- DONINI, Massimo, *Punire e non punire. Un pendolo storico divenuto sistema*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 4/2023
- DONINI, Massimo, *Diritto penale. Parte generale*, Vol. I, Giuffrè, Milano, 2024
- DORION, Camille, *Près d'une sortie de prison sur deux en 2024 liée à un aménagement de peine*, rapporto del Ministero della giustizia francese, 2025
- DOUGLAS, Todd – PUGH, Jonathan – SINGH, Jay – SAVULESCU, Julian – FAZEL, Seena, *Risk assessment tools in criminal justice and forensic psychiatry: The need for better data*, in *European Psychiatry*, 42/2017

- DOVA, Massimiliano, *Pena prescrittiva e condotta reintegratoria*, Giappichelli, Torino, 2017
- DRAGO, Francesco – GALBIATI, Roberto – VERTOVA, Pietro, *The deterrent effect of prison: Evidence from a natural experiment*, in *Journal of Political Economy*, 117 (2), 2009
- DREYER, Emmanuel, *Premières observations sur les peines dans la loi du 23 mars 2019*, in *Gaz. pal.*, 2019
- DREYER, Emmanuel, *Droit pénal général*, LGDJ, Parigi, 2021
- DURKHEIM, Emile, *La division du travail social*, Alcan, Parigi, 1893
- DURKHEIM, Emile, *L'éducation morale*, Alcan, Parigi, 1902
- DURLAUF, Steven N. – NAGIN, Daniel S., *The deterrent effect of imprisonment*, in COOK, Philip J. – LUDWIG, Jens – MCCRARY, Justin (eds.), *Controlling crime: Strategies and tradeoffs*, University of Chicago Press, 2010
- EPIDENDIO, Tomaso, *Profili sostanziali della messa alla prova post-Cartabia*, in CASTRONUOVO, Donato – DONINI, Massimo – MANCUSO, Enrico Maria – VARRASO, Gianluca (a cura di), *Riforma Cartabia. La nuova giustizia penale*, Cedam, Milano, 2023
- EUSEBI, Luciano, *Cristianesimo e retribuzione penale*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 1987
- EUSEBI, Luciano, *La funzione della pena: il commiato da Kant ed Hegel*, Giuffrè, Milano, 1989
- EUSEBI, Luciano, *La "nuova" retribuzione*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 1983
- EUSEBI, Luciano, *Prescrizioni a carico del condannato e sospensione condizionale della pena. Spunti di riflessione dai modelli tedesco occidentale e austriaco*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 1985
- EUSEBI, Luciano, *La pena in crisi*, Editrice Morcelliana, Brescia, 1989
- EUSEBI, Luciano, *Tra crisi dell'esecuzione penale e prospettive di riforma del sistema sanzionatorio: il ruolo del servizio sociale*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 1993

- EUSEBI, Luciano, *La pena tra necessità di strategie preventive e nuovi modelli di risposta al reato*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 3/2021
- EUSEBI, Luciano, *Ipotesi di introduzione della pena prescrittiva come nuova pena principale*, in *disCrimen*, 2021
- EUSEBI, Luciano, *Qualcosa di meglio della pena retributiva. In margine a C.E. Paliero*, Il mercato della penalità, in PIERGALLINI, Carlo – MANNOZZI, Grazia – SOTIS, Carlo – PERINI, Chiara – SCOLETTA, Marco Maria – CONSULICH, Federico (a cura di), *Studi in onore di Carlo Enrico Paliero*, Tomo I, Giuffrè, 2023
- EUSEBI, Luciano, *Rieducazione e prospettive di riforma del sistema sanzionatorio penale dopo il d.lgs. n. 150/2022*, in *Sistema penale*, 10 aprile 2024
- EUSEBI, Luciano, *Prospettive di un sistema sanzionatorio riparativo*, in *disCrimen*, 27 marzo 2025
- FALCONE, Maria, *Le sezioni unite sul termine per l'adempimento degli obblighi nella sospensione condizionale della pena*, in *Sistema penale*, 31 gennaio 2023
- FANULI, Giuseppe Luigi, *L'istituto della messa alla prova ex lege 28 aprile, n. 67. Inquadramento teorico e problematiche applicative*, in *Arch. nuova proc. pen.*, 2014
- FASSONE, Elvio, *L'affidamento in prova: problemi e proposte*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 1977
- FASSONE, Elvio, *Affidamento in prova al servizio sociale e riforma penitenziaria: un bilancio fra luci ed ombre*, in GREVI, Vittorio (a cura di), *Alternative alla detenzione e riforma penitenziaria*, Zanichelli, Bologna, 1982
- FASSONE, Elvio, voce Probation e *affidamento in prova*, in *Enc. dir.*, vol. XXXV, 1986
- FAUCHER, Pascal, *La procédure simplifiée d'aménagement de peine applicable aux condamnés libres, dite du "723-15": contribution à l'artisanat judiciaire*, in *Gaz. pal.*, 2013

- FAZEL, Seena – SARIASLAN, Amir – FANSHAWE, Thomas, *Towards a More Evidence-Based Risk Assessment for people in the Criminal Justice System: the Case of OxRec in the Netherlands*, in *European Journal on Criminal Policy and Research*, 2022
- FERRAJOLI, Luigi, *Diritto e ragione. Teoria del garantismo penale*, Cacucci, Bari, 1995
- FERRI, Enrico, *Sociologia criminale*, Torino, 1925
- FEUERBACH, Paul Johann Anselm (von), *Revision der Grundsätze und Grundbegriffe des positiven peinlichen Rechts*, Erfurt, 1799
- FIANDACA, Giovanni, *Scopi della pena tra comminazione edittale e commisurazione giudiziale*, in VASSALLI, Giuliano, (a cura di), *Diritto penale e giurisprudenza costituzionale*, Edizioni Scientifiche Italiane, Napoli, 2006
- FIANDACA, Giovanni, *Uguaglianza e diritto penale*, in *Le ragioni dell'uguaglianza. Atti del VI convegno della Facoltà di Giurisprudenza, Università degli studi di Milano-Bicocca, 15-16 maggio 2008*, Milano, 2009
- FIANDACA, Giovanni, *Note su punizione, riparazione e scienza penalistica*, in *Sistema penale*, 28 novembre 2020
- FIANDACA, Giovanni, *Considerazioni su rieducazione e riparazione*, in *Sistema penale*, 10/2023
- FIANDACA, Giovanni, *Punizione*, Il Mulino, Bologna, 2024
- FIANDACA, Giovanni – MUSCO, Enzo, *Diritto penale. Parte generale*, Zanichelli, Bologna, 2023
- FICCO REGINA, Susanna, *Esecuzione penale esterna, sistema ma non servizio sociale: mission e vision degli uffici di esecuzione penale esterna*, in PETRALLA, Vincenzo Eustachio – SARZOTTI, Claudio – FICCO REGINA, Susanna – TORRENTE, Giovanni – JOCTEAU, Giovanni – RONCO, Daniela, *L'efficacia delle misure alternative alla detenzione in Terra di Bari*, Comune di Bari, 2009
- FIORENTIN, Fabio – MARCHESELLI, Alberto, *L'ordinamento penitenziario*, Utet, Torino, 2005

- FIorentin, Fabio, *Un'ordinanza del Magistrato di sorveglianza di Spoleto solleva una nuova questione di legittimità costituzionale sulla disciplina della liberazione anticipata*, in *Sistema penale*, 1° aprile 2025
- FIorentin, Fabio, *La crisi sistemica dell'esecuzione penale e la problematica dei liberi sospesi*, in *Sistema penale*, 8 maggio 2025
- FIZE, Michel, *Il y a cent ans, la libération conditionnelle*, in *Revue de science criminelle et de droit pénal comparé*, 1985
- FLORA, Giovanni, *I destinatari dell'affidamento in prova*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 1977
- FORTIS, Elisabeth, *Variations sur la sanction-réparation de la loi du 5 mars 2007*, in Aa. Vv., *Études offertes à Geneviève Viney*, LGDJ, Parigi, 2008
- FORZA, Antonio – MENEGON, Giulia – RUMIATI, Rino, *Il giudice emotivo. La decisione tra ragione ed emozione*, Il Mulino, Bologna, 2017
- FOSCHINI, Gaetano, *La sospensione condizionale della pena*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 1961
- FOSSA, Giovanni – GATTI, Uberto, *Il carcere e l'esecuzione penale in Italia nell'ultimo decennio*, in *Rass. it. crim.*, 3/2011
- FOUCAULT, Michel, *Surveiller et punir. Naissance de la prison*, Gallimard, Parigi, 1975
- FOURNIER, Stéphanie, *La peine de sanction-réparation, hybride disgracieux*, in AA. Vv., *Mélanges en l'honneur du professeur Jacques-Henri Robert*, LexisNexis, Parigi, 2012
- FRAGOLA, Saverio Paolo, *La sospensione condizionale della pena*, Giuffrè, Milano, 1966
- FRINCHABOY, Jenny, *Le sens et l'efficacité des peines dans la loi de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice*, in *Actualité juridique pénal*, 2019
- FRINCHABOY, Jenny, *La nouvelle peine de détention à domicile sous surveillance électronique: une véritable innovation?*, in *Gaz. pal.*, 2019

- FRUDÀ, Luigi (a cura di), *Alternative al carcere. Percorsi, attori e reti sociali nell'esecuzione penale esterna: un approfondimento della ricerca applicata*, FrancoAngeli, Milano, 2006
- FUCCARO, Nicolò, *L'evoluzione delle misure penali di comunità e il crescente ruolo dell'ufficio di esecuzione penale esterna. Spunti di analisi quantitativa e qualitativa*, in FORNASARI, Gabriele – MENGHINI, Anna (a cura di), *Il carcere come extrema ratio. Atti del Convegno, Trento, 20-21 dicembre 2024*, Università di Trento, 2025
- FULHAM, Laura – BLAIS, Julie – RUGGE, Tanya – SCHULTHEIS, Elizabeth A., *The effectiveness of restorative justice programs: A meta-analysis of recidivism and other relevant outcomes*, in *Criminology & Criminal Justice*, 2023
- GABORIAU, Simone, *Libertà e umanità del giudice: due valori fondamentali della giustizia. La giustizia digitale può garantire nel tempo la fedeltà a questi valori?*, in *Questione Giustizia*, 4/2018
- GAILLARDOT, Dominique, *Les sanctions pénales alternatives*, in *Revue internationale de droit comparé*, 2/1994
- GALBIATI, Roberto – DRAGO, Francesco, voce *Deterrent effect of imprisonment*, in *Encyclopedia of Criminology and Criminal Justice*, Springer, 2014
- GALLUCCIO, Alessandra, *La pena pecuniaria sostitutiva*, in GATTA, Gian Luigi – GIALUZ, Mitja (diretto da), *Riforma Cartabia. Le modifiche al sistema penale*, vol. III, *Le modifiche al sistema sanzionatorio penale*, Giappichelli, Torino, 2024
- GARGANI, Alberto, *La riforma in materia di sanzioni sostitutive*, in *Legisl. pen.*, 20 gennaio 2022
- GARGANI, Alberto, *Le "nuove" pene sostitutive*, in *Dir. pen. proc.*, 2023
- GARLAND, David, *Punishment and Modern Society: A Study in Social Theory*, Oxford, 1990
- GARLATI, Loredana, *Punire per (ri)educare. Il fine della pena tra emenda e risocializzazione nel dibattito costituzionale*, in *Quaderno di storia del penale e della giustizia*, 3/2021

- GARREAU, Philippe, *Le SPIP et la procédure simplifiée d'aménagement de peine ou quand l'attente quantité produit moins que l'exigence qualité*, in *Gaz. pal.*, 2013
- GATTA, Gian Luigi, *Riforma della giustizia penale: contesto, obiettivi e linee di fondo della 'legge Cartabia'*, in *Sistema penale*, 15 ottobre 2021
- GATTA, Gian Luigi, *Alternative al carcere*, in PIERGALLINI, Carlo – MANNOZZI, Grazia – SOTIS, Carlo – PERINI, Chiara – SCOLETTA, Marco Maria – CONSULICH, Federico (a cura di), *Studi in onore di Carlo Enrico Paliero*, Tomo III, Giuffrè, 2023
- GATTA, Gian Luigi, *La riforma delle pene sostitutive: un'introduzione*, in GATTA, Gian Luigi – GIALUZ, Mitja (diretto da), *Riforma Cartabia. Le modifiche al sistema penale*, vol. III, *Le modifiche al sistema sanzionatorio penale*, Giappichelli, Torino, 2024
- GEERKEN, Micheal – GOVE, Walter R., *Deterrence, Overload, and Incapacitation: An Empirical Evaluation*, in *Social Forces*, 56 (2), 1977
- GELB, Karen, *Recidivism of sex offenders research paper*, Sentencing Advisory Council, Melbourne, 2007
- GENDREAU, Paul – LITTLE, Tracy – GOGGIN, Claire, *A meta-analysis of the predictors of adult offender recidivism: What works!*, in *Criminology*, 34 (4), 1996
- GENDREAU, Paul – GOGGIN, Claire – CULLEN, Francis T. – ANDREWS, Donald A., *The effects of community sanctions and incarceration on recidivism*, in *Forum on Corrections Research*, 12/2000
- GENTILE, Gianluca, *Il carcere e l'idea dello scopo*, in AA. VV. (a cura di), *Studi in onore di Lucio Monaco*, Urbino University Press, 2020
- GERRY-VERNIÈRES, Stéphane, – JOSEPH-RATINEU, Yannick – MONNERY, Benjamin – ROBERT, Anne-Gaëlle, *La motivation des peines correctionnelles*, rapporto n. 18.26, Institut des Études et de la recherche sur le Droit et la Justice, 2023
- GHIARA, Aldo, *La messa alla prova nella legge processuale minorile*, in *Giust. pen.*, III, 1991

- GIACOPELLI, Muriel, *La promotion du milieu ouvert par l'aménagement des peines*, in *Actualité juridique pénal*, 2005
- GIACOPELLI, Muriel, *Libres propos sur la sanction-réparation*, in *Recueil Dalloz*, 2007
- GIACOPELLI, Muriel, *Les procédures alternatives aux poursuites*, in *Revue de science criminelle et de droit pénal comparé*, 3/2012
- GIACOPELLI, Muriel – PONSEILLE, Anne, *Droit de la peine*, LGDJ, Parigi, 2019
- GIALUZ, Mitja, *Quando la giustizia penale incontra l'intelligenza artificiale: luci e ombre dei risk assessment tools tra Stati Uniti ed Europa*, in *Diritto penale contemporaneo*, 29 maggio 2019
- GIORDANO, Filippo – PERRINI, Francesco – LANGER, Delia – PAGANO, Luigi, *Creare valore con la cultura in carcere*, Egea, Milano, 2019
- GIORDANO, Filippo – TALLARIGO, Michele – PANARELLO, Severina – DI ROSA, Giovanna, *Il valore dell'alternativa. Un approccio evidence based alle misure alternative alla detenzione*, Egea, Milano, 2020
- GIUFFRIDA, Maria Pia, *I Centri di servizio sociale nell'amministrazione della giustizia*, Edizioni Laurus Robuffo, Roma, 1999
- GIUNTA, Fausto, *L'effettività della pena nell'epoca del dissolvimento del sistema sanzionatorio*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 2/1998
- GIUNTA, Fausto, *I nuovi orizzonti della sospensione condizionale della pena alla luce della l. 11 giugno 2004, n. 145*, in *St. iur.*, 2004
- GOISIS, Luciana, *La pena pecuniaria. Un'indagine storica e comparata. Profili di effettività della sanzione*, Giuffrè, Milano, 2008
- GOISIS, Luciana, *La pena pecuniaria nella recente riforma della giustizia penale: una valorizzazione da perfezionare*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 2022

- GOISIS, Luciana, *Della proporzionalità e dell'uguaglianza della pena pecuniaria. Dalla sentenza 28/2022 della Corte costituzionale alla riforma Cartabia*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 2022
- GRASSO, Giovanni, *La riforma del sistema sanzionatorio: le nuove pene sostitutive della detenzione di breve durata*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 1981
- GREBING, Gerhardt, *Les expériences allemandes du système des jours-amendes*, in *Revue de science criminelle et de droit pénal comparé*, 1980
- GREVI, Vittorio, *Riduzione di pena e liberazione condizionale per i condannati all'ergastolo*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 1978
- GRIFFON-YARZA, Laurent, *La libération sous contrainte, nouvel oxymore juridique*, in *Actualité juridique pénal*, 2015
- GROSSO, Carlo Federico – PELISSERO, Marco – PETRINI, Davide – PISA, Paolo, *Manuale di diritto penale. Parte generale*, Giuffrè, Milano, 2023
- GROVE, William – MEEHL, Paul, *Comparative Efficiency of Informal (Subjective, Impressionistic) and Formal (Mechanical, Algorithmic) Prediction Procedures: The Clinical-Statistical Controversy*, in *Psychology, Public Policy, and Law*, 1996
- GUERCIO, Fabrizio, *Il lavoro di pubblica utilità: quel che il reo toglie, il reo restituisce*, in *Giustizia insieme*, 16 marzo 2023
- HAFFKE, Bernhard, *Tiefenpsychologie und Generalprävention*, Francoforte, 1976
- HAGAN, John, *Labelling and Deviance: A Case Study in the "Sociology of the Interesting"*, in *Social Problems*, 20 (4), 1973
- HANSON, R. Karl – HARRIS, Andrew, *A Structured Approach to Evaluating Change among Sexual offenders*, in *Sexual Abuse: A Journal of Research and Treatment*, 2001
- HANSON, R. Karl – HARRIS, Andrew – SCOTT, Terri-Lynne – HELMUS, Leslie Maaïke, *Assessing the risk of sexual offenders on community supervision: The Dynamic Supervision Project*, in *Public Safety Canada*, maggio 2007

- HEAP, Vicky – BLACK, Alex, *Net-widening, gap-filling, and shortcut justice: The practice of Community Protection Notices to regulate anti-social behaviour*, in *Critical Social Policy*, 3/45, 2024
- HEGEL, Georg Wilhelm Friedrich, *Grundlinien der Philosophie des Rechts*, 1820
- HEILBORN, Paul, *Die kurze Freiheitsstrafe*, Lipsia, 1908
- HELMUS, Leslie Maaïke – KELLEY, Sharon M. – FRAZIER, Annabelle – FERNANDEZ, Yolanda M. – LEE, Seung C. – RETTENBERGER, Martin – BOCCACCINI, Marcus T., *Static-99R: Strengths, limitations, predictive accuracy meta-analysis, and legal admissibility*, in *Psychology, Public Policy, and Law*, 28(3), 2022
- HERZOG-EVANS, Martine, *Les articles 474 et 723-15 ou le sens retrouvé des courtes peines d'emprisonnement. Plaidoyer pour un artisanat judiciaire*, in *Actualité juridique pénal*, 2008
- HERZOG-EVANS, Martine, *What's in a name: Penological and institutional connotations of probation officers' labelling in Europe*, in *Eurovista*, 2013
- HERZOG-EVANS, Martine, *Le juge de l'application des peines: Monsieur Jourdain de la désistance*, L'Harmattan, Parigi, 2013
- HERZOG-EVANS, Martine, *Récidive et surpopulation: pas de baguette magique juridique*, in *Actualité juridique pénal*, 2013
- HERZOG-EVANS, Martine, *French third sector participation in probation and reentry: Complementary or competitive?*, in *EJprob*, 6/2014
- HERZOG-EVANS, Martine, *Consent and probation: An analogy with contracts*, in *EJprob*, 7/2015
- HERZOG-EVANS, Martine, *France: legal architecture, political posturing, "prisonbation" and adieu social work*, in ROBINSON, Gwen – MCNEILL, Fergus (eds.), *Community Punishment: European Perspectives*, Routledge, Londra, 2015
- HERZOG-EVANS, Martine, *Droit de l'exécution des peines*, Dalloz, Parigi, 2022

- HILDEBRANDT, Mireille, *Law As Computation In The Era Of Artificial Legal Intelligence. Speaking Law To The Power Of Statistics*, in *University Of Toronto Law Journal*, 2018
- HURTADO POZO, José, *La ley "importada": recepción del derecho penal en el Perú*, Cedys, Lima, 1979
- IRWIN, John – CRESSEY, Donald, *Thieves, convicts and the inmate culture*, in *Social problems*, 10/1962
- JANAS, Mickaël, *Le Jap et l'aménagement des peines vers le milieu ouvert*, in *Actualité juridique pénal*, 2005
- JANUS, Eric S. – PRENTKY, Robert A., *Forensic Use of Actuarial Risk Assessment with Sex Offenders: Accuracy, Admissibility and Accountability*, in *American Criminal Law Review*, 2003
- JONSON, Cheryl Lero, *The Impact of Imprisonment on Reoffending: A Meta-Analysis*, tesi di dottorato consultabile all'interno del repository OhioLINK ETD
- JOUETTE, Pierre, *En finir avec les tigres de papier: l'effectivité des peines alternatives à l'emprisonnement*, in DANTI-JUAN, Michel (a cura di), *Quelle place pour les alternatives à la prison au seuil du XXIe siècle?*, Presses universitaires juridiques de Poitiers, Poitiers, 2017
- JOUVE, Bernard, *La commission de l'application des peines*, in *Revue de l'application des peines*, 1995
- KALB, Luigi, L. 27.5.1998 n. 165, in AA. VV., *Processo civile e processo penale. Le riforme del 1998*, Ipsoa, Milano, 1998
- KANT, Immanuel, *Die Metaphysik der Sitten*, 1797
- KENSEY, Annie – BENAOUA, Abdelmalik, *Les risques de récidive des sortants de prison. Une nouvelle évaluation*, in *Cahiers d'études pénitentiaires et criminologiques*, 36/2011

- KENSEY, Annie, – LOMBARD, Françoise – TOURNIER, Pierre Victor, *Sanctions alternatives à l'emprisonnement et «récidive»*, Collection Travaux et documents, n° 70, Ministère de la Justice, Direction de l'Administration pénitentiaire, Parigi, 2005
- KENSEY, Annie – TOURNIER, Pierre Victor, *L'exécution des peines privatives de liberté: aménagement ou érosion?*, in *Questions pénales*, 2001
- KIMMEL, François – WAGNER, Alain, *Les travaux au profit de la communauté au Grand-Duché de Luxembourg de 1976 à 1982*, in *Revue de droit pénal et de criminologie*, 1983
- KOVANDZIC, Tomislav – SLOAN, John J. – VIERAITIS, Lynne M., *"Striking out" as crime reduction policy: The impact of "three strikes" laws on crime rates in U.S. Cities*, in *Justice Quarterly*, 21 (2), 2004
- KRAMER, Samuel, *An Economic Analysis of Criminal Attempt: Marginal Deterrence and the Optimal Structure of Sanctions*, in *J. Crim. L. & Criminology*, 81/1990
- L' HOUR, Denis – LEBÉHOT, Thierry, *Le secteur associatif: une expertise reconnue, un acteur à reconnaître!*, in *Actualité juridique pénal*, 2013
- LANGAN, Patrick – LEVIN, David, *Recidivism of prisoners released in 1994*, in *Fed. Sent. R.*, 15/2002
- LAPÉROU, Béatrice, *Fractionnement de l'amende et jours-amende*, in *Revue de science criminelle et de droit pénal comparé*, 1999
- LARIZZA, Silvia, *Il principio di legalità della pena*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 2004
- LARIZZA, Silvia, *Il diritto penale dei minori. Evoluzione e rischi di involuzione*, Cedam, Padova, 2005
- LAURENT, Clémence, *J.M.B et autres contre France: surpopulation carcérale et absence de recours effectif*, in *Dalloz Actu Étudiant*, 20 avril 2020
- LAZERGES, Christine, *L'expérience du travail d'intérêt général en Languedoc-Roussillon. Présentation*, in *Archives de politique criminelle*, 9/1987

- LAZZARINI, Francesco, *L'applicazione delle pene sostitutive nel patteggiamento tra iniziativa delle parti e poteri del giudice*, in *Dir. pen. cont. – Riv. trim.*, 2/2023
- LEE, David S. – MCCRARY, Justin, *The deterrence effect of prison: Dynamic theory and evidence*, in CATTANEO, Matias D. – ESCANCIANO, Juan Carlos (eds.), *Regression discontinuity designs: Theory and applications*, Emerald Publishing Limited, 2017
- LEMERT, Edwin, *Instead of Court. Diversion in juvenile justice*, Washington, 1971
- LEO, Guglielmo, *La Corte costituzionale ricostruisce ed 'accredita', in punto di compatibilità costituzionale, l'istituto della messa alla prova*, in *Dir. pen. cont.*, 5/2018
- LEONARDI, Fabrizio, *Le misure alternative alla detenzione tra reinserimento sociale e abbattimento della recidiva*, in *Rassegna penitenziaria e criminologica*, 2/2007
- LEONARDI, Fabrizio, *Tossicodipendenza e alternative alla detenzione: il rischio di recidiva tra gli affidati in prova al servizio sociale*, in *Rassegna penitenziaria e criminologica*, 1/2009
- LEROY, Bernard – KRAMER, Pierre, *Le travail au profit de la communauté, substitut aux courtes peines d'emprisonnement*, in *Revue de science criminelle et de droit pénal comparé*, 1/1983
- LISZT, Franz (von), *Der Zweckgedanke im Strafrecht*, J. Guttentag, Berlino, 1882
- LISZT, Franz (von), *Strafrechtliche Aufsätze und Vorträge*, De Gruyter, Berlino, 1905
- LOMBROSO, Cesare, *L'uomo delinquente*, Torino, 1897
- LORHO, Gérard, *Les alternatives à l'emprisonnement ou l'art baroque en droit pénal*, in *Revue de science criminelle et de droit pénal comparé*, 1/1991
- LÜDERSSEN, Klaus, *Il declino del diritto penale*, a cura di L. Eusebi, Giuffrè, Milano, 2005
- LUERTI, Simone, *L'esecuzione delle pene sostitutive: semilibertà, detenzione domiciliare e lavoro di pubblica utilità*, in GATTA, Gian Luigi – GIALUZ, Mitja (diretto da), *Riforma Cartabia. Le modifiche al sistema penale*, vol. III, *Le modifiche al sistema sanzionatorio penale*, Giappichelli, Torino, 2024

- LUERTI, Simone, *Revoca delle pene sostitutive e ipotesi di responsabilità penale*, in GATTA, Gian Luigi – GIALUZ, Mitja (diretto da), *Riforma Cartabia. Le modifiche al sistema penale*, vol. III, *Le modifiche al sistema sanzionatorio penale*, Giappichelli, Torino, 2024
- MALDONATO, Lucia, *Algoritmi predittivi e discrezionalità del giudice: una nuova sfida per la giustizia penale*, in *Diritto penale contemporaneo – Rivista trimestrale*, 2/2019
- MALDONATO, Lucia, *Risk and need assessment tools e riforma del sistema sanzionatorio: strategie collaborative e nuove prospettive*, in *disCrimen*, 18 ottobre 2022
- MANES, Vittorio – MAZZACUVA, Francesco, *Irretroattività e libertà personale: l'art. 25, secondo comma, Cost., rompe gli argini dell'esecuzione penale*, in *Sistema penale*, 23 marzo 2020
- MANNA, Adelmo, *È configurabile un sistema penale non carcerocentrico?*, in *Sistema penale*, 10 marzo 2021
- MANNOZZI, Grazia, *La pena: dimensione linguistica, simbolica e allegorica*, in PALIERO, Carlo Enrico (a cura di), *Il sistema penale*, Giappichelli, Torino, 2024
- MANTOVANI, Ferrando, *Pene e misure alternative nel sistema vigente*, in CENTRO NAZIONALE DI PREVENZIONE E DIFESA SOCIALE (a cura di), *Pene e misure alternative nell'attuale momento storico*, 1977
- MANTOVANI, Ferrando, *Diritto penale*, Cedam, Padova, 2013
- MANZINI, Vincenzo, *La recidiva nella sociologia, nella legislazione e nella scienza del diritto penale*, Casa Editrice Libreria "Fratelli Cammelli", Firenze, 1899
- MARANDOLA, Antonella, *La sospensione del procedimento con messa alla prova*, in *Dir. pen. proc.*, 2014
- MARGAINE, Clément, *Étude des obligations applicables en milieu ouvert. Une analyse de la dimension coercitive de la probation*, Rapport de Recherche. École Nationale d'Administration Pénitentiaire. Dossiers thématiques CIRAP, 2015

- MARINUCCI, Giorgio, *Il sistema sanzionatorio tra collasso e prospettive di riforma*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 2000
- MARINUCCI, Giorgio – DOLCINI, Emilio – GATTA, Gian Luigi, *Manuale di diritto penale. Parte generale*, Giuffrè, Milano, 2024
- MARTINI, Adriano, *La pena sospesa*, Giappichelli, Torino, 2001
- MARTINI, Adriano, *Una nuova tappa di un viaggio forse senza meta: la legge di riforma della sospensione condizionale*, in *Dir. pen. proc.*, 2004
- MARTINI, Adriano, *La sospensione del processo con messa alla prova. Un nuovo protagonista per una politica criminale già vista*, in *Dir. pen. proc.*, 2008
- MARVELL, Thomas B. – MOODY, Carlisle E., *The impact of enhanced prison terms for felonies committed with guns*, in *Criminology*, 33 (2), 1995
- MARWAN, Mohammed, *Les sorties de délinquance. Théories, méthodes, enquêtes*, La Découverte, Parigi, 2012
- MAUGERI, Anna Maria, *L'uso di algoritmi predittivi per accertare la pericolosità sociale: una sfida tra evidence based practices e tutela dei diritti fondamentali*, in *Arch. pen.*, 1/2021
- MAYAUD, Yves – GAYET, Carole, *Code pénal: annoté*, Dalloz, Parigi, 2024
- MCMAHON, Maeve, *'Net-widening': Vagaries in the Use of a Concept*, in *The British Journal of Criminology*, 2/30, 1990
- MELCHIONDA, Alessandro, *Reclutiva e regime di procedibilità*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 1987
- MELOSSI, Dario – PAVARINI, Massimo, *Carcere e fabbrica. Alle origini del sistema penitenziario*, Il Mulino, Bologna, 1977
- MENGHINI, Antonia, sub *art. 47 ter ord. penit.*, in FIORENTIN, Fabio – SIRACUSANO, Fabrizio (a cura di), *L'esecuzione penale*, Giuffrè, Milano, 2019

- MENTASTI, Giulia, *Semilibertà, detenzione domiciliare e lavoro di pubblica utilità*, in GATTA, Gian Luigi – GIALUZ, Mitja (diretto da), *Riforma Cartabia. Le modifiche al sistema penale*, vol. III, *Le modifiche al sistema sanzionatorio penale*, Giappichelli, Torino, 2024
- MERLO, Andrea, *Considerazioni sul principio di proporzionalità nella giurisprudenza costituzionale in materia penale*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 2016
- MEURS, Dominique – TOURNIER, Pierre Victor, *L'érosion des peines. Analyse statistique de cohortes de détenus libérés, condamnés à une peine de trois ans ou plus*, in *Revue de science criminelle et de droit pénal comparé*, 3/1985
- MIEDICO, Melissa, *La sospensione del processo e messa alla prova tra prassi e prospettive di riforma*, in *Cass. pen.*, 2003
- MIEDICO, Melissa, sub art. 168 bis c.p., in DOLCINI, Emilio – GATTA, Gian Luigi (diretto da), *Codice penale commentato*, Tomo I, Wolters Kluwer, Milano, 2021
- MILES, Thomas J. – LUDWIG, Jens, *The silence of the lambdas: deterring incapacitation research*, in *Journal of Quantitative criminology*, 23 (4), 2007
- MOCCIA, Sergio, *Le teorie penali pure nel pensiero tedesco. Tra Illuminismo e Idealismo*, Edizioni Scientifiche Italiane, Napoli, 2023
- MONATERI, Pier Giuseppe, *Critique et différence: le droit comparé en Italie*, in *Revue Internationale de droit comparé*, 4/1999
- MONGILLO, Vincenzo, *La finalità rieducativa della pena nel tempo presente e nelle prospettive future*, in *Critica del diritto*, 2009
- MORICE, Raymond, *Évolution et perspectives de la semi-liberté*, in *Revue pénitentiaire*, 1967
- MORO, Francesca, *La discrezionalità del giudice nei giudizi prognostici funzionali all'applicazione delle pene sostitutive e delle misure alternative alla detenzione*, in FORNASARI, Gabriele – MENGHINI, Anna (a cura di), *Il carcere come extrema ratio. Atti del Convegno, Trento, 20-21 dicembre 2024*, Università di Trento, 2025

- MORTET, Laurent, *La suspension médicale de peine*, L'Harmattan, Parigi, 2007
- MOULY, Jean, *La classification tripartite des infractions dans la législation contemporaine*, in *Revue de science criminelle et de droit pénal comparé*, 3/1982
- MUSCATIELLO, Vincenzo Bruno, *La recidiva*, Giappichelli, Torino, 2008
- NAGIN, Daniel S. – CULLEN, Francis T. – JONSON, Cheryl Lero, *Imprisonment and Reoffending*, in Tonry, Micheal (ed.), *Crime and Justice*, vol. 38, University of Chicago Press, 2009
- NAGIN, Daniel S. – POGARSKY, Greg, *Integrating celerity, impulsivity, and extralegal sanction threats into a model of general deterrence: theory and evidence*, in *Criminology*, 39 (4), 2001
- NELLIS, Mike, *Surveillance and Confinement: Explaining and Understanding the Experience of Electronically Monitored Curfew*, in *EJprob*, 1/2009
- NICOLÒ, Giorgia, *Pene sostitutive: disallineamenti e ingerenze tra cognizione ed esecuzione*, in *Cass. pen.*, 2023
- NIETZSCHE, Friedrich, *Zur Genealogie der Moral. Eine Streitschrift*, Lipsia, 1887
- NIEUWBEERTA, Paul – NAGIN, Daniel S. – BLOKLAND, Arjan, *Assessing the impact of first-time imprisonment on offenders' subsequent criminal career development: a matched samples comparison*, in *Journal of Quantitative Criminology*, 25 (3), 2009
- NISCO, Attilio, *Teorie espressive della pena: un'introduzione critica*, Giappichelli, Torino, 2024
- NOTARO, Laura, *Intelligenza artificiale e giustizia penale*, in CHINNICI, Caterina (a cura di), *Intelligenza artificiale e giustizia penale*, Paruzzo, Caltanissetta, 2020
- NUVOLONE, Pietro, *Il diritto penale comparato quale mezzo di ricerca nell'ambito della politica criminale*, in *Ind. pen.*, 1980
- NUVOLONE, Pietro, *Il sistema del diritto penale*, Cedam, Padova, 1982

- OCCHIUZZI, Barbara, *Algoritmi predittivi: alcune premesse metodologiche*, in *Diritto penale contemporaneo – Rivista trimestrale*, 2/2019
- OLIVETTI MANOUKIAN, Franca, *Produrre servizi: lavorare con oggetti immateriali*, Il Mulino, Bologna, 1998
- PADOVANI, Tullio, *L'utopia punitiva. Il problema delle alternative alla detenzione nella sua dimensione storica*, Giuffrè, Milano, 1981
- PADOVANI, Tullio, *La disintegrazione attuale del sistema sanzionatorio e le prospettive di riforma: il problema della comminatoria edittale*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 1992
- PAGLIARO, Antonio, *Prospettive di riforma*, in CENTRO NAZIONALE DI PREVENZIONE E DIFESA SOCIALE (a cura di), *Pene e misure alternative nell'attuale momento storico*, 1977
- PAGLIARO, Antonio, *Correlazioni tra il livello delle sanzioni penali, la struttura del processo e gli atteggiamenti della prassi*, in *Ind. pen.*, 1981
- PAGLIARO, Antonio, *Le indagini empiriche sulla prevenzione generale: una interpretazione dei risultati*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 1981
- PALAVERA, Rosa Maria Emilia, *Brevi scorci di orizzonte. Disseminazione dei contenuti di facere e occasioni di una loro sistematizzazione da parte del legislatore delegato, in attesa di pene prescrittive principali*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 1/2022
- PALAVERA, Rosa Maria Emilia, *Condizioni e fattori di promozione della pena prescrittiva*, in *Ind. pen.*, 2021
- PALAZZO, Francesco, *Semilibertà e trattamento penitenziario*, in GREVI, Vittorio (a cura di), *Alternative alla detenzione e riforma penitenziaria*, Zanichelli, Bologna, 1982
- PALAZZO, Francesco, *La recente legislazione penale*, Cedam, Padova, 1982
- PALAZZO, Francesco, *Le pene sostitutive: nuove sanzioni autonome o benefici con contenuto sanzionatorio?*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 1983
- PALAZZO, Francesco, *La sospensione condizionale tra giudice di pace e riforma del codice penale*, in *Dir. pen. proc.*, 2000

- PALAZZO, Francesco, *Per un piano di salvataggio della giustizia penale, contro slogan ed illusioni*, in *Cass. pen.*, 2008
- PALAZZO, Francesco, *Crisi del carcere e culture di riforma*, in *Diritto penale contemporaneo*, 4/2017
- PALAZZO, Francesco, *Quale futuro per le 'pene alternative'?*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 1/2019
- PALAZZO, Francesco, *I profili di diritto sostanziale della riforma penale*, in *Sistema penale*, 8 settembre 2021
- PALAZZO, Francesco – BARTOLI, Roberto, *Certezza o flessibilità della pena? Verso la riforma della sospensione condizionale*, Giappichelli, Torino, 2007
- PALIERO, Carlo Enrico, *Revoca "postuma" dell'affidamento in prova e scomputo dalla pena del periodo utilmente trascorso*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 1978
- PALIERO, Carlo Enrico, *L'esecuzione della pena nello specchio della Corte costituzionale: conferme e aspettative*, in VASSALLI, Giuliano (a cura di), *Diritto penale e giurisprudenza costituzionale*, Edizioni Scientifiche Italiane, Napoli, 2006
- PALIERO, Carlo Enrico, *Il sogno di Clitennestra: mitologie della pena. Pensieri scettici su modernità e archeologia del punire*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 2/2018
- PALIERO, Carlo Enrico – Dolcini, Emilio, *Il carcere ha alternative? Le sanzioni sostitutive della detenzione breve nell'esperienza europea*, Giuffrè, Milano, 1989
- PALOSCIA, Antonella, *Problematica relativa al metodo di rilevazione statistica per la categoria dei "recidivi"*, in *Rass. pen. crimin.*, 1986
- PAONESSA, Caterina, *Giudizi prognostici e diritto penale. Luoghi, funzioni, garanzie*, Edizioni ETS, Pisa, 2024
- PARODI, Luigi, *Lavoro di pubblica utilità sostitutivo e liberazione anticipata: ancora incertezze in tema di competenza*, in *Sistema penale*, 19 maggio 2025
- PATERNOSTER, Raymond, *Deterrent Effect of the Perceived Certainty and Severity of Punishment: A Review of the Evidence and Issues*, in *Justice Quarterly*, 4 (2), 1987

- PAYNE, Brian – GAINEY, Randy R., *A Qualitative Assessment of the Pains Experienced on Electronic Monitoring*, in *International Journal of Offender Therapy and Comparative Criminology*, 2/1998
- PEDRAZZI, Cesare, *La nuova facoltatività della recidiva*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 1976
- PELISSERO, Marco, *Pericolosità sociale e doppio binario. Vecchi e nuovi modelli di incapacitazione*, Giappichelli, Torino, 2008
- PELISSERO, Marco, *La pervicace volontà di non affrontare i nodi dell'emergenza carceraria*, in *Sistema penale*, 18 luglio 2024
- PELLEGRINI, Lorenzo, *Sospensione del procedimento con messa alla prova: le circostanze non rilevano nella determinazione della pena edittale*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 2017
- PELTIER, Virginie, *Détention à domicile sous surveillance électronique (DDSE) – Sens et efficacité des peines*, in *Droit pénal*, 5/2019
- PERDRIAU, André, *L'exécution des courtes peines en semi-liberté*, Études pénitentiaires – Ministère de la Justice, Parigi, 1962
- PERETTI, Michel, *Le bracelet électronique: "boulet moderne" ou outil d'insertion?*, in *Actualité juridique pénal*, 2007
- PERINI, Chiara, *Prospettive attuali dell'alternativa al carcere tra emergenza e rieducazione*, in *Diritto penale contemporaneo*, 4/2017
- PERRIER, Yves, *La probation de 1885 à 2005. Sanctions et mesures dans la communauté*, Dalloz, Parigi, 2013
- PETRALLA, Vincenzo Eustachio – LOBASCIO, Domenico – FICCO REGINA, Susanna, *L'evoluzione del sistema dell'esecuzione penale esterna: nuovi approcci di gestione – nuove prospettive di studio*, in *Rassegna italiana di criminologia*, 3/2011
- PETRALLA, Vincenzo Eustachio – SARZOTTI, Claudio – FICCO REGINA, Susanna – TORRENTE, Giovanni – JOCTEAU, Giovanni – RONCO, Daniela, *L'efficacia delle misure alternative alla detenzione in Terra di Bari*, Comune di Bari, 2009

- PICOT, Pauline, *Revue de littérature: les sorties de délinquance au prisme du genre*, in *OpenEdition Journals*, 28/2023
- PIERGALLINI, Carlo – MANNOZZI, Grazia – SOTIS, Carlo – PERINI, Chiara – SCOLETTA, Marco Maria – CONSULICH, Federico (a cura di), *Studi in onore di Carlo Enrico Paliero*, Giuffrè, Milano, 2023
- PIN, Xavier, *Droit pénal général*, Dalloz, Parigi, 2019
- PINATEL, Jean, *L'utilisation de main-œuvre pénale à l'extérieur*, in *Revue de l'application des peines*, 1949
- PIQUERO, Alex R. – BLUMSTEIN, Alfred, *Does incapacitation reduce crime?*, in *Journal of Quantitative criminology*, 23 (4), 2007
- PIRON, Justine, *La transaction pénale: l'équilibre enfin atteint?*, Mémoires de la Faculté de Droit, de Science Politique et de Criminologie, Liegi, 2024
- PISAPIA, Gian Domenico, *Riflessioni in tema di recidiva*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 1961
- PLAWSKI, Stanislaw, *Les jours-amendes*, in *Revue pénitentiaire*, 1983
- PLAWSKI, Stanislaw, *La semi-liberté*, in *Revue de science criminelle et de droit pénal comparé*, 1985
- PONCELA, Pierrette – MEDICI, Christina, *La semi-liberté. Contours d'une sanction pénale multiforme et détour par le quartier de semi-liberté de Versailles*, in *Revue de science criminelle et de droit pénal comparé*, 2011
- PONSEILLE, Anne, *Aménagement de peine et surpopulation carcérale*, in *Actualité juridique pénal*, 2014
- PONTI, Gianluigi – MERZAGORA Betsos, Isabella, *Compendio di criminologia*, V ed., Raffaello Cortina Editore, Milano, 2008
- PORTELLI, Serge, *Les alternatives à la prison*, in *Pouvoirs*, 4/2010

- PRADEL, Jean, *Le travail d'intérêt général en Europe occidentale, aperçus comparatifs*, in *Revue pénitentiaire*, 1984
- PULITANÒ, Domenico, *Una svolta importante nella politica penale*, in *Legisl. pen.*, 15 giugno 2021
- PULITANÒ, Domenico, *Responsabilità, osservanza, castigo*, in *Dir. pen. cont. – Riv. trim.*, 2/2021
- PULITANÒ, Domenico, *Diritto penale*, Giappichelli, Torino, 2023
- QUATTROCOLO, Serena, *Equo processo penale e sfide della società algoritmica*, in *BioLaw journal*, 1/2019
- QUATTROCOLO, Serena, *Risk assessment: sentencing o non sentencing?*, in AA. Vv., *Giurisdizione penale, intelligenza artificiale ed etica del giudizio*, Giuffrè, Milano, 2021
- RAKOTOMALALA, Clément – Moreau, Jérôme, *78 300 personnes détenues au 1er octobre 2024*, rapporto del Ministero della giustizia francese, 2024
- RECCHIA, Nicola, *Il principio di proporzionalità nel diritto penale*, Giappichelli, Torino, 2020
- RENSON, Pierre Paul, *Qu'est-ce que la libération conditionnelle*, in *Promovere*, 54/1988
- RIVERDITI, Maurizio, *La nuova disciplina della messa alla prova di cui all'art. 168-bis c.p.: uno sguardo d'insieme*, in *St. iur.*, 9/2014
- ROBERT, Anne-Gaëlle, *Conditions de détention: lorsque les juges nationaux prennent le relais de la Cour européenne des droits de l'homme*, in *Dr. Pén.*, 10/2013
- ROBERT, Jacques-Henri, *La combinaison des peines de substitution et des peines complémentaires de même nature*, in *Droit pénal*, 1995
- ROBERT, Jacques-Henri, *Punir dehors. Commentaire de la loi du 15 août 2014*, in *Dr. pén.*, 16/2014
- ROBINSON, Gwen – McNEILL, Fergus (eds.), *Community Punishment: European Perspectives*, Routledge, Londra, 2015

- ROSENFELD, Richard – PETERSILIA, Joan – VISHER, Christy, *The first days after release can make a difference*, in *Corrections Today*, 70 (3), 2008
- ROTOLO, Giuseppe, *Verità, informazione e conoscenza nelle strategie politico-criminali*, in FORTI, Gabrio – VARRASO, Gianluca – CAPUTO, Matteo (a cura di), *"Verità" del precetto e della sanzione penale alla prova del processo*, Jovene, Napoli, 2014
- ROUGET, Stéphanie, *Le travail d'intérêt général en milieu associatif*, in RAYNAL, Florence (diretto da), *Prisons: quelles alternatives?*, Panoramiques, n° 45, 2000
- ROURE, Damien, *Les jours-amendes: une sanction à redéfinir*, in *Recueil Dalloz*, 1996
- ROXIN, Claus, *Strafrecht. Allgemeiner Teil*, C.H. Beck, München, 2006
- RUSCHE, Georg – KIRCHHEIMER, Otto, *Punishment and Social Structure*, New York, 1939
- SABATTINI, Anna, *L'organizzazione del Centro di Servizio Sociale per Adulti (CSSA)*, in BREDA, Renato – COPPOLA, Celso – SABATTINI, Anna, *Il servizio sociale nel sistema penitenziario*, Giappichelli, Torino, 1999, pp. 23-55
- SALVAGE, Philippe, *Le cumul de sursis*, in *Revue de science criminelle et de droit pénal comparé*, 1/1978
- SALVAGE, Philippe, *La mise à l'épreuve: une notion d'avenir*, in AA. VV., *Mélanges offerts à Jean Pradel*, Cujas, Parigi, 2006
- SALVAGE, Philippe, *Le sursis d'épreuve avec injoction de soins*, in *Droit pénal*, 2/2009, pp. 14 ss.;
- SAMPSON, Robert J. – LAUB, John H., *Crime in the making: Pathways and turning points through life*, Harvard University Press, 1993
- SANTORO, Emilio, *Carcere e società liberale*, Il Mulino, Bologna, 1992
- SANTORO, Emilio, *Il carcere strumento della democrazia escludente*, in Simonetta, Stefano (a cura di), *Utopia e carcere*, Editoriale Scientifica, Napoli, 2015

- SANTORO, Emilio – TUCCI, Raffaella, *L'incidenza dell'affidamento sulla recidiva: prime indicazioni e problemi per una ricerca sistematica*, in *Rassegna penitenziaria e criminologica*, 1/2006
- SCHMITT, Kévin, *Sortants de prison en 2016, 63 % ont commis une nouvelle infraction dans les cinq ans*, rapporto del Ministero della giustizia francese, 2024
- SCHMITT, Kévin, *Récidive des sortants de prison après un an: des évolutions contrastées en lien avec la crise sanitaire*, rapporto del Ministero della giustizia francese, 2025
- SETTE, Raffaella, *La recidiva in Italia: riflessioni per il monitoraggio del fenomeno*, in *Rivista di criminologia, vittimologia e sicurezza*, 3/2016
- SIMMONS, Ric, *Big Data and Procedural Justice: legitimizing Algorithms in the Criminal Justice System*, in *Ohio State Journal of Criminal Law*, 2018
- SINGH, Jay P. – GRANN, Martin – FAZEL, Seena, *A comparative study of violence risk assessment tools: A systematic review and metaregression analysis of 68 studies involving 25,980 participants*, in *Clinical Psychology Review*, 2011
- SMITH, Paula – GOGGIN, Claire – GENDREAU, Paul, *The effects of prison sentences and intermediate sanctions on recidivism: General effects and individual differences*, Solicitor General Canada, Ottawa, 2002
- SPANGHER, Giorgio, *Giustizia penale e ideologie emergenziali*, in *Giustizia Insieme*, 27 aprile 2020
- SPOHN, Cassia – HOLLERAN, David, *The effect of imprisonment on recidivism rates of felony offenders: A focus on drug offenders*, in *Criminology*, 40 (2), 2002
- STALLONE, Gaspare, *Somiglianze e differenze: sollevata questione di legittimità costituzionale sulla disciplina della pena sostitutiva della detenzione domiciliare*, in *Archivio penale*, 24 novembre 2023
- STEA, Gaetano, *Contributo alla descrizione del significato intrinseco della pena tra solidarietà comunitaria e dignità individuale*, in *Archivio penale*, 2/2021

- STEVENSON, Megan, *Assessing Risk Assessment in Action*, in *Minnesota Law Review*, 2018
- SUTHERLAND, Edwin H., *Principles of criminology* (4th ed.), J.B. Lippincott, 1947
- TABASCO, Giuseppe, *La sospensione del procedimento con messa alla prova degli imputati adulti*, in *Arch. pen.*, 1/2015
- TAXMAN, Faye – PATTAVINA, April, *Simulation Strategies to Reduce Recidivism Risk Need Respositivity (RNR) Modeling for the Criminal Justice System*, Springer-Verlag, New York, 2013
- TELESCA, Mariangela, *La 'nuova' disciplina delle sanzioni sostitutive delle pene detentive brevi prevista dalla c.d. 'riforma Cartabia'*, in *Dir. pen. cont. – Riv. trim.*, 3/2021
- TERLIZZESE, Daniele, *Persone dietro i numeri. Un'analisi del rapporto tra sistemi penitenziari e recidiva*, in *Questione Giustizia*, 3/2018
- TERLIZZESE, Daniele – MASTROBUONI, Giovanni, *Rehabilitation and recidivism: Evidence from an open prison*, in *Questione Giustizia*, 1/2014
- TOMLINSON, Kelli, *An examination of deterrence theory: where do we stand?*, in *Federal Probation Journal*, 80 (3), 2016
- TONINI, Paolo– CONTI, Carlotta, *Manuale di procedura penale*, Giuffrè, Milano, 2024
- TORRENTE, Giovanni, *La recidiva degli indultati*, in *Antigone*, 1/2008
- TORRENTE, Giovanni, *Pena e recidiva: tendenze in atto e stato della ricerca*, in CAMPESI, Giuseppe – RE, Lucia – TORRENTE, Giovanni (a cura di), *Dietro le sbarre e oltre. Due ricerche sul carcere in Italia*, L'Harmattan, Torino, 2009
- TOURNIER, Pierre Victor, *La prison à la lumière des nombres*, in *Lignes*, 1/1996
- TOURNIER, Pierre Victor, *Prisons d'Europe, inflation carcérale et surpopulation*, in *Questions Pénales*, 2/2000

- TOURNIER, Pierre Victor, *Alternatives réelles vs alternatives virtuelles. À propos de la théorie du net-widening, appliquée au placement sous surveillance électronique en France*, in *Forensic*, 11/2002
- TOURNIER, Pierre Victor, *Détention, alternatives à la détention*, in *OpenEdition Journals*, 3/2006
- TOURNIER, Pierre Victor, *La libération conditionnelle*, in *Revue pénitentiaire*, 2007
- TOURNIER, Pierre Victor, *L'état des prisons françaises*, in *Pouvoirs*, 4/2010
- TOURNIER, Pierre Victor, *La politique pénale du Conseil de l'Europe. De la prison en première ligne à la prison comme alternative de dernier recours aux sanctions et mesures appliquées dans la communauté*, in *Archives de politique criminelle*, 1/2013
- TOURNIER, Pierre Victor, *La Prison: une nécessité pour la République*, Éditions Buchet & Chastel, Parigi, 2013
- TOURNIER, Pierre Victor, *État du surpeuplement carcéral au 1er décembre 2015*, rapporto del Ministero della giustizia francese, 2015
- TOURNIER, Pierre Victor – KENSEY, Annie, *Sortants de prison: variabilité des risques de retour*, in *Cahiers de démographie pénitentiaire*, 2005
- TRAVAGLIA CICIRELLO, Teresa, *La pena carceraria tra storia, legittimità e ricerca di alternative*, Giuffrè, Milano, 2018
- TRAVAGLIA CICIRELLO, Teresa, *La riforma delle sanzioni sostitutive e le potenzialità attuabili del lavoro di pubblica utilità*, in *Legisl. pen.*, 21 settembre 2022
- TURRINI VITA, Renato, *Civiltà della pena. Riflessioni sull'esecuzione penale esterna in Italia*, Ministero della Giustizia, Direzione Generale Esecuzione Penale Esterna, Roma, 2006
- UBIALI, Maria Chiara, *L'esclusione della sospensione condizionale della pena*, in GATTA, Gian Luigi – GIALUZ, Mitja (diretto da), *Riforma Cartabia. Le modifiche al sistema*

penale, vol. III, *Le modifiche al sistema sanzionatorio penale*, Giappichelli, Torino, 2024

VASSALLI, Giuliano, *Il dibattito sulla rieducazione, in margine ad alcuni recenti convegni*, in *Rassegna penitenziaria e criminologica*, 1982

VENTUROLI, Marco, *Verso un nuovo paradigma di individualizzazione della pena? Osservazioni a margine del d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150*, in *Sistema penale*, 31 maggio 2023

VENTUROLI, Marco, *Modelli di individualizzazione della pena. L'esperienza italiana e francese nella cornice europea*, Giappichelli, Torino, 2020

VERIN, Jacques, *Le succès du Community Service anglais*, in *Revue de science criminelle et de droit pénal comparé*, 1979

VÉRIN, Jacques, *Les premières expériences pratiques concernant le travail d'intérêt général. Observations préliminaires*, in *Archives de politique criminelle*, 7/1984

VIALATTE, René, *Des obligations du probationnaire*, in *Semaine juridique*, 1/1963

VIGANÒ, Francesco, *Sulla proposta legislativa in tema di sospensione del procedimento con messa alla prova*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 2013

VIGANÒ, Francesco, *La proporzionalità della pena. Profili di diritto penale e costituzionale*, Giappichelli, Torino, 2021

VIGANÒ, Francesco, *La pena come "contraccambio"? Qualche riflessione su fondamenti e scopi della pena nella prospettiva del diritto costituzionale*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 1/2025

VILLETZ, Patrice – KILLIAS, Martin – ZODER, Isabel, *The Effects of Custodial vs. Non-Custodial Sentences on Re-Offending: A Systematic Review of the State of Knowledge*, in *Campbell Systematic Reviews*, 2 (1), 2006

- VILLETZAZ, Patrice – GILLIERON, Gwladys – KILLIAS, Martin, *The Effects on Re-offending of Custodial vs. Non-custodial Sanctions: An Updated Systematic Review of the State of Knowledge*, in *Campbell Systematic Reviews*, 11 (1), 2015
- VINCIGUERRA, Sergio, *La riforma del sistema punitivo nella L. 24 novembre 1981, n. 689*, Cedam, Padova, 1983
- VISHER, Christy – LATTIMORE, Pamela – LINSTER, Richard, *Predicting the recidivism of serious youthful offenders using survival models*, in *Criminology*, 29 (3), 1991
- VOLPINI, Laura – MANNELLO, Tiziana – DE LEO, Gaetano, *La valutazione del rischio di recidiva da parte degli autori di reato: una proposta*, in *Rassegna Penitenziaria e Criminologica*, 1/2008
- WESTERN, Bruce, *Homeward: Life in the Year After Prison*, Russell Sage Foundation, 2018
- WIJFFELS, Alain, *L'égalité et le système des jours-amendes*, in *Revue de science criminelle et de droit pénal comparé*, 1984
- WOLFF, Kevin T. – BABER, Laura – DOZIER, Christine A. – CORDEIRO, Roberto – MULLER, Jonathan, *Recidivism in Alternatives to Incarceration Programs across Thirteen Federal Districts*, in *Federal Sentencing Reporter*, 36 (3), 2024
- ZAFFARONI, Eugenio Raul, *Manual de derecho penal*, Buenos Aires, 1977
- ZARA, Georgia, *Valutare il rischio in ambito criminologico. Procedure e strumenti per l'assessment psicologico*, Il Mulino, Bologna, 2016
- ZARA, Georgia, *Tra il probabile e il certo. La valutazione del rischio di violenza e di recidiva criminale*, in *Diritto penale contemporaneo*, 20 maggio 2016
- ZARA, Georgia – FARRINGTON, David, *Criminal Recidivism. Explanation, Prediction and Prevention*, Abingdon, 2016
- ZINGALES, Diana, *Risk assessment: una nuova sfida per la giustizia penale?*, in *Diritto Penale e Uomo*, 2022